

REPUBBLICA ITALIANA

**BOLLETTINO**  **UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE PUGLIA**

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLIII

BARI, 3 OTTOBRE 2012

N. 143



*Sede Presidenza Giunta Regionale*

*Deliberazioni del Consiglio e della Giunta*

## **Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.**

### ***Nella parte I sono pubblicati:***

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

### ***Nella parte II sono pubblicati:***

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

## **INSERZIONI**

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 185,93 comprensivo di IVA, per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 13,63 comprensivo di IVA, per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

## **ABBONAMENTI**

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

**Costo singola copia € 1,34.**

**Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:**

**Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;**

**Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia;**

**Libreria Casa del Libro - Mandese R. - Viale Liguria, 80 - Taranto.**

<b>SOMMARIO</b>
-----------------

*“Avviso per i redattori e per gli Enti:*

*Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.*

PARTE SECONDA

**Deliberazioni del Consiglio e della Giunta**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
25 settembre 2012, n. 1816

**Variatione di bilancio 2012 in termini di competenza e cassa, per iscrizione risorse con vincolo di destinazione per l'assegnazione di euro 75.600.00 quale contributo ISTAT (saldo) per l'indagine di copertura del 6° Censimento Generale dell'Agricoltura.**

Pag. 33707

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
25 settembre 2012, n. 1822

**Servizio di tesoreria dell'Agenzia regionale per la Mobilità nella Regione Puglia - A.RE.M.” Richiesta - al tesoriere della Regione Puglia - RTI con capogruppo e mandataria Banco di Napoli S.p.A - di assunzione del servizio ai sensi dell'art. 8, comma 7, della convenzione stipulata in data 23 giugno 2010 n. rep. 11733.**

Pag. 33710

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
25 settembre 2012, n. 1824

**Sistema di allertamento per il rischio meteorologico, idrogeologico e idraulico. Prima attivazione Presidi territoriali. Approvazione schema di Protocollo con AIRF.**

Pag. 33711

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
25 settembre 2012, n. 1825

**ADESIONE AL PROGETTO LIFE+ 2012 “Natura 2000 Management and restoration programme projects for sustainable development”**

Pag. 33720

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
25 settembre 2012, n. 1826

**Comune di VIESTE (FG). Completamento Piano di Lottizzazione zona D4 in località Pantanello. Delibera di CC n. 40/2006. Rilascio Parere Paesaggistico art. 5.03 delle NTA del PUTT/P.**

Pag. 33722

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
25 settembre 2012, n. 1827

**Contrasto agli illeciti perpetrati a danno del patrimonio forestale regionale - Convenzione con il Corpo Forestale dello Stato - Approvazione.**

Pag. 33726

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
25 settembre 2012, n. 1828

**Legge regionale 10 luglio 2006, n.19 - artt. 12 comma 1 e art. 33 comma 7 - Piano di Azione “Diritti in Rete” per l'integrazione sociale dei disabili. Integrazione del Piano per la VII annualità (2012).**

Pag. 33732

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
25 settembre 2012, n. 1861

**D.G.R. 1181/2005 e n. 1107/2012 - “Legge regionale n. 18/02 - art. 10 - Programma regionale di investimenti nel trasporto pubblico regionale e locale (TPRL)”.**

Pag. 33735

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
25 settembre 2012, n. 1862

**Programma delle Attività Culturali per il triennio 2013/2015 ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 6/04.**

Pag. 33737

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
25 settembre 2012, n. 1863

**Comune di Candela (FG). Approvazione Adeguamento del PdF al Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio PUTT/P (art. 5.03 e 5.06 del PUTT/P).**

Pag. 33772

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
25 settembre 2012, n. 1864

**D.Lgs 22/1/2004, n. 42 e ss.mm.ii, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, art. 146, comma 6. Ricognizione dei comuni singoli e delle associazioni di comuni che abbiano i requisiti di organizzazione e competenza tecnico-scientifica e abbiano istituito la commissione locale per il paesaggio. Attribuzione della delega e disciplina delle modalità di esercizio (XXIX).**

Pag. 33778

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 settembre 2012, n. 1865

**L. 9/12/98, n. 431 - art. 11 - Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Programmazione Anno 2011. Individuazione dei Comuni.**

Pag. 33783

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 settembre 2012, n. 1866

**STATTE (TA) - LLRR n. 56/1980 e n. 20/2001. Nomina commissario ad acta per adozione Piano Urbanistico Generale.**

Pag. 33804

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 settembre 2012, n. 1867

**CELLAMARE (BA) - LL.RR. n. 56/1980 e n. 20/2001. Nomina commissario ad acta per proposta di adozione PUG.**

Pag. 33806

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 settembre 2012, n. 1868

**Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 finalizzato alla variante al P.R.G. vigente relativa ad un lotto sito nella frazione di Savelletri nel Comune di Fasano. Soggetto proponente: Ditta: "POTENZA COSTRUZIONI s.r.l."**

Pag. 33807

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 settembre 2012, n. 1869

**Comune di Cerignola (FG). Delibera del C.C. n. 25 del 04-04-2011. Variante di P.R.G. per ritipizzazione da zona omogenea F1/P ad F5 di un suolo sito in viale dei Mandorli al C.T. al fg. 277 p.lle n. 2230, 2214 e 2233.**

Pag. 33833

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 settembre 2012, n. 1870

**Comune di Botrugno (LE). Modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione e al Regolamento Edilizio del Vigente P.R.G. Del. di C.C. n. 35 del 29.11.2010; Del di C.C. n. 20 del 23.06.2011; Del. di C.C. n. 27 del 23.09.2011.**

Pag. 33840

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 settembre 2012, n. 1872

**Adempimenti in materia di collocamento mirato ai sensi della L. n. 68/1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".**

Pag. 33864

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 settembre 2012, n. 1873

**Legge regionale n. 33/2006 "Norme per lo Sviluppo dello Sport per Tutti" art. 15 - DGR 3042 del 29/12/2011 Programma triennale interassessorile di "Educazione ai corretti stili di vita" triennio scolastico 2012/2013 - 2013/2014 - 2014/2015 - Approvazione.**

Pag. 33868

## PARTE SECONDA

*Deliberazioni del Consiglio e della Giunta*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 settembre 2012, n. 1816

**Variatione di bilancio 2012 in termini di competenza e cassa, per iscrizione risorse con vincolo di destinazione per l'assegnazione di euro 75.600.00 quale contributo ISTAT (saldo) per l'indagine di copertura del 6° Censimento Generale dell'Agricoltura.**

Assente l'Assessore alle Risorse Agroalimentari, dr Dario Stefano, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Struttura di Staff "Controllo della Spesa" confermata dal Dirigente ad interim dello stesso Ufficio, riferisce quanto segue l'Ass. Minerini:

In considerazione che nel 2010 si è tenuto il 6° Censimento Generale dell'Agricoltura e al fine di stimare gli indicatori di qualità relativi alla copertura raggiunta dallo stesso censimento, l'Istat ha ritenuto necessario effettuare una rilevazione di controllo in collaborazione con le Regioni e Province autonome.

Tale rilevazione è basata su un disegno campionario di tipo areale con dimensione pari a 1.425 fogli di mappa riferiti a 18 regioni e 2.417 particelle catastali riferite alle province autonome di Trento e Bolzano.

La rilevazione è prevista dal Programma Statistico Nazionale 2011-2013, approvato con Decreto del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2011 e registrato alla Corte dei Conti il 28 giugno 2011 ed è compresa tra le rilevazioni che compongono l'obbligo di risposta per i soggetti privati (cod. ist.-02357), così come disciplinato dagli artt. 7 e 11 del decreto legislativo del 6 settembre 1989, n.322 e successive modifiche.

L'indagine di copertura è una attività censuaria prevista nel paragrafo 4.8 del Piano Generale di Censimento (PGC), che, ai sensi del Decreto legge n.78 del 31 maggio 2010, convertito con modifica-

zioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 50, comma 6, lettera A), stabilisce che: "l'ISTAT organizza le operazioni censuarie (.....) secondo il Piano Generale di Censimento di cui al numero Istat SP/1275.2009 del 23 dicembre 2009 e relative circolari applicative che individuano anche gli enti e gli organismi pubblici impegnati nelle operazioni censuarie".

Per tale indagine sono stati campionati fogli di mappa appartenenti a tutte e sei le province pugliesi.

L'espletamento dell'indagine è stata coordinata a livello regionale dalla Struttura di Staff "Controllo della Spesa" funzionalmente dipendente dall'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, nell'ambito della quale sono attribuiti compiti istituzionali concernenti le indagini e le analisi economico-statistiche in campo agroalimentare;

L'ISTAT, per l'esecuzione dell'indagine statistica indicata in oggetto, invia propri contributi al fine di cofinanziare gli adempimenti necessari per l'espletamento dell'indagine su indicata. Alla Regione Puglia è stato accreditato, tramite il Cassiere della Banca Nazionale del Lavoro- Roma a favore della Regione Puglia come contributo (saldo) per l'Indagine di copertura, l'importo di euro 75.600,00 sul rispettivo c.c. bancario n.IT25G101004197000040000001.

Con nota di servizio prot. 28/01153 del 17/02/2003, integrata dalla nota prot. 28/1415 del 1 marzo 2004, dell'allora Settore Agricoltura e Alimentazione sono stati fissati i criteri di ripartizione dei predetti contributi, tra i cinque UPAL e dell'allora denominato Ufficio "Bilancio e controllo di gestione". Al riparto di tali somme si procederà con successivo atto.

**E' necessario pertanto provvedere:**

- all'iscrizione nei cap. di Bilancio di Entrata e di Spesa in termini di competenza e cassa della somma di euro 75.600,00 ai sensi dell'art. 42 della L.R.28/01 e s.m.i. e della L.R. 39/2011 art. 12 comma 2 nei seguenti termini:

**PARTE ENTRATA - in termini di competenza e di cassa:**

U.P.B. 2.1.4

Capitolo 2032320 Assegnazione statale per spese indagini statistiche in agricoltura (Decisione CEE n. 81/518) **+ euro 75.600,00**

**PARTE SPESA - in termini di competenza e di cassa:**

U.P.B. 1.0.1

Capitolo 114141 Spese per l'esercizio di funzioni connesse alle indagini statistiche in agricoltura (Decisione CEE n. 81/518) **+ euro 75.600,00**

**COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e successive m.i.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 della L.R. n. 28 del 16 novembre 2001 e successive modificazioni ed integrazioni e art. 12 comma 2, L.R. 39//2011, si introduce la seguente variazione al bilancio regionale di previsione vincolato relativo all'esercizio finanziario 2012 con l'iscrizione della somma di euro 75.600,00 nei seguenti capitoli:

**PARTE ENTRATA - in termini di competenza e di cassa:**

U.P.B. 2.1.4

Capitolo 2032320 Assegnazione statale per spese indagini statistiche in agricoltura (Decisione CEE n. 81/518) **+ euro 75.600,00**

**PARTE SPESA - in termini di competenza e di cassa**

U.P.B. 1.0.1

Capitolo 114141 Spese per l'esercizio di funzioni connesse alle indagini statistiche in agricoltura (Decisione CEE n. 81/518) **+ euro 75.600,00**

Si dà atto dell'accertamento dell'entrata certa. La somma di cui sopra è stata assegnata dall'ISTAT alla Regione Puglia, con nota n. 16.039 del 22/05/2012, di cui si allega copia, presso la Tesoreria Regionale con vincolo di destinazione. La somma di cui sopra è fuori dal patto di stabilità ai sensi dell'art. 50 comma 3 del D.L. 78 del 31/05/2010 convertito con modificazioni nella legge del 30/07/2010 n. 122.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall'art.4 - comma 4 - lettera f) e lettera k) della legge regionale n. 7/97.

**LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. e dal Dirigente ad interim della Struttura di Staff "Controllo della Spesa";

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di apportare la variazione amministrativa al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, come riportato nella sezione adempimenti contabili, con riguardo alle somme assegnate dall'ISTAT alla Regione Puglia con vincolo di destinazione;
- di incaricare il Segretariato della Giunta di inviare copia del presente atto all'Ufficio del Bollettino per la sua pubblicazione sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, L.R. n. 28/01.

Il Segretario della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola



## Istituto Nazionale di Statistica

Direzione Generale  
Servizio Ragioneria - Ufficio Rag/C

Protocollo n.16039  
Roma, 22-05-2012

Alla  
Regione Puglia  
ESTRAMURALE CAPRUZZI, 212  
70100 Bari  
(BA)

Oggetto: **6 Censimento Generale Agricoltura 2010**  
**Indagine di copertura e qualità - Saldo (punto 4.8 PGC)**

Si comunica che è stato disposto, tramite la Banca Nazionale del Lavoro, con valuta del **28-05-2012**, l'accreditamento della somma di **€ 75.600,00** con bonifico bancario c/o **BANCO DI NAPOLI** sul conto n. **IT25G0101004197000040000001** di codesto Ente, quale contributo spese di cui all'oggetto.

La somma accreditata risulta così determinata:

- Contributo per aziende rilevate	€	75.600,00
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>75.600,00</b>

Si ringrazia per la fattiva e preziosa collaborazione.

Il Dirigente del Servizio  
Dott.ssa Elisa Calamani

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 settembre 2012, n. 1822

**Servizio di tesoreria dell’Agenzia regionale per la Mobilità nella Regione Puglia - A.RE.M.”  
Richiesta - al tesoriere della Regione Puglia - RTI con capogruppo e mandataria Banco di Napoli S.p.A - di assunzione del servizio ai sensi dell’art. 8, comma 7, della convenzione stipulata in data 23 giugno 2010 n. rep. 11733.**

L’Assessore al Bilancio, Avv. Michele PELILLO, sulla base dell’istruttoria espletata dall’Ufficio Bilancio, confermata dal dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria, riferisce quanto segue:

In data 23 giugno 2010, a seguito di apposita procedura di gara ad evidenza pubblica, veniva sottoscritta tra la Regione Puglia e il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) con capogruppo e mandataria il Banco di Napoli S.p.A, la convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria della Regione Puglia per il periodo 2010/2015.

Al fine di evitare duplicazione di procedure e conseguire tendenzialmente migliori condizioni contrattuali è stata prevista all’articolo 8, comma 7, della convenzione innanzi citata la possibilità per la Giunta regionale, previa proposta degli enti interessati, di richiedere al tesoriere regionale l’assunzione del servizio di tesoreria per gli Enti, Aziende, Organismi, Istituti dipendenti dalla Regione ed Agenzie regionali, comunque costituiti;

L’Agenzia regionale per la Mobilità nella regione Puglia - A.RE.M., con propria nota n. 788 del 9 agosto 2012, ha richiesto di avvalersi, ai sensi dell’art. 8, comma 7, della vigente convenzione ed alle medesime condizioni e norme in essere dell’affidatario del servizio di tesoreria regionale per l’espletamento del proprio servizio di tesoreria.

Sezione copertura finanziaria ai sensi della legge regionale n. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso e considerato l’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del seguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta regionale ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lettera k);

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Avv. Michele PELILLO Assessore al Bilancio;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal dirigente dell’Ufficio Bilancio e dal dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

1. di fare propria la relazione dell’Assessore al Bilancio, per i motivi suesposti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
  2. di richiedere, ai sensi dell’art. 8, comma 7, della vigente convenzione per il servizio di tesoreria della Regione Puglia stipulata in data 23 giugno 2010, n. rep. 11733, all’Istituto di credito “Banco di Napoli S.p.a.” nella sua qualità di “Capogruppo e mandataria” del R.T.I. affidatario del servizio di Tesoreria della Regione, alle medesime condizioni e norme in essere, l’assunzione del servizio di tesoreria dell’Agenzia regionale per la Mobilità nella regione Puglia - A.RE.M., istituita con legge regionale 31 ottobre 2002, n. 25;
  3. di dare mandato al Dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria di inoltrare la presente deliberazione al Tesoriere della Regione Puglia;
  4. di dichiarare a tutti gli effetti di legge la presente deliberazione immediatamente esecutiva;
- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 settembre 2012, n. 1824

**Sistema di allertamento per il rischio meteorologico, idrogeologico e idraulico. Prima attivazione Presidi territoriali. Approvazione schema di Protocollo con AIRF.**

Assente l'Assessore alle Opere Pubbliche e Protezione Civile, sulla base dell'istruttoria espletata dall'A.P. "Centro Funzionale Regionale", confermata dal Dirigente dell'Ufficio Previsione e prevenzione di rischi e Gestione post-emergenza e dal Dirigente del Servizio Protezione Civile, riferisce quanto segue l'Ass. Minervini:

Con deliberazione 23 aprile 2012, n. 800, la Giunta regionale ha approvato e adottato le "Procedure di allertamento del sistema regionale di protezione civile per il rischio meteorologico, idrogeologico ed idraulico" quale prima applicazione della Direttiva del Presidente del consiglio dei Ministri 27.02.2004 e successive modifiche e integrazioni. Nell'ambito di dette Procedure, assume rilievo la fase di monitoraggio e sorveglianza in corso di evento, utile a comprendere, attraverso i dati rilevati dalla rete di telemisura nonché tramite notizie non strumentali reperite localmente, se la situazione che si sta determinando sul territorio è in linea con quanto indicato nella fase di previsione oppure se i fenomeni che si osservano possono prefigurare condizioni territoriali migliori o peggiori e quindi indirizzare l'azione dei soggetti competenti a gestire le eventuali situazioni di emergenza.

La Regione è già da tempo dotata, anche su eredità dell'Ufficio Idrografico e Mareografico le cui funzioni oggi risultano attribuite al Centro Funzionale Regionale presso il Servizio Protezione Civile, di una rete in telemisura per la rilevazione dei dati idro-pluviometrici, i cui dati strumentali sono integrati con dati prodotti a scala nazionale (stazioni al suolo, rete radar nazionale e satelliti visibili attraverso la piattaforma DEWETRA) sviluppati nell'ambito della rete dei Centri Funzionali.

Il reperimento locale delle notizie anche non strumentali, essenziale e insostituibile per completare la fase di monitoraggio e sorveglianza in corso

di evento da parte del Centro Funzionale Regionale, richiede però l'attivazione sul territorio di specifici Presidi Territoriali idraulici e idrogeologici, specificamente previsti dalla citata direttiva 27.02.2004 e confermati dalla recente legge n. 100/2012 di protezione civile.

In relazione a quanto rappresentato, si ritiene utile e necessario accelerare l'attivazione dei citati Presidi Territoriali, a partire da ambiti territoriali limitati per i quali si renderà comunque necessaria una preliminare fase sperimentale di avvio nel corso della quale mettere a punto le modalità di ricognizione e di comunicazione alle autorità di protezione civile.

Detti Presidi Territoriali devono essere composti da personale formato che, avvalendosi anche di specifica strumentazione, abbia il compito, durante le fasi di allertamento (preallarme, attenzione e allarme) di monitorare i punti critici del reticolo idrografico e dei versanti, di verificare, valutare e segnalare l'insorgere di eventuali situazioni di pericolo, suggerendo gli interventi urgenti da attuare per la loro rimozione.

Per la costituzione dei Presidi Territoriali è necessario mettere in rete ed integrare tra loro le competenze ai diversi livelli istituzionali di Regione, Province e Comuni, prevedendo, tra l'altro, ove necessario, il supporto anche delle Associazioni di volontariato di protezione civile, alcune delle quali risultano peraltro già convenzionate con la Regione anche sul tema del rischio idraulico e idrogeologico.

Successivamente all'adozione delle "Procedure di allertamento del sistema regionale di protezione civile per il rischio meteorologico, idrogeologico ed idraulico", con la citata deliberazione di Giunta regionale, il Servizio Protezione Civile ha promosso, in data 24 maggio 2012 e in data 13 luglio 2012, rispettivamente convocati con note prot. n. 3534 del 12.4.2012 e prot. n. 5865 del 3.7.2012, specifici incontri con le Province e con le Strutture tecniche territoriali della Regione (Uffici di coordinamento degli ex Geni Civili), allo scopo di individuare i punti del territorio più critici dal punto di vista idraulico da sottoporre a monitoraggio e sorveglianza, integrativi rispetto a quelli già segnalati da vari Comuni ricadenti nella maggior parte dei casi nell'ambito dei centri abitati, e di operare una ricognizione sulle forze disponibili per

la costituzione dei richiamati Presidi territoriali, in particolare idraulici. In esito a detti incontri sono state acquisite prime utili informazioni reattive ai punti critici idraulici sul territorio regionale.

Nel frattempo, altresì, con nota prot. n. 8767 del 20.10.2011, già era stata sondata la disponibilità dell'Agenzia Regionale per le attività Irrigugie e Forestali (ARIF), tra i cui scopi statutari vi è anche quello di supportare le attività di protezione civile, di collaborare con le proprie squadre diffuse, opportunamente formate, alla costituzione dei Presidi Territoriali di che trattasi.

Alla luce di quanto fino ad oggi sviluppato e comunque nelle more del perfezionamento delle ulteriori intese con gli enti locali e con le strutture tecniche territoriali della Regione, si ritiene definire le prime utili intese con l'ARIF, secondo lo schema di protocollo in allegato definito di concerto con la stessa Agenzia regionale, per garantire, ai fini della costituzione dei Presidi Territoriali, il supporto dell'Agenzia al sistema di allertamento di protezione civile regionale.

Sulla base di detto schema di protocollo, il supporto dell'ARIF, da assicurare in sinergia e con la supervisione degli altri soggetti competenti, integrato con la collaborazione delle Associazioni di volontariato e da definire nei dettagli in un successivo programma annuale operativo a valle della sottoscrizione del protocollo, potrà riguardare non esclusivamente la fase di monitoraggio e sorveglianza in corso di evento, ma anche, nella prima fase sperimentale, salvo ulteriori estensioni in corso d'opera, un'attività preliminare e preventiva di controllo del territorio come di seguito indicato

- rilevamento a scadenze prestabilite dei livelli idrici dei corsi d'acqua;
- segnalazione alle autorità competenti delle situazioni di impedimento al libero deflusso delle acque;
- rilevamento dei livelli di criticità in caso di evento di piena in atto, nei punti critici definiti a livello regionale;
- rilevamento delle altezze dello strato di neve al suolo durante le precipitazioni nevose. Detto schema di protocollo, per le attività di istituto dell'ARIF, tra le quali appunto anche il supporto ai servizi di protezione civile, non prevede alcun onere a carico della Regione, salvo il riconoscimento, preventivamente definito annualmente

con il programma operativo, nel limite massimo di €/anno 18.000,00, dei rimborsi per le maggiori spese e consumi sostenute e debitamente documentate dall'ARIF per le specifiche attività del Presidio Territoriale.

Ai fini dell'efficacia dell'azione di Presidio idraulico e idrogeologico, il Servizio Protezione Civile provvederà ad implementare internamente, a favore degli operatori ARIF, giornate formative sugli obiettivi e sulle modalità di svolgimento delle attività operative.

Alla luce di quanto rappresentato si propone l'approvazione dell'allegato schema di protocollo tra la Regione Puglia - Servizio Protezione Civile e l'Agenzia Regionale per le attività Irrigugie e Forestali.

#### **COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

La copertura della spesa conseguente al presente provvedimento, pari a €/anno 18.000,00

per complessivi euro 54.000,00 nel triennio, quale riconoscimento all'ARIF dei rimborsi per le maggiori spese e consumi sostenute e debitamente documentate dall'ARIF per le specifiche attività del Presidio Territoriale, è assicurata dalla dotazione finanziaria del capitolo di spesa del bilancio autonomo 531040, così come integrato dalla l.r. 3 luglio 2012, n. 18, di assestamento del bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2012

La presente proposta di deliberazione è sottoposta all'esame della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. k), della L.R. 4.2.1997, n. 7.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale.

#### **LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte dell'Alta Professionalità

“Centro Funzionale Regionale”, dal Dirigente dell’Ufficio Previsione e prevenzione di rischi e Gestione post-emergenza e dal Dirigente del Servizio Protezione Civile

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

*DELIBERA*

- di approvare lo schema di Protocollo tra Regione Puglia - Servizio Protezione Civile e Agenzia Regionale per le attività Irrigugie e Forestali (ARIF) per il supporto all’attivazione e operatività dei Presidi Territoriali, nell’ambito del sistema di allertamento regionale per il rischio

idrogeologico e idraulico, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante;

- di dare mandato al Servizio Protezione Civile di adottare i conseguenti atti contabili;
- di dare mandato al dr. Luca Limongelli, dirigente del Servizio Protezione Civile di sottoscrivere il protocollo, il cui schema è approvato con il presente provvedimento;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola



PROTEZIONE CIVILE  
DELLA  
REGIONE PUGLIA



REGIONE PUGLIA



**PROTOCOLLO**  
**tra Regione Puglia "Servizio di Protezione Civile"**  
**e**  
**Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali (ARIF)**  
per il supporto all'attivazione ed operatività dei  
*Presidi Territoriali*  
nell'ambito del sistema di allertamento regionale per il rischio  
idrogeologico e idraulico

L' anno 2012, il giorno ..... del mese di ....., in Bari, nella sede del Servizio Protezione Civile, via E. Ferrari ex aerostazione dismessa Bari-Palese

TRA

La Regione Puglia – Servizio Protezione Civile, di seguito denominata Regione, rappresentata dal dirigente del Servizio, Luca Limongelli

E

L'Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali, di seguito denominata ARIF, rappresentata dal Direttore Generale, Avv. Giuseppe Taurino

**Vista** la legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale della protezione Civile che all'art.12 definisce le competenze delle Regioni nell'ambito del Servizio nazionale della Protezione Civile;

**Vista** la legge 24 febbraio 1992 ,n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale della Protezione Civile che all' art. 6 comma 1 definisce che "...le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati..."

**Vista** la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27.02.2004 recante "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed

*idraulico ai fini di protezione civile*", che all'art. 5 prevede l'istituzione del Presidio territoriale idrogeologico e idraulico, che deve svolgere attività di ricognizione e di sopralluogo delle aree esposte a rischio.

**Vista** la Legge Regionale n. 3 del 25 febbraio 2010 "Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali" con cui viene costituita l'A.R.I.F. – Agenzia Regionale attività Irrigue e Forestali, ente strumentale della Regione Puglia, ente tecnico-operativo preposto all'attuazione degli interventi in ambito forestale ed irriguo, attraverso attività e servizi a connotazione non economica finalizzati al sostegno dell'agricoltura e alla tutela del patrimonio boschivo.

### PREMESSO

1. che l'articolazione delle strutture operative dell'ARIF, consente di favorire l'organizzazione sul territorio, ad integrazione ed in sinergia con le strutture tecniche istituzionali della Regione, delle Province e dei Comuni, la presenza di Presidi in grado di monitorare periodicamente o di sorvegliare in caso di allertamento i punti critici dal punto di vista idrogeologico ed idraulico già individuati o da individuare sul territorio regionale,
2. compito dei Presidi territoriali è quello di reperire localmente informazioni, anche di carattere non strumentale, permettere alle autorità preposte la valutazione degli eventi in corso e l'assunzione per tempo delle decisioni necessarie per mettere in sicurezza le popolazioni a rischio
3. con deliberazione di Giunta regionale n. 800 del 23 aprile 2012, sono state definite le procedure di allertamento del sistema regionale di protezione civile per il rischio meteorologico, idrogeologico ed idraulico, in prima applicazione della citata Direttiva P.C.M. 27.02.2004 e successive modifiche e integrazioni
4. le attività dei Presidi territoriali, nella presente fase di prima attivazione, possono riguardare:
  - per i fenomeni alluvionali: rilevamento a scadenze prestabilite, dei livelli idrici dei corsi d'acqua; rilevamento dei livelli di criticità in caso di evento di piena in atto; osservazione e controllo dello stato delle arginature, se presenti, e ricognizione delle aree potenzialmente inondabili e della viabilità, dei tombini stradali, anche al fine di rilevare e segnalare situazioni di impedimento al libero deflusso delle acque;
  - per i fenomeni franosi: osservazioni e segnalazione dei sintomi, quali fessure, lesioni, variazioni della superficie topografica connessi a piccoli movimenti franosi diffusi e/o ai maggiori corpi di frane quiescenti; evidenze connesse a movimenti franosi già diffusamente innescati e/o in atto che facciano temere la compromissione delle stabilità di opere infrastrutturali o residenziali
5. Che l'Agenzia, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale e verticale, mira ad attuare le seguenti attività in ambito forestale:
  - un sistema coordinato e integrato, nell'ambito della forestazione, per la difesa del suolo e la gestione del patrimonio forestale, appartenente al patrimonio indisponibile della Regione Puglia, già facente parte del patrimonio dello Stato;

- iniziative finalizzate alla valorizzazione e utilizzazione delle biomasse agro-forestali;
  - l'ammodernamento delle strutture forestali;
  - attività di supporto tecnico-amministrativo alla struttura regionale di protezione civile, ivi comprese le attività della Sala operativa unificata permanente (SOUP) di protezione civile, che espleta funzioni di coordinamento nella prevenzione e nella lotta contro gli incendi boschivi e le altre calamità che si verificano nel territorio della Regione;
  - attività di supporto e di consulenza sul patrimonio forestale di proprietà di enti pubblici che ne facciano richiesta;
  - gli interventi di forestazione e di difesa del suolo sul demanio regionale;
  - la gestione dei complessi forestali del demanio regionale, compresi i rimboschimenti del demanio regionale, e dei boschi in occupazione regionale;
  - la gestione vivaistica mirata alla conservazione e diffusione sul territorio regionale della biodiversità;
  - l'introduzione di innovazioni tecnico-produttive tese alla salute degli operatori forestali, alla salvaguardia dell'ambiente naturale, al risparmio energetico e alla razionalizzazione dei mezzi di produzione;
  - le attività di supporto e di consulenza tecnico-amministrativa, in relazione alle attività di cui al presente articolo, concernenti il patrimonio forestale degli enti pubblici che ne facciano richiesta;
  - ogni e qualsiasi attività gestionale per l'ottimale esercizio degli ambiti forestali.
  - l'introduzione di innovazioni tecnico-produttive tese alla salute degli operatori forestali, alla salvaguardia dell'ambiente naturale, al risparmio energetico e alla razionalizzazione dei mezzi di produzione;
  - le attività di supporto e di consulenza tecnico-amministrative, in relazione alle attività di cui al presente articolo, concernenti il patrimonio forestale degli enti pubblici che ne facciano richiesta;
  - ogni e qualsiasi attività gestionale per l'ottimale esercizio degli ambiti forestali.
6. Che l'Agenzia, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale e verticale, mira ad attuare le seguenti attività in ambito irriguo:
- un sistema coordinato e integrato della risorsa acqua a fini irrigui emunta dagli impianti già dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, trasferiti alla Regione Puglia ai sensi del D.P.R. 18 aprile 1979 (Trasferimento parziale alle regioni Puglia, Basilicata e Campania di beni e del personale dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania) e dagli impianti direttamente condotti dalla Regione;
  - un sistema che soddisfi le esigenze collettive irrigue in funzione delle colture in atto e dell'allevamento del bestiame;
  - la razionalizzazione della risorsa acqua emunta da pozzo, freatico o artesiano, nel rispetto del "Piano di tutela delle acque";

- i processi di salvaguardia ambientale promuovendo, in particolare, l'utilizzo di acqua da impianti di affinamento, secondo quanto disposto dall'articolo 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modificazioni, al fine di preservare e non depauperare la falda acquifera, anche mediante appositi accordi o convenzioni con altri enti pubblici e società a totale o prevalente partecipazione pubblica;
- l'efficacia e il contenimento della spesa pubblica nel rispetto della direttiva 2000/60/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, relativa all'istituzione di un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, recepita dal d.lgs. 152/2006 e dal decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente) convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13;
- la gestione e l'esercizio degli impianti di irrigazione già dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, trasferiti alla Regione Puglia ai sensi del d.p.r. 18 aprile 1979, e degli impianti direttamente condotti dalla Regione, con connesse attività di progettazione e di manutenzione;
- le azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, al fine della loro utilizzazione irrigua, con attività di monitoraggio delle acque destinate all'irrigazione;
- la promozione di iniziative e la realizzazione di interventi per l'informazione e la formazione degli utenti, nonché per la valorizzazione e la diffusione della conoscenza dell'attività di irrigazione per un uso corretto e ottimale della risorsa acqua;
- l'ammodernamento degli impianti, il risanamento delle reti di adduzione, anche con l'installazione di apparecchiature per evitare perdite d'acqua nei nodi delle infrastrutture irrigue e per inserire idonei strumenti di misurazione dell'acqua nei gruppi di consegna; il riuso dell'acqua riveniente dagli impianti di affinamento;
- la realizzazione di opere volte a ottenere la produzione da fonti alternative di energia elettrica per il funzionamento degli impianti;
- tutte le iniziative e le azioni strumentali all'ottimale esercizio degli impianti di irrigazione.

## SI STIPULA

### 1. Obiettivi e finalità:

La finalità della presente protocollo è determinare le condizioni per la costituzione nelle diverse aree territoriali di Presidi territoriali integrati, con la partecipazione di squadre dell'ARIF, opportunamente formate, operanti in sinergia e sotto la diretta responsabilità delle autorità preposte a livello locale o regionale, nell'ambito del complessivo sistema di allertamento regionale connesso al rischio idrogeologico ed idraulico.

In particolare, in prima attivazione, il supporto che potrà essere fornito dalle squadre ARIF, sui territori di specifica pertinenza, riguarda:

- il rilevamento a scadenze prestabilite dei livelli idrici dei corsi d'acqua
- la segnalazione alle autorità competenti delle situazioni di impedimento al libero deflusso delle acque
- il rilevamento dei livelli di criticità in caso di evento di piena in atto, nei punti critici definiti a livello regionale, in concomitanza delle situazioni di attenzione, preallarme e allarme
- il rilevamento delle altezze dello strato di neve al suolo durante le precipitazioni nevose.

Nel corso della validità del presente protocollo potrà essere valutato, d'intesa tra le parti, lo sviluppo di ulteriori puntuali attività, sempre connesse all'azione di presidio, anche idrogeologico.

## **2. Modalità di attuazione**

A valle della sottoscrizione del presente protocollo sarà definito, di concerto tra la Regione e l'ARIF, un documento tecnico costituente un programma operativo, aggiornabile annualmente, con l'indicazione da parte dell'ARIF delle unità lavorative e delle squadre disponibili per ciascuna delle 6 (sei) zone di allerta in cui è articolato il territorio pugliese, con l'individuazione da parte della Regione dei punti critici di monitoraggio e sorveglianza affidati direttamente alle squadre ARIF ovvero partecipati dalle squadre ARIF unitamente a strutture tecniche istituzionali.

Le attività oggetto del presente protocollo, saranno effettuate ordinariamente nel periodo ottobre-maggio, al di fuori del periodo giugno-settembre di massimo rischio per gli incendi boschivi

## **3. Attività di monitoraggio**

Il Servizio Protezione Civile della Regione Puglia e l'ARIF, d'intesa, provvedono con cadenza trimestrale:

- a verificare l'implementazione e l'efficacia delle azioni poste in essere in attuazione del presente protocollo;
- a verificare l'esigenza di specifico attrezzamento dei punti critici sorvegliati ovvero di specifiche attrezzature e strumentazioni di misura per l'espletamento al meglio dei sopralluoghi e relative ricognizioni (rilevatori GPS, barre idrometriche ecc...)

## **4. Oneri**

Nessun onere è a carico della Regione per l'attività di istituto dell'ARIF, salvo il riconoscimento, preventivamente definito annualmente con il programma operativo, nel limite massimo di €/anno 18.000,00, dei rimborsi per le maggiori spese e consumi sostenute e debitamente documentate dall'ARIF per le specifiche attività di Presidio territoriale.

## **5. Attività formative**

Ai fini dell'efficacia dell'azione di Presidio, la Regione provvederà ad attivare giornate formative sugli obiettivi e sulle modalità di svolgimento delle attività operative dei Presidi idraulici a favore del personale ARIF che sarà impegnato per l'attuazione del presente protocollo.

**6. Durata, Rinnovo, Recesso**

Il presente protocollo ha durata triennale a decorrere dalla data della stipula.

Le parti, qualora ne ravvisassero la necessità, a causa del venir meno delle condizioni operative per lo svolgimento dell'iniziativa, potranno recedere in qualunque momento, con preavviso minimo di 3 mesi, dagli impegni assunti sulla base della presente protocollo.

Bari, .....

**Regione Puglia – Servizio Protezione Civile**

.....

**Agenzia Regionale per le attività Irrighe e Forestali**

.....

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 settembre 2012, n. 1825

**ADESIONE AL PROGETTO LIFE+ 2012  
“Natura 2000 Management and restoration programme projects for sustainable development”**

L'Assessore alla Qualità del Territorio - Assetto del Territorio, Paesaggio, Aree Protette e Beni Culturali, Urbanistica, Politiche abitative, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità e confermata dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, riferisce quanto segue:

**Premesso che:**

- per fermare entro il 2020 il declino della biodiversità e il degrado degli ecosistemi la Commissione Europea ha approvato la Strategia Europea per la Biodiversità;
- è stata adottata dalla Conferenza Stato-Regioni il 7 ottobre 2010 la Strategia Nazionale per la Biodiversità;

Considerato che al fine perseguire gli obiettivi di conservazione e miglioramento della biodiversità a scala europea è necessario mantenere e/o riportare ad uno stato di conservazione favorevole le specie e gli habitat protetti dalla Direttiva Habitat e dalla Direttiva Uccelli per cui i siti sono stati designati, tramite una gestione efficace e di lungo termine della Rete Natura 2000;

**Considerato inoltre che:**

- il Comitato nazionale paritetico per la biodiversità ha concordato quale prima priorità d'azione una adeguata mobilitazione di risorse e qualificazione della spesa per la gestione della Rete Natura 2000;
- la Commissione Europea ha evidenziato una difficoltà da parte degli Stati Membri nell'utilizzo e nella spesa delle risorse comunitarie per Rete Natura 2000 e a tal fine ha chiesto agli Stati Membri di definire a livello nazionale e/o regionale un Quadro di Priorità d'Azione (PAF - *Priority Action Framework*) per Natura 2000, attraverso il quale indicare le priorità di gestione della Rete Natura 2000 relative al periodo 2014-

2020 e pianificare, con un approccio integrato, le potenziali fonti di finanziamento;

- i PAF dovrebbero svolgere un ruolo chiave per aiutare gli Stati Membri e le Regioni a includere le esigenze di Natura 2000 nei loro futuri strumenti di programmazione operativa nazionale e regionale, con ritorni positivi anche sulla capacità di spesa;

**Visti:**

- Il Regolamento (CE) n. 614/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE+) che contribuisce all'integrazione delle politiche ambientali e allo sviluppo sostenibile;
- Il documento SEC (2011) 1573 final della Commissione Europea;
- la proposta progettuale LIFE+ “Prioritised Action Framework (PAF) per lo sviluppo sostenibile”, elaborata di concerto da: Ministero dell'Ambiente e della difesa del territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero delle Politiche Agrarie, Alimentari e Forestali, SOGESID spa, le altre Regioni: Liguria, Toscana, Basilicata, Puglia, Sardegna, le Associazioni WWF, CTS, LIPU, Legambiente avente come obiettivo l'affinamento dello strumento PAF al fine di rafforzare la capacità e la qualità delle spesa regionale per la biodiversità, anche attraverso la scrittura di misure concrete e operative che si adattino al meglio agli strumenti finanziari che le Regioni andranno ad elaborare per il periodo 2014-2020;

Dato atto che per l'adesione alla proposta sono necessari i seguenti prerequisiti:

- aver definito le misure di conservazione sito specifiche (che possono includere anche piani di gestione), predisposte secondo le Linee Guida elaborate dal MATTM (D.M. 3 settembre 2002) e le indicazioni fornite nel corso degli ultimi mesi, in riferimento al processo di designazione delle Zone Speciali di Conservazione;
- poter disporre entro dicembre 2012 del documento programmatico PAF, in cui siano evidenziate le priorità, su scala regionale, per la piena attuazione della Rete Natura 2000, con riferimento anche alla quantificazione dei fabbisogni finanziari e alle possibili fonti di finanziamento;

- avere già attivato la necessaria concertazione tra i diversi assessorati regionali coinvolti nella programmazione dei fondi FEASR, FEP, FESR, FSE (assessorati ambiente, agricoltura/pesca, programmazione, formazione/lavoro) sul tema del finanziamento trasversale delle priorità per Natura 2000.

Considerata l'opportunità di partecipare in qualità di beneficiario associato alla proposta progettuale LIFE+ "*Prioritised Action Framework (PAF) per lo sviluppo sostenibile*" da presentarsi entro il 26 settembre 2012 al fine di perseguire l'integrazione delle politiche regionali a favore e in sostegno della Rete Natura 2000;

**Inoltre Visto che:**

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2420 del 02.11.2011 si autorizza il Dirigente del Servizio Assetto del territorio ad operare tutte le iniziative di carattere tecnico/amministrativo e contabile, a valere sul cap. 611067 iscritto all'U.P.B. 9.6.2. del Servizio Ecologia, limitatamente alle risorse programmate dell'Asse 2 - linee di intervento *a, b, d, ed e*, secondo le necessità e gli indirizzi previsti dal Programma regionale di Tutela dell'Ambiente;

**COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. n. 28/2001 e ss.mm.ii.**

Il presente provvedimento, in caso di ammissione a finanziamento della proposta progettuale, comporterà una spesa complessiva di euro 150.000,00 (ecntocinquantamila/00) di cui 50.000,00 (cinquantamila/00) cash e 100.000,00 (centomila/00) in Kind a carico del bilancio regionale 2012 da finanziare con le disponibilità di cui al capitolo di spesa 611067 UPB 9.6.2 residui di stanziamento 2008.

Al relativo impegno dovrà provvedere il Dirigente del Servizio Assetto del Territorio con apposito atto dirigenziale da assumersi nel caso di ammissione al finanziamento del progetto indicato;

*tutto ciò premesso, ritenuto e considerato;*

L'Assessore alla Qualità del Territorio, Paesaggio, Aree Protette e Beni Culturali, Urbanistica, Politiche abitative, sulla base di quanto riferito,

propone alla Giunta Regionale l'adozione del presente provvedimento che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi della L.R. n. 7/1997, art. 4, comma 4., lett. d) e h)..

**LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore L'Assessore alla Qualità del territorio, Paesaggio, Aree Protette e Beni Culturali, Urbanistica, Politiche abitative, prof.ssa Angela Barbanente;

Vista la dichiarazione sottoscritta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, ing. Francesca Pace;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

**DELIBERA**

1. di aderire in qualità di beneficiario associato alla proposta progettuale LIFE+ "*Prioritised Action Framework (PAF) per lo sviluppo sostenibile*" la cui candidatura va presentata entro il 26 settembre 2012;
2. di supportare il progetto con un contributo di 50.000 euro cash e 100.000 euro in-kind;
3. di stabilire che la partecipazione regionale è rappresentata dall'Assessorato alla Qualità del Territorio - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità, a cui compete l'organizzazione e il coordinamento delle forme di concertazione richieste dal progetto con gli assessorati: "Qualità dell'ambiente, Agricoltura, Diritto allo studio e formazione - Scuola, Università e Ricerca, Formazione Professionale, Infrastrutture strategiche e mobilità";
4. di delegare il Direttore d'Area Politiche per la Mobilità e Qualità Urbana alla sottoscrizione degli impegni regionali da assumere in relazione al progetto LIFE+ "*Prioritised Action Framework (PAF) per lo sviluppo sostenibile*";

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 settembre 2012, n. 1826

**Comune di VIESTE (FG). Completamento Piano di Lottizzazione zona D4 in località Pantanello. Delibera di CC n. 40/2006. Rilascio Parere Paesaggistico art. 5.03 delle NTA del PUTT/P.**

L'Assessore Regionale alla Qualità del Territorio Prof.ssa Angela Barbanente sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e confermata dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio riferisce quanto segue.

**Visto:**

- L'art. 5.03 delle NTA del Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio approvato con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul BURP n. 6 del 11.01.2001;
- La LR 24.07.2012, n. 22 (pubblicata sul BURP n. 109 del 24.07.2012);
- La nota dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica n. 892/04 del 07.10.2004, con cui il Comune di Vieste ottiene formale attestato di coerenza delle perimetrazioni dei cd "Territori Costruiti" di cui all'art 1.03 delle NTA del PUTT/P.
- La nota n. 17898 del 11.09.2008, acquisita al protocollo del Servizio Urbanistica, al n 8714 del 08.10.2008 con cui il Comune di Vieste ha trasmesso la deliberazione consiliare n. 12 del 13.08.2008 con l'indicazione delle perimetrazioni rientranti nel novero dei Primi adempimenti comunali finalizzati all'attuazione del PUTT/P, di cui all'art. 5.05 delle NTA del PUTT/P.

*(Documentazione agli atti)*

**Considerato che:**

- Con nota protocollo n. 14220 del 20.12.2011 acquisita al protocollo del Servizio Assetto del

Territorio con n. 563 del 13.01.2012, il CUR ha richiesto ha codesto Ufficio il parere di competenza in merito al Piano di Lottizzazione di cui in oggetto trasmettendo i seguenti elaborati;

- N. 16 elaborati tecnici;
- Note comunali prot. 15813 del 11.10.06 e prot. 3497 del 01.03.2010;
- Nota SUR prot. 9608 del 15.11.06;
- Delibera di CC n. 40 del 11.04.06;
- Scheda di controllo urbanistico;
- Parere responsabile UTC prot. 86 del 07.04.06;
- Atti di pubblicazione, senza opposizioni e/o osservazioni (attestazione del responsabile UTC);
- Parere Settore LLPP RP di Foggia prot. 290 del 07.02.06;
- Parere preliminare del Parco del Gargano prot. 2094 del 20.03.2007;
- Perimetrazione aree PAI: delibera GM n. 13 del 13.10.10 con allegati n.3 stralci planimetrici, comunicazione AdB Puglia; n. 2 stralci del PAI; localizzazione arre d'intervento;
- Nota SUR prot. 9755 del 11.06.2010;
- n. 3 tavole PL approvate con Delibere Comm. n.322 del 02.10.1978;
- n. 2 tavole PP approvate con DCC n. 64 del 19.05.1994;
- Nota comunale prot. 20062 del 06.12.2011 e documentazione allegata n. 6 tavole integrative;
- Titoli di proprietà e visure catastali;
- Relazione Tecnica;
- Tav. 1 B - Stralci Planimetrici;
- Tav. 2 AGG - Piano Quotato;
- Tav. 3 Bis - Planimetria Generale;
- Tav. 4 AGG - Profili;
- Tav. 6 BIS - Aree da cedersi al comune;
- Con nota protocollo n. 1752 del 17.05.2012 il Servizio Assetto del Territorio ha trasmesso al CUR (Comitato Urbanistico Regionale) e per conoscenza al Comune di Vieste, proprio parere istruttorio favorevole con prescrizione in merito al Piano di Lottizzazione in oggetto.
- Con nota n. 77 del 27.04.2012, acquisita al protocollo del Servizio Assetto del Territorio con n. 4593 del 17.05.2012, il CUR ha trasmesso a Codesto Ufficio copia conforme del parere (favorevole parziale, con prescrizione) n. 07/2012 espresso nella seduta del 12.04.2012 in merito al

Piano di Lottizzazione in oggetto, per eventuali determinazioni di competenza ai sensi dell'art 5.03 delle NTA del PUTT/P.

- Con nota n. 6769 del 28.06.2012, acquisita al protocollo del Servizio Assetto del Territorio con n. 6500 del 12.07.2012, il Servizio Urbanistica ha trasmesso la documentazione tecnica inviata dal Comune di Vieste con nota prot. 8332 del 05.06.2012 a firma del Responsabile del Procedimento, per l'adeguamento della soluzione progettuale al parere istruttorio paesaggistico prot. n. 1752 del 17.02.2012 ed al parere del CUR n. 07/2012 del 12.04.2012. La documentazione trasmessa risulta costituita dai seguenti elaborati:
  - Relazione Tecnica;
  - Norme Tecniche di attuazione;
  - Ortofoto con sovrapposizione del PdL;
  - Tav. 3 bis -planimetria generale;
  - Tav. 5 A -tipologia edilizia (lotto Spina-Istituto Diocesano) piante e prospetti;
  - Tav. 6 bis - aree da cedersi al comune
- La LR 24.07.2012, n. 22 (pubblicata sul BURP n. 109 del 24.07.2012), ha disposto la soppressione del Comitato Urbanistico Regionale, con nota n. 8772 del 06.09.2012, acquisita al protocollo del Servizio Assetto del Territorio con n. 8370 del 11.09.2012, il Servizio Urbanistica ha trasmesso il fascicolo degli atti tecnico-amministrativi in merito al Piano di Lottizzazione in oggetto. La documentazione risulta costituita dai seguenti atti tecnico-amministrativi:
  - Fascicolo originale di cui al parere CUR n.07.2012 del 12.04.2012;
  - Nota comunale prot.8332 del 05.06.2012 ed elaborati allegati;
  - Nota SUR prot. 6769 del 28.06.2012;
  - Nota dell'Ufficio Paesaggio prot. 6676 del 18.07.2012.

*(Descrizione intervento proposto)*

**Evidenziato che:**

Il programma costruttivo come trasmesso dal Comune di Vieste con nota prot. 8332 del 05.06.2012, modificato in adeguamento al citato parere istruttorio prot. n. 1752 del 17.02.2012 dello Scrivente Ufficio, prevede il completamento della lottizzazione mediante Piano Urbanistico Esecutivo dell'area tipizzata dal vigente PRG, quale Zona Territoriale Omogenea D4 - Zona Commerciale e Direzionale.

In particolare, l'intervento ricade in un'area già tipizzata dal previgente PdF quale Zona Territoriale Omogenea D4 - Zona Commerciale e Direzionale interessata da:

- Piano di Lottizzazione approvato con delibera commissariale n.322 del 02.10.1978;
- Piano Particolareggiato approvato con delibera di Consiglio Comunale n.64 del 19.05.1994.

Le previsioni dei predetti piani attuativi risultano essere state in parte realizzate ad, eccezione così come si rileva dalla documentazione trasmessa nonché dalla tav 3 Bis- Planimetria generale, rispettivamente del:

- lotto contraddistinto con la Lettera "A" nell'ambito della Piano di Lottizzazione di cui alla delibera commissariale n.322 del 02.10.1978;
- lotto "G" e dell'Isola 4 nell'ambito del Piano Particolareggiato approvato con delibera di Consiglio comunale n.64 del 19.05.1994.

L'intervento proposto prevede:

- il completamento del Piano Particolareggiato approvato con delibera di CC n.64 del 19.05.1994, relativamente al Lotto "G" e all'Isola 4;
- la sistemazione urbanistica ovvero il completamento dell'area relitta generatasi a Nord- Ovest con l'ampliamento della zona D4 di PdF così come previsto dal vigente PRG.

Nel dettaglio il progetto di cui trattasi prevede in particolare la realizzazione per:

- l'intervento denominato "Spina/Istituto diocesano" di una piastra commerciale sormontata da n. 2 collegamenti verticali che servono due plessi di cui uno destinato ad abitazioni e l'altro ad uffici e abitazioni;
- l'intervento denominato - "Soc. Edilgisa" prevede il completamento di sagoma di due edifici "Lotto G" ed "Isola 4" con due edifici su tre livelli con destinazione in parte a negozi ed uffici ed in parte abitazione;

Il progetto ricade su aree individuate in catasto al Fg. n. 12/A part. n. 199/p, 207, 2040,1645,1967, 2976/p, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 3824, al Fg. n. 14 part. n. 799, 800, 801,802, 803, 805, 806, 807, 808, 809, 811, 812,813, 814, 815, 1431, 817,819,820, 821, 822.

La soluzione progettuale rimodulata, in adeguamento al citato parere istruttorio prot. n. 1752 del 17.02.2012 dello Scrivente Ufficio, si articola secondo i seguenti parametri urbanistico - edilizi più significativi:

- Superficie disponibile complessiva mq. 10.275
- Superficie coperta complessiva mq. 2.597
- Superficie a standard mq 2.407
- Indice fabbricabilità territoriale mc/mq 3
- Indice fabbricabilità territoriale per volumi res. mc/mq 0,9

*(Istruttoria rapporti con il PUTT/P)*

Dalle tavole di perimetrazione dei “Territori Costruiti”, attestate come coerenti con nota regionale n. 892/04 del 07.10.2004 si evince che il piano attuativo di cui in oggetto ricade interamente all’interno dei cosiddetti “Territori Costruiti”, aree all’interno delle quali ai sensi dell’art. 1.03 delle NTA del PUTT/P, non trovano applicazione le norme di tutela contenute al Titolo II “Ambiti Territoriali Estesi” e al Titolo III “Ambiti Territoriali Distinti”. In dette tavole l’area ricade nelle “aree tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti come zone omogenee “C” oppure come zone “turistiche”, “direzionali”, “artigianali”, “industriali”, “miste” che alla data del 06.06.1990, incluse in uno strumento urbanistico esecutivo (piano particolareggiato o piano di lottizzazione) regolarmente presentato (punto 5.2).”

Differentemente dalla documentazione prodotta dalla ditta ai fini dell’ottenimento del parere paesaggistico, si rileva che l’area del piano di lottizzazione denominato “Spina - Istituto Diocesano”, benché perimetrata come Territorio Costruito non presenta i requisiti di cui al punto 5.2 dell’art. 1.03 NTA PUTT/P.

*(Tutele di cui al D.lgs 42/2004 - parte terza)*

La documentazione presentata evidenzia che l’area d’intervento è interessata dal vincolo paesaggistico ex L 1497/39 denominato “Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’intero territorio del comune di Vieste” decretato il 16.11.1971 (ed integrato con decreto del 01.08.1985), ai sensi del titolo II del D.Lvo n 490/1999 (parte III del D.Lvo n 42/12004 n.d.r) con le seguenti motivazioni: “Il centro abitato che si affaccia e si protende nel mare, costituisce un insieme paesaggistico di

grande suggestività, quale nota essenziale di complessi di cose immobili aventi un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale”.

*(Valutazione della compatibilità paesaggistica)*

Entrando nel merito della valutazione paesaggistica dell’intervento in progetto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l’ambito di riferimento, in cui l’intervento andrà a collocarsi, risulta posizionato a Sud-Ovest del Comune di Vieste compreso tra i margini del nucleo urbano ed la SS 89 Vieste-Mattinata, in una zona in parte urbanizzata e distinta dalla presenza di coltivi periurbani e da compagini boschive residuali.

Il valore paesaggistico-ambientale del contesto in esame, è rilevabile nelle componenti strutturanti delle piccole “piane alluvionali garganiche”, zone caratterizzate da depositi alluvionali, che in corrispondenza delle città costiere del promontorio si incuneano nei tessuti urbani per confluire verso gli archi litoranei. In particolare l’area d’intervento ricade nella zona retro costiera della spiaggia di San Lorenzo connotata da un sistema di solchi vallivi, con i tipici coltivi di uliveto e le formazioni vegetali igrofile degli ambienti umidi in prossimità della fascia litoranea, solchi lambiti da versanti prevalentemente dominati da compagini boschive. Le suddette componenti che connotano l’ambito paesaggistico di riferimento, in merito all’area d’intervento hanno valore residuale data la prossimità che essa ha con il contesto urbano, e pertanto rappresentano dal punto di vista paesaggistico elementi identitari della forma visibile del paesaggio, dal punto di vista ambientale elementi della rete ecologica. Pertanto si rileva che l’area d’intervento è interessata ad Est e a Ovest da componenti strutturanti il paesaggio ovvero da componenti botanico-vegetazionali e da “Versanti” così come cartografati dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (proposta approvata con DGR. 1 del 11.01.2010), nonché dalle aree annesse alle compagini boschive (quest’ultime non ricadenti nell’area d’intervento) cartografate nella ricognizione delle aree tutelate per legge (art.142 lettera “g”, Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42).

Nel dettaglio il Piano di lottizzazione “Spina-Istituto Diocesano” in ampliamento nel PRG è interessato a Nord da formazioni vegetali igrofile e a Sud-Ovest da “Versanti” mentre il Piano Partico-

lareggiato approvato con delibera di CC n. 64 del 19.05.1994 è interessato dal versante, in parte sbancato da precedenti interventi, che in direzione Nord-Est raggiunge la strada Via Dante Alighieri.

In relazione al parere paesaggistico previsto dall'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, sulla scorta della documentazione trasmessa dal SUR con n. 6769 del 28.06.2012, la soluzione progettuale in riferimento al Piano di Lottizzazione in oggetto, risulta essere adeguata al parere istruttorio dello scrivente Ufficio prot. n. 1752 del 17.02.2012, **per tanto si ritiene per i soli aspetti di natura paesaggistica di poter esprimere parere favorevole ai sensi dall'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P.**

*(Adempimenti finali)*

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P fermo restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico-edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento in progetto alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale, ivi compresa la procedura VAS di cui D.Lgs n. 152 del 2006 e s.m.i.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

**“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E S.M. E I.”**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

**LA GIUNTA**

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportate;

DI RILASCIARE alla Amministrazione Comunale di VIESTE (FG), relativamente al Completamento Piano di Lottizzazione zona D4 dello strumento generale, il parere paesaggistico favorevole, di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica e ciò prima del rilascio del permesso a costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione.

DI TRASMETTERE a cura del Servizio Assetto del Territorio in copia il presente provvedimento alle ditte interessate.

DI TRASMETTERE a cura del Servizio Assetto del Territorio in copia il presente provvedimento completo degli elaborati grafici al Sig. Sindaco del Comune di VIESTE (FG).

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 settembre 2012, n. 1827

**Contrasto agli illeciti perpetrati a danno del patrimonio forestale regionale - Convenzione con il Corpo Forestale dello Stato - Approvazione.**

Assente l'Assessore alle Risorse Agroalimentari, dott. Dario Stefano, sulla scorta dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Foreste, riferisce quanto segue l'Ass. Minervini.

**Premesso che:**

- che vengono riscontrati, ormai diffusamente, illeciti di sottrazione (furto) di piante arboree dal patrimonio forestale, non solo privato, e utilizzazioni in assenza di autorizzazioni, in generale, sul demanio regionale e su aree boscate di proprietà comunale;
- che tale illegale viene perpetrata soprattutto in comprensori ad elevata densità criminale come in quello garganico;
- che il fenomeno, nonostante l'azione di contrasto delle Forze dell'Ordine, non è stato debellato, ma anzi è dato rilevare una recrudescenza;

**Considerato che:**

- che il Corpo Forestale dello Stato, quale Forza di Polizia dello Stato, costituisce una risorsa fondamentale a servizio della collettività per la salvaguardia e tutela dell'ecosistema territoriale, ambientale e forestale di riferimento nella sorveglianza del patrimonio naturale e nell'applicazione delle relative normative d'uso di carattere regionale e nazionale, nonché nel controllo del territorio con particolare riferimento alle aree forestali, rurali e montane e quindi anche nelle utilizzazioni forestali;
- che il Corpo Forestale dello Stato da sempre vigila sulle disposizioni e sul rispetto degli atti rilasciati dagli Organi regionali e delegati in merito alle utilizzazioni boschive;

**Visto:**

- l'art. 2 comma 1, lett. b) della Legge n. 36/2004, che stabilisce che il Corpo Forestale dello Stato svolge attività di vigilanza, prevenzione e repres-

sione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, ed in particolare di tutela del patrimonio faunistico e naturalistico;

- l'art. 29 della Legge Regionale della Puglia n. 14/2001 che detta disposizioni in materia forestale;
- il Regolamento della Regione Puglia n. 10/2009, emanato in attuazione della precitata legge regionale, che disciplina le modalità delle utilizzazioni forestali nei boschi della Puglia;

**Riconosciuta**

- nel Corpo Forestale dello Stato, per le specificità richiamate in premessa, la struttura idonea per concorrere nella vigilanza dei boschi pubblici (e privati) del territorio regionale a tutela della vita umana, per le riconosciute valenze ambientali e di regimazione idrogeologica, e quindi dei beni, degli insediamenti umani e dell'ecosistema naturale;
- nel Corpo Forestale dello Stato, per le specificità richiamate in premessa, la struttura idonea ad attuare un'azione più incisiva per la repressione del fenomeno attraverso l'utilizzo di maggiori risorse umane e strumentali rispetto a quelle finora impiegate, con l'impiego e l'ausilio di contingenti del Corpo forestale dello Stato provenienti dalle diverse aree della Regione Puglia;

**Visto** l'art. 4, comma 1, della Legge n. 36/2004 che stabilisce che il Corpo forestale dello Stato può stipulare convenzione con le Regioni per l'esercizio delegato di funzioni di competenza di queste ultime;

**Ritenuto opportuno**, per le ragioni su esposte, di disporre con il presente atto deliberativo l'approvazione dello schema di convenzione, composto da n. 4 (quattro) facciate e parte integrante del presente atto, con il quale vengono disciplinati termini e modi dell'espletamento del servizio.

**COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L. R. 28/2001 E S. M. I.**

Alla spesa riveniente dall'attuazione della presente deliberazione si fa fronte con l'importo di euro 40.500,00 impegnata con determinazione del Dirigente del Servizio Foreste del 01 giugno 2012, n. 28 - Codice SIOPE 1364

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, vertendosi in materia rientrante nella competenza dell'Organo Politico, ai sensi dell'Art. 4 - comma 4, lett. K) della Legge regionale 7/97, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore, che s'intende qui di seguito integralmente riportata;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente del Servizio Foreste;

A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

In considerazione di quanto in premessa che forma parte integrante del presente dispositivo:

- di approvare lo schema di convenzione, composto da n. 4 (quattro) facciate e parte integrante del presente atto, con il quale vengono disciplinati termini e modi dell'espletamento del servizio;
- di incaricare l'ing. Emanuele GIORDANO per la sottoscrizione della convenzione, dando sin d'ora atto che potranno essere apportate lievi e non significative modifiche che non mutino o contrastino con il presente atto;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P. e sul sito internet della Regione Puglia accessibile dal sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it).

Il Segretario della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

# Schema di Convenzione

## attività di contrasto al fenomeno dei furti di legna sul Gargano

*tra*

### LA REGIONE PUGLIA

codice fiscale 80017210727, rappresentata dal dirigente del Servizio Foreste della Regione Puglia, ing. Emanuele Giordano, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, il quale interviene al presente atto per la sua espressa qualifica in esecuzione della delibera di Giunta Regionale n. \_\_\_\_\_ in data \_\_/\_\_/2012, nel seguito più brevemente denominata "Regione"

E

### IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI.

#### Corpo Forestale dello Stato, Comando Regionale per la Puglia,

codice fiscale 80014940722 rappresentato, nel presente atto, dal Comandante Regionale Reggente pro tempore, Dott. Giuseppe Silletti, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, il quale interviene al presente atto per espressa competenza della carica ricoperta, nel seguito più brevemente denominato "CFS"

#### PREMESSO:

- che vengono riscontrati, ormai diffusamente, illeciti di sottrazione (furto) di piante arboree dal patrimonio forestale, non solo privato, e utilizzazioni in assenza di autorizzazioni, in generale, sul demanio regionale e su aree boscate di proprietà comunale;
- che tale pratica illegale viene perpetrata soprattutto in comprensori ad elevata densità criminale come in quello garganico;
- che il fenomeno, nonostante l'azione di contrasto delle Forze dell'Ordine, non è stato debellato, ma anzi è dato rilevare una recrudescenza;

#### CONSIDERATO:

- che il Corpo Forestale dello Stato, quale Forza di Polizia dello Stato, costituisce una risorsa fondamentale a servizio della collettività per la salvaguardia e tutela dell'ecosistema territoriale, ambientale e forestale di riferimento nella sorveglianza del patrimonio naturale e nell'applicazione delle relative normative d'uso di carattere regionale e nazionale, nonché nel controllo del territorio con particolare riferimento alle aree forestali, rurali e montane e quindi anche nelle utilizzazioni forestali;
- che il Corpo Forestale dello Stato da sempre vigila sulle disposizioni e sul rispetto degli atti rilasciati dagli Organi regionali e delegati in merito alle utilizzazioni boschive;

## VISTO:

- l'art. 2 comma 1, lett. b) della Legge n. 36/2004, che stabilisce che il Corpo Forestale dello Stato svolge attività di vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell' ambiente, ed in particolare di tutela del patrimonio faunistico e naturalistico;
- l'art. 29 della Legge Regionale della Puglia n. 14/2001 che detta disposizioni in materia forestale;
- il Regolamento della Regione Puglia n. 10/2009, emanato in attuazione della precitata legge regionale, che disciplina le modalità delle utilizzazioni forestali nei boschi della Puglia;

## RICONOSCIUTA

- nel Corpo Forestale dello Stato, per le specificità richiamate in premessa, la struttura idonea per concorrere nella vigilanza dei boschi pubblici (e privati) del territorio regionale a tutela della vita umana, per le riconosciute valenze ambientali e di regimazione idrogeologica, e quindi dei beni, degli insediamenti umani e dell' ecosistema naturale;
- nel Corpo Forestale dello Stato, per le specificità richiamate in premessa, la struttura idonea ad attuare un' azione più incisiva per la repressione del fenomeno attraverso l'utilizzo di maggiori risorse umane e strumentali rispetto a quelle finora impiegate, con l'impiego e l'ausilio di contingenti del Corpo forestale dello Stato provenienti dalle diverse aree della Regione Puglia;

VISTO l'art. 4, comma 1, della Legge n. 36/2004 che stabilisce che il Corpo forestale dello Stato può stipulare convenzione con le Regioni per l'esercizio delegato di funzioni di competenza di queste ultime;

## VISTA:

- la Deliberazione n. \_\_\_\_\_ in data \_\_/\_\_/2012 con la quale la Giunta della Regione Puglia ha approvato in schema la presente convenzione;
- la nota n. \_\_\_\_\_ in data \_\_/\_\_/2012 dell'Ispettorato Generale del Corpo Forestale dello Stato, Ufficio Relazioni Sindacali di Roma, che ha dato il suo assenso alla presente convenzione;

le parti come sopra costituite CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

**Articolo 1 - (Obiettivi di massima)**

1. Obiettivo della presente convenzione è la tutela del patrimonio boschivo regionale, oltre che provinciale e comunale, dai furti e dalle utilizzazioni abusive di massa legnosa , con definizione delle modalità di collaborazione fra il CFS e la Regione per le opportune attività di contrasto, quale finalità comune alle due amministrazioni, relativamente all' anno 2012.

**Articolo 2 - (Ambito di impiego del CFS)**

1. La Regione, per le finalità di cui al precedente articolo 1, con la presente Convenzione affida al CFS i seguenti compiti fra quelli previsti dall'art. 3 (Ambito di impiego del Corpo forestale dello Stato) dell'Accordo-quadro nazionale regolante i rapporti tra il Corpo Forestale dello Stato e le regioni ai sensi dell'art. 4 della legge 6 febbraio 2004, n. 36:
  - a) prevenzione e sorveglianza programmata delle foreste demaniali regionali (nonché dei boschi di altri Enti locali nel Gargano) finalizzata alla repressione degli illeciti contro il suddetto patrimonio, così come già previsto dall'art. 2, comma 1, lettere b),

- f), g), i) e m) in relazione a boschi e riserve di rilevanza nazionale;
- b) monitoraggio e rilevazione statistica del fenomeno, sia ove esso sia attribuibile ad autori noti, sia quando gli illeciti accertati non possano essere ricondotti all'azione di persone note; e) predisposizione e stampa di un "Manuale di Polizia Forestale", ad uso interno, quale guida normativa e tecnica per gli agenti del C.F.S. impiegati nell'attività di contrasto agli illeciti perpetrati in danno al patrimonio forestale regionale.
2. Le modalità di svolgimento dei compiti sopra indicati e di reciproca collaborazione sono indicati nei successivi articoli 3 e 4.
  3. L'organizzazione delle operazioni dei controlli è assicurata dal CFS con proprio personale, nelle funzioni di Forza di polizia dello Stato con qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.

**Articolo 3 - (Programmazione dei controlli sui boschi della regione Puglia)**

1. La programmazione è posta in capo al Comando Provinciale CFS di Foggia e coordinata dal Comando Regionale per la Puglia, con tempi e modalità ritenuti più opportuni in relazione al fenomeno da contrastare, oggetto della presente convenzione.
2. Considerata l'intensità del fenomeno e la sua distribuzione spaziale e temporale, il CFS garantirà alla Regione, entro il 31 dicembre 2012, circa 600 turni sul territorio, opportunamente documentati con apposita relazione e rendicontazione finale di cui al successivo articolo 6.
3. Il Comando Regionale CFS per la Puglia valuterà l'opportunità di dislocare personale e pattuglie al di là delle rispettive circoscrizioni, autorizzandone la missione per i tempi ritenuti necessari.
4. La Regione, sulla base delle richieste circostanziate pervenute dal Comando Regionale CFS, provvedere ad assicurare allo stesso, nell'ambito dell'importo assegnato, la corresponsione al personale delle indennità per il lavoro straordinario eventualmente effettuato e per le missioni in trasferta, con rimborso delle spese sostenute, nonché il pagamento delle spese sostenute per la produzione del Manuale di Polizia Forestale.

**Articolo 4 - (Disponibilità di informazioni)**

1. La Regione si impegna a fornire al CFS ogni informazione utile riguardo le utilizzazioni dei boschi oggetto di controllo, mettendo a disposizione la relativa documentazione in possesso.
2. Il CFS, di converso, mette a disposizione i propri sistemi informativi territoriali per le finalità statistiche della Regione.
3. Nel corso dell'attività, inoltre, il C.F.S. dovrà relazionare alla Regione anche in merito ad incipienti fenomeni di dissesto idrogeologico da imputarsi al taglio abusivo di piante.

**Articolo 5 - (Localizzazione degli abusi)**

1. Il C.F.S. si impegna a fornire alla Regione ed ai Comuni interessati, i dati relativi ai rilievi delle piante arboree illecitamente tagliate. I contenuti e le modalità di fornitura dei suddetti dati statistici saranno concordati fra le parti in relazione alle esigenze della Regione, a corredo delle relazioni di servizio redatte dalle pattuglie del CFS.
2. Il C.F.S. collaborerà con la Regione nell'elaborazione di una cartografia sinottica regionale con la localizzazione degli abusi, sì da meglio monitorare il fenomeno, e da indirizzare al meglio, anche per il futuro, l'azione repressiva.

**Articolo 6 - (Raccolta dati e relazione sull'attività svolta)**

1. Il C.F.S., alla fine dell'attività stabilita dal presente accordo di programma, e comunque entro il 28 febbraio 2013, presenterà alla Regione una relazione sull'attività

svolta, in cui il dettaglio dei controlli effettuati sarà documentato dalla apposite relazioni redatte dalle pattuglie del CFS ivi impegnate.

2. Il C.F.S. provvede altresì a fornire i dati per la rilevazione statistica di cui al precedente articolo 5, secondo le procedure del fascicolo territoriale nell'ambito delle funzionalità dei servizi territoriali presenti nel Sistema Informativo della Montagna (Silvi) e/o altre banche dati in uso alla Regione.

3. Il C.F.S. rende disponibile alla Regione l'accesso a ulteriori servizi S.I.M. rispetto a quelle già in uso, secondo le modalità e le regole definite dal Servizio Gestione Utente del SIAN.

4. Per le finalità del presente disciplinare la Regione e il C.F.S. si impegnano a valutare e a sperimentare le possibili modalità di condivisione delle banche dati e di cooperazione applicativa fra i rispettivi sistemi informativi.

5. Al termine della attività, oltre alla relazione tecnico-operativa, il C.F.S. presenterà alla Regione Puglia una relazione dettagliata illustrativa del servizio stabilito nel presente protocollo.

#### **Articolo 7 - (Oneri per l'anno 2012)**

1. Per l'anno 2012, il CFS si impegna all'espletamento delle funzioni di cui alla presente Convenzione, a decorrere dalla data della stipula fino al 31 dicembre (inclusi), per l'espletamento di circa 450 turni che, valutati ad € 90/turno, determinando la concorrenza massima dell'importo di € 40.500,00.
2. Gli importi da corrispondere al CFS ai sensi del precedente comma 1 graveranno sul bilancio finanziario della Regione Puglia, sul pertinente capitolo 121012 del bilancio esercizio 2012.
3. L'importo complessivo, non superiore ad € 40.500,00, sarà corrisposto al Corpo Forestale dello Stato, in conto entrate dello Stato, capo 17°, Capitolo 3590, per la successiva riassegnazione sui pertinenti capitoli di bilancio del C.F.S.. e dovrà essere erogato in due versamenti: il primo pari al 50% dell'importo stesso, all'atto della stipula del presente accordo di programma e comunque non oltre un mese dalla data di sottoscrizione del presente protocollo, il secondo a saldo delle spettanze, successivamente alla rendicontazione da formalizzare con la relazione di cui al comma 1 dell'art. 6.

Per la Regione Puglia  
*Ing. Emanuele Giordano*

Per il Corpo forestale dello Stato  
*dott. Giuseppe Silletti*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 settembre 2012, n. 1828

**Legge regionale 10 luglio 2006, n.19 - artt. 12 comma 1 e art. 33 comma 7 - Piano di Azione "Diritti in Rete" per l'integrazione sociale dei disabili. Integrazione del Piano per la VII annualità (2012).**

L'Assessore al Welfare, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Integrazione Sociosanitaria e confermata dalla dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, riferisce quanto segue.

La Giunta Regionale con propria deliberazione n. 1289 del 31 agosto 2006 approvava il Piano di Azione "Diritti in Rete" per l'integrazione sociale dei disabili, con l'obiettivo generale di dare alla Puglia un programma di azioni organico in grado di tracciare una direzione nuova di lavoro da indicare in modo chiaro a tutti gli Enti Locali, Comuni e Province, ma anche alle istituzioni scolastiche ed alla rete dei servizi sanitari e riabilitativi, perché tali azioni possano diventare anche l'obiettivo di investimento di più soggetti che concorrono al perseguimento dei medesimi obiettivi.

Per il perseguimento degli obiettivi specifici del Piano di Azione, la suddetta deliberazione aveva individuato una pluralità di interventi, tra loro fortemente interrelati, attuati con tempi e modalità diverse, articolati in tre linee di azione:

*Linea A - Connettività sociale dei disabili*

*Linea B - Integrazione sociale scuola-famiglia-comunità*

*Linea C - Azioni di sistema: monitoraggio, ricerca, comunicazione.*

L'intero Piano di Azione è stato attuato in continuità per l'intero periodo 2007-2011, attraverso la realizzazione di molteplici azioni, che hanno avuto, tutte, esito positivo ed importanti ricadute sul sistema dei servizi e degli interventi per l'inclusione sociale dei disabili.

In particolare si segnalano i seguenti principali risultati:

- la riconoscibilità del marchio PugliaSociale per le azioni di comunicazione sociale che sono

state avviate e che hanno consentito di integrare appieno le iniziative e le azioni dedicate alla disabilità con le altre azioni aventi come obiettivo l'inclusione sociale;

- la divulgazione e la messa a regime dello strumento PugliaSocialeNews per la comunicazione istituzionale delle attività dell'Assessorato;
- la erogazione dei contributi per la connettività sociali dei disabili psichici;
- la attuazione del protocollo di intesa con le Amministrazioni Provinciali per la realizzazione di interventi per l'integrazione sociale extrascolastica, prima, e scolastica, dopo, dei ragazzi diversamente abili e per l'avvio delle attività dell'Osservatorio Provinciale Sociale per l'area Disabilità;
- la costituzione di un gruppo di lavoro dedicato per il monitoraggio degli interventi attivati dalla Regione e dalle amministrazioni provinciali nelle aree disabilità e non autosufficienza, che ha approfondito anche gli interventi promossi dal sistema universitario (Atenei e ADISU pugliesi) per l'integrazione degli studenti universitari disabili;
- il sostegno a progetti promossi da organizzazioni del Terzo Settore che operano nell'area delle diverse abilità per la promozione dei diritti delle persone disabili e per la comunicazione e sensibilizzazione delle comunità locali volta a favorire la maggiore integrazione e il sostegno alle stesse famiglie.

Già per la V annualità del Piano di Azione "Diritti in Rete" (2010), la Giunta Regionale, previo accordo con le Province e proprio per concorrere a corrispondere a un fabbisogno specifico puntualmente esplicitato dalle Province, attente alla domanda delle famiglie degli alunni disabili e in diversi casi impegnate a dare continuità ad interventi già realizzati nelle annualità precedenti a valere su risorse proprie, con il concorso finanziario della Regione, ha deliberato che l'intero stanziamento fosse assegnato al finanziamento degli interventi di titolarità delle Province per quanto attiene alle attività di assistenza specialistica per l'integrazione scolastica degli alunni disabili che frequentino le scuole medie superiori, nonché per la realizzazione di altri interventi per l'integrazione sociale e per supportare le famiglie e il gruppo

classe nel favorire il percorso di socializzazione e di inserimento dei ragazzi con disabilità.

Con particolare riferimento alla VI annualità (2011) del Piano di Azione "Diritti in Rete" va evidenziato che con Del. G.R. n. 655 del 5/04/2011 la Giunta Regionale ha approvato un piano di attività, in continuità con l'annualità precedente, e quindi così articolato:

*Azione 1 - Integrazione sociale scuola-famiglia-comunità (Linea B del Piano di Azione "Diritti in Rete")*

*Soggetti beneficiari: Amministrazioni provinciali pugliesi*

**Euro 1.300.000,00**

*Azione 2 - Azioni di sistema: comunicazione e azioni innovative e sperimentali (Linea C del Piano di Azione "Diritti in Rete").*

*Soggetti beneficiari: Amministrazione regionale*

**Euro 308.225,52**

La citata Del. G.R. n. 655/2011, inoltre, per la definizione delle specifiche modalità di attuazione della Azione 1 di cui sopra di concerto con le amministrazioni provinciali, rinviava alla definizione di un nuovo Protocollo di Intesa tra Regione Puglia e Province Pugliesi, da approvare con successivo provvedimento di Giunta Regionale, in merito a:

- tipologie di attività ammissibili a finanziamento in coerenza con le priorità strategiche del Piano di Azione Diritti in Rete;
- modalità di riparto delle somme tra le Province;
- modalità di cofinanziamento con risorse proprie delle Province.

Sostanzialmente gli indirizzi di programmazione della Giunta Regionale, a partire dall'annualità 2010 e con gli atti deliberativi delle annualità successive, vanno nella direzione di orientare, in via prioritaria, stante la riduzione dei trasferimenti finalizzati nazionali, tutte le risorse assegnate alle Province nell'ambito del Piano di Azione "Diritti in Rete" verso la realizzazione di servizi prioritari a supporto del servizio di istruzione: trasporto scolastico e assistenza specialistica per l'integrazione scolastica degli alunni disabili frequentanti gli istituti di istruzione superiore, assistenza specialistica per i minorati sensoriali.

La Provincia di Lecce ha, tuttavia, impugnato entrambi i provvedimenti deliberativi della Giunta Regionale, riferiti alla V e alla VI annualità (n. 2471 del 16/11/2010 e n. 665 del 5 aprile 2011), e pertanto il Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria ha fin qui provveduto alla liquidazione delle somme riferite alla V annualità a tutte le Province pugliesi, salvo la Provincia di Lecce, con A.D. n. 422 del 13 dicembre 2012.

Pur nelle more della definizione di apposito protocollo di intesa, in stand-by per attendere l'esito del citato ricorso al Giudice amministrativo - TAR Puglia, Sede di Lecce - le Province pugliesi hanno realizzato anche per l'anno scolastico 2011-2012 le attività di integrazione scolastica e di trasporto scolastico come concordato e come stanno procedendo a rendicontare con relativa relazione illustrativa.

Tenuto conto di quanto sopra specificato, in merito all'attuazione della VII annualità del Piano (2012) e, soprattutto, in considerazione dell'ammontare disponibile nel Bilancio Regionale per l'anno 2012, che è pari complessivamente ad **Euro 682.080,32** a valere sul **Cap. 785020 - UPB 5.2.1** risorse di competenza del bilancio di previsione 2012, di cui impegnabili allo stato attuale per la **VII annualità del Piano** in misura di **Euro 487.431,37** per effetto della Del. G. R. n. 1546 del 27 luglio 2012 "Articolo 16, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95. Riduzione delle risorse trasferite alle regioni a statuto ordinario. Provvedimenti", si propone di concentrare tutte le risorse disponibili sull'attuazione delle seguenti linee di attività:

- *Azione 1 - Integrazione sociale scuola-famiglia-comunità (Linea B del Piano di Azione "Diritti in Rete")* per il finanziamento di attività di sostegno educativo alla persona disabile e al suo nucleo familiare per un più stretto collegamento tra la sfera scolastica e la sfera familiare e sociale della vita dei ragazzi e delle ragazze disabili, promosse dalle Province, in sinergia con quanto realizzato dai Comuni nell'ambito dei rispettivi Piani Sociali di Zona, e dando priorità agli interventi di assistenza specialistica per l'integrazione scolastica degli alunni disabili nelle scuole medie superiori, in conformità alle competenze che il D.lgs. n. 112/1998 assegna alle Province

**Euro 480.000,00**

- **Azione 2 - Azioni di sistema: comunicazione e azioni innovative e sperimentali** (*Linea C del Piano di Azione "Diritti in Rete"*) per il finanziamento di azioni di comunicazione sui diritti dei disabili e sulle opportunità di inclusione e socializzazione sia di iniziativa regionale che di iniziativa di realtà del Terzo Settore Pugliese e altre azioni a realizzazione diretta regionale per sostenere le attività in favore dei disabili.

**Euro 7.431,37**

Si propone pertanto alla Giunta Regionale di approvare la allocazione di tutte le risorse disponibili all'impegno per il Piano di Azione Diritti in Rete - VII annualità (2012), pari ad **Euro 487.431,37** a valere sul **Cap. 785020 - UPB 5.2.1** risorse di competenza del bilancio di previsione 2011:

**Azione 1 - Integrazione sociale scuola-famiglia-comunità** **euro 480.000,00**

**Azione 2 - Azioni di sistema: comunicazione e azioni innovative e sperimentali**

**euro 7.431,37**

L'individuazione di tale priorità tiene conto dei positivi riscontri che hanno avuto specifiche iniziative avviate dalle singole Province, che ha promosso un virtuoso percorso di qualificazione delle figure professionali impegnate nella realizzazione di percorsi di assistenza specialistica agli alunni disabili delle scuole medie superiori, con progetti individualizzati capaci di integrare il percorso scolastico con il percorso di socializzazione extrascolastica.

Si rinvia a successivo provvedimento della Giunta Regionale l'approvazione della rinnovata intesa tra Regione Puglia e Province pugliesi in merito alle tipologie di attività ammissibili a finanziamento in coerenza con le priorità strategiche del Piano di Azione Diritti in Rete e alla loro realizzazione.

Si propone, per tutto quanto fin qui detto, di approvare la prosecuzione del Piano di Azione "Diritti in Rete" per la VII annualità (2012), secondo quanto definito nel presente provvedimento e per la finalizzazione che è stata individuata come prioritaria.

**Sezione Copertura Finanziaria ai sensi della**

### **legge regionale n° 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni**

Il presente provvedimento comporta una spesa complessiva di **euro 487.431,37** a carico del Bilancio Regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2012, da finanziare con le disponibilità del **capitolo 785020** "Interventi per la connettività sociale e l'integrazione scolastica dei disabili (art. 2 l.r. n. 16/1987)" - **U.P.B. 5.2.1 "Programmazione sociale e integrazione"**, nell'ambito di quanto già stanziato per competenza con il Bilancio di Previsione per l'anno 2012.

All'impegno delle suddette risorse provvederà con proprio provvedimento la dirigente del Servizio Programmazione e Integrazione entro il corrente esercizio finanziario, nel pieno rispetto di quanto disposto con Del. G.R. n. 1546/2012, nonché entro i limiti di cui alla determinazione dirigenziale n. 2 del 27 febbraio 2012 del direttore dell'Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità per il rispetto del patto di stabilità interno.

Il provvedimento del quale si propone l'adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, lett. "a) ed f)" della Legge regionale n.7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale:

#### **LA GIUNTA**

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio;

a voti unanimi espressi nei termini di legge:

#### **DELIBERA**

- di **prendere atto** di quanto riportato in narrativa;

- di **approvare** il Piano di Azione Diritti in Rete - VII annualità (2012) secondo quanto illustrato in narrativa, allocando tutte le risorse disponibili,

pari ad Euro **euro 487.431,37** a carico del Bilancio Regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2012, da finanziare con le disponibilità del **Cap. 785020** "Interventi per la connettività sociale e l'integrazione scolastica dei disabili (art. 2 l.r. n. 16/1987)" - U.P.B. 5.2.1 "Programmazione sociale e integrazione" sulle seguenti due azioni:

**Azione 1 - Integrazione sociale scuola-famiglia-comunità euro 480.000,00**

**Azione 2 - Azioni di sistema: comunicazione e azioni innovative e sperimentali euro 7.431,37**

- di **rinvviare** a successivo provvedimento di Giunta Regionale l'approvazione del protocollo di intesa tra Regione Puglia e Province pugliesi per l'attuazione della Azione 1;
- di **autorizzare** il Dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria ad assumere l'impegno delle somme disponibili per l'intervento in oggetto entro il corrente esercizio finanziario;
- di **demandare** al Dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria ogni altro adempimento attuativo per l'attivazione delle due azioni finanziate con il presente provvedimento;
- di **inviare** la presente deliberazione al Servizio Comunicazione Istituzionale per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 settembre 2012, n. 1861

**D.G.R. 1181/2005 e n. 1107/2012 - "Legge regionale n. 18/02 - art. 10 - Programma regionale di investimenti nel trasporto pubblico regionale e locale (TPRL)".**

L'Assessore alle Infrastrutture Strategiche e

Mobilità, Guglielmo Minervini, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile A.P. Trasporti e Infrastrutture ferroviari, confermata dal Dirigente dell'Ufficio Servizi di trasporti e dal Dirigente del Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità, riferisce quanto segue.

“Con deliberazione n. 1181 del 6.8.2005 la Giunta Regionale, utilizzando i finanziamenti disposti dalla legge n. 194/1998, ha approvato ai sensi dell'art. 10 della L.R. 18/02 il programma di investimenti in materiale rotabile da adibire al trasporto pubblico locale, nei limiti, ai vincoli e alle condizioni riportati nella stessa deliberazione. Detto programma prevedeva, tra l'altro, l'affidamento alla Società Trenitalia S.p.A. di un contributo nella misura massima complessiva di euro 32.728.970,23 finalizzato all'acquisto di materiale rotabile con modalità da definire in apposito accordo di programma, nel rispetto dei principi riportati nella citata deliberazione, per la cui sottoscrizione la Giunta delegava l'Assessore ai Trasporti.

In particolare, la stessa deliberazione, per quanto attiene le condizioni, stabiliva che:

- la validità temporale massima dell'affidamento rilasciato in 30 mesi a decorrere della data di notifica della citata deliberazione;
- per il contributo erogabile il limite massimo del 1'85% della spesa sostenuta, al netto di IVA;
- la liquidazione del contributo alla società Trenitalia con modalità da stabilirsi nel successivo Accordo di Programma.

In adempimento a quanto previsto dalla deliberazione n. 1181/2005, in data 20.2.2006 sono stati sottoscritti due separati Accordi di programma, uno per l'acquisto di n. 17 Locomotive E 464 per un contributo regionale nella misura massima di euro 12.370.913,43, l'altro, poi sostituito da un successivo Accordo in data 15 ottobre 2008, per l'acquisto di materiale rotabile rimorchiato (n. 55 vetture a doppio piano e n. 14 semipilota a doppio piano) per un contributo regionale nella misura massima di euro 20.358.056,80.

I suddetti accordi, che comportavano quindi affidamenti di contributi nella misura massima complessiva di euro 32.728.970,23 stabilita dalla D.G.R. n.1181/2005, ne confermavano la validità

temporale massima in 30 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi e quindi con scadenze al 20.8.2008 e 15 aprile 2010.

Nel periodo di validità dei suddetti Accordi si sono concretizzati gli acquisti di n.16 locomotive E464, n.12 carrozze e n. 3 semipilota, per i quali è stata liquidata ed erogata alla società Trenitalia, con determinazioni n. 295/2008, n. 57/2010 e n. 113/2010, la complessiva somma di euro 15.260.436,86, restando quindi disponibile la somma di euro (32.728.970,23 - 15.260.436,86) = euro 17.468.533,37

In relazione alle condizioni poste dalla deliberazione n. 1181/2005 e confermate nei successivi Accordi di Programma, risulta, pertanto, da tempo scaduta la validità degli affidamenti a suo tempo rilasciati alla società Trenitalia e non utilizzati per l'importo di euro 17.468.533,37, che risulta quindi utilizzabile, sempre nel rispetto delle finalità stabilite dalla legge n.194/1998, per le necessità di materiale rotabile nel frattempo determinatesi.

Con deliberazione n. 1107/2012, nel prendere atto che risulta scaduta la validità degli affidamenti a suo tempo rilasciati alla società Trenitalia, si è provveduto, a modifica e integrazione della citata D.G.R. n.1181/2005, ad affidare alla società Ferrovie del Gargano s.r.l, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 18/2002, l'ulteriore contributo per un importo non superiore euro 12.148.200,00 destinato all'acquisizione di n. 3 treni, nei limiti, ai vincoli e alle condizioni nella stessa deliberazione riportate, da utilizzare sulla ferrovia S. Severo - Apricena di prossima attivazione.

Successivamente la società Ferrotramviaria, destinataria del finanziamento - nell'ambito dei fondi PON Trasporti 2000-2006 e legge n. 211/92 del collegamento ferroviario di Bari città con l'Aeroporto di Bari Palese - con nota prot. n.1414 del 13.7.2012, ha segnalato l'esigenza di un ulteriore finanziamento per l'integrazione del parco rotabile con un ulteriore elettrotreno a pianale ribassato M+R+R+M, attrezzato con SCMT e omologato ASNF per la circolazione su rete RFI, da utilizzare nel collegamento ferroviario con l'Aeroporto di prossima apertura all'esercizio.

Con la stessa nota la società Ferrotramviaria ha comunicato di aver già espletato la gara per l'ac-

quisto di n. 2 elettrotreni a carico del PON Trasporti 2000-2006, provvisoriamente aggiudicata con opzione di acquisto di altri 2 elettrotreni in vista dell'esigenza sopra prospettata ed ha chiesto l'affidamento del contributo di euro 5.525.000,00 per l'acquisizione di una ulteriore composizione, dichiarando la propria disponibilità al cofinanziamento a proprio carico ai sensi dell'art.10 della legge regionale n. 18/2002.

Per quanto sopra riportato, in considerazione dei vantaggi temporali ed economici che comporta l'esercizio dell'opzione di cui si è detto, si propone, ad ulteriore modifica e integrazione della deliberazione n.1181/2005, di rilasciare alla società Ferrotramviaria l'affidamento di contributo, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n.18/2002, per l'acquisizione di n. 1 elettrotreno di composizione M+R+R+M, attrezzato con SCMT e omologato ASNF per la circolazione su rete RFI, nel limite massimo dell'85% della spesa che sarà sostenuta e comunque per l'importo disponibile non superiore ad euro 5.320.000,00, alle medesime condizioni e vincoli stabiliti dalla D.G.R. 1181/2005, che di seguito si richiamano.

Il suddetto contributo, ai sensi dal citato art. 10, c. 4, della l.r. n. 18/02 è assegnato con i seguenti vincoli aventi la durata di 30 anni per il materiale rotabile divieto di uso diverso da quello dei servizi di trprl della Puglia;

a) alienazione subordinata alle condizioni previste dalla lettera b), comma 3, dell'art. 10 della l.r. n. 18/02, dove il valore di  $V_x$  è stabilito con le seguenti formule:

$$\text{per i treni} \quad V_x = V_o (1 - 0,06x + 0,001 x^2)$$

per i veicoli ecocompatibili

$$V_x = V_o (1 - 0,12x + 0,004 x^2)$$

(dove  $V_x$  = prezzo di vendita;  $x$ = anni decorsi dalla data di acquisto del bene;  $V_o$  = valore del bene al momento dell'alienazione);

b) restituzione della somma come da lettera c), comma 3, dell'art. 10 della l.r. n. 18/02 nel caso di perdita accidentale dei beni finanziati;

L'affidamento del contributo è rilasciato alle seguenti condizioni:

- il contributo ha validità di 30 mesi, a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento;

- il contributo erogabile, contenuto nel limite dell'affidamento, non può superare l'85% della spesa sostenuta, al netto di IVA;
- la liquidazione del contributo sarà effettuato con le modalità previste dall'accordo di programma sottoscritto il data 6.8.2002 tra Regione e Imprese;
- iscrizione "Regione Puglia" su entrambe le fiancate del materiale rotabile.

#### COPERTURA FINANZIARIA

L'onere riveniente dal presente provvedimento pari a euro 5.320.000,00 trova copertura nell'impegno assunto con la determinazione dirigenziale n. 262/2005 sul capitolo di spesa 551042.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, evidenziando che il presente procedimento amministrativo rientra nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. n° 7/1997, art. 4-c.4/lett. i) e per gli effetti dell'art. 10 della l.r. n. 18/02.

#### LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P., dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente di Servizio;

A voti espressi nei modi di legge,

#### DELIBERA

1. Di modificare e integrare la deliberazione n. 1181/2005 e relativa al programma di investimenti in materiale rotabile da adibire al trasporto pubblico locale, affidando alla società Ferrotramviaria S.p.A ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 18/2002, il contributo massimo di euro 5.320.000,00 per acquisizione di n. 1 elettrotreno nella composizione M+R+R+M attrezzato con SCMT e omologato ANSF per la circolazione su rete RFI, nei limiti,

ai vincoli e alle condizioni riportate in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritte;

- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

#### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 settembre 2012, n. 1862

#### Programma delle Attività Culturali per il triennio 2013/2015 ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 6/04.

L'Assessore al Mediterraneo, Turismo e Cultura Prof.ssa Silvia Godelli, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio "Attività Culturali e Audiovisivi" e confermata dal Dirigente del Servizio Cultura e Spettacolo, riferisce:

"La Legge Regionale 29 aprile 2004 n. 6, nel definire il quadro dispositivo in materia di Spettacolo, introduce all'art. 14 la "Disciplina transitoria delle attività culturali" delineando, nel medesimo articolo, le direttrici che disegnano il percorso dell'azione regionale in questo settore e segnatamente:

- al comma 1: **la promozione**, in collaborazione con organismi pubblici e privati che operano nell'ambito regionale, nazionale ed internazionale, di iniziative e progetti per valorizzare il patrimonio culturale storico, artistico, figurativo, letterario, demoetnoantropologico regionale, assicurandone la conoscenza e la fruizione;
- al comma 2: **il sostegno** e l'incentivazione di iniziative e di progetti culturali promossi da soggetti pubblici ed organismi privati in possesso di comprovati requisiti di professionalità e di specializzazione;
- al comma 3: la Giunta regionale approva il Programma Triennale per le Attività culturali, che fissa gli obiettivi, le priorità di intervento, le procedure e le modalità di attuazione.

In questo quadro normativo di riferimento e tenuto conto che il precedente Programma delle

Attività Culturali per il triennio 2010/2012, approvato con D.G.R. n.1036/2009 e successivamente modificato con le D.G.R. n. 2421/2010 e n.2159/2011, è pervenuto a scadenza, viene proposto il **Programma delle Attività Culturali per il triennio 2013/2015**, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante (allegato A), che fissa gli obiettivi, le priorità, i criteri e le modalità di attuazione dell'azione regionale, così come stabilito dal comma 3 del suddetto art.14 della L.R. n.6/04.

Il Programma in questione costituisce riferimento anche per l'attuazione delle attività finanziabili con risorse comunitarie e statali, da valutare secondo le rispettive procedure.

Copertura Finanziaria di cui alla L.R. N. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore al Mediterraneo, relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4 comma 4°, lettera k, della L.R. n. 7/97.

#### LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Mediterraneo, Turismo e Cultura Prof.ssa Silvia Godelli;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalle PP.OO. competenti, dal Diri-

gente dell'Ufficio "Attività Culturali e Audiovisivi" e dal Dirigente ad interim del Servizio Cultura e Spettacolo;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### DELIBERA

- di approvare, ai sensi del comma 3 dell'art. 14 (Disciplina transitoria delle Attività Culturali) della L.R. 29 aprile 2004 n. 6, il Programma triennale delle attività culturali riferito agli anni 2013/2015 e la relativa Modulistica, di cui agli allegati A e B, parti integranti del presente provvedimento;
- di dare atto che con Deliberazioni della Giunta Regionale saranno approvate le Attività Culturali ed i relativi interventi riferiti rispettivamente agli anni 2013-2014-2015, a valere sui fondi di bilancio autonomo relativo agli anni in questione e finalizzati all'attuazione della L.R.6/04, art.14, sulla base degli obiettivi, dei contenuti, delle modalità di attuazione illustrati nel sopraindicato Programma triennale;
- di dare atto che gli interventi previsti nell'ambito del suddetto Programma delle Attività Culturali potranno essere finanziati anche a valere sui fondi comunitari e/o statali, sulla base delle corrispondenti procedure;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP della Regione Puglia e sul sito istituzionale [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it).

Il Segretario della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

## **ALLEGATO "A"**

alla Deliberazione avente ad oggetto: **"Programma delle Attività Culturali per il triennio 2013/2015 ai sensi dell'art.14 della L.R. n.6/04.**

**Programma delle Attività Culturali**  
per il triennio 2013/2015  
ai sensi dell'art.14 della L.R. n.6/04.

## INDICE

1. Il contesto di riferimento
2. Gli obiettivi e le priorità
  - 2.1 Gli obiettivi della Regione per il triennio 2013/2015
  - 2.2 Le priorità dell'azione regionale per il triennio 2013/2015
3. Criteri e modalità di attuazione dell' azione regionale
  - 3.1 Linee metodologiche e requisiti per accedere all'intervento regionale: attività ammissibili
  - 3.2 Termini e documentazione per la presentazione delle istanze
  - 3.3 Attuazione dell' intervento regionale
  - 3.4 Elementi di valutazione delle istanze
  - 3.5 Piano annuale e svolgimento attività
  - 3.6 Liquidazione dei finanziamenti
  - 3.7 Revoca e riduzione del finanziamento
4. Verifiche amministrativo-contabili
5. Trattamento dei dati
6. Trasparenza
7. Responsabile del procedimento

### Allegati:

- A1 Istanza di finanziamento
- A2 Dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà: scheda descrittiva dell'attività e piano finanziario
- A3 Dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà: dati dell'organismo proponente
- A4 Dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà: atti in possesso dell'Amministrazione Regionale
- A5 Dati per l'accreditamento del finanziamento
- A6 Dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà: assenza di adempimenti derivanti dalla notifica di cartelle esattoriali

## 1. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il presente Programma in materia di attività culturali per il triennio 2013/15, ha il proprio riferimento normativo nell'art.14 "Disciplina transitoria delle attività culturali" della L.R. n.06/04, che delinea le direttrici dell'azione regionale in questo settore:

- la **promozione** di iniziative e di progetti di particolare rilevanza culturale in ambito regionale, nazionale o internazionale attivati dalla Regione, anche in collaborazione con lo Stato, le altre Regioni, gli Enti Locali, le Università, gli enti, le fondazioni, le istituzioni e gli organismi culturali regionali, nazionali ed internazionali;
- il **sostegno** delle attività e dei progetti culturali di rilievo regionale promossi da soggetti pubblici e privati che operano con continuità sul territorio regionale e che sono in possesso di comprovati requisiti di professionalità e specializzazione.

Costituiscono altresì riferimento del presente Programma le linee di programmazione e le procedure relative a fondi di derivazione comunitaria e/o statale

Nelle seguenti tabelle sono riassunti rispettivamente l'entità e la tipologia degli interventi regionali attuati nel periodo 2010-2012 ed i destinatari degli stessi, distinti in Enti Locali territoriali e altri Enti e soggetti privati.

TAB. 1 – interventi attuati con fondi del bilancio autonomo regionale

Entità e tipologia degli interventi	2010	2011	2012 (dato non definitivo)
Intervento regionale in €	1.263.000,00	1.293.350,00	1.545.000,00
n. progetti di Promozione	65	36	54
n. azioni di sostegno	/	126	106

Tab. 2 - interventi attuati con fondi FESR

Entità e tipologia degli interventi	2010	2011	2012 (dato non definitivo)
Intervento regionale in €	684.000,00	152.000,00	679.000,00
n. progetti	14	2	23

TAB. 3 – classificazione per tipologia del soggetto finanziato

Soggetti destinatari degli interventi	2010	2011	2012 (dato non definitivo)
Enti Locali	23	30	63
Altri Enti pubblici e Soggetti Privati	56	134	120

## **2. GLI OBIETTIVI E LE PRIORITA'**

### **2.1 Gli obiettivi della Regione per il triennio 2013/2015**

Le Attività Culturali rappresentano uno degli elementi fondamentali dell'azione regionale sul piano dell'identità culturale, della crescita individuale e della coesione sociale, in quanto fattore strategico sul piano socio-economico e della competitività, nonché a supporto dell'attrattività territoriale della Puglia nei confronti dei flussi di turismo culturale regionale, nazionale ed internazionale, anche in chiave di destagionalizzazione.

La promozione ed il sostegno delle attività culturali devono operare principalmente nella direzione del riequilibrio e della valorizzazione territoriale, finalizzati alla perequazione delle opportunità all'interno del territorio, per accrescere non soltanto il benessere individuale delle popolazioni, ma anche il senso di appartenenza e di identità di interi gruppi sociali anche nel quadro del sostegno all'attrattività territoriale nei confronti dei flussi del turismo culturale.

Il sostegno alle attività culturali diffuse mira a favorire la libera espressione e la più ampia diffusione sul territorio regionale, in un'ottica di sussidiarietà degli interventi realizzati da soggetti pubblici e privati.

Per questo è necessario un ammodernamento delle strategie d'intervento a breve, medio e lungo periodo, per dare continuità e rafforzare le esperienze consolidate e per potenziare la creazione di competenze e di progettualità.

Tutti i soggetti coinvolti (Stato, Regioni, Enti territoriali, organismi pubblici e soggetti privati) devono assumere un forte impegno progettuale e innovativo, capace di mettere in comune tutte le risorse disponibili e finalizzarle alla crescita civile ed allo sviluppo culturale ed economico del territorio regionale.

L'azione regionale favorisce la concertazione (funzionale al processo scalare di programmazione, al monitoraggio ed al controllo delle attività finanziate) e le collaborazioni interistituzionali e fra soggetti pubblici e privati, privilegiando gli interventi capaci di generare ricadute produttive nei contesti territoriali interessati. Viene privilegiato il principio di sussidiarietà fra i livelli istituzionali del territorio (Regione, Province, Comuni) attraverso forme di partenariato, protocolli d'intesa e accordi di programma con Enti Locali, Sovrintendenze, Università, Accademie delle Belle Arti, Istituzioni Culturali, Fondazioni ed Associazioni, intervenendo prioritariamente nella promozione e nel sostegno delle attività che scaturiscano da intese e accordi preliminarmente definiti e che prevedano il cofinanziamento da parte dei soggetti pubblici o privati coinvolti.

La Regione, inoltre, favorisce forme di semplificazione delle procedure e soluzioni di economicità nelle relazioni fra l'Amministrazione ed i soggetti interessati.

Gli obiettivi dell'azione politica e finanziaria della Regione per il triennio 2013/2015, in considerazione degli intenti innanzi descritti e tenendo conto delle linee tracciate nei documenti di programmazione regionale a valere su fondi di derivazione comunitaria e/o statale, sono:

- stimolare la ricerca di nuove forme espressive e nuovi modelli organizzativi nella produzione culturale;
- mettere in rete gli eventi più significativi e consolidati, soprattutto nel campo delle arti figurative, in modo da ottenere una programmazione integrata, la movimentazione del pubblico, la collaborazione tra gli operatori, una sinergia organizzativa ed adeguate economie di scala;

- favorire il rapporto fra tradizione ed innovazione nella valorizzazione del patrimonio storico, artistico, figurativo, letterario, antropologico, di rilievo regionale;
- valorizzare le identità culturali, la storia, la memoria, le testimonianze civili della Puglia;
- sviluppare la conoscenza e la fruizione dei beni monumentali, archeologici, artistici e naturalistici della Puglia, anche in funzione di un potenziamento dei circuiti di turismo culturale e della destagionalizzazione dei flussi turistici;
- promuovere la ricerca e lo studio relativi a tematiche culturali e scientifiche di particolare rilievo regionale, nazionale o internazionale, favorendone anche la diffusione.

La riconducibilità degli obiettivi sopra illustrati agli indirizzi della programmazione regionale relativa all'utilizzo di risorse di derivazione comunitaria e/o statale, consentirà di trovare adeguate forme di rafforzamento e di sviluppo dell'intervento per le Attività Culturali, anche attraverso interventi pluriennali in un più ampio ed articolato contesto programmatico ed operativo, anche attraverso il reperimento di risorse aggiuntive in un quadro organico di interdipendenze e di sinergie fra i diversi settori dell'intervento regionale.

## **2.2 Le priorità dell'azione regionale per il triennio 2013/2015**

In coerenza con gli obiettivi sopra illustrati e nel quadro della normativa regionale vigente, nonché della programmazione regionale in materia di fondi comunitari e/o statali, la Regione interviene nella promozione e nel sostegno delle seguenti attività, da realizzarsi sul territorio pugliese:

- mostre ed eventi espositivi di rilievo almeno regionale, con particolare riferimento alla valorizzazione di contenitori, aree e siti regionali di rilevante pregio storico, monumentale, naturalistico;
- iniziative volte alla promozione della lettura e incentivazione dei progetti editoriali che presentino la possibilità di una diffusione di rilievo almeno regionale, anche multimediali, con particolare attenzione per la piccola editoria indipendente, finalizzati alla diffusione dei valori della cultura, delle arti e della lettura soprattutto nelle fasce giovanili;
- convegni e seminari, di alto valore culturale e scientifico e di particolare rilievo regionale, nazionale o internazionale, le cui ricadute abbiano una valenza territoriale estesa e documentabile e non siano circoscritte agli ambiti accademici o strettamente specialistici;
- eventi culturali sui grandi temi della contemporaneità, dei diritti civili, dell'inclusione sociale, della pace, del dialogo tra i popoli e le culture;
- progetti di ricerca, di studio e di documentazione di alto valore scientifico proposti da soggetti pubblici e privati in collaborazione con istituzioni culturali di particolare rilievo regionale, nazionale o internazionale, e relativi al patrimonio culturale, monumentale, artistico, storico, ambientale e naturalistico pugliese e mediterraneo;
- premi e concorsi nel campo delle arti figurative, della letteratura e della scienza, destinati al riconoscimento delle "eccellenze" ed alla valorizzazione dei nuovi talenti regionali, nazionali o internazionali;
- attività finalizzate alla conoscenza delle matrici culturali della storia, della memoria e delle testimonianze civili della Puglia;
- partecipazione a mostre, a convegni di studio e di ricerca, a manifestazioni e esposizioni a carattere culturale, nazionali ed internazionali, anche al di fuori del territorio regionale.

### 3. CRITERI E MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLA AZIONE REGIONALE

#### 3.1 Linee metodologiche e requisiti per accedere all'intervento regionale: attività ammissibili

Le politiche di sviluppo e di crescita delle Attività Culturali passano anche per la riduzione della dispersione dell'intervento finanziario attraverso criteri di selezione della spesa regionale in grado di garantire il massimo possibile di efficacia e di efficienza della spesa.

In una logica di sistema regionale sono da valorizzare le iniziative interistituzionali che si svolgono promuovendo la costruzione di sinergie organizzative e finanziarie tra esperienze analoghe (reti intercomunali ed interprovinciali), finalizzate ad un rafforzamento reciproco. In questo senso vanno consolidate ed allargate le collaborazioni istituzionali attraverso la preliminare negoziazione progettuale fra Regione, Enti Locali, Istituzioni culturali e altri soggetti pubblici e privati, al fine di una maggiore condivisione degli obiettivi del Programma regionale.

Nell'ottica di sussidiarietà degli interventi realizzati da soggetti pubblici e privati, con l'obiettivo di promuovere un più omogeneo piano delle attività, limitatamente agli interventi di sostegno, non sono ammessi i progetti privi di comprovato cofinanziamento.

Di norma e salvo motivate eccezioni, per quanto concerne gli interventi a "sostegno", il finanziamento da parte della Regione non può essere superiore a 10.000 euro.

L'assegnazione dei finanziamenti per la promozione e per il sostegno è in ogni caso subordinato al rispetto degli obiettivi e delle priorità di cui ai precedenti punti 2.1 e 2.2 e tiene conto delle complessive risorse disponibili.

Sono ammessi all'intervento regionale a sostegno i soggetti pubblici e gli organismi privati dotati di comprovata professionalità e specializzazione nel campo specifico delle attività culturali, in possesso dei seguenti requisiti :

- costituiti legalmente, con atto avente data certa, in data antecedente al 1° gennaio 2010 per le attività da finanziarsi nel 2013, in data antecedente al 1° gennaio 2011 per le attività finanziabili nel 2014 e in data antecedente al 1° gennaio 2012 per le attività finanziabili nel 2015; non possono presentare istanza le singole persone fisiche;
- che operino con continuità sul territorio regionale e che abbiano svolto continuativamente l'attività nel triennio 2010/2012, per i progetti finanziabili nel 2013; nel triennio 2011/2013 per i progetti finanziabili nel 2014; nel triennio 2012/2014 per i progetti finanziabili nel 2015.

Sono ammesse all'intervento finanziario regionale di promozione o a sostegno le iniziative ed i progetti che presentino i requisiti specifici di ciascuna attività, come sotto indicati:

##### A) MOSTRE

- che non rivestono carattere meramente localistico e che coinvolgono artisti o curatori di rilievo regionale, nazionale o internazionale;
- che si svolgono in luoghi specializzati o in siti di particolare interesse monumentale, archeologico, artistico o naturalistico della regione, dotati di idonee ed adeguate attrezzature;
- che presentano nel preventivo di spesa un totale dei costi del progetto congruo rispetto alla capacità finanziaria del soggetto rilevata dalle principali voci di bilancio riferite agli anni precedenti a quello cui si riferisce l'attività.

**B) PROGETTI EDITORIALI – INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA**

- progetti editoriali, anche multimediali, mirati a conseguire le finalità del presente Programma, con esclusione dei progetti relativi a pubblicazioni periodiche, a pubblicazioni di natura esclusivamente accademica e specialistica o a siti web;
- pubblicazioni, anche su supporto multimediale, finalizzati alla diffusione dei valori della cultura, delle scienze, delle arti e della promozione della lettura, attraverso la distribuzione gratuita di un numero di copie di dette pubblicazioni non inferiore al valore dell'intervento regionale assegnato, da curare direttamente da parte degli stessi proponenti, destinata a finalità sociali, formative e culturali sul territorio regionale;
- iniziative finalizzate alla promozione della lettura, in particolare nelle fasce giovanili e per i lettori "deboli";
- che presentano nel preventivo di spesa un totale dei costi del progetto congruo rispetto alla capacità finanziaria del soggetto rilevata dalle principali voci di bilancio riferite agli anni precedenti quello cui si riferisce l'attività.

**C) CONVEGNI, SEMINARI**

- di alto valore culturale e scientifico, che non rivestono carattere esclusivamente accademico/specialistico, o meramente localistico, che presentano ricadute con una valenza territoriale estesa e documentabile, e che coinvolgono relatori di rilievo regionale, nazionale o internazionale;
- che prevedono la diffusione degli atti in qualsiasi formato (cartaceo, informatico, audio-video) presso università, scuole, Enti di ricerca, Enti pubblici della regione.
- che presentano nel preventivo di spesa un totale dei costi del progetto congruo rispetto alla capacità finanziaria del soggetto rilevata dalle principali voci di bilancio riferite agli anni precedenti quello cui si riferisce l'attività.

**D) EVENTI CULTURALI SUI TEMI DELLA CONTEMPORANEITÀ**

- di alto valore culturale o scientifico, che non rivestono carattere meramente localistico e che coinvolgono presenze di rilievo regionale, nazionale o internazionale;
- che consistono in eventi di sensibilizzazione, dibattito o diffusione di contenuti legati ai grandi temi della contemporaneità, dei diritti civili, dell'inclusione sociale, della pace, del dialogo tra i popoli e le culture;
- che non sono organizzati o patrocinati da partiti politici o movimenti ad essi chiaramente riferibili;
- che prevedono, ove necessario, il coinvolgimento di Enti Pubblici;
- che presentano nel preventivo di spesa un totale dei costi del progetto congruo rispetto alla capacità finanziaria del soggetto rilevata dalle principali voci di bilancio riferite agli anni precedenti quello cui si riferisce l'attività.

**E) RICERCHE E STUDI**

- di comprovato livello scientifico, realizzati in collaborazione con istituzioni culturali di rilievo regionale, nazionale e internazionale, che non rivestono natura esclusivamente accademico/specialistica, che non hanno carattere meramente localistico e che coinvolgono studiosi e ricercatori di rilievo regionale, nazionale o internazionale;
- che prevedono la diffusione dei risultati in qualsiasi formato (cartaceo, informatico, audio-video) presso università, scuole, enti di ricerca ed enti pubblici della regione
- che presentano nel preventivo di spesa un totale dei costi del progetto congruo rispetto alla capacità finanziaria del soggetto rilevata dalle principali voci di bilancio riferite agli anni precedenti quello cui si riferisce l'attività.

**F) PREMI**

- nel campo delle arti figurative, delle scienze umane, storiche e sociali, della letteratura e dei diversi ambiti della ricerca scientifica, che non rivestono carattere meramente localistico e che prevedono una giuria che coinvolge personalità culturali e scientifiche di rilievo regionale, nazionale o internazionale;
- che attraverso un bando favoriscono la più ampia partecipazione attraverso adeguati tempi di partecipazione ed idonea pubblicizzazione del bando a livello regionale, nazionale o internazionale;
- che presentano nel preventivo di spesa un totale dei costi del progetto congruo rispetto alla capacità finanziaria del soggetto rilevata dalle principali voci di bilancio riferite agli anni precedenti quello cui si riferisce l'attività.

**G) INIZIATIVE RIVOLTE ALLA CONOSCENZA DELLE MATRICI CULTURALI DELLA STORIA, DELLA MEMORIA E DELLE TESTIMONIANZE CIVILI DELLA PUGLIA E DEL PAESE**

- che non rivestono carattere meramente localistico e che presentano una visibilità regionale, nazionale o internazionale;
- che hanno carattere di continuità.
- che presentano nel preventivo di spesa un totale dei costi del progetto congruo rispetto alla capacità finanziaria del soggetto rilevata dalle principali voci di bilancio riferite agli anni precedenti quello cui si riferisce l'attività

**NON SONO AMMESSE ALLA VALUTAZIONE AI FINI DEL SOSTEGNO REGIONALE QUELLE ISTANZE CHE:**

- 1) prevedono attività di spettacolo dal vivo (musica, danza, teatro, cinema) e/o manifestazioni (rassegne, festival, premi, ecc.) riconducibili alla disciplina prevista dal Programma triennale regionale in materia di Spettacolo;
- 2) propongono attività per la produzione di cd musicali, film, documentari, o manifestazioni attinenti il cinema e l'audiovisivo;
- 3) riguardano attività generiche riferite a manifestazioni varie e tra loro non omogenee piuttosto che ad un unico ed organico progetto relativo ad una delle attività previste dal presente Programma;
- 4) prevedono nel quadro economico descritto nell'Allegato A2 un disavanzo superiore a Euro 10 mila;
- 5) non sono supportate da un comprovato e congruo cofinanziamento, inteso come sommatoria delle risorse proprie (messe a disposizione dal soggetto che presenta l'istanza) e delle risorse provenienti da soggetti partners dell'iniziativa (pubblici o privati). La disponibilità di risorse provenienti da altri organismi va supportata con le relative convenzioni, protocolli di intesa, dichiarazioni di intenti ecc., anche al fine di assicurare la fattibilità del progetto.

**3.2 Termini e documentazione per la presentazione delle istanze**

I soggetti che, sulla base del presente Programma, intendono richiedere il sostegno a progetti specifici devono presentare apposita istanza, completa di tutta la documentazione di seguito specificata, a:

**Regione Puglia - Servizio Cultura e Spettacolo**  
**Via Gobetti 26 - 70125 Bari**

I soggetti che, sulla base del presente Programma, intendono proporre attività di particolare rilievo culturale per richiedere l'intervento regionale di promozione devono presentare istanza secondo le modalità sopra indicate, completa di tutta la documentazione di seguito specificata, che deve essere anche corredata da un'adeguata lettera di motivazione e da specifica richiesta di "concertazione".

Tutta la documentazione deve essere presentata in forma cartacea, debitamente firmata in originale, oppure pervenire tramite PEC (posta elettronica certificata) ai sensi degli artt.4 e 6 del DPR n.68/2005 e dell'art.16-bis, comma 5, della Legge n.2/2009.

Le istanze per le attività da svolgersi in riferimento al presente Programma negli anni 2013, 2014 e 2015, devono pervenire all'indirizzo sopra indicato entro e non oltre il **30 novembre** dell'anno precedente quello dell'attività proposta, a mezzo raccomandata A.R. (nel qual caso farà fede la data del timbro postale di spedizione) ovvero a mano entro e non oltre le ore 13,00 del termine stabilito (nel qual caso farà fede la data del timbro di ricevimento) ovvero mediante posta elettronica certificata PEC all'indirizzo [servizio.culturaspettacolo.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.culturaspettacolo.regione@pec.rupar.puglia.it).

La validità della trasmissione delle istanze mediante PEC è disciplinata dall'art.65 del D.Lgs. n.82/2005, per il quale l'autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all'utenza personale di posta certificata. Pertanto l'istanza è regolarmente trasmessa se inviata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del soggetto proponente.

Non sono ammesse all'intervento a sostegno le istanze pervenute:

- fuori termine;
- non redatte sulla base della modulistica allegata, necessaria per la completezza dei dati utili all'istruttoria;
- non corredate da tutta la documentazione specificata alle successive lett. A) e B).

La richiesta di finanziamento, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato A1, e tutti gli Allegati di seguito previsti, devono essere a firma del Legale Rappresentante o di suo delegato; devono essere corredate dalla documentazione richiesta e dalla fotocopia del documento di identità dello stesso Legale Rappresentante.

**A) per i soggetti privati:**

- 1) Copie conformi agli originali dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché degli atti relativi ad eventuali modifiche sopravvenute, se non già in possesso della Regione a seguito di stessa istanza presentata negli anni precedenti (in questo caso allegare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà utilizzando l'Allegato A4);
- 2) Relazione illustrativa dell'attività svolta nel triennio precedente l'anno cui si riferisce l'attività proposta, indicando anche le principali voci di bilancio (Ricavi diretti dell'attività e Contributi pubblici e privati; Costi di gestione, per il personale, per l'attività, per la promozione) e, ove lo si ritenesse significativo, la documentazione (rassegna stampa e video) della stessa (esclusivamente su supporto informatico);
- 3) Copia dell'ultimo bilancio approvato dai competenti organi statutari e, ove previsto, depositato presso la C.C.I.A., ovvero dell'ultimo rendiconto finanziario

adottato nelle forme previste dalle norme statutarie (nel caso in cui non vi sia obbligo di redigere il bilancio);

- 4) Relazione artistico-organizzativa del progetto di attività per il quale si richiede il finanziamento, a firma del responsabile artistico-organizzativo (allegare curriculum vitae), contenente:
  - le finalità, gli obiettivi culturali ed il programma dell'attività;
  - le eventuali collaborazioni con altri soggetti;
  - le attività promozionali; la stessa relazione deve essere riportata brevemente all'interno del mod. A2;
- 5) Schema di bilancio preventivo dell'attività redatto utilizzando l'Allegato A2;
- 6) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del Legale Rappresentante (allegare copia del documento di identità), da redigersi utilizzando l'Allegato A3.

**B) per i soggetti pubblici e gli Enti Locali:**

- 1) Copia conforme all'originale dell'atto amministrativo con cui viene approvato il progetto proposto e ne vengono illustrate le finalità, gli obiettivi culturali, le modalità e i tempi di attuazione, nonché il piano finanziario, con l'indicazione degli eventuali soggetti attuatori e con l'indicazione dell'importo che l'Ente proponente prevede di porre a carico del proprio bilancio.
- 2) Scheda e bilancio preventivo dell'attività redatti utilizzando l'Allegato A2, a firma del legale rappresentante o di suo delegato.

I soggetti proponenti, pubblici e privati, possono presentare una sola istanza relativa ad un unico progetto, per ciascun anno del presente Programma. Nel caso in cui le attività coinvolgano più soggetti, l'istanza deve essere presentata da un soggetto capofila che sia in possesso dei requisiti previsti. Gli interventi possono essere assegnati, in parte o interamente, anche a valere su risorse di provenienza comunitaria o statale. In questo caso le procedure di valutazione delle istanze, nonché di assegnazione e di liquidazione dell'intervento, saranno quelle disciplinate dalle rispettive norme comunitarie o statali.

Nel caso in cui il soggetto proponente indichi nell'Allegato A2 un soggetto beneficiario del finanziamento regionale diverso, all'istanza deve essere allegata dichiarazione del soggetto beneficiario in merito al possesso dei requisiti previsti dal paragrafo 3.1 e deve essere prodotta la documentazione probatoria prevista per i soggetti proponenti. In caso di ammissione al finanziamento, tutti gli ulteriori adempimenti saranno curati direttamente dal soggetto beneficiario.

### 3.3 Attuazione dell' intervento regionale

L'intervento regionale si attua attraverso le seguenti modalità:

- a) la **promozione** di attività di particolare rilievo culturale, in ambito regionale, nazionale o internazionale, anche a carattere pluriennale, proposte direttamente dalla Regione da realizzare in collaborazione con soggetti di rilievo almeno regionale o su istanza di soggetti pubblici e privati. La promozione si concretizza nelle seguenti tipologie:

1. ad "**iniziativa esclusiva**" della Regione, con totale copertura dei costi, mediante gestione diretta o anche in convenzione con soggetti pubblici e privati appositamente selezionati;

2. in **“collaborazione con soggetti pubblici e privati”** nella forma del cofinanziamento. Questa modalità, limitatamente alle attività per le quali è previsto un intervento regionale di entità superiore a 30.000,00 euro, viene attuata in riferimento a partenariati e partecipazioni ufficiali della Regione, ovvero ad accordi di programma e/o protocolli di intesa con Enti Pubblici, Istituzioni Culturali e Fondazioni, ovvero in regime di convenzione. I soggetti privati operanti in ambito regionale, interregionale o internazionale, dotati di comprovati requisiti di professionalità e di specializzazione, che si sono proposti per la promozione sono convocati per la concertazione preliminare. Sono escluse dall'obbligo della concertazione preliminare quelle attività che hanno fruito di interventi di promozione nelle due annualità immediatamente antecedenti l'anno a cui si riferisce la proposta progettuale. Se le risorse regionali previste per la realizzazione dell'iniziativa sono inferiori alla richiesta del proponente, come esplicitata nell'istanza, lo stesso deve rimodulare il progetto prevedendo comunque un cofinanziamento che, rapportato al costo totale del progetto, corrisponda almeno al rapporto percentuale già esistente nell'istanza iniziale.

Le richieste di promozione previa concertazione preliminare che non saranno seguite da apposita convocazione, prima dell'approvazione del piano annuale degli interventi da parte della Giunta regionale, si intenderanno non accolte e ai soggetti interessati sarà data opportuna comunicazione. Le stesse saranno valutate per il sostegno se ne hanno i requisiti di ammissibilità (in particolare il disavanzo previsto non deve eccedere gli € 10.000,00).

**b) il sostegno a progetti specifici proposti:**

1. da soggetti pubblici ed organismi privati, che operano con continuità sul territorio regionale, con un contributo da parte della Regione, fino ad un massimo del 50 per cento del totale dei costi ammissibili definiti al paragrafo 3.4 e comunque entro il limite del disavanzo dell'attività finanziata e per un importo di norma non superiore a 10.000 euro;
2. dagli Enti Locali, o da una rete di Enti Locali proponenti; il cofinanziamento degli Enti Locali (ritenendo inclusi anche i finanziamenti rivenienti da eventuali partner, pubblici e/o privati) deve essere almeno pari al doppio del contributo regionale richiesto, cioè al disavanzo risultante nel quadro economico incluso nell'Allegato A2; il contributo della Regione è definito comunque entro il limite del disavanzo dell'attività finanziata e per un importo di norma non superiore a 10.000 euro.

### **3.4 Elementi di valutazione delle istanze**

Le istanze sono esaminate dal Servizio Cultura e Spettacolo, che ne stabilisce preliminarmente l'ammissibilità formale, tenuto conto delle disposizioni previste dal presente Programma, ed in particolare di quelle previste dall'ultimo paragrafo del punto 3.1.

Il Servizio Cultura e Spettacolo si riserva di richiedere al soggetto proponente ogni altro documento e/o qualsiasi chiarimento ritenuto utile ai fini istruttori. Il mancato invio, nei termini assegnati, della documentazione integrativa richiesta viene considerato come rinuncia alla domanda.

Le istanze ammissibili vengono valutate da una apposita Commissione, nominata con determinazione del Dirigente del Servizio Cultura e Spettacolo, che resta in carica per il triennio di vigenza del Programma. In caso di dimissioni o di altra causa di recesso di uno o più componenti della suddetta Commissione, essi vengono sostituiti con determinazione del dirigente del Servizio e restano in carica per il periodo residuo.

A seguito degli esiti della valutazione, il Servizio Cultura e Spettacolo predispone il Piano annuale degli interventi, con gli elenchi delle istanze ammesse e la quantificazione dell'entità dei contributi assegnati. Il Piano annuale è inviato alla Giunta regionale per la definitiva approvazione.

I progetti presentati dagli Enti locali e dagli Enti Pubblici sulla base del presente Programma, relativi sia agli interventi regionali di promozione che a quelli di sostegno, di cui sia verificata la coerenza con i criteri di selezione e le linee programmatiche previsti da fondi di derivazione statale e/o comunitaria, possono essere finanziati a valere su detti fondi.

Sono considerati direttamente ammissibili agli interventi di promozione previsti dal presente Programma, compatibilmente con la disponibilità di risorse finanziarie, i progetti presentati dai soggetti culturali, pubblici o privati, a qualsiasi titolo partecipati dalla Regione Puglia.

Il Piano annuale fissa l'entità delle risorse finanziarie da destinare rispettivamente:

- agli interventi di promozione dei progetti presentati dai soggetti partecipati dalla Regione,
- agli interventi di promozione a copertura finanziaria totale,
- agli interventi di promozione a copertura finanziaria parziale,
- agli interventi di sostegno,
- a un'eventuale quota, per un massimo del 10% delle risorse finanziarie disponibili nel Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario di riferimento, da erogare, anche con provvedimenti successivi della Giunta regionale, per finanziare in promozione, a copertura totale o parziale e previa apposita e specifica valutazione della Commissione, attività e progetti definiti anche dopo la scadenza delle istanze prevista dal presente Programma.

Eventuali ulteriori disponibilità finanziarie, in qualsiasi modo venutesi a creare dopo l'approvazione del Piano annuale, possono essere assegnate in Promozione, con delibera di Giunta regionale, previa apposita e specifica valutazione della Commissione, anche a progetti presentati in data successiva alla scadenza prevista dal presente Programma.

Per la valutazione delle istanze, dopo aver effettuato in via preliminare l'individuazione degli interventi di promozione regionale a copertura finanziaria totale e la quantificazione degli eventuali interventi di promozione in favore dei soggetti partecipati, la Commissione terrà conto della qualità e delle caratteristiche delle attività proposte e della rispondenza del progetto agli obiettivi ed alle priorità del presente Programma, nonché delle capacità progettuali, organizzative e finanziarie dei soggetti proponenti e degli eventuali soggetti attuatori, con particolare riferimento alla effettiva rilevanza del progetto ai fini dello sviluppo culturale e sociale dell'intero territorio regionale.

L'entità degli interventi di promozione a copertura finanziaria parziale e degli interventi di sostegno è determinata sulla base degli elementi di valutazione qualitativa e quantitativa sotto indicati, compatibilmente con le disponibilità finanziarie del bilancio regionale. A tal fine la Commissione fissa ogni anno due parametri distinti, rispettivamente per gli interventi di promozione a copertura finanziaria parziale e per gli interventi di

sostegno, da utilizzare per la quantificazione degli interventi finanziari regionali a partire dal punteggio totale determinatosi con la procedura di valutazione.

### VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

Storicità e affidabilità del **soggetto** proponente e attuatore, per un massimo di **punti 20**, in relazione ai seguenti indicatori:

- Numero di anni di attività nei settori culturali
- Tipologie e qualità delle attività culturali realizzate precedentemente
- Prevalenza delle finalità culturali nell'oggetto sociale
- Continuità e numero delle edizioni precedenti del progetto presentato
- Capacità finanziaria/patrimoniale congrua

Caratteristiche dell'**attività** proposta, per un massimo di **punti 60**, in relazione ai seguenti indicatori:

- Coerenza interna dei contenuti progettuali (organicità del progetto)
- Rilevanza nazionale e internazionale del progetto
- Originalità, multidisciplinarietà, carattere innovativo del progetto
- Rilevanza ed efficacia delle finalità di sviluppo culturale e sociale
- Rapporti di collaborazione con altri soggetti pubblici / privati
- Inserimento in circuiti e reti territoriali sovragionali
- Valorizzazione e/o riqualificazione di siti di particolare interesse culturale, ambientale, urbanistico
- Fruibilità da parte dei giovani e/o di territori e di soggetti socialmente svantaggiati
- Coinvolgimento di personalità artistiche, culturali e scientifiche di rilievo nazionale o internazionale
- Qualità del piano di comunicazione

Capacità finanziaria dell'**attività** proposta, per un massimo di **punti 20**, in relazione ai seguenti indicatori :

- Coerenza del rapporto tra il costo totale del progetto e il disavanzo presentato
- Caratteristiche tecnico-organizzative (congruità, completezza e chiarezza del piano finanziario presentato)
- Azioni per il contenimento dei costi di realizzazione dell'iniziativa, nonché dell'eventuale ticket di accesso all'evento

Al termine della valutazione delle istanze saranno formulati i seguenti distinti elenchi

- Interventi finanziati con fondi comunitari e/o statali secondo le specifiche procedure previste
- Interventi di promozione in favore dei soggetti partecipati
- Interventi di promozione a copertura finanziaria totale, compresi quelli ad iniziativa diretta della Regione Puglia;
- Interventi di promozione a copertura finanziaria parziale;
- Interventi di sostegno (incluse le istanze non ammesse alla promozione, che abbiano i requisiti di ammissibilità al sostegno).

Il Servizio Cultura e Spettacolo effettua l'azione di concertazione prevista per le iniziative in Promozione, ed in seguito predispose il Piano annuale, che è composto dagli elenchi sopra citati.

Il Servizio Cultura e Spettacolo predispone ed invia alla Giunta il Piano annuale degli interventi, che riporta l'elenco dei soggetti ammessi a finanziamento per la promozione e per il sostegno con i relativi punteggi e l'entità dei contributi finanziari. Ai soggetti non ammessi verranno separatamente comunicate le motivazioni dell'esclusione.

In relazione alle risorse previste con il Bilancio dell'esercizio finanziario di riferimento, la Giunta regionale può finanziare prioritariamente gli interventi previsti nelle diverse tipologie di Promozione.

Ai fini della quantificazione dell'intervento regionale a valere sul bilancio autonomo della Regione Puglia, sono considerati ammissibili esclusivamente i seguenti costi sostenuti dal soggetto proponente o dal soggetto attuatore e direttamente riferibili all'attività proposta.

Il costo totale del progetto deve essere congruente con l'attività proposta ed in linea con la capacità finanziaria del soggetto proponente/beneficiario/attuatore, desumibile anche dai bilanci e dalla documentazione allegata all'istanza.

#### A) MOSTRE

- compensi lordi e relativi oneri previdenziali ed assistenziali a qualsiasi titolo corrisposti ai curatori, nonché spese di ospitalità e rimborsi viaggio;
- noleggio, trasporto e assicurazione delle opere esposte;
- spese di allestimento degli spazi espositivi, comprensive di eventuali service tecnici;
- spese relative al personale adibito direttamente alle attività di preparazione e di apertura al pubblico;
- spese di promozione e di pubblicità.

#### B) PROGETTI EDITORIALI – INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA

- compensi lordi e relativi oneri previdenziali ed assistenziali a qualsiasi titolo corrisposti, nonché spese di ospitalità e rimborsi viaggio, per gli autori e gli esperti che partecipano alle iniziative di promozione della lettura;
- spese di organizzazione e di allestimento degli spazi per le iniziative di diffusione della lettura, comprensive di eventuali service tecnici;
- spese di promozione e di pubblicità;
- spese di redazione, grafica, stampa, diffusione delle pubblicazioni.

#### C) CONVEGNI E SEMINARI

- compensi lordi e relativi oneri previdenziali ed assistenziali a qualsiasi titolo corrisposti, nonché spese di ospitalità e rimborsi viaggio, per i relatori;
- spese di organizzazione e di allestimento degli spazi, comprensive di eventuali service tecnici;
- spese per la pubblicazione e la diffusione degli atti;
- spese di promozione e di pubblicità.

#### D) EVENTI SUI TEMI DELLA CONTEMPORANEITÀ

- compensi lordi e relativi oneri previdenziali ed assistenziali a qualsiasi titolo corrisposti, nonché spese di ospitalità e rimborsi viaggio, per i relatori;
- spese di organizzazione e di allestimento degli spazi, comprensive di eventuali service tecnici;
- spese per la pubblicazione e la diffusione degli atti;
- spese di promozione e di pubblicità.

**E) RICERCHE E STUDI**

- compensi lordi e relativi oneri previdenziali ed assistenziali a qualsiasi titolo corrisposti comprese le spese di ospitalità ed i rimborsi viaggio, per i ricercatori;
- borse di studio ai ricercatori;
- spese per la pubblicazione e la diffusione dei risultati.

**F) PREMI**

- compensi lordi e relativi oneri previdenziali ed assistenziali a qualsiasi titolo corrisposti nonché spese di ospitalità e rimborsi viaggio, per i membri della giuria;
- spese di ospitalità e rimborsi viaggio ai partecipanti, se previsti dal bando;
- premi o borse di studio ai vincitori, se previste dal bando;
- spese di organizzazione e di allestimento degli spazi per la premiazione finale aperta al pubblico, comprensive di eventuali service tecnici;
- spese di promozione e di pubblicità, comprese le spese per la pubblicazione e la diffusione del bando.

**G) INIZIATIVE RIVOLTE ALLA CONOSCENZA DELLE MATRICI CULTURALI DELLA STORIA, DELLA MEMORIA E DELLE TESTIMONIANZE CIVILI DELLA PUGLIA E DEL PAESE**

- compensi lordi e relativi oneri previdenziali ed assistenziali a qualsiasi titolo corrisposti al personale impegnato direttamente nell'attività, nonché spese di ospitalità e rimborsi viaggio per i relatori
- spese di promozione e di pubblicità.

**PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI ATTIVITA'**

Non è ammissibile, sulla quota finanziata dal contributo regionale, l'acquisto di beni durevoli; è ammesso il leasing o l'affitto dei beni durevoli.

Le spese sostenute da altri soggetti ai fini della realizzazione del progetto sono ammissibili se documentate e rimborsate ai sensi della normativa fiscale vigente.

Non sono ammissibili le spese di gestione ordinaria, neanche pro-quota (es. riscaldamento, illuminazione, personale di segreteria). Tali spese possono essere ammesse solo se appositamente sostenute per il progetto (es. spese elettriche derivanti da contratto di locazione dei locali per i giorni di svolgimento della manifestazione, personale di segreteria assunto solo ed esclusivamente per la gestione del progetto presentato).

Non sono ammissibili le spese di rappresentanza (es. omaggi, pranzi, rinfreschi).

I rimborsi spese per vitto e alloggio, quando ammissibili, sono imputati nei limiti degli importi previsti dalla normativa regionale per il personale dirigenziale in missione.

Non saranno considerati validi (e pertanto non saranno considerati utili ai fini della rendicontazione delle spese) pagamenti effettuati in difformità a quanto stabilito dalle Legge n.136/2010.

Ai sensi dell'art.51 del Regolamento (CE) n.1828/2006 e dell'art.2 comma 7 del DPR n.196/2008, i contributi in natura inseriti nel piano finanziario consuntivo non concorrono alla determinazione del disavanzo dell'attività. Tuttavia, detti contributi in natura devono essere comunque indicati espressamente nel piano finanziario consuntivo e documentati affinché si possa quantificare l'importo totale rendicontato.

In caso di intervento in Promozione diretta a totale copertura dei costi, sono ammissibili tutte le spese sostenute ai fini della realizzazione dell'iniziativa, senza esclusione alcuna e fermo restando che, in caso di acquisto di beni ad utilità durevoli, gli stessi sono di proprietà della Regione Puglia.

Per i soggetti ammessi a finanziamenti statali e comunitari, le spese ammissibili sono quelle previste dalle relative procedure.

### **3.5 Piano annuale e svolgimento delle attività**

La Giunta Regionale approva con apposita deliberazione, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, entro 90 gg. dalla pubblicazione sul BURP del Bilancio di Previsione della Regione Puglia per l'esercizio di riferimento, il Piano annuale degli interventi finanziari di promozione ed a sostegno, assieme allo schema di convenzione relativo agli interventi di promozione. Gli interventi di "promozione" sono decisi dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente e previa indicazione della Commissione di valutazione, tenuto conto della coerenza delle tematiche delle attività proposte con gli indirizzi di programmazione culturale regionale, nonché con l'interesse regionale ad aderire a tali iniziative.

Con successivi provvedimenti della Giunta Regionale vengono altresì definiti in corso d'anno gli eventuali ulteriori interventi di promozione diretta, proposti anche al di fuori del termine di scadenza per la presentazione delle istanze. Qualora si verificano vincoli di spesa sui capitoli di competenza, che limitino la disponibilità delle risorse previste in bilancio, la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di Attività culturali, può attivare il proprio intervento, prioritariamente ovvero esclusivamente, attraverso la modalità della "promozione di attività di particolare rilievo culturale", di cui ai punti 1) e 2) lett. a) del paragrafo 3.3.

Gli interventi riferiti al presente programma che vengono finanziati su fondi statali e comunitari seguono le corrispondenti procedure.

Il soggetto destinatario di un contributo regionale è tenuto a confermare l'effettiva realizzazione dell'attività prevista, con le modalità che saranno indicate dal Servizio Cultura e spettacolo. Lo stesso soggetto deve altresì pubblicizzare la partecipazione regionale, in particolare apponendo il logo della Regione Puglia seguito dall'indicazione dell'Assessorato regionale competente, su tutto il materiale promozionale. Le date effettive di svolgimento dell'evento devono essere comunicate al Servizio Cultura e spettacolo almeno una settimana prima dello stesso e deve essere richiesto l'inserimento dell'iniziativa sul sito [www.pugliaevents.it](http://www.pugliaevents.it).

Le attività dovranno concludersi, di norma e salvo motivate eccezioni, entro il 31 dicembre dell'anno di competenza.

Qualora circostanze sopravvenute successivamente alla notifica della concessione del finanziamento regionale non consentano la realizzazione dell'attività finanziata, il soggetto proponente dovrà immediatamente comunicare per iscritto al Servizio Cultura e Spettacolo della Regione Puglia la rinuncia al finanziamento. La mancata comunicazione comporterà l'inammissibilità ai finanziamenti previsti dal presente Programma per l'anno successivo.

L'intervento finanziario della Regione a valere su altre fonti finanziarie comunitarie o nazionali segue le procedure previste per tali fondi e può avere carattere pluriennale.

### 3.6 Liquidazione dei finanziamenti

L'intervento finanziario a valere sul bilancio autonomo regionale viene liquidato nelle forme di seguito specificate:

- in un'unica soluzione**, a compimento dell'attività ed a seguito della verifica della sua realizzazione in coerenza con le finalità, le caratteristiche, le modalità ed i tempi programmati in sede di istanza, nonché del riscontro amministrativo-contabile del rendiconto finanziario consuntivo e della relativa documentazione probatoria;
- in due soluzioni** (acconto e saldo);  
su richiesta del soggetto finanziato, motivata da esigenze di realizzazione del progetto, la Regione può liquidare un acconto non superiore al 75 per cento del finanziamento concesso, previo rilascio, nel caso si tratti di soggetto privato, di apposita garanzia fidejussoria, bancaria o di primaria compagnia assicurativa, per l'importo dell'anticipazione concessa. La polizza deve avere durata annuale, tacitamente rinnovabile salvo svincolo da parte della Regione Puglia. Il Servizio Cultura e spettacolo, in relazione alle disponibilità di cassa, valuta l'importo dell'acconto liquidabile e i tempi di evasione della richiesta.

Se il soggetto è stato destinatario di un contributo negli anni precedenti, l'acconto può essere concesso solo se abbia regolarmente presentato il rendiconto per le annualità pregresse.

Il saldo sarà liquidato a compimento dell'attività ed a seguito della verifica della sua realizzazione in coerenza con le finalità, le caratteristiche, le modalità ed i tempi programmati in sede di istanza, nonché del riscontro amministrativo-contabile del rendiconto finanziario consuntivo e della relativa documentazione probatoria.

La liquidazione degli interventi finanziari regionali viene effettuata con atto del Dirigente del Servizio Cultura e Spettacolo, di norma entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza di liquidazione; per il pagamento dovranno essere osservate le disposizioni regionali, in particolare quelle dettate ai fini del rispetto del Patto di stabilità.

I soggetti beneficiari devono presentare la richiesta di liquidazione del finanziamento assegnato, unitamente al rendiconto consuntivo ed alla documentazione probatoria di spesa di cui alle successive lett. A) e B), a:

Regione Puglia - Servizio Cultura e Spettacolo  
Via Piero Gobetti n.26 - 70125 BARI

Per quanto attiene agli interventi finanziati a valere sul Bilancio autonomo della Regione, la richiesta di liquidazione ed il rendiconto consuntivo devono pervenire all'indirizzo sopra indicato entro 60 giorni dalla conclusione delle attività e dovranno essere inviati a mezzo raccomandata A.R. (nel qual caso farà fede la data del timbro postale di spedizione) ovvero presentati a mano entro e non oltre le ore 13,00 del termine stabilito (nel qual caso farà fede la data del timbro di ricevimento) ovvero attraverso PEC (posta elettronica certificata) ai sensi degli artt.4 e 6 del DPR n.68/2005 e dell'art.16-bis, comma 5, della Legge n.2/2009, all'indirizzo [servizio.culturaspettacolo.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.culturaspettacolo.regione@pec.rupar.puglia.it).

La richiesta di liquidazione, a firma del Legale Rappresentante o di suo delegato, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato A1 del presente atto, deve essere corredata dalla seguente documentazione probatoria e dalla fotocopia del documento di identità del firmatario:

**A)** per i soggetti privati e gli Enti Pubblici non territoriali - soggetti pubblici con personalità giuridica a contabilità speciale:

- 1) Relazione artistico-organizzativa dell'attività realizzata (da inserirsi all'interno del mod. A2), a firma del responsabile artistico-organizzativo, con la descrizione dei risultati conseguiti in ordine alle finalità, agli obiettivi culturali ed al programma di attività dichiarato nell'istanza di finanziamento;
- 2) Schema di bilancio a consuntivo dell'attività svolta, contenente il raffronto con i dati indicati nel preventivo, redatta utilizzando l'Allegato A2. Gli scostamenti rilevanti e le voci di costo che non hanno riscontro nel preventivo devono essere adeguatamente giustificati e motivati;
- 3) Copie conformi agli originali dei giustificativi di spesa, fiscalmente validi e regolarmente pagati, con quietanza del percipiente ovvero con ricevuta di avvenuto bonifico bancario, in regola con le previsioni normative vigenti, in particolare ai sensi della Legge n.136/2010 relativi:
  - per gli interventi a sostegno, ad un ammontare di spesa che superi l'entità dell'intervento finanziario regionale di almeno il 50 per cento;
  - per gli interventi di promozione, ad un ammontare di spesa pari all'intero costo consuntivo dell'attività che non può essere inferiore al contributo regionale più il cofinanziamento sostenuto dal soggetto;

I compensi a qualsiasi titolo corrisposti ai lavoratori e rendicontati dovranno essere giustificati anche attraverso la presentazione delle copie conformi agli originali dei contratti o dei conferimenti di incarico, nonché dei modelli F24 (relativamente all'IRPEF e, ove dovuti, all'IRAP, all'INPS, all'INAIL ed all'ENPALS); la spesa relativa al personale è ammissibile nella misura in cui la prestazione sia direttamente imputabile all'attività svolta.

- 4) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a firma del Legale Rappresentante (allegare fotocopia del documento di identità), redatta utilizzando l'Allegato A3;
- 5) Indicazione delle modalità di accreditamento del finanziamento regionale redatta utilizzando l'Allegato A5;
- 6) Per finanziamenti di importo superiore a € 10.000,00, dichiarazione resa dal beneficiario attestante l'assenza di qualsiasi inadempimento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento ovvero lo stato e la misura delle somme eventualmente dovute, utilizzando l'Allegato A6;

**B)** per i soggetti pubblici:

- 1) Scheda e rendiconto consuntivo dell'attività svolta, contenente il raffronto con i dati indicati nel preventivo, redatta utilizzando l'Allegato A2. Gli scostamenti rilevanti e le voci di costo che non hanno riscontro nel preventivo devono essere adeguatamente giustificati e motivati;
- 2) Copia conforme all'originale dell'atto amministrativo contenente:
  - la relazione illustrativa dettagliata sull'attività svolta con la descrizione dei risultati conseguiti in ordine alle finalità, agli obiettivi culturali ed al programma di attività dichiarato nell'istanza di finanziamento;
  - l'approvazione del rendiconto finanziario come riportato nell'Allegato A2;
- 3) Copia conforme all'originale dei mandati di pagamento relativi:

- per gli interventi a sostegno, ad un ammontare di spesa che superi l'entità dell'intervento finanziario regionale di almeno il 50 per cento;
  - per gli interventi di promozione, ad un ammontare di spesa pari all'intero costo consuntivo dell'attività che non può essere inferiore al contributo regionale più il cofinanziamento sostenuto dall'Ente;
- 4) Indicazione delle modalità di accreditamento del finanziamento regionale in conformità allo schema di cui all'Allegato A5.

Nel caso di costi sostenuti dal soggetto attuatore e rendicontati, il soggetto proponente in sede di presentazione del rendiconto consuntivo dell'attività, deve certificarne la regolarità contabile e fiscale e, per quanto riguarda i compensi di lavoro, il rispetto dei contratti collettivi e delle vigenti normative in materia di rapporti di lavoro.

Se il soggetto attuatore ha presentato un'unica fattura per il servizio prestato, il soggetto beneficiario del contributo deve produrre dichiarazione in cui si attesti che è stato verificato che l'ammontare di tale fattura corrisponde a prestazioni rese esclusivamente per lo specifico progetto. Nel caso la stessa fattura faccia riferimento a servizi e/o forniture prestate da terzi diversi dal soggetto attuatore, dovrà essere allegata alla medesima fattura la documentazione fiscale relativa a quei servizi e/o forniture.

Per la liquidazione degli interventi di promozione in regime di convenzione valgono i termini e le modalità previste dalla Convenzione.

Per gli interventi di promozione gestiti direttamente dal Servizio Cultura e Spettacolo sono espletate le procedure di aggiudicazione previste dalla normativa nazionale e regionale in materia di acquisti e forniture. La liquidazione degli importi dovuti è effettuata previa presentazione di fatture, verificata la conformità delle forniture agli ordini effettuati.

### **3.7 Revoca e riduzione del finanziamento**

Il Dirigente del Servizio Cultura e Spettacolo provvede con proprio atto alla **revoca** del finanziamento concesso nei seguenti casi:

- il mancato svolgimento dell'attività finanziata ovvero la realizzazione della stessa in maniera difforme rispetto al programma presentato tale da risultare non coerente con gli obiettivi e le priorità indicate nel presente Programma
- il mancato ricevimento della richiesta di liquidazione nel termine previsto dal comma 4 del paragrafo 3.6;
- la mancanza in tutto o in parte della documentazione richiesta al comma 5, lettere A) e B) del paragrafo 3.6, nei termini assegnati dal Servizio Cultura e spettacolo.

Nel caso in cui il soggetto beneficiario abbia ricevuto l'acconto previsto dal terzo comma del paragrafo 3.4, la Regione procederà all'escussione della fidejussione per l'importo anticipato, dopo aver dato preventiva comunicazione all'interessato sull'avvio del procedimento di revoca, ai sensi della Legge 241/1990 ovvero in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

Il provvedimento di revoca del finanziamento regionale per mancata presentazione della richiesta di liquidazione o della rendicontazione consuntiva comporta l'esclusione del soggetto dai finanziamenti per l'anno successivo.

Il Dirigente del Servizio Cultura e Spettacolo provvede con proprio atto alla **riduzione** del finanziamento concesso nei seguenti casi:

1. per gli interventi di promozione, qualora non vengono presentati giustificativi di spesa come previsti dalla Convenzione, ovvero nel caso in cui il rendiconto consuntivo presenti una spesa totale inferiore a quella del preventivo, rimodulato. In entrambe tali ipotesi l'intervento sarà ridotto di un importo pari alla percentuale di spesa non rendicontata, rispetto al totale dei costi ammissibili come risultanti dal preventivo rimodulato;
2. per gli interventi a sostegno qualora non vengono presentati giustificativi di spesa relativi ai costi ammissibili di cui alla valutazione quantitativa, fiscalmente validi e regolarmente pagati, con quietanza del percipiente ovvero con ricevuta bancaria di avvenuto bonifico bancario, e comunque secondo le previsioni normative vigenti, in particolare ai sensi della Legge n.136/2010, per un ammontare che superi l'entità dell'intervento regionale di almeno il 50 per cento.  
In questo caso l'intervento sarà ridotto di un importo pari alla percentuale di spesa non rendicontata.
3. per gli interventi a sostegno qualora la relazione consuntiva sul progetto (da riportare nell'Allegato A2) presenti una riduzione del totale dei costi ammissibili superiore al 50 per cento rispetto al preventivo.  
In questo caso il contributo sarà ridotto della percentuale di riduzione eccedente il 50 per cento e non potrà, comunque, essere superiore al 50 per cento dei costi ammissibili a consuntivo.
4. Qualora il disavanzo a consuntivo sia inferiore al contributo concesso. In tal caso sarà liquidato solo l'importo risultante dal disavanzo, salvo il rispetto degli altri parametri sopra descritti.

#### **4. VERIFICHE AMMINISTRATIVO-CONTABILI**

La Regione può procedere nel corso delle attività finanziate a verificarne il regolare svolgimento, nonché a controlli amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la regolarità dei bilanci e dei documenti relativi alle attività finanziate, nonché la veridicità di quanto attestato con le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, accedendo anche alla documentazione conservata presso le sedi dei soggetti finanziati, ai sensi di legge ed in particolare del DPR 28 dicembre 2000, n.445.

Sono esclusi dall'intervento finanziario regionale, per un triennio, i soggetti che abbiano reso dichiarazioni o presentato documentazioni non veritiere.

Sono altresì sospesi per almeno un triennio dall'intervento finanziario regionale i soggetti che abbiano commesso infrazione all'obbligo di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, compreso i soci lavoratori delle cooperative, quale che sia la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercorrente, contratti collettivi nazionali e territoriali del settore di appartenenza.

#### **5. TRASPARENZA**

I soggetti beneficiari degli interventi finanziari regionali sono tenuti ad osservare, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla Legge regionale n. 15 del 20.06.2008 in materia di trasparenza dell'azione amministrativa e, in particolare, le disposizioni in tema di conferimento di incarichi e di consulenza esterna.

#### **6. TRATTAMENTO DEI DATI**

Il Dirigente del Servizio Cultura e Spettacolo è responsabile del trattamento dei dati

acquisiti per l'istruttoria delle istanze e delle richieste previste dal presente Programma, in conformità alla normativa vigente.

#### **7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Il responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Ufficio Attività culturali e audiovisivi, presso il Servizio Cultura e spettacolo – tel 080 540 5683 – email [infoculturaspettacolo@regione.puglia.it](mailto:infoculturaspettacolo@regione.puglia.it)

Il diritto di accesso, ai sensi della L.R. della Puglia n.15 del 20/06/2008 e del Regolamento regionale n.20/2009, viene esercitato mediante richiesta scritta al responsabile del procedimento.

***La modulistica è disponibile anche sul sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)***

## **ALLEGATO "B"**

alla Deliberazione avente ad oggetto: **"Programma delle Attività Culturali per il triennio 2013/2015 ai sensi dell'art.14 della L.R. n.6/04.**

**ALLEGATO A 1 - ATTIVITA' CULTURALI****ISTANZA DI FINANZIAMENTO PER L'ANNO \_\_\_\_\_**

Regione Puglia  
 Servizio Cultura e Spettacolo  
 Ufficio Attività culturali e audiovisivi  
 Via Piero Gobetti n.26  
 70125 BARI

**OGGETTO:** "Programma delle Attività Culturali per il triennio 2013/2015 ai sensi dell'art. 14 della L.R. n.6/04."

Il/La sottoscritto/a

_____				
nato/a a	prov,	il	Codice Fiscale	
_____	_____	_____	_____	
in qualità di Legale Rappresentante de ( <i>Denominazione esatta del soggetto proponente</i> )				
_____				
con sede legale in	prov.	cap	via	nr.
_____	_____	_____	_____	_____
Recapito postale ( <i>se diverso dalla sede legale</i> )				
_____				
tel.	cell.	fax	e-mail	
_____	_____	_____	_____	
PEC (posta elettronica certificata)		Partiva IVA	Codice Fiscale	
_____		_____	_____	

**CHIEDE**

ai sensi della L.R. 6/04 – art.14 "Disciplina transitoria delle Attività Culturali"  
 (*barrare la casella che interessa*)

**a preventivo:** la concessione del finanziamento per l'attività che intende svolgere nell'anno \_\_\_\_\_

**a consuntivo:** la liquidazione del finanziamento concesso per l'anno \_\_\_ con DGR n \_\_\_\_\_ / \_\_.

Inoltre chiede:

(*barrare la casella solo se si vuole candidare il progetto per la Promozione*) che **l'iniziativa proposta** sia valutata ai fini **dell' inclusione negli interventi di Promozione** regionale e di essere convocato per la concertazione dei contenuti e del piano finanziario. A tal fine allega lettera di motivazione.

A TAL FINE ALLEGA la seguente documentazione:

1)	_____
2)	_____
<i>Inserire le righe necessarie</i>	

Il sottoscritto, ai sensi Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003, acconsente affinché i propri dati possano essere trattati ed essere oggetto di comunicazione a terzi al fine di provvedere agli adempimenti degli obblighi di legge

Luogo e data \_\_\_\_\_

(firma del Legale rappresentante)

**ALLEGATO A 2 (pag. 1 di 6) - ATTIVITA' CULTURALI****DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'**  
(art.47 DPR 28.12.2000 n.445)

La scheda è unica per tutti i soggetti che fanno richiesta di finanziamento e va compilata sia a preventivo che a consuntivo, poiché comprende tutti i dati necessari all'Amministrazione Regionale per l'intero procedimento istruttorio. **I soggetti devono compilare solo le voci attinenti la propria attività** ed inserire a preventivo i dati presunti dell'attività. Quando la scheda è compilata per il rendiconto dell'attività svolta, ai dati a preventivo devono essere affiancati i dati consuntivi.

**SCHEDA DELL'ATTIVITA' RELATIVA ALL'ANNO**

(barrare SOLO una attività – in caso di iniziativa articolata, barrare la casella dell'attività ritenuta prevalente)

**MOSTRE****RICERCHE e STUDI****PREMI****CONVEGNI E SEMINARI****PROGETTI EDITORIALI - INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA****INIZIATIVE VOLTE ALLA CONOSCENZA DELLE MATRICI CULTURALI DELLA  
STORIA DELLA MEMORIA E DELLE TESTIMONIANZE CIVILI DELLA PUGLIA E  
DEL PAESE****EVENTI SUI TEMI DELLA CONTEMPORANEITA'****DATI GENERALI****SOGGETTO PROPONENTE**

--

(ragione sociale e denominazione dell'organismo istante)

Legale Rappresentante:

--

Responsabile Artistico/Organizzativo:

--

**Data di costituzione      Anno inizio attività**

:	
---	--

(compilare solo se diverso dal soggetto proponente)

**SOGGETTO BENEFICIARIO**

--

(ragione sociale e denominazione dell'organismo istante)

Legale Rappresentante:

--

Responsabile Artistico/Organizzativo:

--

**Data di costituzione      Anno inizio attività**

--	--

**ALLEGATO A 2 (pag. 2 di 6)****SOGGETTO ATTUATORE** (compilare solo se diverso dal soggetto proponente)

--

(ragione sociale e denominazione dell'organismo istante)

Legale Rappresentante:

--

Responsabile Artistico/Organizzativo:

**Data di costituzione**      **Anno inizio attività**

--	--

(da compilare nel caso in cui il soggetto proponente sia capofila del progetto)

**SOGGETTI CHE COLLABORANO AL PROGETTO**

1)

--

(ragione sociale o denominazione del partner – sede legale)

2)

--

(ragione sociale o denominazione del partner – sede legale)

3)

--

(ragione sociale o denominazione del partner – sede legale)

**DATI SULL'ATTIVITA' PER CUI SI RICHIEDE L'INTERVENTO FINANZIARIO**

**TITOLO DEL PROGETTO:**

--

**PERIODO DI SVOLGIMENTO:**

dal:

--	--

al:

**DESCRIZIONE SINTETICA DELL'ATTIVITA'** (da compilare a preventivo)

*Elencare le caratteristiche generali del progetto, i contenuti e le azioni previste.*

--

**DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' REALIZZATA** (da compilare a consuntivo)

--

**ALLEGATO A 2 (pag. 3 di 6)****PIANO DI COMUNICAZIONE E DI PUBBLICIZZAZIONE DELL' ATTIVITÀ (a preventivo)**  
(descrivere il piano previsto e le azioni di facilitazione dell' accesso - prezzi, modalità di partecipazione, ecc..)

--

**PIANO DI COMUNICAZIONE E DI PUBBLICIZZAZIONE DELL' ATTIVITÀ (a consuntivo)**  
(descrivere il piano realizzato e le azioni di facilitazione dell' accesso - prezzi, modalità di partecipazione, ecc..)

--

**DATI STATISTICI****PERSONALE IMPIEGATO NELL'ATTIVITÀ'**

Vanno indicati i dati relativi esclusivamente al personale impiegato direttamente nell'attività dal soggetto proponente o dal soggetto attuatore (se diverso dal proponente), con esclusione del personale impiegato per la attività ordinaria del soggetto (per esempio il personale degli Enti Locali o degli altri Enti pubblici).

	(prev)	(cons)
<b>1. A TEMPO INDETERMINATO</b>	<b>n.</b>	<b>n.</b>

di cui:

personale artistico	n.	n.
personale tecnico	n.	n.
personale organizzativo	n.	n.

<b>2. A TEMPO DETERMINATO</b>	<b>n.</b>	<b>n.</b>
-------------------------------	-----------	-----------

(compreso i lavoratori con contratto a progetto)

di cui:

personale artistico	n.	n.
personale tecnico	n.	n.
personale organizzativo	n.	n.

<b>3. COLLABORATORI</b>	<b>n.</b>	<b>n.</b>
-------------------------	-----------	-----------

(con incarico professionale)

di cui:

personale artistico	n.	n.
personale tecnico	n.	n.
personale organizzativo	n.	n.

<b>TOTALE PERSONALE IMPEGNATO</b>	<b>n.</b>	<b>n.</b>
-----------------------------------	-----------	-----------

ALLEGATO A 2 (pag. 4 di 6)

**DURATA TEMPORALE SPETTATORI DELL'INIZIATIVA**

	(prev)	(cons)
	n.	n.
<b>1. DURATA IN GIORNI DELLA MOSTRA</b>		
<b>2. DURATA IN GIORNI DEL CONVEGNO - SEMINARIO</b>		
<b>3. EVENTI</b> (ad esempio, se una mostra ha avuto più sedi espositive, concomitanti o meno; se l'iniziativa è stata articolata in diversi eventi, anche concomitanti, ecc.)		
<b>4. SPETTATORI in totale</b>		
<b>SPETTATORI paganti su totale spettatori (solo a consuntivo)</b>		
<b>5. SPETTATORI in media per ogni evento/ serata</b>		
<b>N. eventi/serate gratuite su n. totale eventi/serate</b>		

**PIANO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA'**

(da compilare in conformità al regime fiscale cui è sottoposto il soggetto beneficiario)

**barrare la casella che interessa**

i soggetti IVA, per i quali detta imposta non rappresenta un costo, devono presentare il rendiconto, sia in entrata che in uscita, al netto dell'IVA.

i soggetti IVA che hanno optato per il regime forfetario devono indicare i costi al lordo dell'IVA e nelle entrate specificare l'IVA che hanno recuperato.

i soggetti IVA, per i quali detta imposta rappresenta un costo, devono presentare il rendiconto, sia in entrata che in uscita, al lordo dell'IVA.

**ENTRATE** (prev) \_\_\_\_\_ (cons) \_\_\_\_\_**1. RISORSE PROPRIE \***

<b>1. RISORSE PROPRIE *</b>	€	€
-----------------------------	---	---

(\*) Gli Enti Locali dovranno indicare la quota di cofinanziamento assunta con impegno di spesa)

**2. RICAVI DIRETTI ATTIVITA'**

INCASSI DA BIGLIETTI DI ACCESSO	€	€
VENDITA BENI E SERVIZI (merchandising, quote di iscrizione, etc.)	€	€
ALTRO (specificare):	€	€
<b>2. TOTALE RICAVI ATTIVITA'</b>	<b>€</b>	<b>€</b>

**3. PROVENTI DA SOGGETTI PRIVATI**

SPONSORIZZAZIONI	€	€
ALTRO (specificare)	€	€
<b>3. TOTALE PROVENTI</b>	<b>€</b>	<b>€</b>

ALLEGATO A 2 (pag. 5 di 6)

**4. FINANZIAMENTI PUBBLICI (escluso il finanziamento regionale)**

UNIONE EUROPEA	€	€
STATO	€	€
PROVINCIA *(indicare le Province diverse dal proponente)	€	€
COMUNE *(indicare i Comuni diversi dal proponente)	€	€
ALTRI ENTI PUBBLICI (specificare)	€	€
<b>4. TOTALE FINANZIAMENTI PUBBLICI</b>	<b>€</b>	<b>€</b>

<b>A) TOTALE ENTRATE (1+2+3+4)</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
------------------------------------	----------	----------

**USCITE** (prev) (cons)**COMPENSI CORRISPOSTI al lordo di ONERI E RITENUTE DI LEGGE (interamente versati)**

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€	€
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	€	€
COLLABORATORI	€	€

<b>1. TOTALE COMPENSI ed ONERI</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
------------------------------------	----------	----------

**COSTI ATTIVITA'**

SPESE DI OSPITALITA'	€	€
RIMBORSO VIAGGI	€	€
FITTO SPAZI	€	€
TRASPORTO E ONERI ASSICURTIVI OPERE (per Mostre)	€	€
ALLESTIMENTO SPAZI	€	€
SERVICE TECNICI / SPESE DI ORGANIZZAZIONE	€	€
PUBBLICAZIONI ATTI (per Convegni/Seminari e Ricerche/Studi) o CATALOGHI (per Mostre)	€	€
PREMI e BORSE DI STUDIO (per Ricerche/Studi e Premi)	€	€
PROMOZIONE E PUBBLICITA' (escluso Ricerche/Studi)	€	€
ALTRO (specificare, inserendo altre righe, solo se trattasi di costi ammissibili, secondo le previsioni del Programma)		
<b>2. TOTALE COSTI ATTIVITA'</b>	<b>€</b>	<b>€</b>

<b>TOTALE COSTI AMMISSIBILI (1+2)</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
---------------------------------------	----------	----------

## ALLEGATO A 2 (pag. 6 di 6)

**ALTRI COSTI** (non ammissibili alla valutazione quantitativa – vedi Programma)

(specificare)	€	€
(specificare)	€	€
(specificare)	€	€
<b>3. TOTALE ALTRI COSTI</b> (non ammissibili alla valutazione quantitativa e non finanziabili con il contributo regionale)	€	€

<b>B) TOTALE USCITE (1+2+3)</b>	€	€
---------------------------------	---	---

(prev) \_\_\_\_\_ (cons)

<b>TOTALE ENTRATE (A)</b> (a preventivo e a consuntivo escluso il finanziamento regionale)	€	€
--	---	---

<b>TOTALE USCITE (B)</b>	€	€
--------------------------	---	---

<b>DIFFERENZA USCITE - ENTRATE (B - A)</b> (DISAVANZO- CORRISPONDE ALLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO REGIONALE) N.B. per i contributi a sostegno, il disavanzo non può eccedere € 10.000,00	€	€
---	---	---

<b>FINANZIAMENTO REGIONALE</b> (da indicarsi <u>esclusivamente</u> a consuntivo)	€	€
--	---	---

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 e in particolare dall'art.75 in ordine alle sanzioni penali in cui incorre in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti alla verità, e dall'art.75 relativo alla decadenza dai benefici qualora l'Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese.

Il sottoscritto, ai sensi Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003, acconsente affinché i propri dati possano essere trattati ed essere oggetto di comunicazione a terzi al fine di provvedere agli adempimenti degli obblighi di legge.

Luogo e data \_\_\_\_\_

IL LEGALE  
RAPPRESENTANTE

\_\_\_\_\_

N.B. ALLEGARE FOTOCOPIA DI DOCUMENTO DI IDENTITA'

**ALLEGATO A 3 - ATTIVITA' CULTURALI****DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'**  
(art.47 DPR 28.12.2000 n.445)

Il sottoscritto/a

nato/a a	prov,	il	residente a	
Via		Codice Fiscale		
in qualità di Legale Rappresentante de ( <i>Denominazione esatta del soggetto proponente</i> )				
con sede legale in		prov.	cap	via
				nr.

consapevole delle sanzioni penali cui incorre in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti qualora l'Amministrazione regionale, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della suddetta dichiarazione, come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000

**DICHIARA**

- che l'organismo che legalmente rappresenta è in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal Programma delle Attività Culturali per il triennio 2013/2015.

- che non sono in corso contenziosi con gli Enti previdenziali ed assistenziali e/o provvedimenti o azioni esecutive disposti dall'Autorità Giudiziaria a carico del suddetto organismo;

(barrare la casella che interessa)

- che lo stesso organismo  
è soggetto IVA                      non è soggetto IVA;

- che lo stesso organismo  
svolge attività produttiva di reddito d'impresa ai sensi del 2°co. art.28 DPR n.600/73;  
non svolge attività produttiva di reddito d'impresa ai sensi del 2°co. art.28 DPR n.600/73;

- che lo stesso organismo, per l'attività per la quale ha richiesto il finanziamento regionale:  
è soggetto alla trattenuta IRES di cui al D.Lgs. n. 344/03;  
non è soggetto alla trattenuta IRES di cui al D.Lgs. n. 344/03.

Ai fini dell'acquisizione d'Ufficio del DURC, dichiara inoltre che lo stesso organismo:

non è titolare di alcuna posizione assicurativa presso l'INPS, INAIL o altro, e dunque, non è sottoposto all'obbligo della verifica DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva; che il CCNL applicato è \_\_\_\_\_ posizione INPS n . \_\_\_\_\_  
posizione INAIL n. \_\_\_\_\_

Il sottoscritto, ai sensi Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003, acconsente affinché i propri dati possano essere trattati ed essere oggetto di comunicazione a terzi al fine di provvedere agli adempimenti degli obblighi di legge.

Luogo e data \_\_\_\_\_

II LEGALE RAPPRESENTANTE

\_\_\_\_\_

**ALLEGATO A4 - ATTIVITA' CULTURALI****DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'**  
(art.47 DPR 28.12.2000 n.445)

Il sottoscritto/a

nato/a a	prov,	il	residente a
Via	Codice Fiscale		
in qualità di Legale Rappresentante de ( <i>Denominazione esatta del soggetto proponente</i> )			
con sede legale in	prov.	cap	via
			nr.

consapevole delle sanzioni penali cui incorre in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti qualora l'Amministrazione regionale, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della suddetta dichiarazione, come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000

**DICHIARA**

di aver presentato alla Regione Puglia – Servizio Cultura e Spettacolo le copie conformi agli originali dell'**atto costitutivo** e dello **statuto** del suddetto organismo, in allegato alla istanza per il finanziamento alle Attività Culturali per l'anno \_\_\_\_\_;

di aver presentato alla Regione Puglia - Servizio Cultura e Spettacolo le copie conformi agli originali delle **modifiche all'atto costitutivo** ed allo **statuto** del suddetto organismo, in allegato alla istanza per il finanziamento alle Attività Culturali per l'anno \_\_\_\_\_;

Il sottoscritto, ai sensi Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003, acconsente affinché i propri dati possano essere trattati ed essere oggetto di comunicazione a terzi al fine di provvedere agli adempimenti degli obblighi di legge.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Il Legale Rappresentante

\_\_\_\_\_

**ALLEGATO A5 - ATTIVITA' CULTURALI****RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO DEL FINANZIAMENTO PER L'ANNO \_\_\_\_\_****OGGETTO:** modalità di pagamento del finanziamento regionale **assegnato** con

D.G.R. n. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Il sottoscritto/a

_____			
nato/a a	prov,	il	residente a
_____	_____	_____	_____
Via	Codice Fiscale		
_____	_____		

in qualità di Legale Rappresentante de (*Denominazione esatta del soggetto proponente*)

_____
-------

con sede legale in	prov.	cap	via	nr.
_____	_____	_____	_____	_____

**CHIEDE**

che il finanziamento regionale per l'anno \_\_\_\_\_ sia pagato mediante bonifico (barrare l'opzione che interessa):

 sul conto corrente       bancario /       postale (barrare l'opzione che interessa)

n.	_____
----	-------

presso Agenzia/Filiale di \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n.

n.	_____	_____	_____
----	-------	-------	-------

intestato a :

_____
-------

codice IBAN:

_____
-------

alla Tesoreria sul c/c

n.	_____
----	-------

presso

_____
-------

Ovvero mediante commutazione in titolo non trasferibile intestato all'organismo beneficiario dell'intervento finanziario regionale con spese bancarie e/o postali a carico dell' intestatario. (barrare l'opzione che interessa)

 assegno circolare       vaglia postale ordinario       vaglia postale telegrafico       assegno postale

Il sottoscritto, ai sensi Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003, acconsente affinché i propri dati possano essere trattati ed essere oggetto di comunicazione a terzi al fine di provvedere agli adempimenti degli obblighi di legge.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Il Legale Rappresentante

\_\_\_\_\_

**ALLEGATO A6 - ATTIVITA' CULTURALI****DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'**  
(art.47 DPR 28.12.2000 n.445)

Il sottoscritto/a

nato/a a	prov.	il	residente a
Via	Codice Fiscale		
in qualità di Legale Rappresentante de ( <i>Denominazione esatta del soggetto proponente</i> )			
con sede legale in	prov.	cap	via
			nr.

consapevole delle sanzioni penali cui incorre in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti qualora l'Amministrazione regionale, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della suddetta dichiarazione, come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000

**DICHIARA**

di non essere inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento

ovvero

di essere inadempiente all'obbligo di versamento per una ammontare complessivo pari ad euro....., derivante dalla notifica delle seguenti cartelle di pagamento:

cartella n.....	data notifica.....	importo.....
cartella n.....	data notifica.....	importo.....
cartella n.....	data notifica.....	importo.....
cartella n.....	data notifica.....	importo.....

Il sottoscritto, ai sensi Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003, acconsente affinché i propri dati possano essere trattati ed essere oggetto di comunicazione a terzi al fine di provvedere agli adempimenti degli obblighi di legge.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Il Legale Rappresentante

\_\_\_\_\_

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 settembre 2012, n. 1863

**Comune di Candela (FG). Approvazione Adeguamento del PdF al Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio PUTT/P (art. 5.03 e 5.06 del PUTT/P).**

L'Assessore Regionale alla Qualità del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dagli uffici competenti e confermata dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio e dal Dirigente del Servizio Urbanistica riferisce quanto segue.

Vista la delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n° 6 dell'11/1/2001 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio.

**PREMESSO CHE:**

- L'art 5.06 delle NTA del PUTT/P norma le procedure di adeguamento degli strumenti urbanistici al PUTT/P (intendendo per adeguamento la formazione o di variante specifica al PdF/PRG, o di variante generale al PRG, o PRG), stabilendo che la disciplina paesaggistica del Piano può essere introdotta negli strumenti urbanistici generali vigenti con specifica variante. Tale variante viene assimilata a quelle ammesse ai sensi del secondo comma dell'art.55 della l.r. n.56/80; i suoi contenuti devono conformarsi a quanto previsto nel punto 2 dell'art.2.10 ed è sottoposta all'iter previsto dalla l.r. 56/1980, art.16. La conformità di detta variante al PUTT/P è verificata ed attestata da specifico parere paesaggistico (art. 5.03) formato contestualmente all'istruttoria dello strumento urbanistico.

**PREMESSO CHE:**

*(Iter procedurale)*

- con nota prot. n. 8550 del 30/08/2010 acquisita al protocollo del Servizio Assetto del Territorio con prot. n. 5639 del 24/09/2010 il Comune di Candela ha trasmesso la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 13/05/2010 con la quale si provvedeva a revocare la delibera di CC n. 6 del

12/01/2010 (con la quale procedeva all'approvazione dell'Adeguamento della Pianificazione Urbanistica Generale Vigente al Piano Urbanistico Territoriale Tematico) e contestualmente ad adottare nuovi atti tecnici e amministrativi relativi all'"Adeguamento della Pianificazione Urbanistica Generale Vigente al Piano Urbanistico Territoriale Tematico", atti che sono stati trasmessi all'ente regionale, unitamente alla succitata delibera.

- Con la stessa nota prot. n. 8550 del 30/08/2010 il Comune di Candela ha trasmesso agli Uffici Regionali gli atti tecnici e amministrativi relativi all'"Adeguamento della Pianificazione Urbanistica Generale Vigente al Piano Urbanistico Territoriale Tematico" approvati con la suddetta delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 13/05/2010, unitamente all'avviso di pubblicazione e deposito degli atti del 26/04/2010; l'Attestazione dell'ufficio segreteria del 23/08/2010 dell'avvenuta pubblicazione, deposito e non presentazione di osservazioni o opposizioni.
- Con nota prot. n. 2256 del 07/03/2011, l'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica del Servizio Assetto del Territorio ha attestato la coerenza dei Territori Costruiti approvati in Consiglio Comunale con Del CC n. n. 16 del 13/05/2010 e trasmessi dal Amministrazione Comunale di Candela con nota prot. n. 8550 del 30/08/2010.
- Con Delibera 415 del 10/03/2011 la Giunta Regionale ha rilasciato il Parere Paesaggistico con prescrizioni di cui all'art 5.03 per la variante di Adeguamento del PDF al Piano Urbanistico Territoriale Tematico;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 15/05/2011 il comune di Candela ha provveduto a recepire integralmente le prescrizioni e condizioni di cui al parere della Regione Puglia reso con delibera 10/03/2011 n. 415, e ne disponeva il riporto negli atti scritto-grafici;
- con nota prot. n.11093 del 08/11/2011 acquisita al protocollo del Servizio Assetto del Territorio con prot. n. 9498 del 17/11/2011 il comune di Candela ha trasmesso la succitata delibera di CC n. 14 del 15/05/2011, unitamente ad una copia completa su Cd-rom degli elaborati della variante come adeguato alle prescrizione regionali e ad una copia cartacea dei soli elaborati corretti in ottemperanza alle prescrizioni regionali.

- con nota prot. 982 del 25/01/2012 congiuntamente il Servizio Urbanistica e l'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica della Regione hanno rappresentato al Comune che gli elaborati adeguati alle determinazioni assunte dal Consiglio Comunale con delibera di CC n. 14 del 15/05/2011 debbano essere specificatamente sottoposti alle valutazioni dello stesso Consiglio Comunale, per la definitiva formazione della variante urbanistica di adeguamento in questione, ponendo nel contempo alcuni rilievi in merito alla documentazione allegata alla citata delibera di CC n. 14 del 15/05/2011.
- con nota prot. n. 3538 del 26/04/2012 acquisita al protocollo del Servizio Assetto del Territorio con prot. n.4415 del 11/05/2012 il Comune di Candela ha trasmesso la delibera di CC n. 7 del 19/03/2012, unitamente ad una copia completa su Cd-rom degli elaborati della variante come adeguato alle prescrizione regionali e ad una copia cartacea della sola documentazione tecnica adeguata e revisionata.

#### **PREMESSO CHE:**

*(Stato della pianificazione)*

Alla data del 06.06.1990 il territorio del Comune di Candela era disciplinato Programma di Fabbricazione approvato con DPGR n° 2407 del 27/10/1977, strumento di pianificazione attualmente ancora vigente senza che alcuna variante sia intervenuta.

#### **CONSIDERATO CHE:**

*(Elenco Elaborati)*

La variante di Adeguamento del PdF del comune di Candela al Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio PUTT/P, oggetto del presente provvedimento, è quella contenuta negli atti trasmessi con nota prot. n.3538 del 26/04/2012 acquisita al protocollo del Servizio Assetto del Territorio con prot. n. 4415 del 11/05/2012, qui di seguito elencati:

- Relazione di piano;
- Norme tecniche di attuazione;
- Tav. G.1 ambiti distinti. Sistema Geomorfoidrologico. scala 1:25.000

- Tav. G.2 Ambiti Distinti. Sistema Botanico Vegetazionale e della connessione ecologica. scala 1:25.000
- Tav. G.3/A Ambiti Distinti. Sistema della stratificazione storica dell'insediamento. scala 1:25.000
- Tav. G.3/B Ambiti Distinti. Sistema della stratificazione storica dell'insediamento. scala 1:25.000
- Tav. I.1. Sistema degli Ambiti Estesi. scala 1:25.000
- CD contenente gli elaborati precisati.

Detti elaborati, cui occorre riferirsi in sede di attuazione della variante di adeguamento in questione, devono intendersi in toto sostitutivi di quelli in precedenza trasmessi.

#### **CONSIDERATO CHE:**

*(Istruttoria Ambiti Territoriali Distinti - ATD)*

Riguardo alla perimetrazione degli ATD di cui al Titolo III delle NTA del PUTT/P, dall'esame degli elaborati scritto-grafici (ed in particolare tav. G.1, G.2 e G.3) si rappresenta quanto segue.

- 1. Sistema dell'assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico** (rif. serie n. 2, n. 6 e n. 10 degli atlanti della documentazione cartografica artt. 3.02, 3.06, 3.07, 3.08 e 3.09 delle NTA del PUTT/P e capo III delle NTA e tavola G1 dell'Adeguamento comunale)

#### **Art. 6 - Corsi d'acqua**

Questa categoria persegue gli obiettivi di tutela previsti dalle NTA del PUTT/P all'articolo **3.08 - "Corsi d'acqua"**. Gli interventi ammissibili in tali aree sono disciplinati dall'art 6 delle NTA della variante di adeguamento del PdF al PUTT/P.

Dall'esame degli elaborati scritto-grafici si evince che il Comune ha provveduto ad individuare come "corsi d'acqua" i quattro torrenti iscritti agli elenchi delle acque pubbliche (fiume Ofanto, torrente Carapelle, torrente San Gennaro e torrente Rio Salso), e altri tratti di idrologia superficiale non classificati come pubblici, ma individuati negli atlanti della documentazione cartografica del PUTT/P unitamente ad alcune linee superficiali di impluvio, non individuate negli atlanti della

documentazione cartografica del PUTT/P, ma aventi valenza di corridoio ecologico e/o significativa funzione ecologica. Tanto per i corsi d'acqua pubblici che per quelli non pubblici si definisce un'area annessa di 150 m dal ciglio più elevato.

Tali elementi sono rappresentati nella tavola G1 come idrologia superficiale, articolate in Acque pubbliche, Acque non pubbliche.

Per quanto attiene alla perimetrazione dei torrenti iscritti negli elenchi delle acque pubbliche, i perimetri proposti dal Comune sono condivisibili.

Il PUTT/P rappresentava numerosi corsi d'acqua: nello specifico sono stati confermati, definendone in modo più accurato il percorso, il fiume Ofanto, il torrente San Gennaro, il torrente Calaggio e il fiume Viticone, con area di pertinenza e aree annesse; è stato perimetrato il Rio Salso e il suo sistema di affluenti, non cartografato negli atlanti della documentazione cartografica del PUTT/P, mentre non sono stati considerati corsi d'acqua gli affluenti in riva sinistra del fiume Ofanto e gli affluenti in riva sinistra del Viticone individuati negli atlanti della documentazione cartografica del PUTT/P.

#### **Art. 7 - Versanti -crinali- cigli di scarpata**

Questa categoria persegue gli obiettivi di tutela previsti dalle NTA del PUTT/P all'articolo **3.09 - "Versanti e Crinali"**. Gli interventi ammissibili in tali aree sono disciplinati dall'art 7 delle NTA della variante di adeguamento del PdF al PUTT/P.

Dall'esame degli elaborati scritto-grafici si evince che il Comune ha provveduto ad individuare nella tavola G1 come appartenenti a questa categoria i "cigli di scarpata" significativi dal punto di vista paesaggistico; l'area annessa è stata dimensionata in mt 50. Sono stati individuati inoltre "versanti e crinali".

Dall'esame degli elaborati si evince, inoltre, che il Comune non ha provveduto ad individuare negli elaborati grafici né a normare nelle NTA alcun bene appartenente alla categoria delle "Emergenze" atteso che il PUTT/P non rappresentava i beni appartenenti a questa categoria.

**4.2 Sistema copertura botanico-vegetazionale, colturale e della potenzialità faunistica** (rif. serie n. 4 e n. 9 degli atlanti della documentazione cartografica art. 3.03, artt. 3.11 - 3.12 - 3.13 - 3.14 delle

NTA del PUTT/P, capo IV delle NTA e tavola G2 dell'Adeguamento)

#### **Art. 8 - Boschi e Macchie, rimboschimenti e aree percorse da incendio**

Questa categoria persegue gli obiettivi di tutela previsti dalle NTA del PUTT/P all'articolo **3.10 - "Boschi e Macchie"**. Gli interventi ammissibili in tali aree sono disciplinati dall'art 8 delle NTA della variante di adeguamento del PdF al PUTT/P.

Dall'esame degli elaborati scritto-grafici si evince che il Comune ha provveduto ad individuare come appartenenti a questa categoria i boschi le macchie e i rimboschimenti e le aree percorse dal fuoco.

Per i boschi il Comune definisce un'area annessa dimensionata in funzione della natura e significatività del rapporto esistente tra il bosco e il suo intorno diretto espresso in termini prevalentemente ambientali. Tali elementi sono rappresentati nella tavola G2 come "Boschi- macchie-rimboschimenti" e "Aree percorse da incendi".

Il PUTT/P negli atlanti della documentazione cartografica rappresentava numerose aree a bosco e a macchia lungo le sponde del fiume Ofanto e una formazione boschiva in località Liseo a nord della Masseria Giardino. Il Comune nella tavola G2 ha meglio perimetrato le formazioni individuate dal PUTT/P e ne ha perimetrato di nuove, in particolare nell'area periurbana.

#### **Art. 9 - Siti di Rilevanza Naturalistica**

Questa categoria persegue gli obiettivi di tutela previsti dalle NTA del PUTT all'articolo **3.11 - "Beni Naturalistici"**. Gli interventi ammissibili in tali aree sono disciplinati dall'art 9 delle NTA della variante di adeguamento del PdF al PUTT/P.

Il PUTT negli atlanti della documentazione cartografica rappresentava come biotopo, alcuni tratti del bosco ripariale lungo la valle del fiume Ofanto.

Il Comune nella tavola G2 ha perimetrato come area di pertinenza dei "Siti di Rilevanza Naturalistica" alcuni tratti del bosco ripariale lungo la valle del fiume Ofanto, in analogia ed in aggiunta a quelle già perimetrato dal PUTT/P, e come area annessa e i territori ricadenti all'interno del SIC "Valle Ofanto - Lago di Capaciotti" e/o del parco regionale dell'Ofanto.

**Art. 10 - Beni diffusi nel paesaggio agrario**

Questa categoria persegue gli obiettivi di tutela previsti dalle NTA del PUTT/P all'articolo **3.14 - "Beni diffusi nel paesaggio agrario"**. Gli interventi ammissibili in tali aree sono disciplinati dall'art 10 delle NTA della variante di adeguamento del PdF al PUTT/P.

Il PUTT/P considerata la scala della sua elaborazione, negli atlanti della documentazione cartografica non censiva i beni diffusi nel paesaggio agrario rimandando la loro perimetrazione ai sottopiani.

Il Comune ha provveduto nella tavola G2 ad individuare i principali beni appartenenti a questa categoria, prevedendo comunque in sede di rilascio del permesso di costruire una adeguata verifica dell'esistenza di ulteriori beni e la definizione delle relative aree di pertinenza e annesse.

**Art. 25 - Aree interessate da naturalità diffusa**

Questa categoria persegue obiettivi di tutela non previsti specificatamente da alcun articolo delle NTA del PUTT/P. Gli interventi ammissibili in tali aree sono disciplinati dall'art. 11 delle NTA dell'adeguamento del PdF al PUTT/P.

Dall'esame degli elaborati scritto-grafici si evince che il Comune ha provveduto ad individuare nella tavola G2 come appartenenti a questa categoria le aree a coltivo abbandonato caratterizzato dalla presenza di lembi di gariga e/o prati e pascoli naturali e/o da incolto, che assurgono al ruolo di elementi strutturanti del paesaggio.

**4.3 Sistema stratificazione storica dell'organizzazione insediativa** (serie n. 1, serie n. 4bis, serie n. 5 degli atlanti della documentazione cartografica art. 3.04, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18 delle NTA del PUTT/P, capo V, VI delle NTA e tavola G3/A e G3/B dell'Adeguamento)

**Art. 12 - La città storica**

Questa categoria persegue obiettivi di tutela non previsti specificatamente da alcun articolo delle NTA del PUTT/P. Per la città storica la variante di adeguamento del PdF al PUTT/P del Comune di Candela individua all'art 12 esclusivamente indirizzi di tutela.

Dall'esame degli elaborati scritto-grafici si evince che il Comune ha provveduto ad individuare come appartenenti a questa categoria tanto la città

antica (ovvero quella parte del tessuto edilizio del centro urbano che si estende dal nucleo di fondazione e che comprende le successive espansioni entro le cinta murarie) quanto la città moderna (ovvero quella parte del tessuto edilizio di espansione fuori mura dei nuclei urbani riguardante stratificazione dell'organizzazione insediativa urbana fino agli anni 40 del novecento). Tali elementi sono rappresentati nella tavola G3 come "città antica" e "città moderna".

**Art. 13 - Zone Archeologiche**

Questa categoria persegue gli obiettivi di tutela previsti dalle NTA del PUTT/P all'articolo **3.15 - "Zone archeologiche"**. Gli interventi ammissibili in tali aree sono disciplinati dall'art 13 delle NTA della variante di adeguamento del PdF al PUTT/P.

Il PUTT negli atlanti della documentazione cartografica non censiva alcun bene archeologico puntuale e censiva tre tracciati tratturali: (i) Pescasseroli-Candela, (ii) Candela- Sant'Agata-Cervaro, (iii) Foggia - Ortona - Lavello. Il comune, facendo proprie le determinazioni del Piano Comunale dei Tratturi, ha confermato tali tracciati, ha cassato il terzo poiché non appariva iscritto, e ha considerato l'area annessa pari a zero metri.

Dall'esame degli elaborati scritto-grafici si evince che il Comune ha provveduto ad individuare come appartenenti a questa categoria, il ponte Romano e i due tratturi Pescasseroli- Candela, e Candela-Sant'Agata-Cervaro. Tali elementi sono rappresentati nella tavola G3 sotto la voce "Aree e Beni Archeologici" e "Tratturi della transumanza".

Per quanto concerne il ponte Romano, il Comune ha definito un'area annessa come una area di ampiezza costante pari a 100 m, mentre per quanto concerne i tratturi le NTA rimandano alle NTA del Piano Comunale dei Tratturi.

**Art. 14 - Beni architettonici extraurbani**

Questa categoria persegue gli obiettivi di tutela previsti dalle NTA del PUTT/P all'articolo **3.16 - "Beni architettonici extraurbani"**. Gli interventi ammissibili in tali aree sono disciplinati dall'art 14 delle NTA.

Il PUTT negli atlanti della documentazione cartografica non censiva alcun bene architettonico extraurbano.

Dall'esame degli elaborati scritto-grafici si evince che il Comune ha provveduto ad individuare come appartenenti a questa categoria 15 masserie.

Per le masserie il Comune definisce un'area annessa dimensionata in funzione della natura e significatività del rapporto esistente tra la masseria e il suo intorno diretto espresso in termini sia ambientali, sia di contiguità ed integrazione delle forme d'uso e fruizione visiva.

Tali elementi sono rappresentati e schedati nella tavola G3/B come "Beni Architettonici".

#### **Art. 15 - Paesaggio Agrario**

Questa categoria persegue gli obiettivi di tutela previsti dalle NTA del PUTT/P all'articolo 3.17 - "*Paesaggio agrario e usi civici*". Gli interventi ammissibili in tali aree sono disciplinati dall'art 15 delle NTA.

Il PUTT/P negli atlanti della documentazione cartografica rappresentava in modo aggregato i fogli di mappa catastali interessati dalla presenza di usi civici, e considerata la scala della sua elaborazione, non censiva ulteriori paesaggi agrari, rimandando la loro perimetrazione ai sottopiani.

Dall'esame degli elaborati scritto-grafici si evince che il Comune ha provveduto ad individuare come appartenenti a questa categoria le aree sottoposte a vincolo di uso civico (Demanio libero), e i paesaggi della Riforma fondiaria (Podere).

Per quanto riguarda le aree soggette ad uso civico resta inteso che l'effettiva sussistenza del vincolo di uso civico sulle singole particelle va certificata dal competente Ufficio Regionale.

#### **Art. 16 - Strade e luoghi panoramici**

Questa categoria persegue gli obiettivi di tutela previsti dalle NTA del PUTT/P all'articolo 3.18 - "*Punti Panoramici*". Gli interventi ammissibili in tali aree sono disciplinati dall'art 16 delle NTA.

Il PUTT/P negli atlanti della documentazione cartografica non rappresentava i punti e le strade panoramiche rimandando la loro individuazione ai sottopiani.

Dall'esame degli elaborati scritto-grafici si evince che il Comune ha provveduto ad individuare come appartenenti a questa categoria le principali strade panoramiche e un punto panoramico, unitamente alle aree annesse e/o con visivi. Tali elementi sono rappresentati nella tavola G3/A come "Strade e luoghi panoramici".

#### *(Istruttoria Ambiti Territoriali Estesi - ATE)*

Riguardo alle perimetrazioni degli ATE di cui al Titolo II delle NTA del PUTT/P, dagli elaborati scritto-grafici (ed in particolare la tav. I.1) si evince che il Comune ha rappresentato su base Carta Tecnica Regionale CTR (scala 1:5.000) le perimetrazioni degli ATE rimodulati rispetto alla loro configurazione planimetrica originaria la quale prevedeva:

- ATE di tipo B in corrispondenza alle aree contermini al torrente Carapelle e al fiume Ofanto, delle aree di pertinenza e contermini ai tratturi Percasseroli - Candela (ad ovest della località sopraseria - K.2) Foggia - Ortona - Lavello;
- ATE di tipo C in corrispondenza di alcuni tratti delle aree di pertinenza e contermini ai Tratturelli Cervaro - Candela - Sant'Agata e Percasseroli - Candela, e in corrispondenza delle aree contermini ad alcune acque pubbliche;
- ATE di tipo D in corrispondenza delle aree interessate dal vincolo idrogeologico.

Nella versione rimodulata, proposta per l'adeguamento sono stati ripermetrati gli ATE in relazione alla ridefinizione dei perimetri degli Ambiti territoriali distinti operando un generale riammangiamento degli ambiti estesi formando comprensori più ampi.

#### *(Aspetti urbanistici)*

Ciò premesso gli aspetti urbanistici relativi alla Variante di adeguamento del P. di F. di Candela al PUTT/p riguardano specificamente:

- recepimento ed implementazione delle tutele previste dal PUTT/p, con rimodulazione degli Ambiti Territoriali Estesi e Distinti rispettivamente e ridefinizione delle aree di pertinenza ed aree annesse per taluni beni;
- integrazione alle Norme Tecniche di Attuazione del P. di F. con l'introduzione di nuovi articoli, relativi agli ATE e ATD, sostanzialmente analoghi a quelli riportati nelle NTA del PUTT/P.

In ordine a detti aspetti si rappresenta quanto segue:

#### **Punto a)**

L'adeguamento del P. di F. di Candela al PUTT/P ha comportato modifiche delle previsioni cartografiche dello stesso PUTT/P nei termini

prospettati nella istruttoria tecnica innanzi riportata alla quale si rinvia per maggiori particolari.

**Punto b)**

Le integrazioni delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione riguardano specificatamente i criteri di tutela, gli indirizzi e le direttive di tutela relativi agli Ambiti Territoriali Estesi e le prescrizioni di base degli Ambiti Territoriali Distinti che sostanzialmente recepiscono l'apparato normativo del PUTT/P.

Alla luce della istruttoria innanzi prospettata per gli aspetti paesaggistici ed urbanistici rispettivamente ed in considerazione degli approfondimenti operati dal Comune di Candela in sede di adeguamento alle prescrizioni di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 415 del 10 marzo 2011 si propone alla Giunta di attestare la conformità della Variante di Adeguamento del PdF di Candela al Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio PUTT/P al PUTT/P stesso (art. 5.03 delle NTA del PUTT/P) e l'Approvazione di detta Variante di Adeguamento (art. 5.06 delle NTA del PUTT/P) con l'introduzione negli atti delle prescrizioni di cui alla predetta delibera G.R., recepite esaustivamente dall'Amministrazione comunale con deliberazione consiliare n. 7 del 19/03/2012, nei termini riportati innanzi in relazione.

Per quanto attiene agli aspetti ambientali e in particolare agli adempimenti di cui al D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., allo stato si ritiene che la Variante di Adeguamento del P. di F. di Candela al Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio non debba essere sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica trattandosi di mero adeguamento della disciplina d'uso del territorio a tutele imposte da leggi statali e pianificazioni sovraordinate. Infatti, al di là del procedimento previsto dal PUTT/Paesaggio, la stessa Variante di Adeguamento non comporta modifiche alla destinazione d'uso dei suoli prevista dallo strumento urbanistico generale vigente, bensì solo limitazioni alle trasformazioni per effetto di dette tutele sovraordinate.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

**“Copertura Finanziaria di cui alla L.R. n° 28/01”**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

**LA GIUNTA**

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, dal Dirigente dell'Ufficio Strumentazione Urbanistica, dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio e dal Dirigente del Servizio Urbanistica;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportate;

DI RILASCIARE, per le motivazioni e considerazioni di cui alla relazione in premessa, il parere paesaggistico ex art 5.03 delle NTA del PUTT/P per la variante di adeguamento del PdF al PUTT/P del Comune di Candela adottata con Del. di C.C. n. 16 del 13 Aprile 2010, con l'introduzione negli atti delle prescrizioni di cui alla delibera G.R. n. 415/2011, recepite esaustivamente dall'Amministrazione comunale con deliberazione consiliare n. 7 del 19/03/2012;

DI APPROVARE, per le motivazioni e considerazioni di cui alla relazione in premessa, ai sensi dell'art 5.06 delle NTA del PUTT/P, la variante di adeguamento del PdF al PUTT/P del Comune di Candela adottata con Del. di C.C. n. 16 del 13 Aprile 2010 con l'introduzione negli atti delle prescrizioni di cui alla delibera G.R. n.415/2011, rece-

pite esaustivamente dall'Amministrazione comunale con deliberazione consiliare n. 7 del 19/03/2012;

DI DEMANDARE al Servizio Assetto del Territorio la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Candela, completo di una copia degli elaborati scritto-grafici richiamati in relazione;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 settembre 2012, n. 1864

**D.Lgs 22/1/2004, n. 42 e ss.mm.ii, "Codice dei beni culturali e del paesaggio", art. 146, comma 6. Ricognizione dei comuni singoli e delle associazioni di comuni che abbiano i requisiti di organizzazione e competenza tecnico-scientifica e abbiano istituito la commissione locale per il paesaggio. Attribuzione della delega e disciplina delle modalità di esercizio (XXIX).**

L'Assessore Regionale alla Qualità del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla scorta della istruttoria tecnica espletata dall'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e confermata dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, riferisce quanto segue:

**PREMESSO CHE:**

Con il D.Lgs. 26 marzo 2008 n. 63, sono state apportate modifiche ed integrazioni al del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), e in particolare:

- l'art. 146, comma 6, del Codice stabilisce che gli "enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia";

- l'art. 159, comma 1, dello stesso Codice dispone che le Regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico scientifica stabiliti all'art. 146, comma 6, dello stesso Codice, entro il 31 dicembre 2009, apportando le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata;
- in mancanza di tale adempimento, le norme statali stabiliscono la decadenza delle deleghe paesaggistiche in essere.

Con la legge regionale 7 ottobre 2009 n.20 e ss. mm. ed ii. sono state approvate le norme che regolamentano la pianificazione paesaggistica, prevedendo, tra l'altro, che le disposizioni in materia di autorizzazioni paesaggistiche contenute negli artt. 7, 8, 9 e 11 entrino in vigore nel momento in cui cessa il regime transitorio previsto dall'art. 159 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) che, aveva come ultimo termine il 31 dicembre 2009.

Con la stessa legge regionale 20/2009 è stato altresì disciplinato il procedimento di delega ai soggetti titolari per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e sono state dettate disposizioni in merito alla istituzione delle Commissioni locali per il paesaggio ai sensi dell'art. 148 dello stesso Codice; nello specifico:

- a norma dell'art. 7, comma 3, per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti "il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è delegato, previo parere della cabina di regia di cui alla l.r. 36/2008, ai comuni associati a norma del comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e preferibilmente alle Unioni dei Comuni esistenti per ambiti territoriali confinanti, rientranti nella stessa provincia, sempre che questi abbiano istituito la commissione prevista dall'articolo 8 e dispongano di strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni";
- a norma dell'art. 7, comma 4, invece, "i Comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti sono destinatari diretti della delega, ancorché non associati ad altri Comuni, purché

abbiano istituito la commissione di cui all'articolo 8 e dispongano di strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004";

- infine, a norma dell'art. 7, comma 5: "ove i comuni, singoli o associati, non soddisfino le condizioni richieste ai commi precedenti, competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è la rispettiva Provincia purché abbia approvato il Piano di Coordinamento Territoriale Provinciale previsto dall'articolo 6 della legge regionale 20 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), abbia istituito la Commissione prevista dall'articolo 8 e disponga di strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004".

Con le Deliberazioni della Giunta Regionale 24 novembre 2009, n. 2273, e 09 Febbraio 2010, n. 299, in relazione a quanto disposto dalla L.R. 20/2009, sono stati precisati i criteri per la verifica, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica, stabilendo che l'istituzione della Commissione locale per il paesaggio prevista dall'art. 8 della legge regionale 20/2009, ai sensi dell'art. 146, comma 6, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, così come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. s), del D.Lgs. 26 marzo 2008 n. 63, è modalità idonea ad assicurare adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché a garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia. Con la deliberazione n. 2273/2009, si è altresì stabilito, pertanto, che i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, al fine di poter esercitare le funzioni paesaggistiche, devono istituire, in forma associata, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 20/2009, la Commissione locale per il paesaggio; mentre, i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono destinatari diretti della delega purché abbiano istituito la Commissione locale per il paesaggio.

#### **PREMESSO CHE:**

con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2961 del 28 12 2010, in coerenza con il Codice dell'Amministrazione Digitale che promuove l'utilizzo delle tecnologie informatiche e per adottare

standard comuni e azioni coordinate con gli Enti Locali, la Regione ha stabilito che la trasmissione delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate a partire dal 1 gennaio 2011 dagli enti delegati, prevista dal comma 7 dell'art. 5.01 delle NTA del PUTT, debba avvenire in maniera telematica, immediatamente dopo il rilascio (e comunque non oltre 30 gg dallo stesso), attraverso il Sistema Informativo Territoriale in una sezione dedicata alla raccolta e gestione delle informazioni relative alle autorizzazioni (accessibile sia dal sito istituzionale [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it) - sezione DRAG/Pianificazione paesaggistica, che all'indirizzo [www.sit.puglia.it](http://www.sit.puglia.it) - sezione Procedimenti Amministrativi).

#### **CONSIDERATO CHE**

Con precedenti deliberazioni della Giunta, in forza della ricognizione operata ai sensi dell'art. 10 della L.r. 20/2009, è stata attribuita a i Comuni dell'Elenco A, la delega di cui all'art. 7 della stessa L.r. 20/2009, nei limiti e nei termini dello stesso art. 7, fermo restando comunque il rispetto posto in capo ai Comuni delegati dei requisiti previsti dall'art. 146 comma 6 del Codice, con riserva di integrare detto elenco ad esito degli adempimenti, da parte dei Comuni, richiamati nella deliberazione G.R. n. 2273/2009.

Con DGR 2766 del 14/12/2010 è stata attribuita, in forza della ricognizione operata ai sensi dell'art. 10 della L.r. 20/2009, a far data dal 1 gennaio 2011, alla Provincia di Foggia, la delega di cui all'art. 7 della stessa L.r. 20/2009, nei limiti e nei termini dello stesso art. 7, per gli interventi diversi da quelli indicati al comma 1 dello stesso art. 7, e ricadenti nei comuni della provincia di Foggia che non abbiano ottenuto la delega diretta ai sensi dell'art.7 della Lr 20/2009.

#### **ELENCO A: comuni dotati dei requisiti di cui all'art. 10 della l.r. 20/2009 delegati con precedente delibera**

##### **Comuni delegati della Provincia di Bari**

<b>Comune</b>	<b>Provvedimento di delega</b>
Alberobello	DGR n. 1207 del 25 05 2010
Altamura	DGR n. 8 dell'11 01 2010
Bari	DGR n. 649 del 09 03 2010
Binetto	DGR n. 242 del 22 02 2011

Bitonto	DGR n. 2410 del 03 11 2010
Cassano Murge	DGR 2193 del 04 10 2011
Castellana Grotte	DGR n. 2754 del 14 12 2010
Conversano	DGR n. 2229 del 19 10 2010
Corato	DGR n. 2754 del 14 12 2010
Gioia del Colle	DGR n. 1642 del 12 07 2010
Gravina in Puglia	DGR n. 8 dell'11 01 2010
Grumo Appula	DGR n. 242 del 22 02 2011
Locorotondo	DGR n. 1207 del 25 05 2010
Molfetta	DGR n. 327 del 10 02 2010
Monopoli	DGR n. 327 del 10 02 2010
Noci	DGR n. 1007 del 13 04 2010
Noicattaro	DGR n. 1868 del 06 08 2010
Polignano a Mare	DGR n. 327 del 10 02 2010
Putignano	DGR n. 1801 del 30 07 2010
Ruvo di Puglia	DGR n. 1609 del 12 07 2010
Terlizzi	DGR n. 1152 del 11 05 2010
Sannicandro di Bari	DGR n. 242 del 22 02 2011
Santeramo in Colle	DGR 2193 del 04 10 2011
Toritto	DGR n. 242 del 22 02 2011

#### Comuni delegati della Provincia di Brindisi

Comune	Provvedimento di delega
Brindisi	DGR n. 1152 del 11 05 2010
Carovigno	DGR n. 8 dell'11 01 2010
Ceglie Messapica	DGR n. 1207 del 25 05 2010
Cisternino	DGR n. 1207 del 25 05 2010
Fasano	DGR n. 1007 del 13 04 2010
Francavilla Fontana	DGR n. 2229 del 19 10 2010
Mesagne	DGR n. 242 del 22 02 2011
Ostuni	DGR n. 8 dell'11 01 2010
Oria	DGR n. 2351 del 27-10-2011.
San Michele Salentino	DGR n. 178 del 10 02 2011
San Vito dei Normanni	DGR n. 1868 del 06 08 2010
Torchiarolo	DGR n. 178 del 10 02 2011
Villa Castelli	DGR n. 1866 del 06 09 2011

#### Comuni delegati della Provincia BAT

Comune	Provvedimento di delega
Andria	DGR n. 8 dell'11 01 2010
Barletta	DGR n. 8 dell'11 01 2010
Bisceglie	DGR n. 2845 del 20 12 2010
Canosa di Puglia	DGR n. 8 dell'11 01 2010
Trani	DGR n. 1207 del 25 05 2010

#### Comuni delegati della Provincia di Foggia

Comune	Provvedimento di delega
Alberona	DGR 2193 del 04 10 2011
Apricena	DGR n. 841 del 23 03 2010
Biccari	DGR 2193 del 04 10 2011
Cagnano Varano	DGR n. 178 del 10 02 2011
Carpino	DGR n. 178 del 10 02 2011
Castelluccio dei Sauri	DGR n. 2960 del 28 12 2010
Castelluccio Valmaggiore	DGR n. 2960 del 28 12 2010
Celle di San Vito	DGR n. 2960 del 28 12 2010
Cerignola	DGR n. 649 del 09 03 2010
Faeto	DGR 2193 del 04 10 2011
Ischitella	DGR n. 178 del 10 02 2011
Isole Tremiti	DGR n. 2410 del 03 11 2010
Lesina	DGR n. 841 del 23 03 2010
Manfredonia	DGR n. 2410 del 03 11 2010
Mattinata	DGR n. 1642 del 12 07 2010
Monte Sant'Angelo	DGR n. 1609 del 12-07-2011
Orsara di puglia	DGR n. 2946 del 29/12/2011
Peschici	DGR n. 2410 del 03 11 2010
Poggio Imperiale	DGR n. 841 del 23 03 2010
Rodi Garganico	DGR n. 8 dell'11 01 2010
Roseto Valfortore	DGR 2193 del 04 10 2011
San Giovanni Rotondo	DGR n. 327 del 10 02 2010
San Nicandro Garganico	DGR n. 1152 del 11 05 2010
San Severo	DGR n. 8 dell'11 01 2010
Troia	DGR n. 2960 del 28 12 2010
Vico del Gargano	DGR n. 8 dell'11 01 2010
Vieste	DGR n. 1642 del 12 07 2010

#### Comuni delegati della Provincia di Taranto

Comune	Provvedimento di delega
Avetrana	DGR n. 841 del 23 03 2010
Castellaneta	DGR n. 1207 del 25 05 2010
Crispiano	DGR n. 1207 del 25 05 2010
Ginosa	DGR n. 327 del 10 02 2010
Laterza	DGR n. 649 del 09 03 2010
Leporano	DGR n. 841 del 23 03 2010
Lizzanello	DGR n. 1334 del 3 07 2012
Lizzano	DGR n. 841 del 23 03 2010
Martina Franca	DGR n. 328 del 20 02 2012
Maruggio	DGR n. 841 del 23 03 2010

Massafra	DGR n. 1207 del 25 05 2010
Manduria	DGR n. 4102 del 10 03 2011
Mottola	DGR n. 242 del 22 02 2011
Palagiano	DGR n. 178 del 10 02 2011
Palagianello	DGR n. 178 del 10 02 2011
Pulsano	DGR n. 841 del 23 03 2010
Sava	DGR n. 1609 del 12 07 2010
Statte	DGR n. 1207 del 25 05 2010
Taranto	DGR n. 2171 del 11 10 2010
Torricezza	DGR n. 841 del 23 03 2010

### Comuni delegati della Provincia di Lecce

Comune	Provvedimento di attribuzione della delega
Acquarica del Capo	DGR n. 2845 del 20 12 2010
Alessano	DGR n. 841 del 23 03 2010
Alezio	DGR n. 2171 del 11 10 2010
Alliste	DGR n. 1207 del 25 05 2010
Andrano	DGR n. 8 dell'11 01 2010
Arnesano	DGR n. 2960 del 28 12 2010
Bagnolo del Salento	DGR n. 841 del 23 03 2010
Botrugno	DGR n. 649 del 09 03 2010
Calimera	DGR n. 2588 del 30 11 2010
Campi Salentina	DGR n. 1609 del 12-07-2011
Cannole	DGR n. 841 del 23 03 2010
Carmiano	DGR n. 2960 del 28 12 2010
Carpignano Salentino	DGR n. 2588 del 30 11 2010
Castrignano dei Greci	DGR n. 2588 del 30 11 2010
Castrignano del Capo	DGR n. 1152 del 11 05 2010
Castro	DGR n. 8 dell'11 01 2010
Collepasso	DGR n. 1642 del 12 07 2010
Copertino	DGR n. 2960 del 28 12 2010
Corigliano d'Otranto	DGR n. 2588 del 30 11 2010
Corsano	DGR n. 841 del 23 03 2010
Cursi	DGR n. 841 del 23 03 2010
Cutrofiano	DGR n. 2588 del 30 11 2010
Diso	DGR n. 8 dell'11 01 2010
Gagliano del Capo	DGR n. 841 del 23 03 2010
Galatone	DGR n. 8 dell'11 01 2010
Gallipoli	DGR n. 2171 del 11 10 2010
Giuggianello	DGR n. 649 del 09 03 2010
Giurdignano	DGR n. 1642 del 12 07 2010
Guagnano	DGR n. 1609 del 12-07-2011
Lecce	DGR n. 1007 del 13 04 2010
Leverano	DGR n. 2960 del 28 12 2010
Maglie	DGR n. 841 del 23 03 2010
Martano	DGR n. 2588 del 30 11 2010

Martignano	DGR n. 2588 del 30 11 2010
Matino	DGR n. 1207 del 25 05 2010
Melendugno	DGR n. 1152 del 11 05 2010
Melissano	DGR n. 1207 del 25 05 2010
Melpignano	DGR n. 2588 del 30 11 2010
Miggiano	DGR n. 8 dell'11 01 2010
Minervino di Lecce	DGR n. 8 dell'11 01 2010
Montesano Salentino	DGR n. 8 dell'11 01 2010
Morciano di Leuca	DGR n. 841 del 23 03 2010
Muro Leccese	DGR 2193 del 04 10 2011
Nardò	DGR n. 1609 del 12 07 2010
Nociglia	DGR n. 649 del 09 03 2010
Novoli	DGR n. 1609 del 12-07-2011
Ortelle	DGR n. 8 dell'11 01 2010
Otranto	DGR n. 1642 del 12 07 2010
Palmariggi	DGR n. 841 del 23 03 2010
Patù	DGR n. 841 del 23 03 2010
Porto Cesareo	DGR n. 2960 del 28 12 2010
Presicce	DGR n. 2845 del 20 12 2010
Racale	DGR n. 1207 del 25 05 2010
Ruffano	DGR n. 8 dell'11 01 2010
Salve	DGR n. 841 del 23 03 2010
San Cassiano	DGR n. 649 del 09 03 2010
San Donato di Lecce	DGR n. 1334 del 3 07 2012
Sanarica	DGR n. 649 del 09 03 2010
Sannicola	DGR n. 2171 del 11 10 2010
Santa Cesarea Terme	DGR n. 8 dell'11 01 2010
Soletto	DGR n. 2588 del 30 11 2010
Specchia	DGR n. 8 dell'11 01 2010
Spongano	DGR n. 8 dell'11 01 2010
Squinzano	DGR n. 1609 del 12-07-2011
Sternatia	DGR n. 2588 del 30 11 2010
Supersano	DGR n. 1642 del 12 07 2010
Surano	DGR n. 649 del 09 03 2010
Surbo	DGR n. 1609 del 12-07-2011
Taurisano	DGR n. 2845 del 20 12 2010
Taviano	DGR n. 1207 del 25 05 2010
Tiggiano	DGR n. 841 del 23 03 2010
Trepuzzi	DGR n. 1609 del 12-07-2011
Tricase	DGR n. 649 del 09 03 2010
Tuglie	DGR n. 1642 del 12 07 2010
Ugento	DGR n. 2845 del 20 12 2010
Uggiano la Chiesa	DGR n. 1642 del 12 07 2010
Veglie	DGR n. 2960 del 28 12 2010
Vernole	DGR n. 1152 del 11 05 2010
Zollino	DGR n. 2588 del 30 11 2010

**PREMESSO CHE:**

- con nota prot. comunale n. 5036 del 2/08/2012, acquisita al protocollo di questo Servizio con n. 8104 del 05/09/2012, il Comune di Martina Franca (già delegato a svolgere le funzioni autorizzatorie in materia paesaggistica, di cui all'art 7 della L.r. 7 ottobre 2009 n. 20 con Delibera di Giunta Regionale n. 328 del 20/02/2012) ha trasmesso la determinazione n. 52 del 20/07/2012 avente per oggetto "Approvazione Verbali della commissione esaminatrice e graduatoria di merito. Nomina dei componenti costituenti la Commissione Locale del Paesaggio di Martina Franca", con i curricula dei membri di commissione nominati;

*TUTTO CIÒ PREMESSO*

si propone alla Giunta di confermare al comune di Martina Franca (TA) la delega a svolgere le funzioni autorizzatorie in materia paesaggistica, di cui all'art 7 della L.r. 7 ottobre 2009 n. 20 già rilasciata con Delibera di Giunta Regionale n. 328 del 20/02/2012, a seguito dell'istituzione della Commissione Comunale del Paesaggio di cui alla determinazione comunale n. 52 del 20/07/2012.

Nello stesso tempo, per quanto attiene alle modalità di esercizio delle funzioni di sub-delega di cui innanzi, si precisa che per gli immobili ed aree di interesse paesaggistico tutelati dalla legge ex art. 142 del Codice o, in base alla legge, ex art. 136, 143 comma 1, lettera d) e 157 valgono le disposizioni previste dallo stesso art. 146 del Codice; mentre per quanto attiene ai territori e agli immobili sottoposti a tutela dal PUTT/P valgono le disposizioni previste dalle NTA del PUTT/P.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° della l.r. 7/97.

**"Copertura Finanziaria di cui alla L.R. n° 28/01"**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

**LA GIUNTA**

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

*DELIBERA*

**DI APPROVARE** la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

**DI CONFERMARE** in forza della ricognizione operata ai sensi dell'art. 10 della L.r. 20/2009, al comune di **Martina Franca (TA)**, la delega a svolgere le funzioni autorizzatorie in materia paesaggistica, di cui all'art 7 della L.r. 7 ottobre 2009 n. 20 (già rilasciata con Delibera di Giunta Regionale n. 328 del 20/02/2012), a seguito dell'istituzione della Commissione Comunale del Paesaggio di cui alla determinazione comunale n. 52 del 20/07/2012;

**DI STABILIRE** che per quanto attiene le modalità di esercizio della delega ex art. 7 della L.r. 20/2009 per gli immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, ex art. 142 o, in base alla legge, ex art. 136, 143 comma 1, lettera d) e 157 del Codice valgono le disposizioni previste dallo stesso art. 146 del Codice; mentre per quanto attiene ai territori e agli immobili sottoposti a tutela dal PUTT/P valgono le disposizioni previste dalle NTA dello stesso PUTT/P;

**DI DARE MANDATO AL SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO** di comunicare il presente provvedimento ai Comuni e alle provincie interessate nonché ai competenti organi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

**DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 settembre 2012, n. 1865

**L. 9/12/98, n. 431 - art. 11 - Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Programmazione Anno 2011. Individuazione dei Comuni.**

L'Assessore alla Qualità del Territorio, prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Osservatorio Condizione

Abitativa, Programmi Comunali e IACP, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio Politiche Abitative, riferisce quanto segue:

L'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 ha istituito presso il Ministero LL.PP. il Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.

Con il medesimo art. 11 e con Decreto del Ministero LL.PP. del 7/6/99, pubblicato in G.U. n. 167 del 19/7/99, sono stati disciplinati il riparto, l'utilizzo e la destinazione delle risorse assegnate, sono stati individuati i requisiti minimi dei soggetti beneficiari, sono stati fissati l'ammontare massimo dei contributi concedibili e le modalità di calcolo.

I fondi ministeriali assegnati annualmente alla Regione Puglia a partire dal 1999, unitamente alla quota di cofinanziamento regionale e comunale, sono di seguito riepilogati:

anno	decreto ministeriale di riparto	fondi ministeriali assegnati	cofinanziamento regionale €	totale fondi statali e regionali €	cofinanziamento comunale €
1999	delib. CIPE 30/6/99 e delib. CIPE 15/2/00	£ 59.680.376.000 € 30.822.341,92	//	30.822.341,92	//
2000	delib. CIPE del 4/8/2000	£ 55.496.000.000 € 28.661.292,07	//	28.661.292,07	//
2001	D.M. del 28/9/2001	£ 51.532.000.000 € 26.614.056,92	//	26.614.056,92	//
2002	D.M. n. 2110 del 11/12/2002	€ 21.540.696,00	//	21.540.696,00	//
2003	D.M. 1335 del 5/12/2003	€ 21.340.064,59	//	21.340.064,59	//
2004	D.M. 568 del 18/11/2004	€ 20.357.604,59	15.000.000,00	35.357.604,59	572.012,56
2005	D.M. del 28/11/2005	€ 20.797.795,25	15.000.000,00	35.797.795,25	728.207,52
2006	D.M. del 10/11/2006	€ 24.768.709,10	15.000.000,00	39.768.709,10	711.462,62
2007	D.M. C2/1060 del 3/9/2007	€ 14.646.758,07	15.000.000,00	29.646.758,07	1.310.838,45
2008	D.M. del 5/11/2008	€ 13.831.621,84	15.000.000,00	28.831.621,84	1.828.111,79
2009	D.M. n. 12965 del 13/11/2009	€ 11.995.737,76	15.000.000,00	26.995.737,76	1.724.622,49
2010	D.M. n. 11580 del 18/10/2010	€ 9.190.055,44	15.000.000,00	24.190.055,44	1.886.779,76

Per l'anno 2011 le somme a disposizione della Regione Puglia ammontano complessivamente a euro 15.651.830,51, di cui:

- euro **651.830,51 di fonte statale**, assegnati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 4 agosto 2011, impegnati con determina dirigenziale n. 191 del 13/6/2012 nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, capitolo 411193, residui di stanziamento 2011;
- euro 15.000.000,00 **di cofinanziamento regionale**, impegnati con determina dirigenziale n. 300 del 13/4/2011 nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011, capitolo 411192.

L'esiguità dei fondi a disposizione per l'anno 2011, determinata da uno stanziamento ministeriale che tende ormai all'azzeramento, a fronte di una disponibilità regionale costante di euro 15.000.000, ha imposto di rivedere, d'intesa con il partenariato istituzionale e sociale, e in particolare con l'ANCI Puglia e le organizzazioni sindacali degli inquilini e dei lavoratori, i criteri di riparto e di individuare strumenti e priorità che, ferme restando le finalità generali perseguite dal Fondo, soddisfino al meglio una domanda di sostegno al canone di locazione che si fa sempre più pressante e cospicua. A tal fine si sono condivise due linee di azione: la prima è volta a rendere più efficace l'erogazione, individuando casi di iniqua assegnazione del contributo e definendo criteri che consentono di fornire supporto a chi ha maggiore bisogno; la seconda è volta a sollecitare il contributo dei Comuni, che è stato crescente negli ultimi anni grazie alle premialità assegnate e che, in una fase di drammatica difficoltà economica degli inquilini e di totale disimpegno statale, occorre rafforzare.

Occorre ora procedere al riparto tra i Comuni delle somme a disposizione per l'anno 2011 tenendo conto, analogamente a quanto fatto negli anni precedenti, dei dati comunali emersi a seguito dei bandi relativi all'anno 2010.

All'uopo è stata predisposta una tabella, allegato A) del presente provvedimento, di cui è parte integrante, che riporta il fabbisogno finanziario di ciascun Comune per l'anno 2010 e la percentuale di incidenza dello stesso sull'intero fabbisogno regionale. Il contributo da attribuire ad ogni Comune sarà pari all'importo ottenuto dalla applicazione

della stessa percentuale al totale delle somme da ripartire.

Della somma complessivamente a disposizione della Regione, pari a euro 15.651.830,51, si propone di ripartire con il presente provvedimento la somma di euro 12.208.427,80 e di accantonare la restante somma di euro 3.443.402,71 per premialità nei confronti dei Comuni che cofinanziano l'intervento con fondi a carico del proprio bilancio, lasciando dunque invariata la proporzione delle due quote dell'anno 2010.

Al fine di incrementare la disponibilità di risorse finanziarie per meglio rispondere a una domanda sociale di sostegno alla locazione particolarmente ampia nella fase attuale e per incentivare il coinvolgimento dei Comuni nel perseguimento di tale obiettivo sociale, come accennato, i fondi accantonati per premialità saranno ripartiti tra i Comuni che concorrono al cofinanziamento con una somma pari almeno al 20% dell'importo assegnato con il presente provvedimento.

Il contributo da concedere ai Comuni come premialità sarà quantificato calcolando l'incidenza dell'importo messo a disposizione da ciascun Comune sul totale delle somme messe a disposizione da tutti i Comuni e applicando la stessa incidenza alla somma accantonata di euro 3.443.402,71.

L'importo così ottenuto non dovrà comunque essere superiore al 20% del fabbisogno comunale per l'anno 2010, calcolato in base alla normativa, e dovrà essere contenuto nel 25% della somma complessiva di euro 3.443.402,71.

In ogni caso la somma complessivamente assegnata, riveniente dal riparto effettuato con il presente provvedimento e dalla quota di premialità, unitamente alla quota comunale di cofinanziamento, non potrà essere di importo superiore al fabbisogno comunale 2010 e 2011.

I fondi preliminarmente assegnati dovranno essere utilizzati dai Comuni, che provvederanno ad emanare i bandi di concorso conformemente ai criteri e requisiti minimi previsti dal D.M. del 7/6/99 - art. 1 e art. 2, comma 3-, e agli indirizzi forniti con il presente provvedimento, come di seguito specificato:

- devono essere escluse dal contributo le domande presentate da soggetto locatore con vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado o di matrimonio con il locatario;

- devono essere escluse dal contributo le domande relative a nuclei familiari, composti dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico dei suoi componenti ai fini IRPEF, che relativamente all'anno 2011:

- hanno titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile;
- hanno titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, in tutto il territorio nazionale, su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, così come definito all'art. 2 - lett. c) della L.R. n. 54/84, fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;
- hanno richiesto, in sede di dichiarazione dei redditi, la detrazione dei redditi d'imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale.

Sono altresì escluse le domande di contributo per:

- alloggi in zone di pregio, così definite da accordi comunali ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L. n. 431/98 e decreti ministeriali attuativi.

Sono ammesse a contributo le domande relative ad alloggi accatastati con caratteristiche di edilizia economica popolare sia per quanto attiene alla tipologia edilizia, sia per quanto attiene alla superficie, che non potrà dunque superare 95 mq di superficie utile, fatta eccezione per gli alloggi occupati da nuclei familiari numerosi, motivatamente definiti nel bando comunale.

I Comuni dovranno quantificare il contributo spettante a ciascun soggetto ammissibile nei modi e nei limiti massimi previsti dal D.M. del 7/6/99, art. 1 e art. 2, comma 3.

Il reddito di riferimento è, per i soggetti rientranti nella fascia a) di cui al citato D.M. del 7/6/99, art. 1, comma 1, l'imponibile complessivo; per i soggetti rientranti nella fascia b) di cui al medesimo D.M. del 7/6/99, il reddito di riferimento è quello definito

dall'art. 2, punto f) della legge n. 54/84, il quale è riferito all'art. 21 della L. n. 457/78 e successive modificazioni. Per tale fascia b), il limite massimo di reddito è fissato in euro 14.000,00.

Per la determinazione del reddito 2011 di ogni componente del nucleo familiare dovrà essere utilizzato, si esemplifica, per il modello CUD 2012, la Parte B - Dati fiscali; per il modello 730/3, il rigo 11; per il modello Unico 2012 il rigo RN1 del Quadro RN, o il rigo CM8 del Quadro CM (per i contributi minimi) e/o il rigo RD11 del quadro RD. Vanno inoltre computati gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse;

- per chi dichiara reddito ZERO e/o per i casi in cui l'incidenza del canone annuo sul reddito sia superiore all'80%, alla domanda di contributo deve essere allegata:

- certificazione dell'assistente sociale che attesti che il soggetto richiedente fruisce di assistenza dei Servizi Sociali del Comune, oppure
- dichiarazione relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone, oppure
- nel caso in cui il richiedente dichiara di ricevere sostegno economico da altro soggetto, indicazione delle generalità di quest'ultimo e autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità del sostegno fornito e l'ammontare del reddito percepito, che deve risultare congruo rispetto al canone versato.

Non saranno ammesse a contributo domande presentate da lavoratori autonomi, a meno che gli stessi versino in situazione di particolare debolezza sociale (n. 3 figli minorenni a carico, presenza nel nucleo familiare di ultrasessantacinquenne e/o di soggetto portatore di handicap, nucleo familiare monogenitoriale, altre situazioni di disagio sociale motivatamente individuate dal bando comunale).

Non sarà prevista né applicata la maggiorazione di cui all'art. 2, comma 4, del D.M. del 7/6/1999.

I Comuni, ai fini dell'ammissibilità a contributo dei concorrenti, devono provvedere ad effettuare tutti i controlli previsti dalla normativa vigente verificando, almeno a campione, l'attendibilità delle dichiarazioni del richiedente e devono inviare alla

Regione una dettagliata relazione sugli accertamenti effettuati e sui relativi risultati e provvedimenti assunti. Sono a carico del Comune, inoltre, tutte le verifiche in ordine alla coerenza dei contributi da erogare rispetto ai requisiti richiesti dal presente provvedimento di localizzazione.

Il contributo che il Comune determina di attribuire ai soggetti beneficiari deve tener conto delle somme regionali assegnate e di quelle comunali eventualmente a disposizione. Qualora si rendano necessarie delle riduzioni per insufficienza di fondi, le stesse possono effettuarsi anche con riferimento alle indicazioni fornite dalla Giunta Regionale, in termini di solo indirizzo, con la deliberazione n. 999/2001.

Le risultanze dei bandi espletati, complete di tutti i dati, dovranno obbligatoriamente essere trasmesse a mezzo delle schede riepilogative fornite dall'Assessorato (allegati B e C, parte integrante del presente provvedimento) e su supporto elettronico, in formato Excel, fermo restando l'invio del formale provvedimento, in originale, di approvazione della graduatoria, nonché della richiesta finanziaria alla Regione, al netto dei fondi stanziati dal Comune.

La documentazione di cui al comma precedente, inclusi gli eventuali atti deliberativi esecutivi ed efficaci inerenti il cofinanziamento da parte dei Comuni, finalizzato all'ottenimento della premialità, dovrà pervenire alla Regione - Servizio Politiche Abitative - Via delle Magnolie, 6/8 - Modugno, entro e non oltre il termine perentorio del **20 dicembre 2012**, pena l'esclusione dal beneficio per l'anno 2011.

I Comuni cui non sono stati assegnati fondi per mancanza di rappresentazione di fabbisogno, possono emanare il bando di concorso solo ai fini della rilevazione del fabbisogno stesso.

**Al fine del rispetto del patto di stabilità, i Comuni dovranno necessariamente provvedere entro il corrente anno all'apertura di apposito capitolo di entrata in bilancio, con l'iscrizione delle somme assegnate.**

Il Dirigente del Servizio Politiche Abitative provvederà alla liquidazione e al pagamento dei contributi ai Comuni, nei limiti delle somme preliminarmente individuate con il presente provvedimento e di quelle eventualmente attribuite per premialità, e nei limiti delle risultanze dei bandi comunali e della documentazione trasmessa.

Immediatamente dopo la disponibilità di tutte le risorse destinate al sostegno agli affitti, i Comuni dovranno erogare i contributi ai beneficiari e trasmettere rendicontazione analitica a questo Servizio nei 60 giorni successivi.

Eventuali economie devono rientrare nella disponibilità regionale e potrebbero essere successivamente utilizzate, secondo le necessità emerse, a mezzo di provvedimento di Giunta Regionale. In tale modo saranno utilizzate anche eventuali altre economie.

Il Servizio Politiche Abitative provvederà a trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per l'Edilizia Residenziale e le Politiche Abitative.

Con riferimento alla deliberazione di G.R. n. 193 del 31/01/2012: "Patto di stabilità interno per l'anno 2012. Adempimento di cui all'art. 32, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183." si chiarisce che il presente provvedimento è atto di programmazione, che la spesa prevista è stata impegnata per euro 15.000.000 con determina dirigenziale n. 300 del 13/4/2011 nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011, capitolo 411192, e per euro 651.830,51 con determina dirigenziale n. 191 del 13/6/2012 nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, capitolo 411193, residui di stanziamento 2011.

#### **COPERTURA FINANZIARIA**

Il presente provvedimento è atto di programmazione; la spesa prevista di complessivi euro 15.651.830,51 ha la seguente copertura finanziaria nel bilancio 2012:

- euro 15.000.000,00, impegnati con determina dirigenziale n. 300 del 13/4/2011, capitolo 411192- residui propri 2011;
- euro 651.830,51, impegnati con determina dirigenziale n. 191 del 13/6/2012, capitolo 411193, residui di stanziamento 2011.

Alla liquidazione di dette somme dovrà provvedere il Dirigente del Servizio Politiche Abitative con atto dirigenziale, a partire dall'anno 2013.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, che

rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4 -comma IV- lett. a) della L.R. n. 7/97.

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio, prof.ssa Angela Barbanente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente di Ufficio e dal Dirigente di Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

#### DELIBERA

- di fare propria ed approvare la relazione che precede;
- di individuare i Comuni beneficiari dei fondi di cui all'art. 11 della L. n. 431/98 per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, per l'anno 2011, nei modi illustrati in narrativa, secondo i seguenti prospetti, che riportano le somme finanziarie preliminarmente assegnate, salvo le risultanze dei bandi di concorso, cui sono da aggiungere eventualmente le somme relative alla premialità.

#### PROVINCIA DI BARI

1	ACQUAVIVA	68.705,83
2	ADELFA	40.661,49
3	ALBEROBELLO	19.427,83
4	ALTAMURA	209.257,45
5	BARI	1.684.409,65
6	BINETTO	2.784,14
7	BITETTO	48.890,72
8	BITONTO	360.172,17
9	BITRITTO	64.799,08
10	CAPURSO	113.178,14
11	CASAMASSIMA	62.967,43
12	CASSANO	31.809,99
13	CASTELLANA	45.044,68

14	CELLAMARE	17.390,99
15	CONVERSANO	89.441,86
16	CORATO	150.865,64
17	GIOIA DEL COLLE	66.560,25
18	GIOVINAZZO	112.848,73
19	GRAVINA	120.248,51
20	GRUMO	36.438,14
21	LOCOROTONDO	15.592,55
22	MODUGNO	238.879,50
23	MOLA DI BARI	172.623,64
24	MOLFETTA	559.260,20
25	MONOPOLI	215.535,30
26	NOCI	46.534,28
27	NOICATTARO	48.228,88
28	PALO DEL COLLE	81.143,81
29	POGGIORSINI	1.197,32
30	POLIGNANO	30.737,18
31	PUTIGNANO	69.703,14
32	RUTIGLIANO	56.635,19
33	RUVO DI PUGLIA	71.954,01
34	SAMMICHELE	6.540,58
35	SANNICANDRO	18.902,80
36	SANTERAMO	66.601,58
37	TERLIZZI	171.902,51
38	TORITTO	23.258,86
39	TRIGGIANO	208.209,40
40	TURI	22.836,24
41	VALENZANO	104.847,13

#### PROVINCIA BAT

1	ANDRIA	439.725,96
2	BARLETTA	746.039,80
3	BISCEGLIE	286.996,08
4	CANOSA	65.452,07
5	MARGHERITA DI S.	29.436,44
6	MINERVINO	8.312,21
7	SAN FERDINANDO DI P.	37.531,67
8	SPINAZZOLA	6.581,72
9	TRANI	583.195,66
10	TRINITAPOLI	49.666,84

#### PROVINCIA DI BRINDISI

1	BRINDISI	212.345,41
2	CAROVIGNO	16.000,85
3	CEGLIE MESSAPICA	23.866,02
4	CELLINO SAN MARCO	11.958,32
5	CISTERNINO	3.740,17

6	ERCHIE	2.685,37
7	FASANO	76.314,31
8	FRANCAVILLA FONTANA	78.164,92
9	LATIANO	16.807,15
10	MESAGNE	76.832,87
11	ORIA	8.640,43
12	OSTUNI	81.654,55
13	SAN DONACI	4.694,60
14	SAN MICHELE S.	9.797,54
15	SAN PANCRAZIO S.	6.387,60
16	SAN PIETRO V.	33.495,39
17	SAN VITO DEI N.	35.643,60
18	TORCHIAROLO	4.835,70
19	TORRE S. SUSANNA	6.487,09
20	VILLA CASTELLI	2.735,31

---

**PROVINCIA DI FOGGIA**


---

1	APRICENA	9.291,60
2	ASCOLI SATTIANO	5.551,45
3	BICCARI	324,94
4	BOVINO	1.839,35
5	CAGNANO VARANO	120,34
6	CARAPELLE	9.142,20
7	CARLANTINO	140,22
8	CASALVECCHIO DI PUGLIA	287,94
9	CASTELLUCCIO DEI SAURI	1.031,65
10	CASTELLUCCIO VALMAG.	175,74
11	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	985,49
12	CELENZA VALFORTORE	528,42
13	CERIGNOLA	127.378,82
14	CHIEUTI	1.614,15
15	DELICETO	348,23
16	FOGGIA	454.728,37
17	ISCHITELLA	5.432,65
18	LESINA	5.179,27
19	LUCERA	98.983,17
20	MANFREDONIA	292.695,11
21	MATTINATA	21.850,01
22	MONTE SANT'ANGELO	21.203,08
23	MOTTA MONTECORVINO	238,05
24	ORDONA	2.909,10
25	ORTA NOVA	37.063,78
26	PESCHICI	9.644,73
27	PIETRA MONTECORVINO	203,48
28	POGGIO IMPERIALE	338,40
29	RIGNANO GARGANICO	2.047,58
30	RODI GARGANICO	23.726,04

31	SAN GIOVANNI ROTONDO	69.465,75
32	SAN MARCO IN LAMIS	42.723,50
33	SANNICANDRO GARGANICO	20.341,85
34	SAN PAOLO DI CIVITATE	7.043,87
35	SAN SEVERO	175.171,26
36	SERRACAPRIOLA	2.727,29
37	STORNARA	11.044,53
38	STORNARELLA	1.277,97
39	TORREMAGGIORE	33.500,25
40	TROIA	10.484,31
41	VICO DEL GARGANO	15.537,29
42	VIESTE	41.012,66
43	ZAPPONETA	3.552,20

---

**PROVINCIA DI LECCE**


---

1	ACQUARICA	12.678,54
2	ALESSANO	3.021,73
3	ALEZIO	11.671,76
4	ALLISTE	743,64
5	ANDRANO	331,55
6	ARADEO	4.218,31
7	ARNESANO	4.945,51
8	BAGNOLO DEL SALENTO	329,03
9	CALIMERA	4.342,36
10	CAMPI SALENTINA	13.373,21
11	CANNOLE	376,37
12	CAPRARICA	1.014,52
13	CARMIANO	14.377,22
14	CARPIGNANO SAL.	2.716,41
15	CASARANO	13.453,19
16	CASTRI DI LECCE	2.207,37
17	CASTRIGNANO DEI GRECI	4.635,71
18	CASTRIGNANO DEL CAPO	521,47
19	CAVALLINO	16.399,23
20	COLLEPASSO	2.495,28
21	COPERTINO	10.355,23
22	CORIGLIANO	5.711,66
23	CORSANO	1.828,73
24	CURSI	1.984,42
25	CUTROFIANO	3.393,19
26	GAGLIANO DEL CAPO	426,09
27	GALATINA	14.007,36
28	GALATONE	25.066,72
29	GALLIPOLI	107.531,18
30	GIUGGIANELLO	13,97
31	GIURDIGNANO	197,81
32	GUAGNANO	2.271,84
33	LECCE	229.071,13

34	LEQUILE	21.698,42
35	LEVERANO	9.878,23
36	LIZZANELLO	21.547,84
37	MAGLIE	15.386,66
38	MARTANO	5.813,37
39	MATINO	3.763,49
40	MELENDUGNO	8.597,28
41	MELISSANO	1.866,53
42	MELPIGNANO	1.716,79
43	MIGGIANO	355,46
44	MINERVINO DI LECCE	133,21
45	MONTERONI	23.992,00
46	MONTESANO	144,67
47	MORCIANO DI LEUCA	724,01
48	MURO LECCESE	3.019,21
49	NARDO'	19.986,96
50	NEVIANO	3.002,65
51	NOCIGLIA	400,04
52	NOVOLI	20.900,56
53	ORTELLE	1.017,77
54	OTRANTO	9.276,30
55	PALMARIGGI	199,11
56	PARABITA	4.703,43
57	POGGIARDO	2.870,72
58	PORTO CESAREO	5.253,46
59	PRESICCE	8.700,30
60	RACALE	2.568,88
61	RUFFANO	6.595,42
62	SALICE SALENTINO	3.885,18
63	SALVE	2.108,03
64	SANARICA	744,06
65	SAN CASSIANO	352,07
66	SAN CESARIO DI LECCE	15.625,33
67	SAN DONATO DI LECCE	4.744,69
68	SANNICOLA	5.837,49
69	SAN PIETRO IN LAMA	7.593,02
70	SCORRANO	9.318,67
71	SECLI'	777,44
72	SOGLIANO CAVOUR	2.119,47
73	SOLETO	4.453,06
74	SPECCHIA	1.321,78
75	SPONGANO	213,93
76	SQUINZANO	12.781,62
77	STERNATIA	990,19
78	SUPERSANO	1.816,87
79	SURANO	911,43
80	SURBO	17.234,85
81	TAURISANO	6.816,87
82	TAVIANO	15.205,95

83	TIGGIANO	146,84
84	TREPUZZI	35.157,19
85	TRICASE	4.741,16
86	TUGLIE	7.088,07
87	UGENTO	5.503,05
88	UGGIANO LA CHIESA	2.273,77
89	VEGLIE	7.968,33
90	VERNOLE	5.938,77
91	ZOLLINO	557,21

---

**PROVINCIA DI TARANTO**


---

1	AVETRANA	6.937,76
2	CAROSINO	4.403,28
3	CASTELLANETA	9.644,03
4	CRISPIANO	24.054,37
5	FAGGIANO	4.195,92
6	FRAGAGNANO	6.852,55
7	GINOSA	16.574,12
8	GROTTAGLIE	86.094,33
9	LATERZA	12.209,52
10	LEPORANO	11.013,91
11	LIZZANO	3.761,31
12	MANDURIA	41.148,45
13	MARTINA FRANCA	105.630,61
14	MARUGGIO	5.620,69
15	MASSAFRA	87.257,09
16	MONTEIASI	7.119,86
17	MONTEMESOLA	7.710,62
18	MONTEPARANO	3.370,08
19	MOTTOLA	37.678,50
20	PALAGIANELLO	9.426,96
21	PALAGIANO	12.973,28
22	PULSANO	23.680,50
23	ROCCAFORZATA	2.834,51
24	SAN GIORGIO IONICO	47.257,40
25	SAN MARZANO	2.982,21
26	SAVA	21.257,87
27	STATTE	19.038,96
28	TARANTO	569.437,91
29	TORRICELLA	2.271,77

---

**Totale fondi assegnati: euro 12.208.427,80**

I fondi innanzi preliminarmente assegnati dovranno essere utilizzati dai Comuni, che provvederanno ad emanare i bandi di concorso conformemente ai criteri e requisiti minimi previsti dal D.M.

del 7/6/99 -art. 1 e art. 2, comma 3-, e agli indirizzi forniti con il presente provvedimento, come di seguito specificato:

- devono essere escluse dal contributo le domande presentate da soggetto locatore con vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado o di matrimonio con il locatario;
- devono essere escluse dal contributo le domande relative a nuclei familiari, composti dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico dei suoi componenti ai fini IRPEF, che relativamente all'anno 2011:
  - hanno titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile;
  - hanno titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, in tutto il territorio nazionale, su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, così come definito all'art. 2- lett. c) della L.R. n. 54/84, fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;
  - hanno richiesto, in sede di dichiarazione dei redditi, la detrazione dei redditi d'imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale con contratto stipulato ai sensi della L. 431/1998.

Sono altresì escluse le domande di contributo per:

- alloggi in zone di pregio, così definite da accordi comunali ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L. n. 431/98 e decreti ministeriali attuativi;

Sono ammesse a contributo le domande relative ad alloggi accatastati con caratteristiche di edilizia economica popolare sia per quanto attiene alla tipologia edilizia, sia per quanto attiene alla superficie, che non potrà dunque superare 95 mq di superficie utile, fatta eccezione per gli alloggi occupati da nuclei familiari numerosi, motivatamente definiti nel bando comunale.

I Comuni dovranno quantificare il contributo spettante a ciascun soggetto ammissibile nei modi e nei limiti massimi previsti dal D.M. del 7/6/99, art. 1 e art. 2, comma 3.

Il reddito di riferimento è, per i soggetti rientranti nella fascia a) di cui al citato D.M. del 7/6/99, art. 1, comma 1, l'imponibile complessivo; per i soggetti rientranti nella fascia b) di cui al medesimo D.M. del 7/6/99, il reddito di riferimento è quello definito dall'art. 2, punto f) della legge n. 54/84, il quale è riferito all'art. 21 della L. n. 457/78 e successive modificazioni. Per tale fascia b), il limite massimo di reddito è fissato in euro 14.000,00.

Per la determinazione del reddito 2011 di ogni componente del nucleo familiare dovrà essere utilizzato, si esemplifica, per il modello CUD 2012, la Parte B - Dati fiscali; per il modello 730/3, il rigo 11; per il modello Unico 2012 il rigo RN1 del Quadro RN, o il rigo CM8 del Quadro CM (per i contributi minimi) e/o il rigo RD11 del quadro RD. Vanno inoltre computati gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse;

- per chi dichiara reddito ZERO e/o per i casi in cui l'incidenza del canone annuo sul reddito sia superiore all'80%, alla domanda di contributo deve essere allegata:
  - certificazione dell'assistente sociale che attesti che il soggetto richiedente fruisce di assistenza dei Servizi Sociali del Comune, oppure
  - dichiarazione relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone, oppure
  - nel caso in cui il richiedente dichiari di ricevere sostegno economico da altro soggetto, indicazione delle generalità di quest'ultimo e autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità del sostegno fornito e l'ammontare del reddito percepito, che deve risultare congruo rispetto al canone versato.

Non saranno ammesse a contributo domande presentate da lavoratori autonomi, a meno che gli stessi versino in situazione di particolare debolezza sociale (n. 3 figli minorenni a carico, presenza nel nucleo familiare di ultrasessantacinquenne e/o di soggetto portatore di handicap, nucleo familiare monogenitoriale, altre situazioni

di disagio sociale motivatamente individuate dal bando comunale).

Non sarà prevista né applicata la maggiorazione di cui all'art. 2, comma 4, del D.M. del 7/6/1999.

I Comuni, ai fini dell'ammissibilità a contributo dei concorrenti, devono provvedere ad effettuare tutti i controlli previsti dalla normativa vigente verificando, almeno a campione, l'attendibilità delle dichiarazioni del richiedente e devono inviare alla Regione una dettagliata relazione sugli accertamenti effettuati e sui relativi risultati e provvedimenti assunti. Sono a carico del Comune, inoltre, tutte le verifiche in ordine alla coerenza dei contributi da erogare rispetto ai requisiti richiesti dal presente provvedimento di localizzazione.

Il contributo che il Comune determina di attribuire ai soggetti beneficiari deve tener conto delle somme regionali assegnate e di quelle comunali eventualmente a disposizione. Qualora si rendano necessarie delle riduzioni per insufficienza di fondi, le stesse possono effettuarsi anche con riferimento alle indicazioni fornite dalla Giunta Regionale, in termini di solo indirizzo, con la deliberazione n. 999/2001.

Le risultanze dei bandi espletati, complete di tutti i dati, dovranno obbligatoriamente essere trasmesse a mezzo delle schede riepilogative fornite dall'Assessorato (allegati B e C, parte integrante del presente provvedimento) e su supporto elettronico, in formato Excel, fermo restando l'invio del formale provvedimento, in originale, di approvazione della graduatoria, nonché della richiesta finanziaria alla Regione, al netto dei fondi stanziati dal Comune.

La documentazione di cui al comma precedente, inclusi gli eventuali atti deliberativi esecutivi ed efficaci inerenti il cofinanziamento da parte dei Comuni, finalizzato all'ottenimento della premialità, dovrà pervenire alla Regione - Servizio Politiche Abitative - Via delle Magnolie, 6/8 -

Modugno, entro e non oltre il termine perentorio del **20 dicembre 2012**, pena l'esclusione dal beneficio per l'anno 2011.

I Comuni cui non sono stati assegnati fondi per mancanza di rappresentazione di fabbisogno, possono emanare il bando di concorso solo ai fini della rilevazione del fabbisogno stesso.

**Al fine del rispetto del patto di stabilità, i Comuni dovranno necessariamente provvedere entro il corrente anno all'apertura di apposito capitolo di entrata in bilancio, con l'iscrizione delle somme assegnate.**

Il Dirigente del Servizio Politiche Abitative provvederà alla liquidazione e al pagamento dei contributi ai Comuni, nei limiti delle somme preliminarmente individuate con il presente provvedimento e di quelle eventualmente attribuite per premialità, e nei limiti delle risultanze dei bandi comunali e della documentazione trasmessa.

Immediatamente dopo la disponibilità di tutte le risorse destinate al sostegno agli affitti, i Comuni dovranno erogare i contributi ai beneficiari e trasmettere rendicontazione analitica a questo Servizio nei 60 giorni successivi.

Eventuali economie devono rientrare nella disponibilità regionale e potrebbero essere successivamente utilizzate, secondo le necessità emerse, a mezzo di provvedimento di Giunta Regionale. In tale modo saranno utilizzate anche eventuali altre economie.

Il Servizio Politiche Abitative provvederà a trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per l'Edilizia Residenziale e le Politiche Abitative-

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

Allegato A

PROVINCIA DI BARI			
n.	Comune	fabbisogno comunale anno 2010	incidenza fabbisogno comunale / fabbisogno regionale
1	ACQUAVIVA	587.980,07	0,00562774
2	ADELFA	347.978,40	0,00333061
3	ALBEROBELLO	166.262,09	0,00159135
4	ALTAMURA	1.790.811,79	0,01714041
5	BARI	14.415.069,74	0,13797105
6	BINETTO	23.826,47	0,00022805
7	BITETTO	418.403,62	0,00400467
8	BITONTO	3.082.330,29	0,02950193
9	BITRITTO	554.546,33	0,00530773
10	CAPURSO	968.571,26	0,00927049
11	CASAMASSIMA	538.871,22	0,00515770
12	CASSANO	272.227,88	0,00260558
13	CASTELLANA	385.489,45	0,00368964
14	CELLAMARE	148.831,00	0,00142451
15	CONVERSANO	765.437,69	0,00732624
16	CORATO	1.291.098,46	0,01235750
17	GIOIA DEL COLLE	569.618,34	0,00545199
18	GIOVINAZZO	965.752,21	0,00924351
19	GRAVINA	1.029.079,00	0,00984963
20	GRUMO	311.835,28	0,00298467
21	LOCOROTONDO	133.440,00	0,00127720
22	MODUGNO	2.044.315,45	0,01956677
23	MOLA DI BARI	1.477.302,00	0,01413971
24	MOLFETTA	4.786.112,92	0,04580935
25	MONOPOLI	1.844.537,29	0,01765463
26	NOCI	398.237,36	0,00381165
27	NOICATTARO	412.739,66	0,00395046
28	PALO DEL COLLE	694.423,49	0,00664654
29	POGGIORSINI	10.246,55	0,00009807

30	POLIGNANO	263.046,83	0,00251770
31	PUTIGNANO	596.515,00	0,00570943
32	RUTIGLIANO	484.680,32	0,00463902
33	RUVO DI PUGLIA	615.777,83	0,00589380
34	SAMMICHELE	55.973,84	0,00053574
35	SANNICANDRO	161.768,95	0,00154834
36	SANTERAMO	569.972,05	0,00545538
37	TERLIZZI	1.471.130,68	0,01408064
38	TORITTO	199.047,79	0,00190515
39	TRIGGIANO	1.781.842,67	0,01705456
40	TURI	195.431,10	0,00187053
41	VALENZANO	897.275,00	0,00858809
<b>Totale</b>		<b>47.727.837,37</b>	

<b>PROVINCIA BARLETTA ANDRIA TRANI</b>			
n.	Comune	fabbisogno comunale anno 2010	incidenza fabbisogno comunale / fabbisogno regionale
1	ANDRIA	3.763.146,58	0,03601823
2	BARLETTA	6.384.560,70	0,06110859
3	BISCEGLIE	2.456.094,08	0,02350803
4	CANOSA	560.134,60	0,00536122
5	MARGHERITA DI S.	251.915,16	0,00241116
6	MINERVINO	71.135,39	0,00068086
7	SAN FERDINANDO DI P.	321.193,64	0,00307424
8	SPINAZZOLA	56.325,96	0,00053911
9	TRANI	4.990.951,03	0,04776992
10	TRINITAPOLI	425.045,67	0,00406824
<b>Totale</b>		<b>19.280.502,81</b>	

<b>PROVINCIA DI BRINDISI</b>			
n.	Comune	fabbisogno comunale anno 2010	incidenza fabbisogno comunale / fabbisogno regionale
1	BRINDISI	1.817.238,43	0,01739335
2	CAROVIGNO	136.934,27	0,00131064
3	CEGLIE MESSAPICA	204.243,91	0,00195488
4	CELLINO SAN MARCO	102.338,51	0,00097951
5	CISTERNINO	32.008,16	0,00030636
6	ERCHIE	22.981,20	0,00021996
7	FASANO	653.092,97	0,00625095
8	FRANCAVILLA FONTANA	668.930,34	0,00640254
9	LATIANO	143.834,53	0,00137668
10	MESAGNE	657.530,78	0,00629343
11	ORIA	73.944,27	0,00070774
12	OSTUNI	698.794,41	0,00668838
13	SAN DONACI	40.176,12	0,00038454
14	SAN MICHELE S.	83.846,73	0,00080252
15	SAN PANCRAZIO S.	54.664,69	0,00052321
16	SAN PIETRO V.	286.651,39	0,00274363
17	SAN VITO DEI N.	305.035,64	0,00291959
18	TORCHIAROLO	41.383,59	0,00039610
19	TORRE S. SUSANNA	55.516,10	0,00053136
20	VILLA CASTELLI	23.408,63	0,00022405
<b>TOTALE</b>		<b>6.102.554,67</b>	

PROVINCIA DI FOGGIA			
n.	Comune	fabbisogno comunale anno 2010	incidenza fabbisogno comunale / fabbisogno regionale
1	APRICENA	79.516,93	0,00076108
2	ASCOLI SATRIANO	47.508,96	0,00045472
3	BICCARI	2.780,78	0,00002662
4	BOVINO	15.741,07	0,00015066
5	CAGNANO VARANO	1.029,82	0,00000986
6	CARAPELLE	78.238,38	0,00074884
7	CARLANTINO	1.200,00	0,00001149
8	CASALVECCHIO DI PUGLIA	2.464,21	0,00002359
9	CASTELLUCCIO DEI SAURI	8.828,80	0,00008450
10	CASTELLUCCIO VALMAG.	1.504,00	0,00001440
11	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	8.433,79	0,00008072
12	CELENZA VALFORTORE	4.522,18	0,00004328
13	CERIGNOLA	1.090.099,73	0,01043368
14	CHIEUTI	13.813,79	0,00013222
15	DELICETO	2.980,09	0,00002852
16	FOGGIA	3.891.536,20	0,03724709
17	ISCHITELLA	46.492,27	0,00044499
18	LESINA	44.323,86	0,00042424
19	LUCERA	847.091,58	0,00810777
20	MANFREDONIA	2.504.866,01	0,02397484
21	MATTINATA	186.990,97	0,00178975
22	MONTE SANT'ANGELO	181.454,57	0,00173676
23	MOTTA MONTECORVINO	2.037,22	0,00001950
24	ORDONA	24.895,87	0,00023829
25	ORTA NOVA	317.189,46	0,00303592
26	PESCHICI	82.538,96	0,00079001

27	PIETRA MONTECORVINO	1.741,38	0,00001667
28	POGGIO IMPERIALE	2.895,97	0,00002772
29	RIGNANO GARGANICO	17.523,04	0,00016772
30	RODI GARGANICO	203.045,96	0,00194342
31	SAN GIOVANNI ROTONDO	594.483,46	0,00568998
32	SAN MARCO IN LAMIS	365.625,00	0,00349951
33	SANNICANDRO GARGANICO	174.084,21	0,00166621
34	SAN PAOLO DI CIVITATE	60.281,00	0,00057697
35	SAN SEVERO	1.499.104,43	0,01434839
36	SERRACAPRIOLA	23.340,00	0,00022339
37	STORNARA	94.518,34	0,00090466
38	STORNARELLA	10.936,79	0,00010468
39	TORREMAGGIORE	286.692,96	0,00274403
40	TROIA	89.724,02	0,00085878
41	VICO DEL GARGANO	132.967,17	0,00127267
42	VIESTE	350.983,74	0,00335937
43	ZAPPONETA	30.399,53	0,00029096
		<b>13.426.426,50</b>	

PROVINCIA DI LECCE			
n.	Comune	fabbisogno comunale anno 2010	incidenza fabbisogno comunale / fabbisogno regionale
1	ACQUARICA	108.502,10	0,00103851
2	ALESSANO	25.859,75	0,00024751
3	ALEZIO	99.886,16	0,00095604
4	ALLISTE	6.364,00	0,00006091
5	ANDRANO	2.837,38	0,00002716
6	ARADEO	36.100,05	0,00034552
7	ARNESANO	42.323,36	0,00040509
8	BAGNOLO DEL SALENTO	2.815,78	0,00002695
9	CALIMERA	37.161,63	0,00035569
10	CAMPI SALENTINA	114.447,09	0,00109541
11	CANNOLE	3.220,94	0,00003083
12	CAPRARICA	8.682,16	0,00008310
13	CARMIANO	123.039,30	0,00117765
14	CARPIGNANO SAL.	23.246,86	0,00022250
15	CASARANO	115.131,51	0,00110196
16	CASTRI DI LECCE	18.890,51	0,00018081
17	CASTRIGNANO DEI GRECI	39.672,08	0,00037971
18	CASTRIGNANO DEL CAPO	4.462,71	0,00004271
19	CAVALLINO	140.343,55	0,00134327
20	COLLEPASSO	21.354,42	0,00020439
21	COPERTINO	88.619,41	0,00084820
22	CORIGLIANO	48.880,00	0,00046785
23	CORSANO	15.650,17	0,00014979
24	CURSI	16.982,57	0,00016255
25	CUTROFIANO	29.038,74	0,00027794
26	GAGLIANO DEL CAPO	3.646,43	0,00003490

27	GALATINA	119.874,09	0,00114735
28	GALATONE	214.519,41	0,00205323
29	GALLIPOLI	920.244,94	0,00880795
30	GIUGGIANELLO	119,56	0,00000114
31	GIURDIGNANO	1.692,84	0,00001620
32	GUAGNANO	19.442,26	0,00018609
33	LECCE	1.960.376,07	0,01876336
34	LEQUILE	185.693,65	0,00177733
35	LEVERANO	84.537,26	0,00080913
36	LIZZANELLO	184.405,00	0,00176500
37	MAGLIE	131.678,03	0,00126033
38	MARTANO	49.750,45	0,00047618
39	MATINO	32.207,73	0,00030827
40	MELENDUGNO	73.574,93	0,00070421
41	MELISSANO	15.973,66	0,00015289
42	MELPIGNANO	14.692,21	0,00014062
43	MIGGIANO	3.042,00	0,00002912
44	MINERVINO DI LECCE	1.140,00	0,00001091
45	MONTERONI	205.322,00	0,00196520
46	MONTESANO	1.238,04	0,00001185
47	MORCIANO DI LEUCA	6.196,00	0,00005930
48	MURO LECCESE	25.838,21	0,00024731
49	NARDO'	171.047,10	0,00163714
50	NEVIANO	25.696,52	0,00024595
51	NOCIGLIA	3.423,54	0,00003277
52	NOVOLI	178.865,67	0,00171198
53	ORTELLE	8.710,00	0,00008337
54	OTRANTO	79.386,00	0,00075983
55	PALMARIGGI	1.704,00	0,00001631
56	PARABITA	40.251,65	0,00038526

57	POGGIARDO	24.567,47	0,00023514
58	PORTO CESAREO	44.958,75	0,00043031
59	PRESICCE	74.456,58	0,00071265
60	RACALE	21.984,28	0,00021042
61	RUFFANO	56.443,19	0,00054024
62	SALICE SALENTINO	33.249,11	0,00031824
63	SALVE	18.040,41	0,00017267
64	SANARICA	6.367,62	0,00006095
65	SAN CASSIANO	3.013,00	0,00002884
66	SAN CESARIO DI LECCE	133.720,57	0,00127988
67	SAN DONATO DI LECCE	40.604,79	0,00038864
68	SANNICOLA	49.956,89	0,00047815
69	SAN PIETRO IN LAMA	64.980,59	0,00062195
70	SCORRANO	79.748,57	0,00076330
71	SECLI'	6.653,27	0,00006368
72	SOGLIANO CAVOUR	18.138,25	0,00017361
73	SOLETO	38.109,00	0,00036475
74	SPECCHIA	11.311,70	0,00010827
75	SPONGANO	1.830,82	0,00001752
76	SQUINZANO	109.384,28	0,00104695
77	STERNATIA	8.474,00	0,00008111
78	SUPERSANO	15.548,62	0,00014882
79	SURANO	7.800,00	0,00007466
80	SURBO	147.494,77	0,00141172
81	TAURISANO	58.338,33	0,00055837
82	TAVIANO	130.131,55	0,00124553
83	TIGGIANO	1.256,68	0,00001203
84	TREPUZZI	300.872,97	0,00287975
85	TRICASE	40.574,55	0,00038835
86	TUGLIE	60.659,24	0,00058059
87	UGENTO	47.094,74	0,00045076
88	UGGIANO LA CHIESA	19.458,81	0,00018625
89	VEGLIE	68.192,44	0,00065269
90	VERNOLE	50.823,57	0,00048645
91	ZOLLINO	4.768,57	0,00004564
<b>Totale</b>		<b>7.736.809,46</b>	

PROVINCIA DI TARANTO			
n.	Comune	fabbisogno comunale anno 2010	incidenza fabbisogno comunale / fabbisogno regionale
1	AVETRANA	59.372,90	0,00056828
2	CAROSINO	37.683,00	0,00036068
3	CASTELLANETA	82.533,00	0,00078995
4	CRISPIANO	205.855,74	0,00197031
5	FAGGIANO	35.908,40	0,00034369
6	FRAGAGNANO	58.643,66	0,00056130
7	GINOSA	141.840,22	0,00135760
8	GROTTAGLIE	736.789,71	0,00705204
9	LATERZA	104.488,28	0,00100009
10	LEPORANO	94.256,30	0,00090216
11	LIZZANO	32.189,02	0,00030809
12	MANDURIA	352.145,79	0,00337050
13	MARTINA FRANCA	903.980,01	0,00865227
14	MARUGGIO	48.101,54	0,00046039
15	MASSAFRA	746.740,61	0,00714728
16	MONTEIASI	60.931,34	0,00058319
17	MONTEMESOLA	65.987,00	0,00063158
18	MONTEPARANO	28.840,94	0,00027605
19	MOTTOLA	322.450,19	0,00308627
20	PALAGIANELLO	80.675,28	0,00077217
21	PALAGIANO	111.024,52	0,00106265
22	PULSANO	202.656,18	0,00193968
23	ROCCAFORZATA	24.257,58	0,00023218
24	SAN GIORGIO IONICO	404.425,82	0,00387088
25	SAN MARZANO	25.521,53	0,00024427
26	SAVA	181.923,47	0,00174125
27	STATTE	162.934,19	0,00155949
28	TARANTO	4.873.213,11	0,04664302
29	TORRICELLA	19.441,68	0,00018608
<b>totale</b>		<b>10.204.811,01</b>	

**Totale fabbisogno regionale: € 104.478.941,82**



**ALLEGATO C**

**L. n. 431/98 - art. 11- Anno 2011**  
**PROSPETTO RIEPILOGATIVO RISULTANZE BANDO COMUNALE DEL \_\_\_\_\_**  
 finanziamento regionale € \_\_\_\_\_  
 finanziamento a carico del comune € \_\_\_\_\_

Comune di \_\_\_\_\_  
 Codice IBAN \_\_\_\_\_

Richiedenti fascia b)  
 DM 7/6/99 Art.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Nucleo familiare				19	20	21	22	23	24	25		
												N. figli a carico	N. altri componenti	N. totale componenti	Ultrasessantacinquenni									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Debolezza sociale		18	19	20	21	22	23	24	25			
												Handicap	dal											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5</																				

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 settembre 2012, n. 1866

**STATTE (TA) - LLRR n. 56/1980 e n. 20/2001.  
Nomina commissario ad acta per adozione Piano Urbanistico Generale.**

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica, riferisce quanto segue:

“Con nota prot. 10313 del 13/07/12, il Sindaco del Comune di Statte ha richiesto la nomina del commissario ad acta per l'esame delle osservazioni dei cittadini e l'adozione definitiva del Piano Urbanistico Generale (comma 6° dell'art. 11 della LR 27/07/2001, n. 20).

Con la citata nota è stata rimessa la delibera n.17 del 11/07/12 del Consiglio Comunale attualmente in carica, di presa d'atto delle dichiarazioni di incompatibilità, ai sensi dell'art. 78/co. 2° del D.Lgs. n. 267/2000, rese a verbale da 13 consiglieri - compreso il Sindaco - su 17 componenti, e della conseguente impossibilità del Consiglio stesso di deliberare in merito per l'accertata mancanza del numero legale.

Peraltro, sulla scorta di accertamenti istruttori operati d'Ufficio, si è rilevato quanto segue:

- l'art. 42 del locale Regolamento del Consiglio Comunale (approvato con DCC n. 5/2003 ecc.), per le deliberazioni in prima convocazione richiede l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati;
- l'art. 44 del medesimo Regolamento non consente, nelle adunanze in seconda convocazione, le deliberazioni su piani e programmi “se non sono presenti almeno undici consiglieri assegnati”;
- anche l'art. 37 del locale Statuto (approvato con DCC n. 27/1994 ecc.) contiene corrispondenti disposizioni, facendo inoltre puntuale riferimento ai “piani regolatori generali e le variazioni agli stessi”.

Ciò stante, in ordine al procedimento di formazione del PUG in oggetto, va inoltre riferito quanto segue:

- con DGR n. 457 del 23/02/10 (a seguito di richiesta comunale, giusta delibera di GC n. 279 del 20/11/09 e nota prot. 18428 del 25/11/09 del Sindaco) è stato nominato quale commissario ad acta per gli atti di competenza della Giunta Comunale, in ordine alla proposta di adozione al Consiglio Comunale del Piano Urbanistico Generale (art. 11/co. 4° della LR 20/2001), l'Arch. Massimo Evangelista (residente in Lecce), il quale vi ha provveduto con propria deliberazione n. 1 del 18/05/10;
- con DGR n. 2147 del 04/10/10 (a seguito di richiesta comunale, giusta delibera di CC n. 33 del 27/07/10 e nota prot. 11719 del 30/07/10 del Sindaco) è stato nominato quale commissario ad acta per l'adozione degli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 11 della LR 20/2001, lo stesso Arch. Massimo Evangelista, il quale con propria deliberazione n.1 del 21/03/11 ha provveduto all'adozione del PUG (art. 11/co. 4° suddetto).

Con la citata nota prot. 10313 del 13/07/12, il Sindaco del Comune di Statte, richiedendo la nomina del commissario ad acta, ha inoltre significato quanto segue:

*“Considerata la positiva esperienza già maturata con l'Arch. M. Evangelista, quale commissario ad acta (...), si auspica l'estensione dell'incarico allo stesso professionista che, per la già acquisita conoscenza degli atti, potrà certamente completare l'iter amministrativo con maggiore celerità.”*

Premesso quanto innanzi, attesa la volontà del Comune di Statte di dotarsi di strumento urbanistico generale in conformità alle disposizioni della LR n. 20/2001 e constatata l'impossibilità da parte del Consiglio Comunale attualmente in carica di procedere all'adozione degli atti di propria competenza a norma dell'art. 11 della LR n. 20/2001, nell'ambito del procedimento di formazione del PUG di cui già alle delibere del Commissario ad acta n. 1 del 18/05/10 (proposta di adozione) e n. 1 del 21/03/11 (adozione del PUG), a causa delle dichiarazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 78/co. 2° del D.Lgs. n. 267/2000, rese a verbale da 13 consiglieri - compreso il Sindaco - su 17 componenti e della conseguente accertata mancanza del numero legale, si propone alla Giunta Regionale di prendere

atto della richiesta del Comune stesso, come innanzi avanzata, e conseguentemente di nominare il commissario ad acta per l'assunzione degli ulteriori provvedimenti ex art. 11 della LR n. 20/2001 in ordine al suddetto PUG, perseguendo la continuità dell'azione amministrativa.

Quanto innanzi, ai sensi in particolare dell'art. 55/co. 3° della LR 31/05/1980 n. 56, le cui disposizioni sono ancora vigenti in forza dell'art. 25/co. 2° della LR n. 20/2001”.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° - lettera “g)” della l.r. n. 7/97.

**“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 E S.M. E I.”**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

**LA GIUNTA**

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

**DELIBERA**

DI FARE PROPRIA la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportata.

DI PRENDERE ATTO della richiesta del Comune di Statte, giusta delibera n. 17 del 11/07/12 del Consiglio Comunale attualmente in carica e

nota del Sindaco prot. 10313 del 13/07/12, a causa dell'obbligo di astensione per la dichiarata incompatibilità resa a verbale da n. 13 consiglieri - compreso il Sindaco - su 17 componenti, per la nomina del commissario ad acta per l'adozione degli ulteriori atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art.11 della LR 27/07/2001 n. 20, nell'ambito del procedimento di formazione del PUG del proprio territorio comunale di cui già alle delibere del Commissario ad acta n. 1 del 18/05/10 (proposta di adozione) e n. 1 del 21/03/11 (adozione del PUG), perseguendo la continuità dell'azione amministrativa;

DI NOMINARE di conseguenza, ai sensi in particolare dell'art. 55/co. 3° della LR 31/05/1980 n. 56, le cui disposizioni sono ancora vigenti in forza dell'art. 25/co. 2° della LR n. 20/2001, quale “Commissario ad acta” per i provvedimenti di cui innanzi, con invito ad adempiere nei termini temporali stabiliti dall'art. 11 della L.r. n. 20/2001:

**ARCH. MASSIMO EVANGELISTA (residente in Lecce);**

il Comune di Statte corrisponderà al “Commissario ad acta” il compenso ed il rimborso spese per l'espletamento dell'incarico, da determinarsi con le modalità ed i criteri stabiliti con delibera di Giunta Regionale n. 6339 del 28/04/1994;

DI DEMANDARE al competente Servizio Urbanistica la notifica del presente atto al “Commissario ad acta” ed al Sindaco del Comune di Statte, per gli ulteriori adempimenti di competenza;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

di notificare il presente provvedimento al Servizio Personale.

Il Segretario della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 settembre 2012, n. 1867

**CELLAMARE (BA) - LL.RR. n. 56/1980 e n. 20/2001. Nomina commissario ad acta per proposta di adozione PUG.**

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica, riferisce quanto segue:

“”Con nota prot. 3439 del 01/08/12, il Sindaco del Comune di Cellamare ha richiesto la nomina del commissario ad acta per gli atti di competenza della Giunta Comunale, in ordine alla proposta di adozione al Consiglio Comunale del Piano Urbanistico Generale, a norma dell'art. 11/co. 4° della L.r. 27/07/2001, n. 20.

Con la stessa nota è stata rimessa la delibera di Giunta n.24 del 19/07/12, di presa d'atto delle dichiarazioni di incompatibilità rese, ai sensi dell'art. 78/co. 2° del D.Lgs. n. 267/2000, da 3 componenti, compreso il Sindaco, su 5 componenti complessivi della Giunta stessa attualmente in carica.

Peraltro, sulla scorta di accertamenti istruttori operati d'Ufficio, si è rilevato che l'art. 33 del locale Statuto (approvato con DCC n. 14 del 09/07/2002), disciplinante il funzionamento della Giunta Comunale, stabilisce che per la validità delle sedute è richiesto l'intervento della metà dei suoi componenti, compreso il Sindaco.

Premesso quanto innanzi, attesa la volontà del Comune di Cellamare di dotarsi di strumento urbanistico generale in conformità alle disposizioni della LR n. 20/2001, constatata l'impossibilità da parte della Giunta Comunale di procedere all'adozione degli atti di propria competenza a norma dell'art. 11/co. 4° della LR n. 20/2001, nell'ambito del procedimento di formazione del PUG, a causa delle dichiarazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 78/co. 2° del D.Lgs. n. 267/2000, rese da 3 componenti - compreso il Sindaco - su 5 componenti complessivi della Giunta stessa, con conseguente accertamento della mancanza del numero legale per la validità delle sedute, si propone alla Giunta Regionale di prendere atto della richiesta medesima e di nominare il commissario ad acta per la proposta di adozione al Consiglio Comunale del Piano Urbanistico Generale.

Quanto innanzi, ai sensi in particolare dell'art. 55/co. 3° della LR 31/05/1980 n. 56, le cui disposizioni sono ancora vigenti in forza dell'art. 25/co. 2° della LR n. 20/2001. “”

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° - lettera “g” della l.r. n.7/97.

**“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/2001 E S.M. E I.”**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

**LA GIUNTA**

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

**DELIBERA**

**DI FARE PROPRIA** la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportate.

**DI PRENDERE ATTO** della richiesta del Comune di Cellamare, giusta delibera della Giunta Comunale n. 24 del 19/07/12 e nota del Sindaco prot. 3439 del 01/08/12, a causa dell'obbligo di astensione per la dichiarata incompatibilità ai sensi dell'art. 78/co. 2° del D.Lgs. n. 267/2000, rese da 3 componenti - compreso il Sindaco - su 5 componenti complessivi della Giunta stessa, per la nomina del commissario ad acta per la proposta di adozione al Consiglio Comunale del Piano Urbanistico Generale, ai sensi dell'art.11/co.4° della LR

n.20/2001, nell'ambito del procedimento di formazione del PUG del proprio territorio comunale.

**DI NOMINARE** di conseguenza, ai sensi in particolare dell'art.55/co.3° della LR 31/05/1980 n.56, le cui disposizioni sono ancora vigenti in forza dell'art.25/co.2° della LR n.20/2001, quale "Commissario ad acta" per i provvedimenti di cui innanzi, con invito ad adempiere entro Sessantanta Giorni dalla notifica della presente:

**Arch. Giacomo LOSAPIO, Dirigente Servizio Urbanistico del Comune di Risceglie.**

il Comune di Cellamare corrisponderà al "Commissario ad acta" il compenso ed il rimborso spese per l'espletamento dell'incarico, da determinarsi con le modalità ed i criteri stabiliti con delibera di Giunta Regionale n. 6339 del 28/04/1994;

**DI DEMANDARE** al competente Servizio Urbanistica la notifica del presente atto al "Commissario ad acta" ed al Sindaco del Comune di Cellamare, per gli ulteriori adempimenti di competenza;

**DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

di notificare il presente provvedimento al Servizio Personale.

Il Segretario della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 settembre 2012, n. 1868

**Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 finalizzato alla variante al P.R.G. vigente relativa ad un lotto sito nella frazione di Savelletri nel Comune di Fasano. Soggetto proponente: Ditta: "POTENZA COSTRUZIONI s.r.l."**

L'Assessore Regionale alla Qualità del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'i-

struttoria espletata dal competente ufficio e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica riferisce quanto segue.

In data 1 agosto 2011 con nota acquisita al prot. com.le n° 27467, la società "Potenza Costruzioni srl" con sede in Fasano alla via Roma 200, richiedeva l'avvio delle procedure amministrative di cui all'art. 34 del D.lgs. n° 267/2000 per la sottoscrizione di un "accordo di programma" teso a definire la variante urbanistica delle aree già urbanizzate di proprietà della medesima società, censite in catasto al Fg n° 109 p.la n° 849, ricadenti nell'abitato di Savelletri.

In data 27.10.2011 è stata inoltrata alla Direzione comunale Territorio ed Ambiente la proposta presentata dalla Società "Potenza Costruzioni s.r.l." con allegata documentazione scritto grafica.

Con nota n. 41087 del 29.11.2011 il dirigente comunale ha indetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge n. 291/90 e ss.mm.ii. per il giorno 21.12.2011 specifica conferenza di Servizi col fine di acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche.

Con nota prot. n. 42506 del 12.12.2011 (acquisita al prot. regionale n. 14652 in data 21.12.2011) il Sindaco del Comune di Fasano, sempre con riferimento alla richiesta di Accordo di Programma di cui trattasi, comunicava testualmente quanto segue:

"Con riferimento alla richiesta inoltrata dalla società "Potenza Costruzioni" srl per la definizione di una variante al vigente PRG del Comune di Fasano, relativa ad un lotto di terreno sito alla frazione di Savelletri (in catasto al foglio 109A particella 1021) attualmente tipizzato come area per servizi per la residenza, si riferisce preliminarmente quanto segue.

Su tale lotto sono stati a suo tempo richiesti ed ottenuti i titoli abilitativi per la realizzazione di dieci unità immobiliari da destinare ad attività commerciali, in coerenza con la disciplina del vigente PRG.

A seguito della realizzazione di tali unità immobiliari, in ragione di alcune difformità e dell'effettivo cambio di destinazione d'uso, sono state inoltrate al Comune di Fasano le richieste di condono per ciascuna unità, ai sensi della legge 326/03 e dopo l'istruttoria tecnica sono stati rilasciati dal-

l'UTC, i titoli abilitativi in coerenza con l'ammissibilità amministrativa di quanto richiesto.

Con riferimento al procedimento giudiziario per un presunto illecito, il Giudice, nella sentenza di primo grado (che si allega), evidenziava l'opportunità che il Comune, "nella sua piena autonomia amministrativa per il conferimento delle specifiche destinazioni urbanistiche al proprio territorio", oltre al rilascio dei titoli abilitativi in sanatoria avrebbe potuto attribuire al lotto una destinazione urbanistica coerente, estinguendo in tal modo il reato contestato.

Su specifica istanza della proprietà, il Comune manifestava l'interesse ad avviare il procedimento per il cambio della destinazione urbanistica del lotto e che a fronte di tale disponibilità, la società "Potenza Costruzioni" srl dichiarava di cedere al Comune, a titolo gratuito, un immobile, da ricavarsi all'interno del complesso innanzi richiamato previo frazionamento, avviando così le "opere, interventi, o programmi di intervento" come recita l'art.34 della legge 267/00 funzionali alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma per la variante in argomento; la società Potenza Costruzioni srl dichiarava altresì la disponibilità a formalizzare tale promessa di cessione di immobile con atto unilaterale d'obbligo debitamente registrato.

Tanto premesso, questa Amministrazione, anche con riferimento agli studi a suo tempo prospettati dalla stessa società proponente, viste le risultanze derivabili da tale cambio di destinazione; considerato il bilancio urbanistico degli standards presenti alla frazione di Savelletri e di quelli di previsione ancora utilizzabili; valutato l'obiettivo interesse di acquisire l'immobile prospettato; nella propria autonomia decisionale ed esclusiva competenza circa le destinazioni urbanistiche da attribuire al proprio territorio, così come statuisce la richiamata legge 267/00 sull'ordinamento degli Enti Locali; rilevandosi tutti i presupposti di legge per la sottoscrizione di un Accordo di Programma al fine di promuovere tale cessione e la contestuale variazione dello strumento urbanistico generale, ha dato mandato alla struttura tecnica nella persona del dirigente arch. Antonio Carnieri, di convocare apposita Conferenza di Servizi tra i rappresentanti delle due Amministrazioni interessate, al fine di definire il consenso unanime propedeutico alla sottoscrizione dell'Accordo.

Confidando nella disponibilità dei destinatari della presente, l'occasione è gradita per inviare distinti saluti.""

Il Servizio Urbanistica Regionale con nota n. 14515 del 20.12.2012 nel riscontrare la suindicata nota com.le n. 41087/2011, rilevava testualmente quanto segue:

"Da un primo esame degli atti trasmessi, si rileva che la richiesta riguarda un compendio immobiliare già

realizzato su aree tipizzate nel P.R.G. vigente come zona per "servizi pubblici di quartiere (attrezzature di interesse comune) oggetto di indagini e procedimento giudiziario conclusosi in primo grado con la sentenza n. 2321/08 emessa dal Tribunale di Brindisi - sezione distaccata di Fasano - in data 19.12.2008.

Ciò premesso, ad avviso di questo Servizio non appare applicabile al caso di specie il ricorso alla procedura di cui all'art. 34 del D.lvo n. 267/2000 atteso che dette disposizioni normative attengono a piani, programmi e/o opere a realizzarsi e non anche ad edifici e/o immobili già realizzati.

Di conseguenza questo Servizio ritiene, sulla scorta di quanto innanzi rilevato, di non poter partecipare alla Conferenza di Servizi indetta per il giorno 21 p.v.

Ad ogni buon fine si rappresenta che ove sussistono le condizioni codesta Amministrazione potrà attivare le procedure di variante ordinaria ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 56/80.""

Sempre con riferimento ai rilievi di cui alla suddetta nota regionale n.14515/2011 il Sindaco del Comune di Fasano con propria nota n. 44443 in data 27.12.2011 rappresentava testualmente quanto segue: "Con riferimento ai contenuti della nota regionale 14515 del 20 dicembre 2011, si evidenzia preliminarmente che la Società "Potenza Costruzioni" srl. anche con riferimento ai contenuti specifici della sentenza 2321/08 richiamata nella nota regionale, ha richiesto una variante al PRG per le aree di che trattasi su cui insistono fabbricati oggetto di condono edilizio, al sensi della legge 326/2003, e regolarmente sanati. In ragione di detta richiesta, la società si è resa disponibile, in termini perequativi, a corrispondere al Comune un valore corrispondente all'area di cui è stata chiesta la trasformazione urbanistica: per questo ha disposto un intervento edilizio

(con opere) su uno degli immobili, ai fine di cedere gratuitamente (a propria cura e spese) al Comune la nuova unità così ricavata, da destinare agli usi che l'Amministrazione riterrà più consoni.

Stante l'interesse che l'Amministrazione ha riconosciuto a tale proposta, nella sua autonomia decisionale sulla definizione delle destinazioni urbanistiche da imprimere al proprio territorio, è stata quindi promossa la procedura per la sottoscrizione dell'Accordo di Programma che, in coerenza coi contenuti dell'art.34, vede connettersi "opere, interventi, o programmi di intervento" alla variante in argomento. Non si ritiene quindi condivisibile quanto prospettato dal Dirigente Regionale circa la non applicabilità del procedimento, "atteso che dette disposizioni normative attengono a piani, programmi e/o opere a realizzarsi e non anche ad edifici immobili realizzati": per il caso di specie, non avendo rilevanza, come evidenziato nella sopra richiamata nota, né il procedimento giudiziario in essere, né le opere già realizzate, deve ribadirsi che l'intervento riguarda nuove opere funzionali ad una cessione di una parte della proprietà alla Pubblica Amministrazione, previo intervento edilizio di modifica dell'esistente col frazionamento di una unità immobiliare e con opere tese a dotare il nuovo immobile di una propria autonomia, in uno con le specifiche pertinenze. Vi sono quindi, nel quadro di quanto prospettato, opere ed interventi che per la loro completa attuazione (il trasferimento a titolo gratuito all'Ente Pubblico) necessitano dell'azione coordinata del Comune e della Regione, dovendosi operare, per il raggiungimento dell'obiettivo, congiuntamente alla formulazione della variante. A tanto giunge pure la nota regionale che tuttavia propone l'attivazione delle procedure della variante ordinaria ai sensi dell'art. 16 della LR 56/80.

Quanto prospettato nella nota regionale, sembra non tener conto del criterio della econornicità dell'atto Amministrativo e quindi, nei limiti e nei termini delle specifiche competenze, non lascia la pur auspicabile autonomia agli organi politici Comunali e Regionali, tenuto conto che il procedimento in argomento ha assunto ed assume nel corpo normativo di che trattasi, un carattere del tutto generale, stante proprio il riferimento (che il richiamato disposto normativo recita) non solo ad opere, ma anche a programmi.

Fiduciosi del positivo accoglimento dalla presente nuova istanza, ritenendo di aver spiegato le motivazioni che qui inducono a ribadire la validità e l'efficacia della richiesta di sottoscrizione dell'Accordo di Programma e della Conferenza di Servizi a quella propedeutica, si resta in attesa di sapere l'eventuale disponibilità per una prossima ventura convocazione.

L'occasione è gradita per inviare distinti saluti."'''

La predetta nota sindacale n. 44443/2011, veniva riscontrata dal Servizio Urbanistica Regionale in data 10.02.2012 con la nota n. 1355, testualmente di seguito riportata:

"Si fa seguito alla precorsa corrispondenza relativa all'oggetto ed in particolare alla nota sindacale n. 44443 del 27.12.2011 con la quale, a seguito delle valutazioni operate in sede di primo esame regionale della richiesta in oggetto, vengono forniti in proposito chiarimenti.

In particolare nella predetta nota sindacale n. 44443/2011 si evidenzia che la richiesta di Accordo di Programma riguarda "un intervento edilizio (con opere)" su uno degli immobili già realizzati, al fine della sua cessione gratuita al Comune di Fasano da destinare agli usi che l'Amministrazione riterrà più consoni.

Nel merito si evidenzia che dagli atti trasmessi con nota comunale n. 42505 in data 12.12.2011 non si rileva quale sia l'immobile oggetto di cessione necessitante di opere e lavori finalizzati ad una fruizione pubblica dello stesso, né l'entità e la descrizione delle opere progettate.

In ordine poi alla destinazione pubblica del predetto immobile si ritiene che la stessa vada fissata preventivamente anche al fine di determinare conseguentemente ed in maniera puntuale i lavori e le opere edilizie da realizzare al fine di un effettivo utilizzo pubblico di detto immobile che necessariamente va reso autonomo ed indipendente dal restante compendio immobiliare già realizzato.

Per quanto attiene poi, alla destinazione urbanistica di tipo "residenziale" che s'intende imprimere all'area oggetto di richiesta di Accordo di Programma in luogo dell'originaria per "servizi pubblici di quartiere - attrezzature d'interesse comune" prevista dal vigente P.R.G., si rileva che la verifica, operata dal progettista dell'intervento, in ordine alla tenuta a livello generale degli standards di piano conseguente alla sottrazione di dette aree, necessita

a parere del Servizio scrivente di una complessiva rivisitazione atteso che tra gli standards esistenti sono ricomprese anche aree per attrezzature tecnologiche (Cabine di trasformazione, Stazioni di Servizio, banchine porto, ecc.) non qualificabili come servizi pubblici ex D.M. n. 1444/68, come pure risultano ricomprese tra gli standards di quartiere aree al servizio di specifiche strutture turistico - alberghiere presenti nell'ambito territoriale interessato, la cui fruizione ed utilizzazione è strettamente correlata alla struttura di riferimento.

Infine, per quanto attiene all'interesse pubblico da porre a base dell'Accordo di Programma si ritiene che lo stesso debba essere - ad avviso di questo Servizio - ulteriormente garantito valutando, ad integrazione della proposta oggetto di esame, la possibilità che la Società istante reperisca un'area di pari estensione da destinare a servizi di quartiere a compensazione della sottrazione operata con l'intervento già realizzato.

Quanto sopra si comunica per le valutazioni di competenza dell'Amministrazione Comunale di Fasano.””

In data 21.02.2012 il Dirigente dell'U.T.C., con nota acquisita al prot. reg.le n. 1768 in data 22.02.2012 ha richiesto la indizione di conferenza di servizi ai sensi dell'art.14 della legge 241/90 e ss.mm. ed ii ed art. 5 comma 4 DPR n°390/200, al fine valutare la proposta di variante così come sottoposta dalla società richiedente.

In riscontro alla richiesta di cui innanzi, l'Assessore Regionale alla Qualità del Territorio con nota n. 306 del 22.02.2012 convocava, ai sensi dell'art.34 del Dlgs n.267/2000, per il giorno 27 febbraio p.v. ore 14,00 presso la sede dell'Assessorato Regionale alla Qualità del Territorio alla via delle Magnolie, 6 - 8 - Zona Industriale - Modugno (BA), apposita Conferenza di Servizi, precisando, altresì, che in sede di Conferenza di Servizi l'Amm.ne Comunale dovrà fornire specifiche valutazioni tecnico - urbanistiche in ordine ai rapporti intercorrenti tra il Programma di cui trattasi e le previsioni del P.R.G. vigente e ciò con specifico riferimento all'ammissibilità del carico insediativo prospettato, agli standards pubblici e alla compatibilità della localizzazione dell'intervento con il disegno urbanistico generale vigente.

Con successiva nota n. 6764 in data 23.02.2012 il Sindaco del Comune di Fasano comunicava testualmente quanto segue:

“”Con riferimento alla nota regionale del 10 febbraio 2012 prot. 1355 relativa all'argomento in oggetto, la società "Potenza Costruzioni" srl ha trasmesso le precisazioni e le integrazioni richieste, con lettera del 20 febbraio 2012, che qui si allega.

Questa Amministrazione, esaminati i contenuti integrativi prospettati, valutate le risultanze derivabili da tale cambio di destinazione, considerato il bilancio urbanistico degli standards presenti alla frazione di Savelletri e di quelli di previsione ancora utilizzabili come precisato nella richiamata lettera, ha richiesto al dirigente arch. Antonio Carreri, una nuova convocazione della Conferenza di Servizi tra i rappresentanti delle due Amministrazioni interessate, al fine di definire il consenso unanime propedeutico alla sottoscrizione dell'Accordo.

Nel quadro delle valutazioni svolte, sembrano sussistere tutte le condizioni di pubblico interesse propedeutiche al programma di interventi in oggetto, atteso che una eventuale acquisizione dell'immobile (riguardante la variante urbanistica) da parte del Comune comporterebbe in ogni caso ulteriori impegni economici per la sua effettiva utilizzazione, che, in questo contesto congiunturale e di impegni finanziari già in essere, non sarebbe coerente assumere da parte Nostra.

Confidando nella disponibilità per una positiva soluzione di quanto richiesto, in attesa dell'incontro fissato il 27 c.m. alle ore 14, l'occasione è gradita per inviare distinti saluti.””

Le precisazioni e le integrazioni fornite dalla Società "Potenza Costruzioni s.r.l." - innanzi richiamate - attengono gli aspetti che testualmente di seguito si riportano:

“”Con riferimento alla nota regionale del 10 febbraio 2012, a firma dell'ing. Nicola Giordano (prot.1355) al fine di fornire i chiarimenti richiesti ed ottemperare a quanto colà prospettato, si evidenzia quanto segue.

Come si evince dalla planimetria allegata alla presente, l'immobile oggetto della proposta cessione è costituito dal piano terra del sub 12 della particella 1021 del foglio 109/a (Comune di Fasano - Savelletri) per una superficie utile lorda (rialzato chiuso) di mq. 49 ed una superficie pertinenziale lorda (loggia, posto auto e aiuole) di mq. 58.

Con riferimento alle opere progettate, finalizzate a rendere funzionalmente autonoma l'unità immobiliare in argomento (puntualmente riportate nella

relazione illustrativa del progetto a suo tempo presentato), si rileva che stante la sola scala di accesso al rialzato, per una "fruizione pubblica" risulterebbe mancante la rampa di accesso per i portatori di handicap. In tal senso si allegano alla presente (in triplice copia) gli elaborati corretti, ovvero l'Elaborato 01bis (relazione) e l'Elaborato 03bis (tavola di progetto), sostitutivi dei corrispondenti a suo tempo trasmessi.

In ordine alla destinazione pubblica del predetto immobile, ferma restando la potestà del Comune nel determinarne l'uso, si propone di destinarla a "casa parcheggio" in ragione degli interventi di rigenerazione urbana che interesseranno nel prossimo futuro il capoluogo e le frazioni: in tal senso l'immobile risulta attrezzato, nella proposta progettuale presentata, perché possa essere dato quindi in locazione a famiglie, il cui alloggio deve essere oggetto di lavori di ristrutturazione e recupero.

Con riferimento alla richiesta rivisitazione della verifica degli standards, si evidenzia che le censurate attrezzature tecnologiche (F4) sono riportate a mero titolo di censimento e che da una più attenta lettura della documentazione (pag.6 della consulenza tecnica) tali superfici non rientrano nel calcolo del fabbisogno e della verifica, che contiene unicamente le quattro categorie di standard e le tre categorie di F di cui al DM 1444/68 (e non già le F4).

Rispetto alla eccezione sollevata sulle "aree a servizio di strutture turistiche", si precisa che le stesse si configurano come standard, in quanto sono cessioni derivanti da strumenti di secondo livello ed in particolare l'area denominata 21/22 a ridosso delle mura di Egnathia è stata oggetto di articolati approfondimenti fra i vari Enti, al fine di definire una zona di parcheggi a servizio della balneazione, senza alcuna funzione accessoria a strutture turistiche presenti nel contesto. Ad ogni buon conto, anche se dette aree a verde e parcheggi fossero eliminate, il bilancio non subirebbe modificazioni essendo le quantità esistenti residue comunque in eccedenza.

Con riferimento alle ulteriori garanzie, ad avviso della struttura regionale da porre in essere ad integrazione della proposta a suo tempo trasmessa, si è ritenuto di cedere un'area, già destinata ad urbanizzazioni nel vigente PRG, sita nel capoluogo, ripor-

tata nell'allegato e puntualmente definita in un elaborato integrativo del progetto denominato E05. Si rammenta all'uopo che l'ipotesi prospettata in partenza era stata quella di cedere un lotto di pari dimensioni; rispetto a tale proposta l'Amministrazione, stante il complesso periodo congiunturale, aveva espresso un maggior interesse verso la monetizzazione, al fine di realizzare opere di urbanizzazione e manutenzione piuttosto che l'acquisizione di nuove aree a tale destinazione; a fronte della richiesta da parte della scrivente di addivenire alla variante urbanistica attraverso l'istituto dell'Accordo di Programma si era in terza battuta addivenuti alla cessione di un immobile che corrispondesse (in termini, di valore) alle somme a suo tempo destinate per l'area in argomento; in ultimo l'integrazione richiesta e che qui si è comunque condivisa, non sembra dovere rappresentare una integrale "compensazione" della sottrazione operata, stante fra l'altro la sovrabbondanza di aree a tale destinazione, nel PRG vigente, comunque ancora utilizzabili.

Per quanto concerne i motivi di convenienza economica a vantaggio del Comune sottostanti la proposta dell'impresa scrivente, è necessario sottolineare come quest'ultima si obbligherebbe a non richiedere le somme versate e non dovute per l'ottenimento del condono edilizio per un importo totale pari ad euro 52.03:97, pur avendone diritto, avendo la Corte d'Appello annullato la concessione in sanatoria rilasciata dal Comune dietro versamento da parte dell'impresa delle somme sopra citate.

Altresì, si richiama l'attenzione sul fatto che il cambio di destinazione urbanistica suggerito nella sentenza del Tribunale, a conclusione del procedimento giudiziale, in alternativa della confisca, rappresenta tra l'altro un motivo di interesse a cura della Pubblica Amministrazione che, nel caso dovesse utilizzare gli immobili acquisiti, dovrebbe in ogni caso provvedere ad una riconversione degli stessi al fine di renderli funzionali ad altri usi con ulteriore esborso di risorse. In ultimo, è opportuno sottolineare che, gravando in capo alla società scrivente, come si evince dalla sentenza del Tribunale e della Corte d'Appello, un ordine di demolizione dell'intero complesso in oggetto, il Comune diverrebbe titolare del solo terreno privo dei manufatti sopra edificati, in quanto demoliti.

Ciò costituirebbe un ulteriore svantaggio economico per il Comune rispetto alla proposta innanzi prospettata.

Ritenendo di aver ottemperato a quanto richiesto in attesa della richiamata Conferenza di Servizi, propedeutica alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma per la variante urbanistica in argomento e tutte le conseguenti azioni, restando disponibile per ogni chiarimento e/o integrazione l'occasione è gradita per inviare distinti saluti.”

Tutto ciò premesso, in data 27 febbraio 2012, presso la sede dell'Assessorato alla Qualità del Territorio della Regione Puglia, si è tenuta la prima seduta della Conferenza di Servizi, in cui si è rilevato - tra l'altro - come da verbale in atti, testualmente quanto segue:

“... omissis ...

Il Sindaco del Comune di Fasano, con l'ausilio del Dirigente della Direzione Territorio ed Ambiente comunale, nel manifestare l'interesse dell'Amministrazione alla definizione dell'Accordo di Programma proposto ne illustra le previsioni così come rimodulate a seguito dei rilievi regionali richiamati nelle premesse del presente verbale.

L'Amministrazione Comunale condivide quanto prospettato dal soggetto proponente a compensazione della sottrazione delle aree per servizi, in ordine alla proposta localizzazione di aree nel centro urbano, in sostituzione di quelle impegnate dal progetto in questione nell'abitato di Savaneltri.

Terminata l'illustrazione, da parte dei rappresentanti regionali vengono richiesti nel merito chiarimenti e precisazioni.

A tal riguardo la Regione osserva che le aree proposte per standards nel capoluogo riguardano il verde di rispetto stradale, la viabilità e in minima parte aree per servizi propriamente dette ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 1444/68. Di conseguenza la Regione chiede all'Amministrazione Comunale di effettuare ulteriori approfondimenti d'intesa con il soggetto proponente.

La Regione ritiene ancora che:

- vada preliminarmente fissata la destinazione pubblica della porzione di immobile che la Società proponente intende cedere gratuitamente al Comune al fine di definire puntualmente le opere e/o lavori da effettuare, ivi compresa la sistema-

zione esterna del lotto pertinenziale, onde rendere detto immobile effettivamente fruibile dal pubblico;

- le verifiche operate con riferimento alle aree per standards pubblici, previste nel vigente P.R.G. per la fraz. di Savaneltri, vanno effettuate con riferimento alle sole aree per servizi della residenza;
- vadano fissati tempi e modalità di realizzazione delle opere previste ivi compresa la cessione dell'area di compensazione, localizzata nel comune capoluogo, che comunque va meglio individuata, con esclusione delle aree per viabilità e verde di rispetto.

Per tali effetti la conferenza di Servizio viene aggiornata al 5 marzo 2012 ore 12,30 presso l'Assessorato alla Qualità del Territorio della Regione Puglia - BARI.”

Dal verbale della seduta di Conferenza di Servizi tenutasi in data 05.03.2012 si rileva testualmente quanto di seguito si riporta:

“La Conferenza di Servizi aperti i lavori procede ad esaminare gli atti e la documentazione trasmessa dall'Amministrazione Comunale a riscontro delle richieste di chiarimenti formulati dalla Regione nel corso della precedente riunione del 27 febbraio 2012.

A tal riguardo la Regione ritiene di dover acquisire una dettagliata relazione a firma della Direzione Territorio ed Ambiente del Comune di Fasano in merito ai seguenti aspetti:

- in relazione al carico urbanistico della fraz. di Savaneltri necessità di operare ulteriore verifica al fine di differenziare la popolazione residente dalla popolazione stagionale;
- necessità di verificare le volumetrie esistenti su apposito elaborato distinguendo quelle a destinazione residenziale e quelle a destinazione non residenziale rispettivamente;
- necessità di comparare alla luce dei dati comunali sulla popolazione, il fabbisogno effettivo degli standards con quelli previsti dal PRG, nel rispetto della impostazione generale del piano;
- necessità di approntare ulteriori elaborati grafici di dettaglio relativi al progetto del verde pubblico attrezzato oggetto di cessione gratuita e realizzazione da parte della società proponente.

Per tali effetti la conferenza di Servizio viene aggiornata al 12 marzo 2012 ore 9,00 presso l'As-

sectorato alla Qualità del Territorio della Regione Puglia - BARI.””

Nella seduta conclusiva tenutasi in data 12.03.2012 la Conferenza di Servizi perviene, testualmente, alle determinazioni di seguito riportate:

“”La Conferenza di Servizi apre i lavori alle ore 9,30 ed il dirigente del comune di Fasano resp. della direzione Territorio ed Ambiente, arch. Antonio Carrieri, dà lettura della relazione urbanistica, a firma dello stesso dirigente e datata 12 marzo 2012”.

Preliminarmente il Dirigente comunale evidenzia quanto segue:

- su specifica istanza prot. n° 27467 del 1 agosto 2011 a firma della società Potenza Costruzioni srl con sede legale in Fasano alla via Roma n° 200, proprietaria dell'immobile, il Comune manifestava l'interesse ad avviare un protocollo d'intesa con la Regione Puglia per la definizione di un Accordo di Programma ai sensi dell'art.34 del D.lgs n° 267/2000 al fine di determinare una variante urbanistica per cambio della destinazione urbanistica dell'area.
- In data 29/11/2011 con nota prot. n° 41087 del 29/11/2011 l'Amministrazione comunale convocava apposita conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 e ss.mm.ii. della legge n° 241/90.
- Nel merito, la società “Potenza Costruzioni” srl è proprietaria di un lotto sito nella frazione di Savelletri e censito in catasto al foglio 109 particella 1021: detto immobile risulta tipizzato nel vigente PRG comunale come area a servizi per la residenza con specifica destinazione di “attrezzature civili di interesse comune” (C) - art. 9 delle NTA.
- Su tale lotto sono stati richiesti ed ottenuti i titoli abilitativi per la realizzazione di dieci unità immobiliari da destinare ad attività commerciali ed uffici, in coerenza con la disciplina del vigente PRG (art. 36 delle NTA).
- A seguito della realizzazione di tali unità immobiliari, in ragione del cambio di destinazione d'uso, sono state inoltrate al Comune di Fasano le richieste di condono per ciascuna unità, ai sensi della legge 326/03 e dopo l'istruttoria tecnica sono stati rilasciati dall'UTC i titoli abilitativi in coerenza con l'ammissibilità amministrativa di quanto richiesto.

- Nelle more del rilascio dei titoli abilitativi in sanatoria, su denuncia di terzi, ha preso l'avvio un procedimento giudiziario nei confronti della società Potenza Costruzioni, avverso il reato di lottizzazione abusiva, ove il Giudice, nella sentenza di primo grado, evidenziava - tra l'altro - che “solo l'intervento, medio tempore, dell'Amministrazione Comunale, titolare di poter dare al suo territorio l'assetto e la destinazione che ritiene congrua, tale da variare la destinazione urbanistica dell'area, potrebbe impedire la confisca”.

In considerazione di quanto sopra, nella conferenza di servizi svoltasi presso gli uffici regionali in data 27 febbraio 2012, in fase di prima lettura della proposta e degli atti consegnati, veniva rilevato che:

- Le aree da cedere al Comune, con destinazione a standards, da parte della società Potenza costruzioni srl siti nel centro urbano di Fasano debbono avere la stessa superficie di quelle sottratte con l'intervento edilizio di cui trattasi;
- necessita fissare la destinazione pubblica della porzione di immobile che la società proponente intende cedere gratuitamente al Comune al fine di definire puntualmente le opere e/o i lavori da effettuare, ivi compresa la sistemazione esterna dell'area di pertinenza onde rendere tale immobile effettivamente fruibile dal pubblico;
- le verifiche operate, in prima analisi, con riferimento alle aree per standards pubblici, previsti nel vigente PRG per la frazione di Savelletri, debbono essere effettuate con riferimento alle sole aree per servizi della residenza (art. 3 del D.M. n. 1444/68);
- necessita fissare tempi e modalità di realizzazione delle opere previste ivi compresa la cessione dell'immobile e dell'area di compensazione.

Pertanto alla luce di quanto sopra la conferenza di servizi veniva aggiornata per il giorno 5 marzo 2012.

Nella seduta del 5 marzo, dalla lettura della documentazione prodotta, veniva rappresentata dalla Regione quanto segue:

- in relazione al carico urbanistico della fraz. di Savelletri necessita di operare ulteriore verifica al fine di differenziare la popolazione residente dalla popolazione stagionale;

- necessità di verificare le volumetrie esistenti su apposito elaborato distinguendo quelle a destinazione residenziale e quelle a destinazione non residenziale rispettivamente;
- necessità di comparare alla luce dei dati comunali sulla popolazione, il fabbisogno effettivo degli standards con quelli previsti dal PRG, nel rispetto della impostazione generale del piano;
- necessità di approntare ulteriori elaborati grafici di dettaglio relativi al progetto del verde pubblico attrezzato oggetto di cessione gratuita e realizzazione da parte della società proponente.

La conferenza di servizi veniva quindi aggiornata per il giorno 12 marzo 2012.

Nella seduta odierna l'arch. Antonio Carrieri deposita agli atti la seguente documentazione:

- relazione urbanistica con allegato comprensivo delle verifiche richieste;
- Elaborato 06- Master Plan e relative specifiche funzionali per un giardino nel tessuto urbano di Fasano;
- Elaborato 07- Schema planovolumetrico definitivo del giardino tra via Conca d'oro e Contrada Chiancarella con indicazione delle soluzioni di attrezzamento;
- Elaborato 08- Relazione illustrativa del progetto del giardino tra via Conca d'oro e Contrada Chiancarella e relativi allegati documentari.

Lo stesso Arch. Carrieri evidenzia quanto segue (testualmente):

*“La società “Potenza Costruzioni” srl è proprietaria di un lotto sito alla frazione di Savelletri e censito in catasto al foglio 109A con le particella 1021: detto lotto risulta tipizzato nel vigente PRG come area a servizi per la residenza con specifica destinazione di “attrezzature civili di interesse comune” (C) - art. 9 delle NTA.*

*Su tale lotto sono stati richiesti ed ottenuti i titoli abilitativi per la realizzazione di dieci unità immobiliari da destinare ad attività commerciali, in coerenza con la disciplina del vigente PRG (art. 36 delle NTA).*

*A seguito della realizzazione di tali unità immobiliari, in ragione di alcune difformità e dell'effettivo cambio di destinazione d'uso, sono state inoltrate al Comune di Fasano le richieste di condono per ciascuna unità, ai sensi della legge 326/03 e dopo l'istruttoria tecnica sono stati rilasciati dall'UTC, i titoli abilitativi in coerenza con l'ammissibilità amministrativa di quanto richiesto.*

*Con riferimento al procedimento giudiziario per un presunto illecito, il Giudice, nella sentenza di primo grado, evidenziava l'opportunità che “l'intervento, medio tempore, dell'Amministrazione Comunale, titolare di poter dare al suo territorio l'assetto e la destinazione che ritiene congrua, tale da variare la destinazione urbanistica dell'area, potrebbe impedire la confisca”.*

*Su specifica istanza della proprietà, il Comune manifestava l'interesse ad avviare il procedimento per il cambio della destinazione urbanistica del lotto; rispetto a tale disponibilità, la società “Potenza Costruzioni” srl dichiarava di cedere a titolo gratuito al Comune un immobile, da ricavarsi all'interno del complesso innanzi detto, previo frazionamento, avviando così le “opere, interventi, o programmi di intervento” come recita l'art.34 della legge 267/00 funzionali alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma.*

*Con riferimento alla richiesta della Conferenza di Servizi propedeutica alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma, la Regione, nella fase istruttoria degli atti trasmessi dal Comune, ha suggerito alcune specificazioni ed integrazioni della proposta, che sono state recepite dal Proponente, al fine di conseguire l'interesse pubblico propedeutico alla realizzazione del programma di che trattasi: in particolare sono state precisate le opere per la realizzazione di un servizio nell'unità proposta in cessione al piano terra nel complesso edilizio oggetto di condono nella frazione di Savelletri; è stata puntualmente definita un'area a cedere nel tessuto urbano del capoluogo per la realizzazione di un giardino pubblico; sono state individuate le opere connesse alla realizzazione del richiamato giardino; è stata disposta la bozza di un atto unilaterale d'obbligo, a sottoscrivere e registrarsi presso un notaio, relativo ai tempi ed alle modalità di attuazione delle opere, nonché al trasferimento delle stesse.*

*Nel quadro dei diversi approfondimenti richiesti in sede di Conferenza di Servizi, sono state disposte dal Proponente tutte le precisazioni richieste con riguardo alla verifica degli standards esistenti e di previsione relativi al tessuto di Savelletri.*

*All'uopo, sono state censite tutte le aree di previsione del vigente PRG per standards della residenza che ammontano a mq.137.791: sulla scorta dei dati a disposizione dell'Ufficio, tale valutazione*

risulta essere coerente con le planimetrazioni svolte nella fase di informatizzazione delle tavole del PRG approvato ed adeguato alle prescrizioni regionali.

Con riferimento alla congruità delle previsioni, rispetto al deficit derivato in sede di trasformazione dell'area a servizi di che trattasi, la relazione integrativa proposta specifica il carico insediato con solo riferimento ai residenti: a fronte della necessità di una più puntuale verifica del dato in argomento, si è reso necessario quantificare il carico dei non residenti (carico stagionale), al fine di una migliore verifica di coerenza.

A tal fine, si è fatto ricorso in prima battuta alla elaborazione dei dati inerenti i Rifiuti Solidi Urbani (RSU): dai dati comunali, elaborati dalla Direzione Territorio Ambiente del Comune di Fasano, si ha notizia che la quantità di rifiuti prodotti giornalmente sulla fascia costiera, comprese le frazioni di Savelletri e Torre Canne, risulta essere mediamente di trenta tonnellate nel periodo estivo (giugno/settembre) e di nove tonnellate nel periodo invernale. Tenuto conto che la incidenza -pro capite- invernale (per 1406 abitanti, pari alla somma degli abitanti al 2011 di Savelletri e Torre Canne - dato comunale) risulta essere circa di 6,40 Kg/giorno, si ottiene un plausibile dato di riferimento sull'incremento demografico nella stagione estiva (per la sola fascia costiera di Torre Canne e Savelletri) di ulteriori 2881 persone, oltre le 1406 residenti, per un totale di 4.687 presenze: ipotizzando, in termini prudenziali un incremento percentuale sui residenti complessivi e valutato che Savelletri possiede 827 residenti (pari al 58.82% sul totale delle due frazioni), si ottiene che le presenze nel periodo estivo ammonterebbero a 2757 abitanti di cui 827 residenti e 1930 stagionali ( $4687:100 \times 58.82 = 2757$ ).

Volendo utilizzare un metodo di calcolo più analitico, l'Ufficio ha provveduto a censire i 106 fabbricati che interessano le zone A e B della frazione di Savelletri: ne ha stimato le superfici e lo sviluppo volumetrico teorico (imputando una altezza adeguata ai contenuti del DM 1444/68 pari a ml. 3,2), valutando, unità per unità, le altezze teoriche e, conformemente, l'utilizzo dei piani terra (residenziale e non residenziale).

Dalla tabella di calcolo svolta, si desume che la volumetria totale (teorica) risulta essere pari a mc.197.254, mentre quella ad uso esclusivamente residenziale risulta essere di mc.184.502: calco-

lando sul primo dato gli abitanti (stimato, secondo il richiamato DM, a 100 mc/ab) si ottiene il valore di 1973 unità; calcolando sul secondo dato gli abitanti (stimato secondo il richiamato DM a 80 mc/ab) si ottiene il valore di 2306 unità.

Più precisamente con riferimento al calcolo del carico insediativo relativo alla frazione di Savelletri, si segnala che sono state svolte ulteriori precisazioni al fine di poter fornire un dato certo sui valori innanzi richiamati: dal consuntivo delle analisi, se ne deduce in ogni caso che il dato sugli standards risulta ampiamente verificato nelle attuali previsioni.

In particolare, come si evince dalla tabella allegata (calcolo dei volumi e degli abitanti nelle Zone A e B di Savelletri), sono state ricalcolate le superfici fondiarie delle tre destinazioni urbanistiche che risultano esse rispettivamente zona A, zona B3 (Iff= 2,5mc/mq) zona B4 (Iff= 1,5mc/mq): rispetto agli indici giova preliminarmente evidenziare che le zone A non producono alcun carico insediabile e che pertanto i volumi esistenti coincidono con le previsioni insediative massime; le zone B3 sono isolati completamente costruiti, in cui l'area di sedime corrisponde alla superficie fondiaria; le zone B4 sono invece lotti in prevalenza edificati a ville (derivate da lottizzazioni approvate in vigenza del vecchio PRG del 1960) e pertanto si impone un ricalcolo delle superfici fondiarie.

Come si evince dalla lettura della tabella aggiornata, rispetto a prime valutazioni effettuate, sono state introdotte le colonne della superficie fondiaria (Sf), dell'Iff di PRG e del volume urbanistico (valore teorico dato dal  $Sf \times Iff$ ).

Il consuntivo, pari a mc.141.160 risulta inferiore del dato del volume teorico massimo (mc.203.759) ricavato valutando il sedime per l'altezza virtuale (3,2 ml/piano) desunta dal numero dei piani.

Ad un più attento esame, propedeutico ai lavori della conferenza di servizi aggiornata al 12 marzo, è risultato tuttavia necessario determinare una nuova colonna (denominata vol.max) in cui far confluire i valori più alti delle due richiamate colonne (vol.urb e vol.tot) in quanto i valori da introdursi sono quelli maggiori tra i due, nel senso che se la preesistenza supera per volume la previsione urbanistica, lo stato di fatto prevale e rappresenta il carico massimo insediabile; se il volume urbanistico prevale (ovvero se vi è ancora una capacità

residua di edificabilità) detto valore deve entrare nel computo al posto dell'esistente.

Il consuntivo di tale analisi ha comportato un valore leggermente più alto, di quanto determinato con riferimento all'esistente (ovvero mc.203.759 a fronte dei mc.194.125).

Tuttavia, poiché il dato sugli abitanti insediabili è stato desunto non dal volume totale, ma esclusivamente da quello esistente residenziale, il valore calcolato con riferimento agli 80 mc/ab (pari a 2306 unità tra residenti e stagionali) risulta in ogni caso maggiore di quello desumibile dal nuovo volume massimo teorico (pari a 2038 unità) e pertanto le verifiche effettuate restano agli effetti valide.

Dall'analisi effettuata, si evince inoltre che i piani terra non corrispondono significativamente ai servizi per la residenza (intesi come attività complementari a quella) come previsti dal richiamato DM, ma sono per la maggior parte utilizzati come abitazioni stagionali (giuste peraltro verifiche svolte in fase di sopralluogo): in tal senso il dato più significativo è quello delle 2.306 unità da cui si desume che vi sono 827 residenti (36% sul totale) e 1479 non residenti (64% sul totale). Tale secondo dato risulta lievemente più basso di quello derivato dalle valutazioni sui RSU, ma va tenuto conto che quel dato (RSU) tiene conto complessivamente anche delle zone turistiche, delle zone di espansione e delle residenze diffuse nella frazione (zone rurali): pertanto risulta meno attendibile di quello calcolato sui volumi.

Tenuto conto che gli standard complessivi ammontano a mq.137.791, se si utilizza il parametro di 18 mq/abitante (come da norma di PRG) si ottiene un valore di mq.41.508 di fabbisogno di standard che rappresenta il 30% circa della disponibilità complessiva di aree di previsione di PRG; se si utilizza il parametro di 27 mq/abitante (come da calcolo sul dimensionamento del PRG) si ottiene un valore di mq.62.262 di fabbisogno di standard che rappresenta il 45% circa della disponibilità complessiva di aree.

In ogni caso resta dedotto che la sottrazione dell'area in argomento, pari a mq.1820 (che rappresenta 1,3% sul totale delle disponibilità), non determina pregiudizi al sistema delle previsioni di assetto e rimanda alle determinazioni sull'interesse pubblico ogni ulteriore momento di verifica,

non tanto connesso alle previsioni quanto alla effettiva gestione del territorio ed alla sua fruibilità, anche in relazione alla caducazione dei vincoli preordinati all'esproprio ed alla carenza delle risorse pubbliche, per dare attuazione alla pianificazione ed alle istanze dei cittadini sul livello di qualità e di fruibilità del territorio nel rapporto tra tessuti urbani e tessuti rurali. Con riferimento alla proposta di cessione di un immobile sito al piano terra per la realizzazione di una stazione dei vigili urbani come distaccamento locale del corpo, giuste determinazioni assunte dall'amministrazione comunale, il progetto prevede una serie di opere destinate all'autonomia funzionale dell'immobile e delle sue pertinenze.

Nel merito dei contenuti sulle specifiche destinazioni d'uso e sul livello di qualità dell'organismo edilizio in relazione alla funzione ipotizzata, questo Ufficio, esaminati gli atti, valutato lo stato di fatto, il livello delle finiture e degli impianti, e l'organizzazione distributiva, ha potuto desumere che i luoghi risultano congrui alle esigenze di settore e che il livello di qualità risulta più che soddisfacente.

Rispetto alla proposta per la realizzazione del giardino, suggerita in sede di istruttoria regionale (al fine di equilibrare lo scompenso determinato dal cambio di destinazione d'uso e urbanistica del lotto in argomento) e condivisa dal Proponente con la individuazione di un lotto di terreno nel tessuto urbano a ridosso delle frange urbane su via Conca D'Oro, angolo via Gravinella, si evidenzia in via preliminare che rispetto al carico dei residenti a tutto il 2011 (pari a 26020 unità residenti) le previsioni di PRG deducono un quantità di mq. 672.685, che, in riferimento ai dettati del DM ed alle previsioni di PRG (18mq/ab pari nel complesso a mq. 468.360), risultano in ogni caso ampiamente soddisfatte (i minimi rappresentano il 70% circa delle previsioni), talché l'utilizzo di una parte delle previsioni risulta unicamente circostanza migliorativa, nel senso del pubblico interesse, a tradurre i contenuti della pianificazione in un atto programmatico teso all'effettiva fruibilità del contesto in termini di qualità urbana e quindi dell'interesse pubblico sotteso alla rigenerazione di previsioni di improbabile attuazione, attese le congiunturali condizioni patrimoniali della pubblica amministrazione nell'attuazione del PRG che non

consentono di realizzare servizi pubblici nelle aree già acquisite al patrimonio comunale per effetto di cessione nell'ambito di strumenti urbanistici attuativi vigenti.

Nel merito dei contenuti, la proposta di giardino pubblico, nel quadro di assetto generale e nelle previsioni connesse alle urbanizzazioni primarie (strade e rondò), perimetra l'area, salvaguarda le strutture vegetanti esistenti (olivi storici), peraltro oggetto di tutela ai sensi della legge 14/07, individuata, nell'assetto complessivo, zone di sosta e zone di percorrenza tra i diversi spazi liberi del lotto a giardino, attrezza le aree per la sosta e per il gioco dei bimbi (vedi giochi ed attrezzature per lo svago), propone un sistema discreto di illuminazione al fine di una fruizione anche in mancanza di luce solare; recupera le situazioni di degrado connesse all'abbandono delle zone rurali periurbane (muri a secco). In tal senso la proposta può ritenersi congrua, rispetto agli obiettivi generali e specifici del PRG e più in generale delle aspettative urbane dei residenti della zona, nei limiti e nei termini di quanto prospettato e delle aspettative innanzi richiamate.

In ultimo, con riferimento ai contenuti di quanto prospettato dal Proponente, nel quadro della richiesta di nuova tipizzazione dell'area a servizi e degli immobili su quella esistenti, ed ai contenuti delle proposte di intervento a cura e spese dello stesso soggetto, si evidenzia che la proposta trae origine da uno spunto offerto dallo stesso Giudice che ha eccepito l'intervento e la legittimità degli atti successivi connessi al condono dell'opera.

A fronte di tale richiesta, giova in via preliminare evidenziare che la sola acquisizione di un'area oggetto di sequestro e trasferimento in capo alla Pubblica Amministrazione, a prescindere dalla onerosità di eventuali demolizioni dei fabbricati esistenti o alla riconversione degli stessi a fini esclusivamente pubblici, comporterebbe in ogni caso un onere finanziario per la riconversione e l'effettivo utilizzo che, come esplicito in via preliminare dall'Amministrazione, non rientra nel quadro delle onerosità finanziarie già in essere e degli impegni già assunti: pertanto l'ipotesi di riconversione a fronte dell'acquisizione di altri effettivi servizi (a diretta fruibilità), rappresenta una opportunità che si inquadra nel pubblico interesse.

Tutto ciò premesso, l'Ufficio scrivente ritiene la

proposta in questione accoglibile per le motivazioni espresse in narrativa, in ordine ai seguenti aspetti:

- interesse pubblico sotteso alla proposta in parola, coerente con il dettato dell'art.34 del Dlvo 267/2000 attesa la realizzazione di opere a carico del soggetto proponente (riguardanti la cellula abitativa da cedere gratuitamente al Comune e il giardino pubblico);
- rispetto degli ordinari canoni urbanistici relativi alla nuova destinazione residenziale urbanistica conferita all'area in parola (nei limiti e nei termini di recepimento dello stato di fatto delle cellule abitative ascrivibili alla proprietà del soggetto proponente ad esito del procedimento in corso), nonché all'area di compensazione dello standard urbanistico sottratto all'abitato di Savalletri per effetto della variante urbanistica proposta.

In merito al nuovo carico urbanistico pari a mc 3150 (comprendente anche la cellula abitativa da cedere al Comune) stante la impossibilità di reperire gli standards di cui all'art. 3 del D.M.1444/1968, pari a 864 mq (32 abitanti x 27 mq/abit.), si ritiene che detto obbligo possa assolversi con monetizzazione ai prezzi correnti di mercato secondo le vigenti disposizioni di legge in materia.”

Interviene il Sindaco, dott. Pasquale DI BARI, che nel confermare in toto gli approfondimenti operati dall'Ufficio Comunale, sia dal punto di vista urbanistico che dell'interesse pubblico, opera in sintesi le seguenti valutazioni:

1. l'eccezionalità del procedimento attivato trae origine dalle valutazioni operate dal Giudice Penale nella sentenza di 1° grado del 30.12.2008, laddove testualmente si dice “Invero solo l'intervento medio tempore dell'Amm.ne Com.le, titolare del potere di dare al suo territorio l'assetto e la destinazione che ritiene congrua, tale da variare la destinazione urbanistica dell'area, potrebbe impedire la confisca”. Da quanto innanzi, in relazione al grado di giudizio cui si è giunti nella vicenda in questione (Corte di Cassazione), il ricorso al modulo procedimentale dell'A. di P. è giustificato in primis dalla necessità dell'Amm.ne Com.le di considerare la proposta del soggetto proponente in tempi compatibili con l'immi-

nente ultimo grado di giudizio (Corte di Cassazione) cui, al momento, la stessa vicenda è approvata e ciò prima che intervenga un provvedimento finale di confisca come richiesto dal Giudice di primo grado;

2. la stessa proposta, come evidenziato nella relazione dell'U.T.C., prevede in coerenza con il dettato dell'art.34 del D.lvo n. 267/2000, la realizzazione di opere, ovvero di un giardino pubblico nel capoluogo e l'adeguamento funzionale di una cellula abitativa ai fini della utilizzazione come presidio di Polizia urbana per Savelletri ed esplica effetti di variante urbanistica per l'area interessata.

La realizzazione delle opere e conseguente cessione gratuita al Comune va regolamentata con apposita convenzione da sottoscrivere con il soggetto proponente, fermo restando che l'adeguamento funzionale della cellula abitativa con conseguente cessione al Comune per la allocazione del presidio di Polizia Urbana va effettuato prima della nuova stagione estiva.

3. l'acquisizione dell'area oggetto di sequestro, per effetto di una sentenza definitiva, comporterebbe nel caso di demolizione degli edifici esistenti e/o di riconversione funzionale a fini pubblici, un onere finanziario al quale, allo stato, l'Amm.ne Com.le non può far fronte per note difficoltà finanziarie. Viceversa, è più conveniente per l'Amministrazione l'acquisizione gratuita di altri servizi, quali l'edificio da utilizzare per presidio di Polizia urbana e la realizzazione a cura e spese del proponente di un servizio pubblico quale è il giardino pubblico, quest'ultimo su area già destinata a tale fine. Rileva allo stato, peraltro, anche l'impossibilità per l'Amministrazione di realizzare detto servizio in aree già di proprietà comunale, per effetto di cessioni effettuate nell'ambito di strumenti urbanistici attuativi, stante le difficoltà finanziarie in cui versa la stessa Amministrazione;
4. le valutazioni operate dell'Ufficio hanno accertato che in relazione alle verifiche effettuate in merito al carico insediato e/o insediabile in Savelletri sulla scorta delle varie ipotesi di lavoro (R.S.U., carico insediabile inerente all'attuazione delle previsioni normative di P.R.G., carico insediativo inerente alla volumetria residenziale rilevata nelle tabelle predisposte

dall'U.T.C.) consentono di ritenere la superficie degli standards per la residenza prevista dal P.R.G. in Savelletri maggiore del valore previsto dal D.M. n. 1444/68 - art.3, ed assorbente anche dello standard imputabile al carico insediativo già realizzato che peraltro trova parziale soddisfacimento nell'ambito dell'area in questione, limitatamente al presidio di Polizia Urbana.

L'esuberanza degli standards previsti dal PRG nella frazione di Savelletri consente all'Amministrazione Comunale di recepire la proposta inerente la problematica degli standards urbanistici ovvero di acquisire gratuitamente, a compensazione della superficie sottratta in Savelletri, un'area di uguale superficie in Fasano, da attrezzare da parte del soggetto proponente a giardino pubblico in un contesto a servizio anche dell'adiacente insediamento della "167".

In proposito si precisa che nel Comune capoluogo in rapporto alla popolazione residente gli standards pubblici previsti dal P.R.G. risultano realizzati in misura decisamente inferiore alle necessità riscontrate e la realizzazione di un servizio nel capoluogo invece che nella fraz. di Savelletri offre un'opportunità per migliorare la dotazione effettiva di servizi per la popolazione. D'altro canto, non potendo provvedere nell'ambito dell'area in questione al reperimento in toto delle aree per standards nella misura prevista dal PRG (27 mq/ab.) si concorda con la valutazione dell'Ufficio in ordine alla relativa monetizzazione, previo scorporo dell'area relativa alla cellula abitativa a cedersi.

La Regione, sulla scorta di quanto prospettato nell'istruttoria dell'U.T.C. e delle valutazioni del Sindaco di Fasano, in ordine agli aspetti sia di interesse pubblico evidenziati sia di carattere procedimentale ed urbanistico, ritiene di poter aderire alla richiesta di Accordo di Programma che previa istruttoria tecnica del Servizio Urbanistica sarà sottoposta alle valutazioni della Giunta Regionale.

La Conferenza da' atto che gli elaborati posti a base della richiesta di Accordo di Programma sono in definitiva i seguenti:

- A) elaborati acquisiti in sede di conferenza di servizi del 12 marzo 2012
  - relazione urbanistica con allegato comprensivo delle verifiche richieste;

- Elaborato 06 - Master Plan e relative specifiche funzionali per un giardino nel tessuto urbano di Fasano;
  - Elaborato 07 - Schema planovolumetrico definitivo del giardino tra via Conca d'oro e Contrada Chiancarella con indicazione delle soluzioni di attrezzamento;
  - Elaborato 08 - Relazione illustrativa del progetto del giardino tra via Conca d'oro e Contrada Chiancarella e relativi allegati documentari.
- B) elaborati di cui alla nota comunale prot. n. 42506/2011 del 12 dicembre 2011 (acquisita al prot. SUR n. 14652 del 21 dicembre 2011):
- Relazione;
  - Elaborato 01- Relazione generale di accompagnamento ed allegati;
  - Elaborato 02 - Inquadramento Urbanistico dell'intervento in varie scale;
  - Elaborato 03 - Rilievo dello stato attuale: piante e prospetti (stralcio) - scala 1:50;
  - Elaborato 04 - Progetto delle opere.
- C) elaborati di cui alla nota comunale prot. n. 6764/2012 del 23 febbraio 2012 (acquisita al prot. SUR n. 1977 del 27 febbraio 2012):
- Elaborato 01bis - Relazione Generale di accompagnamento ed allegati con le integrazioni richieste durante il procedimento;
  - Elaborato 04bis - Progetto delle opere: piante e prospetti stralcio in scala 1:50
- D) elaborati di cui alla nota comunale prot. n. 7632/2012 del 01 marzo 2012 (acquisita al prot. SUR n. 2214 del 02 marzo 2012):
- Tav. n. 17 P.R.G. - zonizzazione Savalletri - scala 1:2.000;
  - Elaborato 05bis - Planimetria di individuazione dell'area per urbanizzazioni da cedere nel quadro dell'Accordo di Programma: stralci in scala 1:2.000.
- Alle ore 13,00 i lavori vengono conclusi.””

A seguito delle risultanze conclusive della suddetta conferenza di Servizi del 12 marzo 2012, il Consiglio Comunale di Fasano in data 20 marzo 2012 con atto n.11 avente ad oggetto: “Autorizzazione per la richiesta di un Accordo di Programma ai sensi dell’art.34 del DLGS n.267/2000 finalizzato alla variante del PRG relativa ad un lotto sito nella frazione di Savalletri” delibera testualmente:

- 1) Di prendere atto dell’attività istruttoria fino ad ora posta in essere e del verbale della Conferenza di Servizi svolta presso la Regione Puglia in data 12 marzo 2012;
- 2) Di autorizzare il Sindaco del Comune di Fasano a richiedere al Presidente della Giunta Regionale la sottoscrizione di un Accordo di Programma finalizzato all’attuazione di opere e di interventi in variante al PRG vigente in ossequio a quanto previsto dall’art. 34 del D.Lgs n. 267/2000, finalizzato alla variante del prg relativa ad un lotto sito nella frazione di Savalletri.

Sulla scorta di quanto deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 11/2012, e visto l’esito della Conferenza di Servizi tenutasi in data 12 marzo 2012, il Sindaco del Comune di Fasano con nota n. 10567/2012 in data 23.03.2012 ha richiesto al Presidente della Regione Puglia la sottoscrizione di un Accordo di Programma, ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 del D.Lgs n. 267/2000 finalizzato alla variante del PRG relativa ad un lotto sito nella frazione di Savalletri di Fasano.

Ciò stante ed entrando nel merito degli atti progettuali trasmessi, così come aggiornati e rielaborati, ad esito delle risultanze delle riunioni di Conferenza di Servizi tenutesi a tutto il 12.03.2012, e sulla scorta della Relazione tecnica - urbanistica all’uopo predisposta dall’U.T.C. ed integralmente riportata nel verbale della seduta di conferenza di servizi del 12.03.2012, si rappresenta quanto segue.

Giova preliminarmente evidenziare che l’intervento in questione proposto dalla Società “Potenza costruzioni s.r.l.” oggetto di richiesta di Accordo di Programma risulta rimodulato di volta in volta ad esito delle determinazioni assunte in sede di Conferenza di Servizi, come da verbali in atti, secondo gli elaborati innanzi richiamati.

Giova, altresì, sintetizzare la vicenda urbanistica che riguarda la richiesta di Accordo di Programma in questione.

La predetta proposta interessa un lotto di terreno attualmente tipizzato dal P.R.G. vigente in Fasano come “area per servizi della residenza”, distinto in catasto di Foggia al F. 109° part.lla n. 1021 sul quale a suo tempo sono stati richiesti ed ottenuti i titoli abilitativi per la realizzazione di dieci unità immobiliari da destinare ad attività commerciali, in coerenza con la disciplina del vigente PRG.

A seguito della realizzazione di tali unità immobiliari, in ragione di alcune difformità e dell'effettivo cambio di destinazione d'uso (residenziale), sono state inoltrate al Comune di Fasano le richieste di condono per ciascuna unità, ai sensi della legge 326/03 e dopo l'istruttoria tecnica sono stati rilasciati dall'UTC i relativi titoli.

Successivamente il compendio immobiliare, già realizzato, è stato oggetto di indagini e procedimento giudiziario conclusosi in primo grado con la sentenza n. 2321/08 emessa dal Tribunale di Brindisi - sezione distaccata di Fasano - in data 19.12.2008 e sentenza della Corte di Appello di Lecce n. 861 dell'1.6.2011.

La proposta in esame, come riportato nella Relazione Tecnica Illustrativa e negli elaborati grafici allegati all'istanza presentata dalla Società "Potenza Costruzioni s.r.l.", si pone come obiettivo la definizione di una variante urbanistica finalizzata ad attribuire al lotto una destinazione urbanistica coerente con la richiesta di condono edilizio ed in linea con quanto prospettato dal Tribunale di Brindisi con la succitata sentenza n. 2321/08, come rappresentato nella Conferenza di Servizi dall'Amm.ne Comunale.

Per una migliore identificazione della proposta in questione e dell'area di intervento deve farsi riferimento agli elaborati grafici progettuali di seguito conclusivamente riportati:

- Elab. 1bis - Relazione Generale di accompagnamento ed allegati (febb. 2012);
- Elab. 2 - Inquadramento urbanistico dell'intervento (dic. 2011);
- Elab. 3 - Rilievo dello stato attuale (dic. 2011);
- Elab. 4bis - Progetto delle opere: piante e prospetti (stralcio) - sc. 1:50 (febb. 2012);
- Elab. 5bis - Planimetrie di individuazione dell'area per urbanizzazioni da cedere nel quadro dell'Accordo di Programma - scala 1:2.000 (marzo 2012);
- Elab. 6 - master plan e relative specifiche funzionali per un giardino nel tessuto urbano di Fasano - sc. 1:100 (marzo 2012);
- Elab. 7 - schema planimetrico definitivo del giardino tra via Conca d'Oro e C.da Chiancarella con indicazione delle soluzioni di attrezzamento - sc. 1:100 (marzo 2012);

- Elab. 8 - Relazione illustrativa del progetto del giardino tra via Conca d'Oro e C.da Chiancarella e relativi allegati documentari (marzo 2012).

La proposta, inerente la trasformazione urbanistica dei suoli oggetto della proposta, prevede, entrando ancor più nello specifico, i seguenti vantaggi in favore del Comune di Fasano a fronte dell'ammissibilità della variante urbanistica:

- la cessione di una porzione dell'immobile già realizzato, sita a piano terra da adibire, previa effettuazione delle necessarie opere edili, a distacco dei Vigili Urbani;
- la cessione di una superficie per standards pubblici, ubicata nel Comune capoluogo, di estensione pari a quella di cui si propone il cambio di destinazione urbanistica;
- la realizzazione, a cura e spese della Società proponente, sulle aree cedute - di cui al punto precedente - di un giardino pubblico attrezzato secondo le indicazioni di progetto;
- la monetizzazione delle aree per standards urbanistici correlati al nuovo carico urbanistico (mc. 3.150,00), secondo i vigenti prezzi di mercato con l'intesa che il Comune è tenuto a fare confluire gli introiti della monetizzazione in uno specifico capitolo di bilancio esclusivamente dedicato alla realizzazione di opere di urbanizzazione secondarie

Per quanto attiene sia ai profili di carattere procedurale, sia all'interesse pubblico che ricorre nell'intervento in questione, si evidenzia quanto segue:

1. l'eccezionalità del procedimento attivato trae origine dalle valutazioni operate dal Giudice Penale nella sentenza di 1° grado del 30.12.2008, laddove testualmente si dice "Invero solo l'intervento medio tempore dell'Amm.ne Com.le, titolare del potere di dare al suo territorio l'assetto e la destinazione che ritiene congrua, tale da variare la destinazione urbanistica dell'area, potrebbe impedire la confisca". Da quanto innanzi, in relazione al grado di giudizio cui si è giunti nella vicenda in questione (Corte di Cassazione), il ricorso al modulo procedimentale dell'A. di P. è giustificato in primis dalla necessità dell'Amm.ne Com.le di considerare la proposta del soggetto proponente in tempi compatibili con l'ultimo grado di giudizio (Corte di Cassazione) cui, al

momento, la stessa vicenda è approdata e ciò prima che intervenga un provvedimento finale di confisca come richiesto dal Giudice di primo grado;

2. la stessa proposta, come evidenziato nella relazione dell'U.T.C., prevede in coerenza con il dettato dell'art.34 del D.lvo n. 267/2000, la realizzazione di opere, ovvero di un giardino pubblico nel capoluogo e l'adeguamento funzionale di una cellula abitativa ai fini della utilizzazione come presidio di Polizia urbana per Savelletri ed esplica effetti di variante urbanistica per l'area interessata dal contenzioso giudiziario;
3. La realizzazione delle opere come sopra descritte e conseguente cessione gratuita al Comune va regolamentata con apposita convenzione da sottoscrivere con il soggetto proponente, fermo restando che l'adeguamento funzionale della cellula abitativa con conseguente cessione al Comune per la allocazione del presidio di Polizia Urbana va effettuato prima della nuova stagione estiva;
4. l'acquisizione dell'area oggetto di sequestro, per effetto di una sentenza definitiva, comporterebbe nel caso di demolizione degli edifici esistenti e/o di riconversione funzionale a fini pubblici, un onere finanziario al quale, allo stato, l'Amm.ne Com.le non può far fronte per note difficoltà finanziarie. Viceversa, è più conveniente per l'Amministrazione l'acquisizione gratuita di altri servizi, quali l'edificio da utilizzare per presidio di Polizia urbana e la realizzazione a cura e spese del proponente di un servizio pubblico quale è il giardino pubblico, quest'ultimo su area già destinata a tale fine. Rileva allo stato, peraltro, anche l'impossibilità per l'Amministrazione di realizzare detto servizio in aree già di proprietà comunale, per effetto di cessioni effettuate nell'ambito di strumenti urbanistici attuativi, stante le difficoltà finanziarie in cui versa la stessa Amministrazione.

La variante in questione, alla luce delle prospettazioni e finalità rappresentate dall'Amm.ne Comunale, nella Conferenza di Servizi e qui condivise atteso il rispetto degli ordinari canoni urbanistici stante la complessiva riorganizzazione urbanistica delle aree interessate, unitamente ai vantaggi per l'Amministrazione Comunale in termini di opere ed

infrastrutture pubbliche di cui si dota il contesto urbano interessato nonché il Capoluogo (giardino pubblico), si ritiene ammissibile dal punto di vista tecnico urbanistico.

In particolare, con riferimento alla sottrazione di aree per servizi per la residenza, nella frazione di Savelletri, operata con la realizzazione dell'intervento di cui trattasi, le verifiche operate dal Comune in merito al carico insediato e a quello insediabile in Savelletri sulla scorta delle varie ipotesi di lavoro (R.S.U., carico insediabile inerente all'attuazione delle previsioni normative di P.R.G., carico insediativo inerente alla volumetria residenziale rilevata nelle tabelle predisposte dall'U.T.C.) consentono di ritenere la superficie degli standards per la residenza prevista dal P.R.G. in Savelletri maggiori del valore previsto dal D.M. n. 1444/68 - art.3, ed assorbenti anche dello standard imputabile al carico insediativo già realizzato che, peraltro, trova parziale soddisfacimento nell'ambito dell'area in questione, limitatamente al presidio di Polizia Urbana.

Nel merito della proposta progettuale, con riferimento agli aspetti paesaggistici del PUTT/P, approvato dalla G.R. con delibera n.1748 del 15/12/2000, l'intera area risulta ricompresa in un Ambito Territoriale Esteso di tipo "E" di valore normale e come tale non sottoposto a tutela paesaggistica.

Sempre con riferimento agli aspetti ambientali connessi al progetto in questione trattandosi, come più volte dichiarato negli atti comunali, di un piano e/o programma relativo ad un compendio immobiliare realizzato alla data del 31 luglio 2007, data di entrata in vigore della Parte Seconda del D.lvo n. 152 poi modificato dal D.lvo del 16 gennaio 2008 n.4, per lo stesso non sono applicabili le disposizioni del suddetto D.lvo.

Premesso quanto sopra, e sulla base delle valutazioni di carattere urbanistico innanzi riportate, si propone alla Giunta la sottoscrizione dell'"Accordo di Programma", secondo lo schema al presente provvedimento allegato, da stipulare tra la Regione Puglia ed il Comune di Fasano, comportante variante urbanistica al P.R.G. vigente nei termini sopra esplicitati e relativa ad un lotto sito nella frazione di Savelletri di proprietà della Società "Potenza Costruzioni s.r.l."

Quanto innanzi in relazione agli aspetti di natura urbanistica, restando nelle competenze delle Amministrazioni coinvolte gli aspetti contenutistici, procedurali e convenzionali connessi alla realizzazione delle opere e interventi nel loro complesso.

Si dà atto, sulla scorta degli atti d'Ufficio (P.U.T.T./P.B.A.) che le aree interessate dall'intervento non sono gravate da usi civici e pertanto non sono applicabili le disposizioni di cui alla l.r. n.7/98; le stesse aree non risultano ricomprese in Siti di Importanza Comunitaria né in zone di Protezione Speciale ex Decreto del Ministero dell'Ambiente del 03.04.2000 e per le stesse non sono applicabili le disposizioni ex D.P.R. n. 357/97 e s.m. ed i.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° LETT. e) DELLA L.R. 7/97.

**“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01”**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

L'Assessore alla Qualità del Territorio sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

**LA GIUNTA**

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile della P.O e del Dirigente di Servizio.

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

1. **DI AUTORIZZARE**, per le motivazioni e con le prescrizioni di cui alla relazione sopra riportata, il Presidente della G.R. a sottoscrivere con il Comune di Fasano, l' "Accordo di Programma", ai sensi dell'art. 34 del D.lvo n. 267/2000, comportante variante urbanistica al P.R.G. vigente e relativa ad un lotto sito nella frazione di Savelletri di proprietà della Società "Potenza Costruzioni s.r.l." nei termini riportati nella stessa relazione che qui per economia espositiva debbono intendersi integralmente trascritti.
2. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul B.U.R.

Il Segretario della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

## ACCORDO DI PROGRAMMA

tra la Regione Puglia, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale On.le Nicola Vendola e il Comune di Fasano rappresentato dal Sindaco Dott. Pasquale DI BARI, finalizzato alla variante al P.R.G. vigente relativa ad un lotto sito nella frazione di Savelletri, proposta dalla Società "Potenza Costruzioni s.r.l." con sede in Fasano.

### PREMESSO:

- 1) In data 1 agosto 2011 con nota acquisita al prot. com.le n°27467, la società "Potenza Costruzioni srl" con sede in Fasano alla via Roma 200, richiedeva l'avvio delle procedure amministrative di cui all'art.34 del D.lgs.n°267/2000 per la sottoscrizione di un "accordo di programma" teso a definire la variante urbanistica delle aree già urbanizzate di proprietà della medesima società, censite in catasto al Fg n°109 p.la n°849, ricadenti nell'abitato di Savelletri.
- 2) In data 27.10.2011 è stata inoltrata alla Direzione comunale Territorio ed Ambiente la proposta presentata dalla Società "Potenza Costruzioni s.r.l." con allegata documentazione scritto grafica.
- 3) Con nota n. 41087 del 29.11.2011 il Dirigente comunale ha indetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge n. 291/90 e ss.mm.ii. per il giorno 21.12.2011 specifica conferenza di Servizi col fine di acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche.
- 4) Con nota prot. n. 42506 del 12.12.2011, acquisita al prot. regionale n. 14652 in data 21.12.2011, il Sindaco del Comune di Fasano, sempre con riferimento alla richiesta di Accordo di Programma di cui trattasi, comunicava testualmente quanto segue:

""Con riferimento alla richiesta inoltrata dalla società "Potenza Costruzioni" srl per la definizione di una variante al vigente PRG del Comune di Fasano, relativa ad un lotto di terreno sito alla frazione di Savelletri (in catasto al foglio 109A particella 1021) attualmente tipizzato come area per servizi per la residenza, si riferisce preliminarmente quanto segue.

Su tale lotto sono stati a suo tempo richiesti ed ottenuti i titoli abilitativi per la realizzazione di dieci unità immobiliari da destinare ad attività commerciali, in coerenza con la disciplina del vigente PRG.

A seguito della realizzazione di tali unità immobiliari, in ragione di alcune difformità e dell'effettivo cambio di destinazione d'uso, sono state inoltrate al Comune di Fasano le richieste di condono per ciascuna unità, ai sensi della legge 326/03 e dopo l'istruttoria tecnica sono stati rilasciati dall'UTC, i titoli abilitativi in coerenza con l'ammissibilità amministrativa di quanto richiesto.

Con riferimento al procedimento giudiziario per un presunto illecito, il Giudice, nella sentenza di primo grado (che si allega), evidenziava l'opportunità che il Comune, "nella sua piena autonomia amministrativa per il conferimento delle specifiche destinazioni urbanistiche al proprio territorio",

oltre al rilascio dei titoli abilitativi in sanatoria avrebbe potuto attribuire al lotto una destinazione urbanistica coerente, estinguendo in tal modo il reato contestato.

Su specifica istanza della proprietà, il Comune manifestava l'interesse ad avviare il procedimento per il cambio della destinazione urbanistica del lotto e che a fronte di tale disponibilità, la società "Potenza Costruzioni" srl dichiarava di cedere al Comune, a titolo gratuito, un immobile, da ricavarsi all'interno del complesso innanzi richiamato previo frazionamento, avviando così le "opere, interventi, o programmi di intervento" come recita l'art.34 della legge 267/00 funzionali alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma per la variante in argomento; la società Potenza Costruzioni srl dichiarava altresì la disponibilità a formalizzare tale promessa di cessione di immobile con atto unilaterale d'obbligo debitamente registrato.

Tanto premesso, questa Amministrazione, anche con riferimento agli studi a suo tempo prospettati dalla stessa società proponente, viste le risultanze derivabili da tale cambio di destinazione; considerato il bilancio urbanistico degli standards presenti alla frazione di Savelletri e di quelli di previsione ancora utilizzabili; valutato l'obiettivo interesse di acquisire l'immobile prospettato; nella propria autonomia decisionale ed esclusiva competenza circa le destinazioni urbanistiche da attribuire al proprio territorio, così come statuisce la richiamata legge 267/00 sull'ordinamento degli Enti Locali; rilevandosi tutti i presupposti di legge per la sottoscrizione di un Accordo di Programma al fine di promuovere tale cessione e la contestuale variazione dello strumento urbanistico generale, ha dato mandato alla struttura tecnica nella persona del dirigente arch. Antonio Carnieri, di convocare apposita Conferenza di Servizi tra i rappresentanti delle due Amministrazioni interessate, al fine di definire il consenso unanime propedeutico alla sottoscrizione dell'Accordo.

Confidando nella disponibilità dei destinatari della presente, l'occasione è gradita per inviare distinti saluti.””

- 5) Il Servizio Urbanistica Regionale con nota n. 14515 del 20.12.2012 nel riscontrare la suindicata nota com.le n. 41087/2011, rilevava testualmente quanto segue:

””Da un primo esame degli atti trasmessi, si rileva che la richiesta riguarda un compendio immobiliare già realizzato su aree tipizzate nel P.R.G. vigente come zona per “servizi pubblici di quartiere (attrezzature di interesse comune) oggetto di indagini e procedimento giudiziario conclusosi in primo grado con la sentenza n. 2321/08 emessa dal Tribunale di Brindisi – sezione distaccata di Fasano – in data 19.12.2008.

Ciò premesso, ad avviso di questo Servizio non appare applicabile al caso di specie il ricorso alla procedura di cui all'art. 34 del D.lvo n. 267/2000 atteso che dette disposizioni normative attengono a piani, programmi e/o opere a realizzarsi e non anche ad edifici e/o immobili già realizzati.

Di conseguenza questo Servizio ritiene, sulla scorta di quanto innanzi rilevato, di non poter partecipare alla Conferenza di Servizi indetta per il giorno 21 p.v..

Ad ogni buon fine si rappresenta che ove sussistano le condizioni codesta Amministrazione potrà attivare le procedure di variante ordinaria ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 56/80.””

- 6) Sempre con riferimento ai rilievi di cui alla suddetta nota regionale n.14515/2011 il Sindaco del Comune di Fasano con propria nota n. 44443 in data 27.12.2011 rappresentava testualmente quanto segue:

””Con riferimento ai contenuti della nota regionale 14515 del 20 dicembre 2011, si evidenzia preliminarmente che la Società "Potenza Costruzioni" srl. anche con riferimento ai contenuti specifici della

sentenza 2321/08 richiamata nella nota regionale, ha richiesto una variante al PRG per le aree di che trattasi su cui insistono fabbricati oggetto di condono edilizio, ai sensi della legge 326/2003, e regolarmente sanati. In ragione di detta richiesta, la società si è resa disponibile, in termini perequativi, a corrispondere ai Comune un valore corrispondente all'area di cui è stata chiesta la trasformazione urbanistica: per questo ha disposto un intervento edilizio (con opere) su uno degli immobili, ai fine di cedere gratuitamente (a propria cura e spese) al Comune la nuova unità così ricavata, da destinare agli usi che l'Amministrazione riterrà più consoni.

Stante l'interesse che l'Amministrazione ha riconosciuto a tale proposta, nella sua autonomia decisionale sulla definizione delle destinazioni urbanistiche da imprimere al proprio territorio, è stata quindi promossa la procedura per la sottoscrizione dell'Accordo di Programma che, in coerenza coi contenuti dell'art.34, vede connettersi "opere, interventi, o programmi di intervento" alla variante in argomento. Non si ritiene quindi condivisibile quanto prospettato dal Dirigente Regionale circa la non applicabilità del procedimento, "atteso che dette disposizioni normative attengono a piani, programmi e/o opere a realizzarsi e non anche ad edifici do immobili realizzati": per il caso di specie, non avendo rilevanza, come evidenziato nella sopra richiamata nota, né il procedimento giudiziario in essere, né le opere già realizzate, deve ribadirsi che l'intervento riguarda nuove opere funzionali ad una cessione di una parte della proprietà alla Pubblica Amministrazione, previo intervento edilizio di modifica dell'esistente col frazionamento di una unità immobiliare e *con* opere tese a dotare il nuovo immobile di una propria autonomia, in uno *con* le specifiche pertinenze. Vi sono quindi, nel quadro di quanto prospettato, opere ed interventi che per la loro completa attuazione (il trasferimento a titolo gratuito all'Ente Pubblico) necessitano dell'azione coordinata del Comune e della Regione, dovendosi operare, per il raggiungimento dell'obiettivo, congiuntamente alla formulazione della variante. A tanto giunge pure la nota regionale *che* tuttavia propone l'attivazione delle procedure della variante ordinaria ai sensi dell'art. 16 della LR 56/80.

Quanto prospettato nella nota regionale, sembra non tener conto del criterio della economicità dell'atto Amministrativo e quindi, nei limiti e nei termini delle specifiche competenze, non lascia la pur auspicabile autonomia agli organi politici Comunali e Regionali, tenuto conto che il procedimento in argomento ha assunto ed assume nel corpo normativo di che trattasi, un carattere del tutto generale, stante proprio il riferimento (*che* il richiamato disposto normativo recita) non solo ad opere, ma anche a programmi.

Fiduciosi del positivo accoglimento dalla presente nuova istanza, ritenendo di aver spiegato le motivazioni che qui inducono a ribadire la validità e l'efficacia della richiesta di sottoscrizione dell'Accordo di Programma e della Conferenza di Servizi a quella propedeutica, si resta in attesa di sapere l'eventuale disponibilità per una prossima ventura convocazione.

L'occasione è gradita per inviare distinti saluti."

- 7) La predetta nota sindacale n. 44443/2011, veniva riscontrata dal Servizio Urbanistica Regionale in data 10.02.2012 con la nota n. 1355, testualmente di seguito riportata:

"Si fa seguito alla precorsa corrispondenza relativa all'oggetto ed in particolare alla nota sindacale n. 44443 del 27.12.2011 con la quale, a seguito delle valutazioni operate in sede di primo esame regionale della richiesta in oggetto, vengono forniti in proposito chiarimenti.

In particolare nella predetta nota sindacale n. 44443/2011 si evidenzia che la richiesta di Accordo di Programma riguarda "un intervento edilizio (con opere)" su uno degli immobili già realizzati, al fine della sua cessione gratuita al Comune di Fasano da destinare agli usi che l'Amministrazione riterrà più consoni.

Nel merito si evidenzia che dagli atti trasmessi con nota comunale n. 42505 in data 12.12.2011 non si rileva quale sia l'immobile oggetto di cessione necessitante di opere e lavori finalizzati ad una fruizione pubblica dello stesso, né l'entità e la descrizione delle opere progettate.

In ordine poi alla destinazione pubblica del predetto immobile si ritiene che la stessa vada fissata preventivamente anche al fine di determinare conseguentemente ed in maniera puntuale i lavori e le opere edilizie da realizzare al fine di un effettivo utilizzo pubblico di detto immobile che

necessariamente va reso autonomo ed indipendente dal restante compendio immobiliare già realizzato.

Per quanto attiene poi, alla destinazione urbanistica di tipo "residenziale" che s'intende imprimere all'area oggetto di richiesta di Accordo di Programma in luogo dell'originaria per "servizi pubblici di quartiere – attrezzature d'interesse comune" prevista dal vigente P.R.G., si rileva che la verifica, operata dal progettista dell'intervento, in ordine alla tenuta a livello generale degli standards di piano conseguente alla sottrazione di dette aree, necessita a parere del Servizio scrivente di una complessiva rivisitazione atteso che tra gli standards esistenti sono ricomprese anche aree per attrezzature tecnologiche (Cabine di trasformazione, Stazioni di Servizio, banchine porto, ecc.) non qualificabili come servizi pubblici ex D.M. n. 1444/68, come pure risultano ricomprese tra gli standards di quartiere aree al servizio di specifiche strutture turistico – alberghiere presenti nell'ambito territoriale interessato, la cui fruizione ed utilizzazione è strettamente correlata alla struttura di riferimento.

Infine, per quanto attiene all'interesse pubblico da porre a base dell'Accordo di Programma si ritiene che lo stesso debba essere – ad avviso di questo Servizio - ulteriormente garantito valutando, ad integrazione della proposta oggetto di esame, la possibilità che la Società istante reperisca un'area di pari estensione da destinare a servizi di quartiere a compensazione della sottrazione operata con l'intervento già realizzato.

Quanto sopra si comunica per le valutazioni di competenza dell'Amministrazione Comunale di Fasano.""

- 8) In data 21.02.2012 il Dirigente dell'U.T.C., con nota acquisita al prot. reg.le n. 1768 in data 22.02.2012 ha richiesto la indizione di conferenza di servizi ai sensi dell'art.14 della legge 241/90 e ss.mm. ed ii ed art. 5 comma 4 DPR n°390/200, al fine valutare la proposta di variante così come sottoposta dalla società richiedente.
- 9) In riscontro alla richiesta di cui innanzi, l'Assessore Regionale alla Qualità del Territorio con nota n. 306 del 22.02.2012 convocava, ai sensi dell'art.34 del Dlgs n.267/2000, per il giorno 27 febbraio p.v. ore 14,00 presso la sede dell'Assessorato Regionale alla Qualità del Territorio alla via delle Magnolie , 6 – 8 – Zona Industriale – Modugno (BA), apposita Conferenza di Servizi, precisando, altresì, che in sede di Conferenza di Servizi l'Amm.ne Comunale dovrà fornire specifiche valutazioni tecnico – urbanistiche in ordine ai rapporti intercorrenti tra il Programma di cui trattasi e le previsioni del P.R.G. vigente e ciò con specifico riferimento all'ammissibilità del carico insediativo prospettato, agli standards pubblici e alla compatibilità della localizzazione dell'intervento con il disegno urbanistico generale vigente.
- 10) Nelle sedute di Conferenza di Servizi rispettivamente del 27.02.2012 e 05.03.2012, come da verbali in atti, si è proceduto ad esaminare la proposta di variante, con richiesta da parte dei rappresentanti della Regione Puglia di integrazioni progettuali e di ulteriori in ordine ai rapporti intercorrenti tra detta proposta e le previsioni e norma del P.R.G. vigente in Fasano;

11) nella seduta di Conferenza di Servizi del 12.03.2012 il Comune di Fasano e l'Assessorato alla Qualità del Territorio sono pervenuti alle determinazioni conclusive di seguito riportate (testualmente):

“... omissis ...

*Tutto ciò premesso, l'Ufficio scrivente ritiene la proposta in questione accoglibile per le motivazioni espresse in narrativa, in ordine ai seguenti aspetti:*

- *interesse pubblico sotteso alla proposta in parola, coerente con il dettato dell'art.34 del Dlvo 267/2000 attesa la realizzazione di opere a carico del soggetto proponente (riguardanti la cellula abitativa da cedere gratuitamente al Comune e il giardino pubblico);*
- *rispetto degli ordinari canoni urbanistici relativi alla nuova destinazione residenziale urbanistica conferita all'area in parola ( nei limiti e nei termini di recepimento dello stato di fatto delle cellule abitative ascrivibili alla proprietà del soggetto proponente ad esito del procedimento in corso), nonché all'area di compensazione dello standard urbanistico sottratto all'abitato di Savelletri per effetto della variante urbanistica proposta.*

*In merito al nuovo carico urbanistico pari a mc 3150 (comprendente anche la cellula abitativa da cedere al Comune) stante la impossibilità di reperire gli standards di cui all'art. 3 del D.M.1444/1968, pari a 864 mq (32 abitanti x 27 mq/abit.), si ritiene che detto obbligo possa assolversi con monetizzazione ai prezzi correnti di mercato secondo le vigenti disposizioni di legge in materia .”*

Interviene il Sindaco, dott. Pasquale DI BARI, che nel confermare in toto gli approfondimenti operati dall'Ufficio Comunale, sia dal punto di vista urbanistico che dell'interesse pubblico, opera in sintesi le seguenti valutazioni:

1. l'eccezionalità del procedimento attivato trae origine dalle valutazioni operate dal Giudice Penale nella sentenza di 1° grado del 30.12.2008, laddove testualmente si dice “ Invero solo l'intervento medio tempore dell'Amm.ne Com.le, titolare del potere di dare al suo territorio l'assetto e la destinazione che ritiene congrua, tale da variare la destinazione urbanistica dell'area, potrebbe impedire la confisca”. Da quanto innanzi, in relazione al grado di giudizio cui si è giunti nella vicenda in questione (Corte di Cassazione), il ricorso al modulo procedimentale dell'A. di P. è giustificato in primis dalla necessità dell'Amm.ne Com.le di considerare la proposta del soggetto proponente in tempi compatibili con l'imminente ultimo grado di giudizio (Corte di Cassazione) cui, al momento, la stessa vicenda è approdata e ciò prima che intervenga un provvedimento finale di confisca come richiesto dal Giudice di primo grado;
2. la stessa proposta, come evidenziato nella relazione dell'U.T.C., prevede in coerenza con il dettato dell'art.34 del D.lvo n. 267/2000, la realizzazione di opere, ovvero di un giardino pubblico nel capoluogo e l'adeguamento funzionale di una cellula abitativa ai fini della utilizzazione come presidio di Polizia urbana per Savelletri ed esplica effetti di variante urbanistica per l'area interessata.  
La realizzazione delle opere e conseguente cessione gratuita al Comune va regolamentata con apposita convenzione da sottoscrivere con il soggetto proponente, fermo restando che l'adeguamento funzionale della cellula abitativa con conseguente cessione al Comune per la allocazione del presidio di Polizia Urbana va effettuato prima della nuova stagione estiva.
3. l'acquisizione dell'area oggetto di sequestro, per effetto di una sentenza definitiva, comporterebbe nel caso di demolizione degli edifici esistenti e/o di riconversione funzionale a fini pubblici, un onere finanziario al quale, allo stato, l'Amm.ne Com.le non può far fronte per note difficoltà finanziarie. Viceversa, è più conveniente per l'Amministrazione l'acquisizione gratuita di altri servizi, quali l'edificio da utilizzare per presidio di Polizia urbana e la realizzazione a cura e spese del proponente di un servizio pubblico quale è il giardino pubblico, quest'ultimo su area già destinata a tale fine. Rileva allo stato, peraltro, anche l'impossibilità per l'Amministrazione di realizzare detto servizio in aree già di proprietà comunale, per effetto di cessioni effettuate nell'ambito di strumenti urbanistici attuativi, stante le difficoltà finanziarie in cui versa la stessa Amministrazione;
4. le valutazioni operate dall'Ufficio hanno accertato che in relazione alle verifiche effettuate in merito al carico insediato e/o insediabile in Savelletri sulla scorta delle varie ipotesi di lavoro(R.S.U., carico insediabile inerente all'attuazione delle previsioni normative di P.R.G.,

carico insediativo inerente alla volumetria residenziale rilevata nelle tabelle predisposte dall'U.T.C.) consentono di ritenere la superficie degli standards per la residenza prevista dal P.R.G. in Savelletri maggiore del valore previsto dal D.M. n. 1444/68 – art.3, ed assorbente anche dello standard imputabile al carico insediativo già realizzato che peraltro trova parziale soddisfacimento nell'ambito dell'area in questione , limitatamente al presidio di Polizia Urbana.

L'esuberanza degli standards previsti dal PRG nella frazione di Savelletri consente all'Amministrazione Comunale di recepire la proposta inerente la problematica degli standards urbanistici ovvero di acquisire gratuitamente, a compensazione della superficie sottratta in Savelletri, un'area di uguale superficie in Fasano, da attrezzare da parte del soggetto proponente a giardino pubblico in un contesto a servizio anche dell'adiacente insediamento della "167".

In proposito si precisa che nel Comune capoluogo in rapporto alla popolazione residente gli standards pubblici previsti dal P.R.G. risultano realizzati in misura decisamente inferiore alle necessità riscontrate e la realizzazione di un servizio nel capoluogo invece che nella fraz. di Savelletri offre un'opportunità per migliorare la dotazione effettiva di servizi per la popolazione. D'altro canto, non potendo provvedere nell'ambito dell'area in questione al reperimento in toto delle aree per standards nella misura prevista dal PRG (27 mq/ab.) si concorda con la valutazione dell'Ufficio in ordine alla relativa monetizzazione, previo scorporo dell'area relativa alla cellula abitativa a cedersi.

La Regione, sulla scorta di quanto prospettato nell'istruttoria dell'U.T.C. e delle valutazioni del Sindaco di Fasano, in ordine agli aspetti sia di interesse pubblico evidenziati sia di carattere procedimentale ed urbanistico, ritiene di poter aderire alla richiesta di Accordo di Programma che previa istruttoria tecnica del Servizio Urbanistica sarà sottoposta alle valutazioni della Giunta Regionale. ""

12) Il Consiglio Comunale di Fasano in data 20.03.2012 con atto n. 11 avente ad oggetto

""Autorizzazione per la richiesta di un Accordo di Programma ai sensi dell'art.34 del DLGS n.267/2000 finalizzato alla variante del PRG relativa ad un lotto sito nella frazione di Savelletri"" delibera testualmente:

- 1) Di prendere atto dell'attività istruttoria fino ad ora posta in essere e del verbale della Conferenza di Servizi svolta presso la Regione Puglia in data 12 marzo 2012;
- 2) Di autorizzare il Sindaco del Comune di Fasano a richiedere al Presidente della Giunta Regionale la sottoscrizione di un Accordo di Programma finalizzato all'attuazione di opere e di interventi in variante al PRG vigente in ossequio a quanto previsto dall'art.34 del D.Lgs n.267/2000, finalizzato alla variante del PRG relativa ad un lotto sito nella frazione di Savelletri.

13) Sulla scorta di quanto deliberato dal Consiglio Comunale con atto n.11/2012, e visto l'esito della Conferenza di Servizi tenutasi in data 12 marzo 2012, il Sindaco del Comune di Fasano con nota n. 10567/2012 in data 23.03.2012 ha richiesto al Presidente della Regione Puglia la sottoscrizione di un Accordo di Programma, ai sensi e per gli effetti dell'art.34 del D.Lgs

n.267/2000 finalizzato alla variante del PRG relativa ad un lotto sito nella frazione di Savelletri di Fasano.

**CONSIDERATO CHE:**

Gli elementi più significativi che caratterizzano, negli aspetti urbanistico-edilizi e funzionali, la proposta in questione, risultano i seguenti:

- 1) Lo scopo perseguito dall'accordo di Programma risponde essenzialmente all'esigenza da un lato di adempiere a quanto prospettato nella sentenza di 1° grado emessa dal Tribunale di Brindisi in ordine agli illeciti di natura edilizia ed urbanistica commessi dalla Società "Potenza Costruzioni s.r.l." nella realizzazione del compendio immobiliare esistente e dall'altro individuare una forma di partnership fra soggetti pubblici (Comune di Fasano) e privati, rivolta al perseguimento di finalità di pubblico interesse, sotto numerosi profili e segnatamente per quel che concerne la fattispecie in questione:
  - la cessione di una porzione dell'immobile già realizzato, sita a piano terra da adibire, previa effettuazione delle necessarie opere edili, da destinare a distacco dei Vigili Urbani;
  - la cessione di una superficie per standards pubblici, ubicata nel Comune capoluogo, di estensione pari a quella di cui si propone il cambio di destinazione urbanistica;
  - la realizzazione, a cura e spese della Società proponente, sulle aree cedute – di cui al punto precedente – di un giardino pubblico attrezzato secondo le indicazioni di progetto;
  - la monetizzazione delle aree per standards urbanistici correlati al nuovo carico urbanistico (mc. 3.150,00), secondo i vigenti prezzi di mercato.
- 2) il presente "Accordo di Programma" risulta attivato ai sensi dell'art. 34 -5° comma- del D.L.vo n. 267/2000.
- 3) Ai sensi del 4° e 5° comma dell'art. 34 del D.L.vo n. 267/2000, l'Accordo di Programma ratificato nei successivi trenta giorni dal Consiglio Comunale di Fasano ed oggetto di Decreto del Presidente della Giunta Regionale, determina anche variante allo strumento urbanistico generale vigente.

**V I S T I:**

- gli atti tecnici relativi alla variante al P.R.G. vigente relativa ad un lotto sito nella frazione di Savelletri proposta dalla Società "Potenza Costruzioni s.r.l." .
- i contenuti dei pareri espressi nelle Conferenze di Servizi tenutesi in data 27.02.2012, 05.03.2012 e 12.03.2012 in atti e riportati integralmente nelle premesse della delibera G.R. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- la deliberazione n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con la quale la Giunta Regionale ha autorizzato il Presidente della stessa G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma ai sensi del decreto legislativo n°267/2000 finalizzato alla variante al P.R.G. vigente relativa ad un lotto sito nella frazione di Savelletri proposta dalla Società "Potenza Costruzioni s.r.l." .

Le parti:

#### **Regione Puglia e Comune di Fasano**

#### **CONVENGONO QUANTO SEGUE**

- 1) La narrativa che precede costituisce parte integrante del presente "Accordo di Programma".
- 2) Viene preso atto della proposta, così come rimodulata a seguito dell'esame in sede di Conferenza di Servizi istruttoria, presentata dalla Società "Potenza Costruzioni s.r.l." costituente variante alla strumentazione urbanistica generale (P.R.G.) vigente nel Comune di Fasano.
- 3) Per una completa identificazione dell'intervento si rinvia agli elaborati tecnici prodotti puntualmente elencati nella delibera di G.R. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ che sono validi ai fini dell'individuazione dell'area nonché del tipo e dell'entità degli interventi previsti.
- 4) Le condizioni di cui alla delibera di G.R. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ s'intendono totalmente recepite;
- 5) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 quarto comma del D.L.vo n. 267/2000, le determinazioni assunte con il presente "Accordo di Programma" comportano con le condizioni di cui al precedente punto variante allo strumento urbanistico generale vigente.
- 6) Al fine di rendere esecutivo, il presente "Accordo di Programma", lo stesso dovrà essere ratificato dal Consiglio Comunale di Fasano entro e non oltre 30 giorni dalla data di sua sottoscrizione. L'"Accordo di Programma" inoltre sarà adottato con successivo decreto del Presidente della Regione, determinando così l'approvazione definitiva delle conseguenti variazioni dello strumento

urbanistico generale come sopra indicato, con le condizioni di cui innanzi, e gli effetti delle intese di cui all'art. 81 del D.P.R. n°616/77.

- 7) Il rilascio del permesso a costruire è subordinato alla stipula di apposita convenzione tra il Comune di Fasano e la ditta "Potenza Costruzioni s.r.l." diretta a disciplinare:
- a) quanto previsto dalla vigente legislazione urbanistica in materia specifica;
  - b) l'obbligo del soggetto proponente, o chi per esso, di:
    1. cedere gratuitamente al Comune di Fasano una porzione dell'immobile già realizzato, sita a piano terra da adibire, previa effettuazione delle necessarie opere edili, da destinare a distacco dei Vigili Urbani e ciò prima della nuova stagione estiva;
    2. cedere gratuitamente al Comune di Fasano una superficie per standards pubblici, ubicata nel Comune capoluogo, di estensione pari a quella di cui si propone il cambio di destinazione urbanistica;
    3. realizzare, a proprie cura e spese, sulle aree cedute – di cui al punto precedente – di un giardino pubblico attrezzato secondo le indicazioni di progetto nel termine di mesi dodici, prevedendo nel contempo idonee garanzie per l'Amm.ne Comunale in caso di mancata e/o ritardata realizzazione delle stesse opere;
    4. la monetizzazione delle aree per standards urbanistici correlati al nuovo carico urbanistico (mc. 3.150,00), secondo i vigenti prezzi di mercato, con l'intesa che il Comune è tenuto a fare confluire gli introiti della monetizzazione in uno specifico capitolo di bilancio esclusivamente dedicato alla realizzazione di opere di urbanizzazione secondarie.
- 8) Il presente Accordo ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici e non comporta alcun onere finanziario a carico dell'Amministrazione Regionale.
- 9) Le condizioni sopra riportate dovranno essere espressamente accettate sia dal soggetto proponente l'intervento che dalla Civica Amministrazione con delibera di Consiglio Comunale di ratifica del presente Accordo di Programma. Il Comune di Fasano provvederà a far sottoscrivere il presente Accordo di programma, per presa visione ed accettazione incondizionata, da parte del soggetto proponente l'intervento.

10) Ai sensi del sesto comma dell'art. 34 del D.L.vo n. 267/2000 e dell' art. 5 della L.R. 4/95 la vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo di Programma con controlli annuali e sugli eventuali interventi sostitutivi e esercitata da un collegio presieduto dall'Assessore Regionale all'Urbanistica o suo delegato e dal Sindaco del Comune di FASANO.

In caso di controversia fra le parti sarà nominato un collegio arbitrale così composto:

- un componente nominato dal Presidente della Regione;
- un componente nominato dal Sindaco del Comune;
- un componente nominato dal soggetto proponente;
- un componente nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio, che nell'ipotesi di parità avrà voto doppio.

Bari, lì

**IL PRESIDENTE DELLA  
REGIONE PUGLIA  
(On. Nicola VENDOLA)**

**IL SINDACO DEL COMUNE DI FASANO  
(Dott. Pasquale DI BARI)**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 settembre 2012, n. 1869

**Comune di Cerignola (FG). Delibera del C.C. n. 25 del 04-04-2011. Variante di P.R.G. per ritipizzazione da zona omogenea F1/P ad F5 di un suolo sito in viale dei Mandorli al C.T. al fg. 277 p.lle n. 2230, 2214 e 2233.**

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica Regionale, riferisce quanto segue:

“Il Comune di Cerignola, dotato di P.R.G. vigente approvato con DEL. di G.R. n. 1482 del 05-10-2004, sulla base di proposta presentata dal Sig. Merafina Riccardo, proprietario di un suolo di mq 1006 sito a Cerignola, Viale dei Mandorli, individuato catastalmente al foglio di mappa n.277, p.lle n.2230, 2214 e 2233, destinato dal P.R.G. vigente a “F1/P - Parcheggi”, ha adottato una Variante urbanistica con Del. di C.C. n. 25 del 04-04-2011.

Con detta deliberazione si propone di ritipizzare l'area in questione come “F5 - Zone per attrezzature urbane e comprensoriali” individuando un nuovo comparto urbanistico della superficie catastale di mq 1006 circa, contraddistinto con la dicitura F5.

Elenco degli atti trasmessi con nota prot. 18699 in data 22-07-2011:

1. Deliberazione di C.C. n.25/2011 “Variante di P.R.G. per la ritipizzazione da F1/P del vigente P.R.G. ad F5 del previgente P.R.G. di un suolo urbano sito in viale dei Mandorli al C.T. al fg. 277 p.lle n.2230, 2214 e 2233 - Adozione ex art. 16 penultimo comma della L.R. n. 56/80”;
2. n. 2 copie degli elaborati della Variante di cui in oggetto, così elencati:
  - Relazione tecnica di Variante
  - Tavola di Variante n. 5.2.2 - azzonamento scala 1:5000
  - Tavola di Variante n. 5.3.7 - azzonamento scala 1:200
3. copia conforme dell'avviso di adozione del Piano all'Albo Pretorio Comunale;

4. copia della pubblicazione dell'avviso di adozione della Variante sulla Gazzetta del Mezzogiorno del 14 maggio 2011;
5. copia della pubblicazione dell'avviso di adozione della Variante Quotidiano di Foggia del 13 maggio 2011;
6. copia del manifesto affisso contenente l'avviso di adozione della Variante in argomento;
7. attestato del Segretario Generale relativo alla mancata presentazione di osservazioni alla suddetta S.C.C. n. 25/2011.

La delibera di C.C. n.25 del 04-04-2011, come da certificazione in atti, risulta essere stata regolarmente pubblicata e per la stessa non è stata presentata alcuna osservazione.

Alla variante urbanistica in questione il Comune di Cerignola è addivenuto in seguito ad un complesso iter amministrativo, iniziato nel 1998 e nel corso del quale sono intervenuti anche provvedimenti del TAR/Puglia.

Nello specifico detta variante interessa un lotto, della superficie complessiva di mq 1006, sito in Viale dei Mandorli, ed individuato in catasto al Fg. 277 p.lle n. 2230, 2214 e 2233, di proprietà del Sig. Merafina Riccardo, e comporta una diversa classificazione da “Zona F1/P - Parcheggi pubblici, fuori o entroterra anche con costruzione pluripiano” a “Zona F5 - comparto per attrezzature urbane e comprensoriali”, nonché la contestuale introduzione di un nuovo articolo nelle N.T.A. denominato “ART. 15”.

Nello specifico detto nuovo articolo prevede:

“ART 15 - Comparto per attrezzature urbane e comprensoriali.

Tale comparto è destinato a:

*impianti ricreativi e sportivi, ritrovi e ristoranti, attrezzature sociali, uffici pubblici, attrezzature culturali, scolastiche, sanitarie, assistenziali, religiose, centri commerciali, ecc, con esclusione delle destinazioni residenziali e produttive; in tali zone il piano si attua per intervento diretto applicando i seguenti indici:*

- a)  $I_f = 1,75 \text{ mc/mq}$ ;
- b)  $U_f = 0,55 \text{ mq/mq}$ ;
- c)  $S1$ : strade = Prg, parcheggi =  $5 \text{ mq}/100 \text{ mq}$ ;
- d) Opere di urbanizzazione primaria;
- e)  $H \text{ max} = 8,00 \text{ ml}$ ;
- f)  $Q = 25\%$ .

*Sono ammesse deroghe per altezze e cubature per impianti speciali ad uso pubblico. I parametri edilizi sopra riportati sono così definiti:*

- *Uf = Indice di utilizzazione fondiaria: è il rapporto tra la superficie utile di un fabbricato (Su) e la superficie fondiaria (Sf);*
- *Q = rapporto di copertura: è misurato in percentuale (superficie coperta/superficie fondiaria) ed è riferito all'opera edificata sopra o sotto il livello del suolo;*
- *SI = superficie per opere d'urbanizzazione primaria comprendente strade, spazi per sosta e parcheggi e spazi per verde attrezzato.””*

In proposito si evidenzia che detta normativa ricalca quella del precedente PRG ove l'area in questione era indicata come "Zona F3 -zona per attrezzature urbane e comprensoriali".

Gli atti in questione sono stati oggetto di apposita relazione istruttoria del SUR n. 10 del 21-03-2012, che nel merito della variante proposta si è così espresso:

“””

[...] tenuto conto che:

1. la variante non determina alcun incremento del carico urbanistico e che in effetti è finalizzata alla realizzazione di attrezzature di uso pubblico anche ad iniziativa privata;
2. non pregiudica l'impostazione del P.R.G. vigente;

si ritiene di poter esprimere parere favorevole alla variante proposta ivi compreso la introduzione nelle N.T.A. del nuovo articolo 15, con la precisazione che:

- la superficie dei parcheggi privati dovrà essere pari a min. 1 mq/10 mc di costruzione;
- nel caso di utilizzo ad uso commerciale lo stesso, in mancanza di Piano Commerciale Comunale ex L.R. n.3/2003, è da intendersi finalizzato alla sola realizzazione di "esercizi commerciali di vicinato".

Per quanto riguarda la vincolistica:

- in riferimento al "rischio sismico", non comportando la proposta avanzata sostanziale variazione della destinazione d'uso, si ritiene che nel caso di specie possa essere ritenuto valido il parere ex art. 89 del DPR 380/01 acquisito in relazione al PRG vigente approvata in via definitiva nel 2004;

- in riferimento agli aspetti paesaggistici l'area di cui trattasi ricade ai margini della fascia di rispetto del "Tratturo Foggia - Ofanto" ed in particolare ricade in un A.T.E. di tipo "E".

Per quanto riguarda gli aspetti ambientali, fermo restando che la variante comporta la sostanziale conferma dell'uso pubblico dell'area, si rappresenta che non risulta in via di esito della "Verifica di Assoggettabilità" di cui all'art. 6 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.

“””

Successivamente gli atti, unitamente alla citata relazione SUR n.10/2012, sono stati rimessi per il parere di cui all'art. 16 della L.R. 56/80 al CUR il quale nell'adunanza del 05-07-2012 si è espresso con parere n. 14/2012, come di seguito riportato:

“””

*[...] il CUR, rilevato che la proposta di soppressione della previsione del vigente PRG di parcheggio pubblico non risulta giustificata sotto il profilo della tutela dell'interesse pubblico generale, prevalente rispetto agli interessi privatistici del proprietario dell'area, ed inoltre che la stessa proposta non è supportata dalla verifica della tenuta degli standard complessivi del vigente PRG, segnatamente per quanto attiene alle aree a parcheggi,*

#### **ESPRIME PARERE NEGATIVO ALL'ARGOMENTO**

*ai sensi dell'art.16 della LR n.56/1980.*

*Per quanto innanzi detto, non si condividono gli esiti istruttori di cui alla relazione n.10 del 21/03/12 dell'Ufficio Strumentazione Urbanistica - Servizio Urbanistica.*

“””

Ciò posto, si propone di rinviare al Comune di Cerignola (FG) la variante del P.R.G. adottata con Deliberazione di C.C. n. 25 del 04-04-2011, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80, per le motivazioni di cui al parere CUR n. 14/2012, che qui in toto si condivide.

**Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° della l.r. 7/97, punto d).**

**Copertura finanziaria di cui alla l.r. n.28/2001 e ss.mm.ii.**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale. ""

**LA GIUNTA**

**UDITA** la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

**VISTA** la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento, dal funzionario istruttore, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

**A** voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge.

**DELIBERA**

**DI APPROVARE** la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;

**DI RINVIARE** la variante del P.R.G. del Comune di Cerignola (FG), adottata con Deliberazione di C.C. n. 25 del 04-04-2011, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80, per le motivazioni di cui al parere CUR n. 14/2012, parte integrante del presente provvedimento e qui in toto condiviso;

**DI DEMANDARE** al competente SUR la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Cerignola (FG), per gli ulteriori adempimenti di competenza;

**DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla G.U. (da parte del SUR).

Il Segretario della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

**R E G I O N E P U G L I A**

ASSESSORATO QUALITA' DEL TERRITORIO

Area Politiche per la Mobilità e Qualità Urbana

**Comitato Urbanistico Regionale**

SEGRETERIA (c/o Servizio Urbanistica): Via Magnolie n.6/8, Z.I. 70026 MODUGNO (BA) - tel/fax 0805407897 - e.moretti@regione.puglia.it

**ADUNANZA DEL 05/07/2012****COMPONENTI N.21****PRESENTI N.12****PARERE N.14/2012**

oggetto: **CERIGNOLA (FG)** – Variante al PRG da zona F1/P a zona F3 del previgente PRG, area in Viale dei Mandorli, ditta Merafina Riccardo. DCC n.25/2011.

**IL COMITATO**

**VISTI** gli atti tecnici ed amministrativi della Variante al PRG in epigrafe, inviati per il parere di cui all'art.16 della LR 31/05/80 n.56;

**VISTA** la relazione istruttoria del SUR n.10 del 21/03/2012 (allegata);

**UDITO** il relatore, Arch. Raffaele Guido;

**PREMESSO:**

Il relatore illustra gli atti tecnico-amministrativi ed i contenuti della variante al PRG in oggetto, con proposta di ritipizzazione dell'area in questione da zona "F1/P - parcheggi pubblici" (anche con costruzione multipiano), a zona F3 del previgente PRG e più precisamente a zona denominata "F5 - comparto per attrezzature urbane e comprensoriali" (ivi compresi, in particolare, i centri commerciali).

A seguito della predetta esposizione, operati i necessari approfondimenti, il CUR, rilevato che la proposta di soppressione della previsione del vigente PRG di parcheggio pubblico non risulta giustificata sotto il profilo della tutela dell'interesse pubblico generale, prevalente rispetto agli interessi privatistici del proprietario dell'area, ed inoltre che la stessa proposta non è supportata dalla verifica della tenuta degli standard complessivi del vigente PRG, segnatamente per quanto attiene alle aree a parcheggi,

**ESPRIME PARERE NEGATIVO ALL'ARGOMENTO**


ai sensi dell'art.16 della LR n.56/1980.

Per quanto innanzi detto, non si condividono gli esiti istruttori di cui alla relazione n.10 del 21/03/12 dell'Ufficio Strumentazione Urbanistica - Servizio Urbanistica.

**f.to IL SEGRETARIO**  
**(Geom. Emanuele MORETTI)**

**f.to IL RELATORE**  
**(Arch. Raffaele GUIDO)**

**f.to IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA**  
**(Arch. Massimo EVANGELISTA)**



# REGIONE PUGLIA

Assessorato alla Qualità del Territorio

SERVIZIO URBANISTICA

UFFICIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA

RELAZIONE ISTRUTTORIA

N. 10 del 21 mar. 2012

**Oggetto: Comune di Cerignola (FG). Delibera del C.C. n. 25 del 04-04-2011 avente ad oggetto una variante di P.R.G. per la ritipizzazione da F1/P del vigente P.R.G. ad F5 di un suolo urbano sito in viale dei Mandorli al C.T. al fg. 277 p.lle n.2230, 2214 e 2233 – Adozione ex art. 16 penultimo comma della L.R. n. 56/80.**

Il Comune di Cerignola, dotato di P.R.G. vigente approvato con DEL. di G.R. n. 1482 del 05-10-2004, sulla base di proposta presentata dal Sig. Merafina Riccardo, proprietario di un suolo di mq 1006 sito a Cerignola, Viale dei Mandorli, individuato catastalmente al foglio di mappa n.277, p.lle n.2230, 2214 e 2233, destinato dal P.R.G. vigente a "F1/P – Parcheggi", ha adottato una Variante urbanistica, con Del. di C.C. n. 25 del 04-04-2011, con la quale si propone di ritipizzare l'area in questione come "F5 – Zone per attrezzature urbane e comprensoriali". In particolare si è individuato un nuovo comparto urbanistico della superficie catastale di mq 1006 circa contraddistinto con la dicitura F5.

Elenco degli atti trasmessi con Prot. 18699 in data 22-07-2011:

1. Deliberazione di C.C. n.25/2011 "Variante di P.R.G. per la ritipizzazione da F1/P del vigente P.R.G. ad F3 del previgente P.R.G. di un suolo urbano sito in viale dei Mandorli al C.T. al fg. 277 p.lle n.2230, 2214 e 2233 – Adozione ex art. 16 penultimo comma della L.R. n. 56/80";
2. n. 2 copie degli elaborati della Variante di cui in oggetto, così elencati:
  - Relazione tecnica di Variante
  - Tavola di Variante n. 5.2.2 – azionamento scala 1:5000
  - Tavola di Variante n. 5.3.7 – azionamento scala 1:200
3. copia conforme dell'avviso di adozione del Piano all'Albo Pretorio Comunale;
4. copia della pubblicazione dell'avviso di adozione della Variante sulla Gazzetta del Mezzogiorno del 14 maggio 2011;
5. copia della pubblicazione dell'avviso di adozione della Variante Quotidiano di Foggia del 13 maggio 2011;
6. copia del manifesto affisso contenente l'avviso di adozione della Variante in argomento;

7. attestato del Segretario Generale relativo alla mancata presentazione di osservazioni alla suddetta S.C.C. n. 25/2011.

La delibera di C.C. n.25 del 04-04-2011, come da certificazione in atti, risulta essere stata regolarmente pubblicata e per la stessa non è stata presentata alcuna osservazione.

Alla variante urbanistica in questione il Comune di Cerignola è pervenuto in seguito di un complesso iter amministrativo, iniziato nel 1998, e nel corso del quale sono intervenuti anche provvedimenti del TAR/Puglia.

Detta variante interessa un lotto, della superficie complessiva di mq 1006, sito in Viale dei Mandorli, ed individuato in catasto al Fg. 277 p.lle n. 2230, 2214 e 2233, di proprietà del Sig. Merafina Riccardo, e comporta una diversa classificazione da "Zona F1/P – Parcheggi pubblici, fuori o entroterra anche con costruzione pluripiano" a "Zona F5 – comparto per attrezzature urbane e comprensoriali", nonché la contestuale introduzione di un nuovo articolo nelle N.T.A. denominato "ART. 15".

Nello specifico detto nuovo articolo prevede:

**“ART 15 – Comparto per attrezzature urbane e comprensoriali.**

**Tale comparto è destinato a:**

***impianti ricreativi e sportivi, ritrovi e ristoranti, attrezzature sociali, uffici pubblici, attrezzature culturali, scolastiche, sanitarie, assistenziali, religiose, centri commerciali, ecc, con esclusione delle destinazioni residenziali e produttive; in tali zone il piano si attua per intervento diretto applicando i seguenti indici :***

- a) If=1,75 mc/mq;***
- b) Uf=0,55 mq/mq;***
- c) S1: strade = Prg, parcheggi = 5 mq/100 mq;***
- d) Opere di urbanizzazione primaria;***
- e) H max = 8,00 ml;***
- f) Q = 25%.***

***Sono ammesse deroghe per altezze e cubature per impianti speciali ad uso pubblico.***

***I parametri edilizi sopra riportati sono così definiti:***

- Uf= Indice di utilizzazione fondiaria: è il rapporto tra la superficie utile di un fabbricato (Su) e la superficie fondiaria (Sf);***
- Q= rapporto di copertura: è misurato in percentuale (superficie coperta/superficie fondiaria) ed è riferito all'opera edificata sopra o sotto il livello del suolo;***
- S1= superficie per opere d'urbanizzazione primaria comprendente strade, spazi per sosta e parcheggi e spazi per verde attrezzato.””***

In proposito si evidenzia che detta normativa ricalca quella del precedente PRG ove era indicata come "Zona F3 -zona per attrezzature urbane e comprensoriali".

Ciò posto, tenuto conto che:

1. la variante non determina alcun incremento del carico urbanistico e che in effetti è finalizzata alla realizzazione di attrezzature di uso pubblico anche ad iniziativa privata;
2. non pregiudica l'impostazione del P.R.G. vigente;

si ritiene di poter esprimere parere favorevole alla variante proposta ivi compreso la introduzione nelle N.T.A. del nuovo articolo 15, con la precisazione che:

- la superficie dei parcheggi privati dovrà essere pari a min. 1 mq/10 mc di costruzione;

- nel caso di utilizzo ad uso commerciale lo stesso, in mancanza di Piano Commerciale Comunale ex L.R. n.3/2003, è da intendersi finalizzato alla sola realizzazione di "esercizi commerciali di vicinato".

Per quanto riguarda la vincolistica:

- in riferimento al "rischio sismico", non comportando la proposta avanzata sostanziale variazione della destinazione d'uso, si ritiene che nel caso di specie possa essere ritenuto valido il parere ex art. 89 del DPR 380/01 acquisito in relazione al PRG vigente approvata in via definitiva nel 2004;

- in riferimento agli aspetti paesaggistici l'area di cui trattasi ricade ai margini della fascia di rispetto del "Tratturo Foggia - Ofanto" ed in particolare ricade in un A.T.E. di tipo "E".

Per quanto riguarda gli aspetti ambientali, fermo restando che la variante comporta la sostanziale conferma dell'uso pubblico dell'area, si rappresenta che non risulta inviato l'esito della "Verifica di Assoggettabilità" di cui all'art. 6 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Quanto sopra si rimette al CUR per le valutazioni di competenza.

**f.to Il Funzionario istruttore**  
(arch. Federica Greco)

**f.to Il Dirigente Ufficio 2**  
(arch. Fernando Di Trani)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 settembre 2012, n. 1870

**Comune di Botrugno (LE). Modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione e al Regolamento Edilizio del Vigente P.R.G. Del. di C.C. n. 35 del 29.11.2010; Del di C.C. n. 20 del 23.06.2011; Del. di C.C. n. 27 del 23.09.2011.**

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue:

“Il Comune di Botrugno (LE) è dotato di P.R.G. approvato con D.P.G.R. n.1532 del 02-09-2008, con Deliberazione di C.C. n. 20 del 23-06-2011 ha adottato varie modifiche alle disposizioni contenute sia nelle N.T.A. che nel R.E.

Le disposizioni interessate da modifiche sono:

Norme Tecniche di Attuazione: artt. n. 9; 20; 27; 32, c.5; 45, c.9; 60; 81; 93; 94;

Regolamento Edilizio: art. 138.

Elenco degli atti trasmessi in duplice copia con Prot. 13258 in data 14-11-2011:

- Deliberazione di C.C. n. 35 del 29-11-2010;

- Deliberazione di C.C. n. 20 del 23-06-2011;
- Deliberazione di C.C. n. 27 del 23-09-2011;
- Relata di pubblicazione albo pretorio del sito [www.comune.botrugno.le.it](http://www.comune.botrugno.le.it);
- Documento che dimostra l'avvenuta pubblicazione sui quotidiani “Puglia” e “Corriere dello Sport “ed. Puglia - Basilicata”;
- Manifesto di deposito.

A seguito di richiesta da parte del Servizio Urbanistica (nota prot. 1763 del 22/02/2012) il Comune di Botrugno ha integrato (con nota prot. 1369 del 07/03/2012) quanto già inviato con la seguente ulteriore documentazione:

- certificazione segretario comunale esito della pubblicazione.

Da detta certificazione si rileva che per la Delibera di C.C. n. 20/11 non risulta proposta alcuna osservazione, così come confermato con la successiva deliberazione n. 27/2011.

Per gli aspetti amministrativi si evidenzia che i dispositivi deliberativi non riportano riferimenti all'art. 82 pur essendo detto articolo riportato nella narrativa e assoggettato a modifiche.

In sintesi la proposta di varianti riguarda la modifica del testo originale delle N.T.A. del PRG così come di seguito riportato:

TESTO VIGENTE NTA	TESTO MODIFICATO NTA
<b>Art. 9 - DISTANZE E ALTEZZE, Comma 3</b>	<b>Art. 9 - DISTANZE E ALTEZZE, Comma 3</b>
I valori minimi dei distacchi calcolati in base alle precedenti prescrizioni, possono essere ridotti nei seguenti casi: - nelle Zone A, per gli interventi ammissibili, le distanze minime tra fabbricati non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificabili preesistenti. - nel caso di intervento urbanistico preventivo con previsione piano volumetrica o di aree diversamente disciplinate dalle presenti norme d'attuazione; - nelle Zone B1 e B2 nel caso preesistano differenti allineamenti delle fronti di fabbricati ...	I valori minimi dei distacchi calcolati in base alle precedenti prescrizioni, possono essere ridotti nei seguenti casi: - nelle Zone A, per gli interventi ammissibili, le distanze minime tra fabbricati non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificabili preesistenti. - nel caso di intervento urbanistico preventivo con previsione piano volumetrica o di aree diversamente disciplinate dalle presenti norme d'attuazione; - nelle Zone B1 e B2 nel caso preesistano differenti allineamenti delle fronti di fabbricati ( <b>secondo quanto previsto all'art. 138 del Regolamento edilizio</b> )
<b>Art. 27 - UTILIZZAZIONE DEGLI INDICI</b>	<b>Art. 27 - UTILIZZAZIONE DEGLI INDICI</b>
Lo sfruttamento totale degli indici di fabbricabilità e di utilizzazione stabiliti dal PRG per una determinata area, esclude ogni possibilità di ulteriore sfruttamento edilizio in termini volumetrici. dell'area stessa, che, costituendo area di pertinenza degli edifici realizzati, resterà vincolata ed asservita, con atto notarile registrato, alla non	Lo sfruttamento totale degli indici di fabbricabilità e di utilizzazione stabiliti dal PRG per una determinata area, esclude ogni possibilità di ulteriore sfruttamento edilizio in termini volumetrici. dell'area stessa, che, costituendo area di pertinenza degli edifici realizzati, resterà vincolata ed asservita, con atto notarile registrato, alla non

<p>edificazione (verde privato). Detta area indipendentemente da qualsiasi successivo frazionamento o passaggio di proprietà, non potrà più essere considerata nel computo di nuovi volumi da realizzare, salvo il caso di demolizione con ricostruzione o trasformazione degli edifici esistenti, nei casi e nei limiti consentiti dalle corrispondenti norme di piano.</p> <p>Non è permesso il trasferimento di volume edificabile (o di superfici coperte ed utili, pertinenti ad aree con diversa destinazione di zona o d'uso) tra aree che non siano contigue e confinanti, salvo i casi previsti dal penultimo comma dell'art.51-lettera g- della L.R. n.56/80, relativamente alle sole zone agricole, e nei casi di interventi finalizzati alla conduzione produttiva dei fondi, alla lavorazione dei prodotti agricoli, strettamente correlati e dimensionati in funzione delle necessità della azienda agricola, documentate e/o risultanti da un piano di sviluppo aziendale, regolarmente approvato dallo Ispettorato Provinciale all'Agricoltura -I.P.A.-</p> <p>Non è consentito, neanche nelle zone agricole, sfruttare la volumetria riveniente dall'asservimento di terreni di proprietari diversi dal titolare della concessione ad edificare.</p> <p>Non è ammesso tassativamente l'accorpamento di cui alla lettera g) dell'art.51 della L.R.n.56/80 per terreni ricadenti nel territorio di altri Comuni, anche se confinanti quelli ricompresi nel territorio di Botrugno.</p> <p>Qualora un'area con destinazione omogenea, sulla quale preesistono fabbricati che si devono o intendono conservare, venga frazionata allo scopo di formare ulteriori e nuovi lotti edificatori, nel calcolo dei volumi, e delle superfici da realizzare vanno detratti volumi e superfici di fabbricati preesistenti; e comunque a questi ultimi deve venire attribuita una dotazione di aree inedificati (verde privato) proporzionali al volume esistente, al fine di osservare il rispetto globale degli indici nell'area oggetto di frazionamento.</p>	<p>edificazione (verde privato). Detta area indipendentemente da qualsiasi successivo frazionamento o passaggio di proprietà, non potrà più essere considerata nel computo di nuovi volumi da realizzare, salvo il caso di demolizione con ricostruzione o trasformazione degli edifici esistenti, nei casi e nei limiti consentiti dalle corrispondenti norme di piano.</p> <p>Non è permesso il trasferimento di volume edificabile (o di superfici coperte ed utili, pertinenti ad aree con diversa destinazione di zona o d'uso) tra aree che non siano contigue e confinanti, salvo i casi previsti dal penultimo comma dell'art.51-lettera g- della L.R. n.56/80, relativamente alle sole zone agricole.</p> <p>Qualora un'area con destinazione omogenea, sulla quale preesistono fabbricati che si devono o intendono conservare, venga frazionata allo scopo di formare ulteriori e nuovi lotti edificatori, nel calcolo dei volumi, e delle superfici da realizzare vanno detratti volumi e superfici di fabbricati preesistenti; e comunque a questi ultimi deve venire attribuita una dotazione di aree inedificati (verde privato) proporzionali al volume esistente, al fine di osservare il rispetto globale degli indici nell'area oggetto di frazionamento.</p>
<b>Art. 32, comma 5</b>	<b>Art. 32, comma 5</b>
<p>Le insegne a bandiera, infine, vietate nel Centro Storico, possono essere installate quando la loro proiezione orizzontale non superi quella del marciapiede sottostante e l'altezza netta utile, misurata dal piano del marciapiede, sia almeno di 3,00 metri. Ove non esista marciapiede, la lunghezza sarà al massimo di 80 cm e l'altezza dal piano stradale di 4,00 metri.</p>	<p>Le insegne a bandiera <b>orizzontali e verticali, fisse a parete o su pali</b>, possono essere installate <b>nelle forme e con caratteristiche idonee in relazione alle situazioni estetiche ambientali ed architettoniche degli edifici interessati purché la loro proiezione orizzontale (compreso l'ingombro di staffe e sostegni)</b> non superi quella del marciapiede sottostante e l'altezza netta utile, misurata dal piano del marciapiede, sia almeno di <b>3,50</b> metri. Ove non esista marciapiede, la lunghezza sarà al massimo di 80 cm (<b>compreso l'ingombro di staffe e sostegni</b>) e l'altezza dal piano stradale di <b>5,00</b> metri, <b>mentre la distanza minima dal limite della carreggiata è di 50 cm, nel rispetto del Codice della Strada.</b></p> <p><b>In ogni caso la dimensione dell'insegna a bandiera orizzontale o verticale non dovrà comunque mai superare il limite determinato dalle linee di coronamento dei lastrici solari mentre la sporgenza massima dovrà anch'essa essere contenuta al massimo e comunque non dovrà mai risultare superiore a 1/10 della larghezza stradale ivi compreso il telaio di supporto e le tenute a muro.</b></p>

	<p><i>La dimensione massima assoluta non potrà comunque essere superiore a 1,00 m x 1,00 m.</i></p> <p><i>Le insegne a bandiera delle farmacie, ambulatori ed esercizi primari di pubblica utilità e pubblici servizi sono consentite se realizzate secondo le direttive emanate dagli enti preposti, anche in deroga alle disposizioni del punto precedente.</i></p>
<b>Art. 45, comma 9</b>	<b>Art. 45, comma 9</b>
“la collocazione di insegne pubblicitarie e commerciali a bandiera o con materiali e forme in contrasto con l’ambiente	“la collocazione di insegne pubblicitarie e commerciali a bandiera <i>(quando non siano conformi alle disposizioni di cui all’art. 32 delle presenti norme)</i> o con materiali e forme in contrasto con l’ambiente
<b>Art. 60</b>	<b>Art. 60</b>
<p>- distacchi minimi dai fili stradali:</p> <p>in questa zona non sono previsti specifici arretramenti dal filo stradale ed i nuovi insediamenti dovranno avvenire in linea con i fabbricati esistenti. Nel caso di fronti stradali con allineamenti non ben definiti, o di nuova formazione <del>per isolati compresi tra due vie</del>, le nuove costruzioni e ricostruzioni dovranno arretrarsi secondo quanto previsto al precedente art. 9 punto 3) distacco minimo fra i fabbricati tra i quali siano interposte strade.</p>	<p>- distacchi minimi dai fili stradali:</p> <p>in questa zona non sono previsti specifici arretramenti dal filo stradale ed i nuovi insediamenti dovranno avvenire in linea con i fabbricati esistenti. Nel caso di fronti stradali con allineamenti non ben definiti, o di nuova formazione, le nuove costruzioni e ricostruzioni dovranno arretrarsi secondo quanto previsto al precedente art. 9 punto 3) distacco minimo fra i fabbricati tra i quali siano interposte strade.</p>
<b>Art. 81 - ZONE E2 : PRODUTTIVE AGRICOLE NORMALI.</b>	<b>Art. 81 - ZONE E2 : PRODUTTIVE AGRICOLE NORMALI.</b>
<p>Comprendono le aree del territorio agricolo caratterizzate prevalentemente da impianti colturali di tipo tradizionale, (seminativi, pascoli e terreni incolti).</p> <p>Il PRG si attua a mezzo di interventi diretti che sono soggetti alle seguenti prescrizioni:</p> <p>a) per le attrezzature a servizio della produzione agricola ed allevamenti zootecnici con o senza residenza annessa a servizio dell'azienda agricola:</p> <p>a.1) lotto minimo su cui localizzare l'intervento: S.mi maggiore o uguale alla minima unità colturale di cui all'art.846 del Codice Civile e comunque non inferiore a 5.000 mq.;</p> <p>a.2) indice di fabbricabilità fondiaria <math>I_{ff}= 0,05</math> mc/mq; di cui massimo 0,03 mc/mq per la realizzazione di una residenza <del>di volume massimo di 500 mc</del> per azienda agricola, in un unico edificio e con eventuale superficie porticata pari al 25% massimo della superficie coperta;</p> <p>a.3) altezza massima, con esclusione dei volumi tecnici:5,00 m;</p> <p>a.4) numero dei piani:N.P. = 1 fuori terra</p> <p>b) per la residenza a servizio dell'azienda agricola:</p> <p>b.1) lotto minimo su cui localizzare l'intervento: S.mi: maggiore o uguale alla minima unità colturale di cui all'art. 846 del codice civile e comunque non inferiore a 5.000 mq;</p> <p>b.2) indice di fabbricabilità fondiaria <math>I_{ff}=0.03</math> mc/mq <del>con un volume massimo di 500 mc</del> per azienda agricola in un unico edificio e con eventuale superficie porticata pari al massimo al 25% della sup. coperta;</p> <p>b.3) altezza massima: 5,00 m.</p> <p>b.4) numero dei piani: N.P. = 1 fuori terra</p> <p>Gli edifici di cui ai precedenti punti a) e b) devono rispettare la distanza minima da tutti i confini di ml.5,00 e di 10,00 m. dalle costruzioni.</p> <p>La distanza minima dal ciglio stradale nel rispetto delle previsioni del PRG e delle norme vigenti in materia.</p> <p>E' ammessa la costruzione in aderenza solo in presenza di costruzione esistente sul confine nella proprietà adiacente o in virtù di atto di convenzione, tra i privati confinanti, regolarmente</p>	<p>Comprendono le aree del territorio agricolo caratterizzate prevalentemente da impianti colturali di tipo tradizionale, (seminativi, pascoli e terreni incolti).</p> <p>Il PRG si attua a mezzo di interventi diretti che sono soggetti alle seguenti prescrizioni:</p> <p>a) per le attrezzature a servizio della produzione agricola ed allevamenti zootecnici con o senza residenza annessa a servizio dell'azienda agricola:</p> <p>a.1) lotto minimo su cui localizzare l'intervento: S.mi maggiore o uguale alla minima unità colturale di cui all'art.846 del Codice Civile e comunque non inferiore a 5.000 mq.;</p> <p>a.2) indice di fabbricabilità fondiaria <math>I_{ff}= 0,05</math> mc/mq; di cui massimo 0,03 mc/mq per la realizzazione di una residenza per azienda agricola, in un unico edificio e con eventuale superficie porticata pari al 25% massimo della superficie coperta;</p> <p>a.3) altezza massima, con esclusione dei volumi tecnici:5,00 m;</p> <p>a.4) numero dei piani:N.P. = 1 fuori terra</p> <p>b) per la residenza a servizio dell'azienda agricola:</p> <p>b.1) lotto minimo su cui localizzare l'intervento: S.mi: maggiore o uguale alla minima unità colturale di cui all'art. 846 del codice civile e comunque non inferiore a 5.000 mq;</p> <p>b.2) indice di fabbricabilità fondiaria <math>I_{ff}=0.03</math> mc/mq per azienda agricola in un unico edificio e con eventuale superficie porticata pari al massimo al 25% della sup. coperta;</p> <p>b.3) altezza massima: 5,00 m.</p> <p>b.4) numero dei piani: N.P. = 1 fuori terra</p> <p>Gli edifici di cui ai precedenti punti a) e b) devono rispettare la distanza minima da tutti i confini di ml.5,00 e di 10,00 m. dalle costruzioni.</p> <p>La distanza minima dal ciglio stradale nel rispetto delle previsioni del PRG e delle norme vigenti in materia.</p> <p>E' ammessa la costruzione in aderenza solo in presenza di costruzione esistente sul confine nella proprietà adiacente o in virtù di atto di convenzione, tra i privati confinanti, regolarmente registrato.</p> <p>Per gli interventi di edificazione di nuove costruzioni destinate a</p>

<p>registrato.</p> <p>Per gli interventi di edificazione di nuove costruzioni destinate a residenze, comunque riferite all'intera azienda agricola, valgono le prescrizioni del 3° e 4° comma dell'art.9 della L.R.n. 6/79 e successive modificazioni, essi devono essere riferiti a superfici non inferiori alla minima unità colturale di cui all'art.846 del codice civile, con un minimo assoluto di 5.000 mq.</p> <p>Gli interventi di edificazione di nuove costruzioni a titolo gratuito destinate ad attività produttive devono essere dimensionate alle necessità strettamente correlate alla conduzione dei fondi ed alla lavorazione dei prodotti agricoli, ed autorizzate dall'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura.</p> <p><del>E' sempre ammessa la concessione a titolo oneroso per casi assensibili, diversi da quelli disciplinati dall'art. 9 della legge n.6/79 e successive modificazioni.</del></p> <p>Per le aziende con terreno non confinanti è ammesso l'accorpamento delle aree con asservimento delle stesse trascritto e registrato a cura e spese del richiedente, con l'osservanza dei rispettivi indici fissati dal PRG per le diverse zone agricole.</p> <p>Per gli altri edifici sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di risanamento igienico-edilizio e di ristrutturazione.</p> <p>Qualora gli edifici di abitazione esistenti superino il volume massimo consentito e/o insistano su superfici inferiori alla minima unità colturale, può essere consentito, per la dotazione dei servizi igienici ed il miglioramento delle condizioni abitative, l'ampliamento, una tantum, della superficie utile Su nella misura massima del 20% della Su esistente.</p> <p>La realizzazione di serre per colture speciali è subordinata al rispetto delle medesime norme fissate dal PRG al precedente art.79.</p> <p><del>E' tassativamente vietato l'accorpamento con terreni ricadenti nel territorio di altri comuni</del></p>	<p>residenze, comunque riferite all'intera azienda agricola, valgono le prescrizioni del 3° e 4° comma dell'art.9 della L.R.n. 6/79 e successive modificazioni, essi devono essere riferiti a superfici non inferiori alla minima unità colturale di cui all'art.846 del codice civile, con un minimo assoluto di 5.000 mq.</p> <p>Gli interventi di edificazione di nuove costruzioni a titolo gratuito destinate ad attività produttive devono essere dimensionate alle necessità strettamente correlate alla conduzione dei fondi ed alla lavorazione dei prodotti agricoli, ed autorizzate dall'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura.</p> <p>E' sempre ammessa la concessione a titolo oneroso.</p> <p>Per le aziende con terreno non confinanti è ammesso l'accorpamento delle aree con asservimento delle stesse trascritto e registrato a cura e spese del richiedente, con l'osservanza dei rispettivi indici fissati dal PRG per le diverse zone agricole.</p> <p>Per gli altri edifici sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di risanamento igienico-edilizio e di ristrutturazione.</p> <p>Qualora gli edifici di abitazione esistenti superino il volume massimo consentito e/o insistano su superfici inferiori alla minima unità colturale, può essere consentito, per la dotazione dei servizi igienici ed il miglioramento delle condizioni abitative, l'ampliamento, una tantum, della superficie utile Su nella misura massima del 20% della Su esistente.</p> <p>La realizzazione di serre per colture speciali è subordinata al rispetto delle medesime norme fissate dal PRG al precedente art.79.</p>
<p><b>Art. 82 - ZONE E3</b> <b>AGRICOLE CON PREVALENTI CULTURE ARBOREE.</b></p>	<p><b>Art. 82 - ZONE E3</b> <b>AGRICOLE CON PREVALENTI CULTURE ARBOREE.</b></p>
<p>Comprendono le zone agricole prevalentemente interessate dalle colture tradizionali dell'olivo e del vigneto o da altre colture arboree, che costituiscono elementi caratterizzanti del paesaggio agricolo da salvaguardare.</p> <p>In tali zone è prescritto il mantenimento delle essenze arboree esistenti, salvo la loro sostituzione nel caso sia richiesta da esigenze di conduzione agricola.</p> <p>Interventi di trasformazioni colturali sono ammessi solo se finalizzati al miglioramento delle condizioni produttive dell'azienda che risultino da piani zonali o, in loro assenza, da certificazione della loro idoneità tecnico-produttiva da parte del competente Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura.</p> <p>Per le masserie e gli edifici rurali di interesse ambientale indicati con apposito retino nelle tavole di PRG e per quelli con carattere ambientale da accertarsi in sede di inventario dei beni culturali, si applicano le modalità di intervento stabilite nei precedenti articoli n.48 e n.79.</p> <p>Per gli altri edifici esistenti sono consentiti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di risanamento igienico ed edilizio e di ristrutturazione con aumento una tantum del 20% della superficie utile (Su) preesistente per l'installazione di servizi igienici e tecnologici e per il miglioramento delle condizioni abitative.</p> <p>In relazione alla struttura aziendale presa nel suo insieme, sono consentiti:</p>	<p>Comprendono le zone agricole prevalentemente interessate dalle colture tradizionali dell'olivo e del vigneto o da altre colture arboree, che costituiscono elementi caratterizzanti del paesaggio agricolo da salvaguardare.</p> <p>In tali zone è prescritto il mantenimento delle essenze arboree esistenti, salvo la loro sostituzione nel caso sia richiesta da esigenze di conduzione agricola.</p> <p>Interventi di trasformazioni colturali sono ammessi solo se finalizzati al miglioramento delle condizioni produttive dell'azienda che risultino da piani zonali o, in loro assenza, da certificazione della loro idoneità tecnico-produttiva da parte del competente Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura.</p> <p>Per le masserie e gli edifici rurali di interesse ambientale indicati con apposito retino nelle tavole di PRG e per quelli con carattere ambientale da accertarsi in sede di inventario dei beni culturali, si applicano le modalità di intervento stabilite nei precedenti articoli n.48 e n.79.</p> <p>Per gli altri edifici esistenti sono consentiti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di risanamento igienico ed edilizio e di ristrutturazione con aumento una tantum del 20% della superficie utile (Su) preesistente per l'installazione di servizi igienici e tecnologici e per il miglioramento delle condizioni abitative.</p> <p>In relazione alla struttura aziendale presa nel suo insieme, sono consentiti:</p>

<p>a) - costruzioni di locali del tipo ricovero-appoggio destinati ad accogliere i servizi occorrenti per la conduzione del fondo e le attrezzature agricole.</p> <p>Si applicano i seguenti indici:</p> <p>- indice di fabbricabilità fondiaria: <math>iff = 0,02 \text{ mc/mq}</math>;</p> <p>- lotto minimo dell'area interessata dall'intervento: <math>S.mi. = 1 \text{ ettaro}</math></p> <p>- distacchi minimi dai confini: <math>Dc = 5,00 \text{ mt}</math>;</p> <p>- distacchi minimi tra edifici: <math>Df = 10,00 \text{ mt}</math>.</p> <p>b) - per aziende singole o raggruppate, anche se non contigue, che raggiungano una superficie non inferiore a 2 ettari, sono consentiti:</p> <p>- per la residenza a servizio dell'azienda agricola:</p> <p>1 - volume massimo in un unico edificio <math>V=400 \text{ mc}</math>, aumentabile per ogni ettaro in più oltre ai 5 ettari nel rapporto di 30 mc/ha;</p> <p>2 - altezza massima <math>Hmax = 4,50\text{m}</math></p> <p>3 - lotto minimo su cui localizzare l'intervento: <math>S.mi. = 10.000 \text{ mq}</math></p> <p>4 - distacchi minimi dai confini: <math>Dc = 5,00 \text{ mt}</math>;</p> <p>5 - distacchi minimi. tra edifici <math>df = 10,00 \text{ mt}</math>.</p> <p>- per le attrezzature a servizio della produzione agricola:</p> <p>1 - indice di fabbricabilità fondiaria: <math>iff = 0,03 \text{ mc/mq}</math></p> <p>2 - altezza massima, ad eccezione dei volumi tecnici: <math>Hmax = 7,50 \text{ m}</math>.</p> <p>3 - lotto minimo su cui localizzare l'intervento: <math>S.mi. = 10.000 \text{ mq}</math>.</p> <p>Per gli interventi di cui alla lett. b) del presente articolo è consentito l'accorpamento di terreni non confinanti, con asservimento degli stessi trascritto e registrato a cura e spese del richiedente, con l'osservanza dei rispettivi indici fissati dal PRG per le diverse zone agricole.</p> <p><del>E' tassativamente vietato l'accorpamento con terreni ricadenti nel territorio di altri comuni.</del></p> <p>Nelle aree eventualmente libere da colture arboree, per aziende con terreni non inferiori ad un ettaro, è consentita l'installazione di serre con le prescrizioni e le norme del precedente art. 80.</p>	<p>a) - costruzioni di locali del tipo ricovero-appoggio destinati ad accogliere i servizi occorrenti per la conduzione del fondo e le attrezzature agricole.</p> <p>Si applicano i seguenti indici:</p> <p>- indice di fabbricabilità fondiaria: <math>iff = 0,02 \text{ mc/mq}</math>;</p> <p>- lotto minimo dell'area interessata dall'intervento: <math>S.mi. = 1 \text{ ettaro}</math></p> <p>- distacchi minimi dai confini: <math>Dc = 5,00 \text{ mt}</math>;</p> <p>- distacchi minimi tra edifici: <math>Df = 10,00 \text{ mt}</math>.</p> <p>b) - per aziende singole o raggruppate, anche se non contigue, che raggiungano una superficie non inferiore a 2 ettari, sono consentiti:</p> <p>- per la residenza a servizio dell'azienda agricola:</p> <p>1 - volume massimo in un unico edificio <math>V=400\text{mc}</math>, aumentabile per ogni ettaro in più oltre ai 5 ettari nel rapporto di 30 mc/ha;</p> <p>2 - altezza massima <math>Hmax = 4,50\text{m}</math></p> <p>3 - lotto minimo su cui localizzare l'intervento: <math>S.mi. = 10.000 \text{ mq}</math></p> <p>4 - distacchi minimi dai confini: <math>Dc = 5,00 \text{ mt}</math>;</p> <p>5 - distacchi minimi. tra edifici <math>df = 10,00 \text{ mt}</math>.</p> <p>- per le attrezzature a servizio della produzione agricola:</p> <p>1 - indice di fabbricabilità fondiaria: <math>iff = 0,03 \text{ mc/mq}</math></p> <p>2 - altezza massima, ad eccezione dei volumi tecnici: <math>Hmax = 7,50 \text{ m}</math>.</p> <p>3 - lotto minimo su cui localizzare l'intervento: <math>S.mi. = 10.000 \text{ mq}</math>.</p> <p>Per gli interventi di cui alla lett. b) del presente articolo è consentito l'accorpamento di terreni non confinanti, con asservimento degli stessi trascritto e registrato a cura e spese del richiedente, con l'osservanza dei rispettivi indici fissati dal PRG per le diverse zone agricole.</p> <p>Nelle aree eventualmente libere da colture arboree, per aziende con terreni non inferiori ad un ettaro, è consentita l'installazione di serre con le prescrizioni e le norme del precedente art. 80.</p>
<p align="center"><b>Art. 93 - ZONE F8 : ATTREZZATURE ASSISTENZIALI RICETTIVE.</b></p>	<p align="center"><b>Art. 93 - ZONE F8 : ATTREZZATURE ASSISTENZIALI RICETTIVE.</b></p>
<p>Comprende in particolare l'area e l'edificio destinati a sede della casa di riposo per anziani "Ignazio Guarini".</p> <p><del>Tenuto conto che l'edificio che ospita l'attuale sede si pone in contrasto con l'adiacente Palazzo Guarini, classificato dal PRG come edificio di categoria Al.1 (monumentale), che altera profondamente i caratteri dell'edificato storico e che contrasta con la sistemazione prevista dal PRG per il Largo Indipendenza, se ne prescrive la demolizione ed il trasferimento nell'adiacente zona F9, all'uopo reperita dal PRG.</del></p> <p>Le aree rinvenienti dalla demolizione dovranno essere destinate e sistemate a verde pubblico, in conformità a quanto prescritto per le zone F4 (verde pubblico di quartiere d'urbanizzazione primaria) dal precedente art. 89, nonché nel rispetto delle prescrizioni e delle modalità d'intervento dell'art.51 e 52, prima categoria d'intervento "verde di pertinenza ad edifici di valore ambientale e storico-</p>	<p>Comprende in particolare l'area e l'edificio destinati a sede della casa di riposo per anziani "Ignazio Guarini".</p>

<p>artistico". L'edificio esistente potrà in ogni caso essere mantenuto soltanto sino alla realizzazione e funzionamento a regime della nuova sede, e non potrà essere ampliato, se non per realizzare unicamente volumi tecnici destinati ad impianti tecnologici strettamente indispensabili. In attesa della demolizione sono consentiti soltanto interventi per opere interne ex art.26 della legge n.47/85, ovvero di manutenzione ordinaria e straordinario.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 94 - ZONE F9 ATTREZZATURE PRIVATE D'INTERESSE COLLETTIVO.</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 94 - ZONE F9 ATTREZZATURE PRIVATE D'INTERESSE COLLETTIVO.</b></p>
<p>A) Zona F9 adiacente alla zona F8 destinata alla attuale sede della casa di riposo "Ignazio Guarini": - è ammessa unicamente la destinazione d'uso assistenziale, ed esattamente la nuova sede della casa di riposo "Ignazio Guarini". L'intervento, ammesso in forma diretta, è consentito soltanto allorché la proprietà della Casa di Riposo, ai sensi del precedente art.93, si impegni, fornendo idonee e congrue garanzie, mediante apposita convenzione a demolire entro e non oltre tre anni dalla data di inizio dei lavori di costruzione della nuova sede, quella attualmente esistente in zona F8. Tale periodo di tre anni è fissato improrogabilmente soltanto per consentire il trasferimento degli ospiti dalla vecchia alla nuova struttura, senza arrecare loro disagio. E' consentita, ai sensi delle leggi vigenti, qualsivoglia destinazione d'uso consimile a quella attuale (pensionato, casa albergo, struttura sanitaria a carattere assistenziale etc), comprese eventuali ulteriori funzioni di supporto (sale per lo svago, ambienti per attività lavorative, cappella, pronto soccorso e centro medico, uffici amministrativi etc.). Ove, decorsi i tre anni dalla data di inizio dei lavori, non vengano demolita l'attuale sede in zona F8, a tanto provvederà, in forma sostitutiva, la Pubblica amministrazione, a spese del proprietario, e l'intera area su cui insiste il fabbricato, oltre all'area di sedime (e tipizzata F8), verrà acquisita gratuitamente al patrimonio indisponibile del Comune. Tali sanzioni e poteri sostitutivi dovranno essere appositamente ed esplicitamente disciplinati nella convenzione di cui in precedenza. Inoltre i caratteri architettonici del nuovo edificio dovranno essere quelli prescritti dal precedente art.51, lett. a) e b). Per tale intervento in questa zona si applicano i seguenti indici e prescrizioni: 1). indice di fabbricabilità fondiaria: iff = 5,5 mc/mq; 2) . rapporto di copertura: Rc = 0,70 mq/mq; 3) . altezza massima: Hmax = 11m; 4) . numero dei piani: NP = 3 piani fuori terra; 5) . parcheggi: 1 mq ogni 10 mc di volume (V); 6) . distacchi dai confini: Dc = non inferiore a 6,00 m; 7). distacchi dai fabbricati: Df = non inferiore a 11 m; 8). le aree libere dovranno essere sistemate a verde con alberature d'alto fusto, nel rispetto di quanto prescritto dal precedente art. 52, secondo categoria d'intervento, "verde privato di pertinenza a edifici di valore ambientale".</p>	<p>A) Zona F9 adiacente alla zona F8 destinata alla attuale sede della casa di riposo "Ignazio Guarini": - è ammessa unicamente la destinazione d'uso assistenziale.  E' consentita, ai sensi delle leggi vigenti, qualsivoglia destinazione d'uso consimile a quella attuale (pensionato, casa albergo, struttura sanitaria a carattere assistenziale etc), comprese eventuali ulteriori funzioni di supporto (sale per lo svago, ambienti per attività lavorative, cappella, pronto soccorso e centro medico, uffici amministrativi etc.).  Per tale intervento in questa zona si applicano i seguenti indici e prescrizioni: 1). indice di fabbricabilità fondiaria: iff = 5,5 mc/mq; 2). rapporto di copertura: Rc = 0,70 mq/mq; 3). altezza massima: Hmax = 11m; 4). numero dei piani: NP = 3 piani fuori terra; 5) . parcheggi: 1 mq ogni 10 mc di volume (V); 6) . distacchi dai confini: Dc = non inferiore a 6,00 m; 7). distacchi dai fabbricati: Df = non inferiore a 11 m;</p>

<p>B) Altre zone F9:</p> <p>B.1) Per destinazioni d'uso per impianti sportivi privati d'uso pubblico ed attrezzature ricreative private:</p> <p>Comprendono le attrezzature sportive e ricreative di interesse urbano che il PRG prevede con tale destinazione nella zona F9.</p> <p>I nuovi impianti coperti e scoperti dovranno essere inclusi in aree libere alberate o sistemate a verde senza attrezzature e non superare il 50% della superficie complessiva dell'area F9 a destinazione omogenea.</p> <p>Per gli impianti coperti si applicano i seguenti indici massimi e prescrizioni:</p> <p>- indice di fabbricabilità fondiaria: i.f.f. = 1,00 mc/mq;</p> <p>- rapporto di copertura: Rc = 0,25 mq/mq;</p> <p>- altezza massima: H m a x = 9,00m.</p> <p>I parcheggi per gli impianti coperti e scoperti dovranno essere previsti, tenendo conto anche degli eventuali parcheggi esterni nell'area, nella misura di 4 mq per ogni spettatore previsto nel coso di attrezzature a carattere spettacolare e comunque nella misura non inferiore al 10% della superficie del comparto.</p> <p>I parcheggi dovranno essere serviti da doppio accesso di entrata e di uscita ed alberati con alberature di alto fusto, nel rapporto di 1 pianta per ogni 30 mq di superficie.</p> <p>Non sono conteggiate ai fini degli indici le coperture gonfiabili stagionali o simili.</p> <p>Nuove attrezzature sportive e ricreative private d'uso pubblico possono essere autorizzate nelle zone agricole E1 ed E2 mediante concessione convenzionata e nel rispetto degli indici massimi e prescrizioni stabilite per le altre zone F9.</p> <p>B.2) Per le altre destinazioni d'uso consentite:</p> <p>Gli interventi potranno essere ammessi nel rispetto dei seguenti indici:</p> <p>1 - indice di fabbricabilità fondiaria: iff = 3 mc/mq;</p> <p>2 - rapporto di copertura: Rc = 0,60 mq/mq;</p> <p>3 - altezza massima: Hmax = 11,00 ml;</p> <p>4 - numero dei piani; NP = 3 piani fuori terra;</p> <p>5 - parcheggi: 1 mq ogni 5 mq di superficie utile (Su);</p> <p>6 - distacchi dai confini: Dc = non inferiore a 6,00 m;</p> <p>7 - distacchi dai fabbricati: Df = non inferiore a 11,00 m.</p> <p>Anche per gli interventi di cui ai punti B.1 e B.2 è ammesso il carattere diretto, subordinato a concessione convenzionata, che stabilirà termini e modalità d'intervento, in modo che risultino continuativamente e stabilmente garantiti i servizi previsti.</p>	<p>8). le aree libere dovranno essere sistemate a verde con alberature d'alto fusto, nel rispetto di quanto prescritto dal precedente art.52, secondo categoria d'intervento, "verde privato di pertinenza a edifici di valore ambientale".</p> <p>B) Altre zone F9:</p> <p>B.1) Per destinazioni d'uso per impianti sportivi privati d'uso pubblico ed attrezzature ricreative private:</p> <p>Comprendono le attrezzature sportive e ricreative di interesse urbano che il PRG prevede con tale destinazione nella zona F9.</p> <p>I nuovi impianti coperti e scoperti dovranno essere inclusi in aree libere alberate o sistemate a verde senza attrezzature e non superare il 50% della superficie complessiva dell'area F9 a destinazione omogenea.</p> <p>Per gli impianti coperti si applicano i seguenti indici massimi e prescrizioni:</p> <p>- indice di fabbricabilità fondiaria: i.f.f. = 1,00 mc/mq;</p> <p>- rapporto di copertura Rc = 0,25 mq/mq;</p> <p>- altezza massima: H m a x = 9,00m.</p> <p>I parcheggi per gli impianti coperti e scoperti dovranno essere previsti, tenendo conto anche degli eventuali parcheggi esterni nell'area, nella misura di 4 mq per ogni spettatore previsto nel coso di attrezzature a carattere spettacolare e comunque nella misura non inferiore al 10% della superficie del comparto.</p> <p>I parcheggi dovranno essere serviti da doppio accesso di entrata e di uscita ed alberati con alberature di alto fusto, nel rapporto di 1 pianta per ogni 30 mq di superficie.</p> <p>Non sono conteggiate ai fini degli indici le coperture gonfiabili stagionali o simili.</p> <p>Nuove attrezzature sportive e ricreative private d'uso pubblico possono essere autorizzate nelle zone agricole E1 ed E2 mediante concessione convenzionata e nel rispetto degli indici massimi e prescrizioni stabilite per le altre zone F9.</p> <p>B.2) Per le altre destinazioni d'uso consentite:</p> <p>Gli interventi potranno essere ammessi nel rispetto dei seguenti indici:</p> <p>1) indice di fabbricabilità fondiaria: iff = 3 mc/mq;</p> <p>2) rapporto di copertura: Rc = 0,60 mq/mq;</p> <p>3) altezza massima: Hmax = 11,00 ml;</p> <p>4) numero dei piani; NP = 3 piani fuori terra;</p> <p>5) parcheggi: 1 mq ogni 5 mq di superficie utile (Su);</p> <p>6) distacchi dai confini: Dc = non inferiore a 6,00 m;</p> <p>7) distacchi dai fabbricati: Df = non inferiore a 11,00 m.</p> <p>Anche per gli interventi di cui ai punti B.1 e B.2 è ammesso il carattere diretto, subordinato a concessione convenzionata, che stabilirà termini e modalità d'intervento, in modo che risultino continuativamente e stabilmente garantiti i servizi previsti.</p>
---	---

Testo vigente Regolamento edilizio	Testo modificato Regolamento edilizio
<b>art. 138 ALLINEAMENTO DEGLI EDIFICI</b>	<b>art. 138 ALLINEAMENTO DEGLI EDIFICI</b>
L'allineamento degli edifici, stabilito dalle previsioni dello strumento urbanistico generale o esecutivo, costituisce la linea obbligatoria entro cui deve sorgere la costruzione. In mancanza di apposite previsioni urbanistiche, l'allineamento è determinato dai fronti degli edifici contigui o dall'allineamento prevalente negli isolati lungo l'intero fronte stradale <del>comprese tra le due vie</del>	L'allineamento degli edifici, stabilito dalle previsioni dello strumento urbanistico generale o esecutivo, costituisce la linea obbligatoria entro cui deve sorgere la costruzione. In mancanza di apposite previsioni urbanistiche, l'allineamento è determinato dai fronti degli edifici contigui o dall'allineamento prevalente negli isolati lungo l'intero fronte stradale.

Gli atti in questione sono stati oggetto di apposita relazione istruttoria del SUR n. 12 del 17-04-2012, che nel merito di ciascuna variante proposta si è così espresso:

“””

#### **Normativa Tecnica di Attuazione**

##### **- modifica all'art. 9:**

*si ritiene di non poter esprimere alcun parere, in quanto la modifica proposta consiste nell'inserimento di specifico rinvio all'art. 138 del Regolamento edilizio, oggetto a sua volta di altra modifica.*

##### **- modifica all'art. 27:**

*la modifica dell'articolo 27 riguarda la eliminazione di alcune parti, in particolare:*

- 1. eliminazione dell'ultimo periodo del secondo comma: “e nei casi di interventi finalizzati alla conduzione produttiva dei fondi, alla lavorazione dei prodotti agricoli, strettamente correlati e dimensionati in funzione delle necessità della azienda agricola, documentate e/o risultanti da un piano di sviluppo aziendale, regolarmente approvato dallo Ispettorato Provinciale all'Agricoltura -I.P.A.- “.*

*Per detta modifica si ritiene di poter esprimere parere favorevole, in quanto con la stessa si configura, per gli interventi in zona agricola, un completo adeguamento alle norme regionali ex art. 51, comma 1, lett. g), L.R. n. 56/80.*

- 2. eliminazione del terzo comma: “Non è consentito, neanche nelle zone agricole, sfruttare la volumetria riveniente dall'asservimento di terreni di proprietari diversi dal titolare della concessione ad edificare”.*

*Si esprime parere favorevole alla proposta poiché la stessa risulta coerente e conseguente*

*con la variante riportata per il comma precedente.*

- 3. eliminazione del quarto comma: “Non è ammesso tassativamente l'accorpamento di cui alla lettera g) dell'art.51 della L.R.n.56/80 per terreni ricadenti nel territorio di altri Comuni, anche se confinanti quelli ricompresi nel territorio di Botrugno.”*

*Si esprime parere favorevole alla modifica oggetto di variante in coerenza con quanto espresso circa la variante di cui al comma precedente.*

##### **- modifica all'art. 32:**

*pur trattandosi di una modifica delle N.T.A. l'argomento esposto riguarda norme di tipo regolamentari, per le quali la Regione, ai sensi della L.R. n. 3/09, non esprime alcun parere, attesa la esclusiva competenza della Amm.ne Com.le. Pertanto a parere dello scrivente ufficio la variante, più propriamente, dovrà essere finalizzata al trasferimento delle disposizioni di che trattasi all'interno del Regolamento Edilizio.*

##### **- modifica all'art. 45:**

*pur trattandosi di una modifica delle N.T.A. l'argomento esposto riguarda norme di tipo regolamentari, per le quali la Regione, ai sensi della L.R. n. 3/09, non esprime alcun parere, attesa la esclusiva competenza della Amm.ne Com.le. Pertanto a parere dello scrivente ufficio la variante, più propriamente, dovrà essere finalizzata al trasferimento delle disposizioni di che trattasi all'interno del Regolamento Edilizio.*

##### **- modifica all'art. 60:**

*si esprime parere non favorevole alla modifica proposta atteso che distacchi minimi devono in ogni caso fare riferimento alla maglia urbanistica*

all'interno della quale l'edificio di nuovo insediamento è inserito.

**- modifica all'art. 81:**

la modifica dell'articolo 81 riguarda la eliminazione di alcune parti, in particolare:

1. eliminazione al punto a.2) delle parole **“di volume massimo di 500 mc”**, comportando così la eliminazione della limitazione relativa al volume massimo realizzabile per una residenza per azienda agricola relativamente alle **“attrezzature a servizio della produzione agricola ed allevamenti zootecnici con o senza residenza annessa a servizio della azienda agricola”**.

La proposta non è condivisibile in quanto in contrasto con l'art. 9, comma 5 della L.R. n. 6/79.

2. eliminazione al punto b.2) delle parole **“con volume massimo di 500 mc”**, comportando così la eliminazione della limitazione relativa al volume massimo realizzabile per la **“residenza a servizio dell'azienda agricola”**.

La proposta non è condivisibile in quanto in contrasto con l'art. 9, comma 5 della L.R. n. 6/79.

3. eliminazione al comma 7 delle parole **“per casi assentibili, diversi da quelli disciplinati dall'art. 9 della legge n. 6/79 e successive modificazioni”**, relativa alla concessione a titolo oneroso, che viene così sempre ammessa. La proposta non è condivisibile in quanto in contrasto con l'art. 9, comma 5 della L.R. n. 6/79.

4. eliminazione dell'ultimo comma **“E' tassativamente vietato l'accorpamento con terreni ricadenti nel territorio di altri comuni”**.

La proposta non è condivisibile in quanto in contrasto le disposizioni di cui all'art. 51, comma 1, lett. g), L.R. n. 56/80.

**- modifica dell'art. 82:**

la modifica dell'articolo 82 riguarda la eliminazione del comma **“E' tassativamente vietato l'accorpamento con terreni ricadenti nel territorio di altri comuni”**.

Si esprime parere non favorevole alla modifica oggetto di variante in coerenza con quanto espresso circa l'ultima modifica di cui all'articolo precedente.

**- modifica dell'art. 93:**

la modifica proposta elimina tutta la parte relativa alla demolizione della casa di riposo **“Ignazio Guarini”**. In particolare è da rilevare che l'UTC pone a base di questa scelta la seguente motivazione:

*“L'immobile è stato oggetto di recente ristrutturazione (2001), con la quale è stata demolita l'ala prospiciente P.zza Indipendenza (riservandola ad area verde), per dare visibilità al Palazzo Marchesale, lasciando libero, parte di area da destinare a viabilità carrabile e parte da destinare a viabilità pedonale. Lo stato attuale si ritiene consono all'edificio storico circostante, pertanto si propone la conservazione della Struttura per anziani **“Casa di riposo Ignazio Guarini”** e possibilità di un eventuale ampliamento nell'area adiacente F9, nel rispetto degli indici di cui all'art. 94 lettera A”*.

Dalla motivazione esposta si rileva che quanto prefigurato dalla variante in effetti rappresenta un stato di fatto esistente, e pertanto comporta la formazione di una **“variante urbanistica”** tesa alla legittimazione **“a posteriori”**. Ciò posto si ritiene di non poter condividere quanto proposto, fatta salva la possibilità, da parte dell'amministrazione comune, di riattivare la procedura di variante successivamente alla conclusione degli adempimenti ex titolo IV del D.P.R. 380/2001.

**- modifica dell'art. 94:**

L'articolo in questione è relativo alle Zone tipizzate come **“F9 ATTREZZATURE PRIVATE DI INTERESSE COLLETTIVO”**, nella zona adiacente alla zona F8 destinata alla attuale sede della casa di riposo **“Ignazio Guarini”**.

Poiché detta proposta è strettamente legata alla modifica dell'articolo precedente, si ritiene coerentemente con quanto innanzi, di non condividere la variante atteso che la stessa peraltro prefigura il possibile ampliamento della struttura attualmente esistente.

In via collaborativa si rappresenta che, a conclusione degli adempimenti ex D.P.R. 380/2001, l'amministrazione comunale debba prevedere sull'area interessata il recupero della superficie a verde pubblico (ex Zona F8) nella stessa quantità di cui al terzo comma dell'art. 93.

**Regolamento Edilizio**

*Circa la modifica al Regolamento Edilizio ed in particolare dell'art. 138, pur evidenziando che per detta fattispecie di variante, in relazione alla L.R. n. 3/09, non è richiesto alcun provvedimento da parte regionale.*

“””

Successivamente gli atti sono stati rimessi, unitamente alla citata relazione SUR n.12/2012, per il parere di cui all'art. 16 della L.R. 56/80 al Comitato Urbanistico Regionale che con parere n. 16/2012 si è espresso negativamente all'argomento, per le motivazioni che integralmente si riportano qui di seguito:

“””

*A seguito della predetta esposizione, operati i necessari approfondimenti, il CUR si determina puntualmente come appresso:*

- *proposte di modifiche all'art.27 delle NTA*
  1. *eliminazione dell'ultimo periodo del secondo comma:*  
*“e nei casi di interventi finalizzati alla conduzione produttiva dei fondi, alla lavorazione dei prodotti agricoli, strettamente correlati e dimensionati in funzione delle necessità della azienda agricola, documentate e/o risultanti da un piano di sviluppo aziendale, regolarmente approvato dallo Ispettorato Provinciale all'Agricoltura - I.P.A.”;*
  2. *eliminazione del terzo comma:*  
*“Non è consentito, neanche nelle zone agricole, sfruttare la volumetria riveniente dall'asservimento di terreni di proprietari diversi dal titolare della concessione ad edificare”;*
  3. *eliminazione del quarto comma*  
*“Non è ammesso tassativamente l'accorpamento di cui alla lettera g) dell'art.51 della L.R. n.56/80 per terreni ricadenti nel territorio di altri Comuni, anche se confinanti quelli ricompresi nel territorio di Botrugno”;*  
*diversamente da quanto prospettato nella relazione n.12 del 17/04/12 dell'Ufficio Strumentazione Urbanistica, non si accolgono le rispettive proposte di soppressione dei suddetti dispositivi normativi, in quanto gli stessi sono finalizzati alla corretta utilizzazione delle zone agricole, la cui tutela a scopi produttivi è sancita dall'art. 51/punto “g” della LR n.56/1980;*

- *per quanto riguarda le proposte di modifiche agli articoli 9, 32 e 45 delle NTA, nonché al Regolamento Edilizio, si condividono le corrispondenti determinazioni di cui alla relazione n.12 del 17/04/12 dell'Ufficio Strumentazione Urbanistica, di non esprimere parere in quanto dispositivi di tipo regolamentare e pertanto di esclusiva competenza comunale, ai sensi della LR n.3/2009;*
- *per quanto riguarda tutte le altre proposte di modifiche alle NTA, si condividono gli esiti istruttori negativi di cui alla relazione n.12 del 17/04/12 dell'Ufficio Strumentazione Urbanistica.*

**ESPRIME PARERE NEGATIVO ALL'ARGOMENTO**

ai sensi dell'art.16 della LR n.56/1980, con la motivazione innanzi riportata per quanto attiene in particolare alle proposte di modifiche all'art.27 delle NTA, e per il resto facendo propri gli esiti istruttori, negativi o di rinvio al Comune di Botrugno ex LR n.3/2009, di cui alla relazione n.12 del 17/04/12 dell'Ufficio Strumentazione Urbanistica.

“””

Ciò posto, si propone di rinviare al Comune di BOTRUGNO (LE), le modifiche alle N.T.A. del P.R.G. vigente, adottate con D.C.C. n. 35/2010, D.C.C. n. 20/2011, D.C.C. n. 27/2011, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80, per le motivazioni di cui al parere CUR n. 16/2012, che qui in toto si condivide.

**Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° della l.r. 7/97, punto d).**

**Copertura finanziaria di cui alla l.r. n.28/2001 e ss.mm.ii.**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.”””

**LA GIUNTA**

**UDITA** la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

**VISTA** la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento, dal funzionario istruttore, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

**DELIBERA**

**DI APPROVARE** la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;

**DI RINVIARE** al Comune di Botrugno (LE) le

modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. vigente adottate con D.C.C. n. 35/2010, D.C.C. n. 20/2011, D.C.C. n. 27/2011, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80, per le motivazioni di cui al parere CUR n. 16/2012, qui in toto condiviso e parte integrante del presente provvedimento;

**DI DEMANDARE** al competente SUR la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Botrugno(LE), per gli ulteriori adempimenti di competenza;

**DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola



**R E G I O N E P U G L I A**  
ASSESSORATO QUALITA' DEL TERRITORIO  
Area Politiche per la Mobilità e Qualità Urbana  
**Comitato Urbanistico Regionale**

SEGRETERIA (c/o Servizio Urbanistica): Via Magnolie n.6/8, Z.I. 70026 MODUGNO (BA) - tel/fax 0805407897 - e.moretti@regione.puglia.it

**ADUNANZA DEL 05/07/2012**

**COMPONENTI N.21**

**PRESENTI N.13**

**PARERE N.16/2012**

oggetto: **BOTRUGNO (LE)** – Variante al PRG per modifiche alle NTA ed al RE.. DCC n.35/2010, n.20/2011 e n.27/2011.

**IL COMITATO**

**VISTI** gli atti tecnici ed amministrativi della Variante al PRG in epigrafe, inviati per il parere di cui all'art.16 della LR 31/05/80 n.56;

**VISTA** la relazione istruttoria del SUR n.12 del 17/04/12 (allegata);

**UDITO** il relatore, Ing. Angelo Domenico Perrini;

**PREMESSO:**

Il relatore illustra, sulla scorta della relazione n.12 del 17/04/12 dell'Ufficio Strumentazione Urbanistica - Servizio Urbanistica, gli atti tecnico-amministrativi ed i contenuti della variante al PRG in oggetto, attinente ad aspetti normativi e regolamentari.

A seguito della predetta esposizione, operati i necessari approfondimenti, il CUR si determina puntualmente come appresso:

- proposte di modifiche all'art.27 delle NTA
  1. eliminazione dell'ultimo periodo del secondo comma:  
*“e nei casi di interventi finalizzati alla conduzione produttiva dei fondi, alla lavorazione dei prodotti agricoli, strettamente correlati e dimensionati in funzione delle necessità della azienda agricola, documentate e/o risultanti da un piano di sviluppo aziendale, regolarmente approvato dallo Ispettorato Provinciale all'Agricoltura -I.P.A.”;*
  2. eliminazione del terzo comma:  
*“Non è consentito, neanche nelle zone agricole, sfruttare la volumetria riveniente dall'asservimento di terreni di proprietari diversi dal titolare della concessione ad edificare”;*
  3. eliminazione del quarto comma  
*“Non è ammesso tassativamente l'accorpamento di cui alla lettera g) dell'art.51 della L.R. n.56/80 per terreni ricadenti nel territorio di altri Comuni, anche se confinanti quelli ricompresi nel territorio di Botrugno.”;*

diversamente da quanto prospettato nella relazione n.12 del 17/04/12 dell'Ufficio Strumentazione Urbanistica, non si accolgono le rispettive proposte di soppressione dei suddetti dispositivi normativi, in quanto gli stessi sono finalizzati alla corretta utilizzazione delle zone agricole, la cui tutela a scopi produttivi è sancita dall'art.51/punto “g” della LR n.56/1980;

- per quanto riguarda le proposte di modifiche agli articoli 9, 32 e 45 delle NTA, nonché al Regolamento Edilizio, si condividono le corrispondenti determinazioni di cui alla relazione n.12 del 17/04/12 dell'Ufficio Strumentazione Urbanistica, di non esprimere parere in quanto dispositivi di tipo regolamentare e pertanto di esclusiva competenza comunale, ai sensi della LR n.3/2009;
- per quanto riguarda tutte le altre proposte di modifiche alle NTA, si condividono gli esiti istruttori negativi di cui alla relazione n.12 del 17/04/12 dell'Ufficio Strumentazione Urbanistica.

**ESPRIME PARERE NEGATIVO ALL'ARGOMENTO**

ai sensi dell'art.16 della LR n.56/1980, con la motivazione innanzi riportata per quanto attiene in particolare alle proposte di modifiche all'art.27 delle NTA, e per il resto facendo propri gli esiti istruttori, negativi o di rinvio al Comune di Botrugno ex LR n.3/2009, di cui alla relazione n.12 del 17/04/12 dell'Ufficio Strumentazione Urbanistica.

*f.to* **IL SEGRETARIO**  
**(Geom. Emanuele MORETTI)**

*f.to* **IL RELATORE**  
**(Ing. Angelo Domenico PERRINI)**

*f.to* **IL PRESIDENTE – ASSESSORE**

**(Prof. Angela BARBANENTE)**



**REGIONE PUGLIA**  
**Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana**  
**Assessorato all'Urbanistica e Assetto del Territorio**

**Servizio Urbanistico Regionale**  
**UFFICIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA**

**RELAZIONE ISTRUTTORIA**

**N. 12 del 17 Apr. 2012**

**Oggetto: Comune di Botrugno (Le). Modifiche alle Norme Tecniche di attuazione e al regolamento Edilizio del Vigente P.R.G. Del. di C.C. n. 35 del 29.11.2010; Del di C.C. n. 20 del 23.06.2011; Del. di C.C. n. 27 del 23.09.2011.**

Il Comune di Botrugno (LE) è dotato di P.R.G. approvato con D.P.G.R. n.1532 del 02-09-2008, con Deliberazione di C.C. n. 20 del 23-06-2011 ha adottato varieguate varianti di disposizioni contenute sia nelle N.T.A. che nel R.E.

Le disposizioni interessate da variazioni sono:

Norme Tecniche di Attuazione : artt. n. 9; 20; 27; 32, c.5; 45, c.9; 60; 81; 93; 94;

Regolamento Edilizio : art. 138.

Elenco degli atti trasmessi in duplice copia con Prot. 13258 in data 14-11-2011:

- Deliberazione di C.C. n. 35 del 29-11-2010;
- Deliberazione di C.C. n. 20 del 23-06-2011;
- Deliberazione di C.C. n. 27 del 23-09-2011;
- Relata di pubblicazione albo pretorio del sito [www.comune.botrugno.le.it](http://www.comune.botrugno.le.it);
- Documento che dimostra l'avvenuta pubblicazione sui quotidiani "Puglia" e "Corriere dello Sport " ed. Puglia - Basilicata";
- Manifesto di deposito.

A seguito di richiesta da parte dello scrivente Ufficio (nota prot. 1763 del 22/02/2012) il Comune di Botrugno ha integrato (con nota prot. 1369 del 07/03/2012) quanto già inviato con la seguente ulteriore documentazione:

- certificazione segretario comunale esito della pubblicazione.

Da detta certificazione si rileva che per la Delibera di C.C. n. 20/11 non risulta proposta alcuna osservazione, così come confermato con la successiva deliberazione n. 27/2011.

Per gli aspetti amministrativi si evidenzia che i dispositivi deliberativi non riportano riferimenti all'art. 82 pur essendo detto articolo riportato nella narrativa e assoggettato a modifiche.

In sintesi la proposta di varianti, così come riportato nei dispositivi deliberativi, riguarda la modifica del testo originale delle N.T.A. del PRG così come di seguito riportato:

TESTO VIGENTE NTA	TESTO MODIFICATO NTA
<p><b>Art. 9 - DISTANZE E ALTEZZE</b>, Comma 3 I valori minimi dei distacchi calcolati in base alle precedenti prescrizioni, possono essere ridotti nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nelle Zone A, per gli interventi ammissibili, le distanze minime tra fabbricati non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificabili preesistenti.</li> <li>- nel caso di intervento urbanistico preventivo con previsione piano volumetrica o di aree diversamente disciplinate dalle presenti norme d'attuazione;</li> <li>- nelle Zone B1 e B2 nel caso preesistano differenti allineamenti delle fronti di fabbricati ...</li> </ul>	<p><b>Art. 9 - DISTANZE E ALTEZZE</b>, Comma 3 I valori minimi dei distacchi calcolati in base alle precedenti prescrizioni, possono essere ridotti nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nelle Zone A, per gli interventi ammissibili, le distanze minime tra fabbricati non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificabili preesistenti.</li> <li>- nel caso di intervento urbanistico preventivo con previsione piano volumetrica o di aree diversamente disciplinate dalle presenti norme d'attuazione;</li> <li>- nelle Zone B1 e B2 nel caso preesistano differenti allineamenti delle fronti di fabbricati <b>(secondo quanto previsto all'art. 138 del Regolamento edilizio)</b></li> </ul>
<p><b>Art. 27 - UTILIZZAZIONE DEGLI INDICI</b> Lo sfruttamento totale degli indici di fabbricabilità e di utilizzazione stabiliti dal PRG per una determinata area, esclude ogni possibilità di ulteriore sfruttamento edilizio in termini volumetrici. dell'area stessa, che, costituendo area di pertinenza degli edifici realizzati, resterà vincolata ed asservita, con atto notarile registrato, alla non edificazione (verde privato). Detta area indipendentemente da qualsiasi successivo frazionamento o passaggio di proprietà, non potrà più essere considerata nel computo di nuovi volumi da realizzare, salvo il caso di demolizione con ricostruzione o trasformazione degli edifici esistenti, nei casi e nei limiti consentiti dalle corrispondenti norme di piano. Non è permesso il trasferimento di volume edificabile (o di superfici coperte ed utili, pertinenti ad aree con diversa destinazione di zona o d'uso) tra aree che non siano contigue e confinanti, salvo i casi previsti dal penultimo comma dell'art.51-lettera g- della L.R. n.56/80, relativamente alle sole zone agricole, e nei casi di interventi finalizzati alla conduzione produttiva dei fondi, alla lavorazione dei prodotti- <del>agricoli, strettamente correlati e dimensionati in funzione delle necessità della azienda agricola, documentate e/o risultanti da un piano di sviluppo aziendale, regolarmente approvato dallo Ispettorato Provinciale all'Agricoltura I.P.A.-</del> Non è consentito, neanche nelle zone agricole,</p>	<p><b>Art. 27 - UTILIZZAZIONE DEGLI INDICI</b> Lo sfruttamento totale degli indici di fabbricabilità e di utilizzazione stabiliti dal PRG per una determinata area, esclude ogni possibilità di ulteriore sfruttamento edilizio in termini volumetrici. dell'area stessa, che, costituendo area di pertinenza degli edifici realizzati, resterà vincolata ed asservita, con atto notarile registrato, alla non edificazione (verde privato). Detta area indipendentemente da qualsiasi successivo frazionamento o passaggio di proprietà, non potrà più essere considerata nel computo di nuovi volumi da realizzare, salvo il caso di demolizione con ricostruzione o trasformazione degli edifici esistenti, nei casi e nei limiti consentiti dalle corrispondenti norme di piano. Non è permesso il trasferimento di volume edificabile (o di superfici coperte ed utili, pertinenti ad aree con diversa destinazione di zona o d'uso) tra aree che non siano contigue e confinanti, salvo i casi previsti dal penultimo comma dell'art.51-lettera g- della L.R. n.56/80, relativamente alle sole zone agricole.</p>

<p>sfruttare la volumetria riveniente dall'asservimento di terreni di proprietari diversi dal titolare della concessione ad edificare.</p> <p>Non è ammesso tassativamente l'accorpamento di cui alla lettera g) dell'art.51 della L.R.n.56/80 per terreni ricadenti nel territorio di altri Comuni, anche se confinanti quelli ricompresi nel territorio di Botrugno.</p> <p>Qualora un'area con destinazione omogenea, sulla quale preesistono fabbricati che si devono o intendono conservare, venga frazionata allo scopo di formare ulteriori e nuovi lotti edificatori, nel calcolo dei volumi, e delle superfici da realizzare vanno detratti volumi e superfici di fabbricati preesistenti; e comunque a questi ultimi deve venire attribuita una dotazione di aree inedificati (verde privato) proporzionali al volume esistente, al fine di osservare il rispetto globale degli indici nell'area oggetto di frazionamento.</p>	<p>Qualora un'area con destinazione omogenea, sulla quale preesistono fabbricati che si devono o intendono conservare, venga frazionata allo scopo di formare ulteriori e nuovi lotti edificatori, nel calcolo dei volumi, e delle superfici da realizzare vanno detratti volumi e superfici di fabbricati preesistenti; e comunque a questi ultimi deve venire attribuita una dotazione di aree inedificati (verde privato) proporzionali al volume esistente, al fine di osservare il rispetto globale degli indici nell'area oggetto di frazionamento.</p>
<p><b>Art. 32, comma 5</b> Le insegne a bandiera, <del>infine, vietate nel Centro Storico,</del> possono essere installate quando la loro proiezione orizzontale non superi quella del marciapiede sottostante e l'altezza netta utile, misurata dal piano del marciapiede, sia almeno di 3,00 metri. Ove non esista marciapiede, la lunghezza sarà al massimo di 80 cm e l'altezza dal piano stradale di 4,00 metri.</p>	<p><b>Art. 32, comma 5</b> Le insegne a bandiera <b>orizzontali e verticali, fisse a parete o su pali,</b> possono essere installate <b>nelle forme e con caratteristiche idonee in relazione alle situazioni estetiche ambientali ed architettoniche degli edifici interessati purché la loro proiezione orizzontale (compreso l'ingombro di staffe e sostegni)</b> non superi quella del marciapiede sottostante e l'altezza netta utile, misurata dal piano del marciapiede, sia almeno di <b>3,50</b> metri. Ove non esista marciapiede, la lunghezza sarà al massimo di 80 cm (<b>compreso l'ingombro di staffe e sostegni</b>) e l'altezza dal piano stradale di <b>5,00</b> metri, <b>mentre la distanza minima dal limite della carreggiata è di 50 cm, nel rispetto del Codice della Strada.</b></p> <p><b>In ogni caso la dimensione dell'insegna a bandiera orizzontale o verticale non dovrà comunque mai superare il limite determinato dalle linee di coronamento dei lastrici solari mentre la sporgenza massima dovrà anch'essa essere contenuta al massimo e comunque non dovrà mai risultare superiore a 1/10 della larghezza stradale ivi compreso il telaio di supporto e le tenute a muro.</b></p> <p><b>La dimensione massima assoluta non potrà comunque essere superiore a 1,00 m x 1,00 m.</b></p> <p><b>Le insegne a bandiera delle farmacie, ambulatori ed esercizi primari di pubblica utilità e pubblici servizi sono consentite se realizzate secondo le direttive emanate dagli enti preposti, anche in deroga alle disposizioni del punto precedente.</b></p>
<p><b>Art. 45, comma 9</b> "la collocazione di insegne pubblicitarie e commerciali a bandiera o con materiali e forme in contrasto con l'ambiente</p>	<p><b>Art. 45, comma 9</b> "la collocazione di insegne pubblicitarie e commerciali a bandiera (<b>quando non siano conformi alle disposizioni di cui all'art. 32 delle presenti norme</b>) o con materiali e forme in contrasto con l'ambiente</p>

<p><b>Art. 60</b> - distacchi minimi dai fili stradali: in questa zona non sono previsti specifici arretramenti dal filo stradale ed i nuovi insediamenti dovranno avvenire in linea con i fabbricati esistenti. Nel caso di fronti stradali con allineamenti non ben definiti, o di nuova formazione per isolati compresi tra due vie, le nuove costruzioni e ricostruzioni dovranno arretrarsi secondo quanto previsto al precedente art. 9 punto 3) distacco minimo fra i fabbricati tra i quali siano interposte strade.</p>	<p><b>Art. 60</b> - distacchi minimi dai fili stradali: in questa zona non sono previsti specifici arretramenti dal filo stradale ed i nuovi insediamenti dovranno avvenire in linea con i fabbricati esistenti. Nel caso di fronti stradali con allineamenti non ben definiti, o di nuova formazione, le nuove costruzioni e ricostruzioni dovranno arretrarsi secondo quanto previsto al precedente art. 9 punto 3) distacco minimo fra i fabbricati tra i quali siano interposte strade.</p>
<p><b>Art. 81 - ZONE E2 : PRODUTTIVE AGRICOLE NORMALI.</b> Comprendono le aree del territorio agricolo caratterizzate prevalentemente da impianti colturali di tipo tradizionale, (seminativi, pascoli e terreni incolti). Il PRG si attua a mezzo di interventi diretti che sono soggetti alle seguenti prescrizioni: a) per le attrezzature a servizio della produzione agricola ed allevamenti zootecnici con o senza residenza annessa a servizio dell'azienda agricola: a.1) lotto minimo su cui localizzare l'intervento: S.mi maggiore o uguale alla minima unità colturale di cui all'art.846 del Codice Civile e comunque non inferiore a 5.000 mq.; a.2) indice di fabbricabilità fondiaria <math>I_{ff} = 0,05</math> mc/mq; di cui massimo 0,03 mc/mq per la realizzazione di una residenza di volume massimo di 500 mc per azienda agricola, in un unico edificio e con eventuale superficie porticata pari al 25% massimo della superficie coperta; a.3) altezza massima, con esclusione dei volumi tecnici: 5,00 m; a.4) numero dei piani: N.P. = 1 fuori terra b) per la residenza a servizio dell'azienda agricola: b.1) lotto minimo su cui localizzare l'intervento: S.mi: maggiore o uguale alla minima unità colturale di cui all'art. 846 del codice civile e comunque non inferiore a 5.000 mq; b.2) indice di fabbricabilità fondiaria <math>I_{ff} = 0,03</math> mc/mq con un volume massimo di 500 mc per azienda agricola in un unico edificio e con eventuale superficie porticata pari al massimo al 25% della sup. coperta; b.3) altezza massima: 5,00 m. b.4) numero dei piani: N.P. = 1 fuori terra Gli edifici di cui ai precedenti punti a) e b) devono rispettare la distanza minima da tutti i confini di ml.5,00 e di 10,00 m. dalle costruzioni. La distanza minima dal ciglio stradale nel rispetto delle previsioni del PRG e delle norme vigenti in materia. E' ammessa la costruzione in aderenza solo in presenza di costruzione esistente sul confine nella proprietà adiacente o in virtù di atto di convenzione, tra i privati confinanti, regolarmente registrato. Per gli interventi di edificazione di nuove costruzioni destinate a residenze, comunque riferite all'intera</p>	<p><b>Art. 81 - ZONE E2 : PRODUTTIVE AGRICOLE NORMALI.</b> Comprendono le aree del territorio agricolo caratterizzate prevalentemente da impianti colturali di tipo tradizionale, (seminativi, pascoli e terreni incolti). Il PRG si attua a mezzo di interventi diretti che sono soggetti alle seguenti prescrizioni: a) per le attrezzature a servizio della produzione agricola ed allevamenti zootecnici con o senza residenza annessa a servizio dell'azienda agricola: a.1) lotto minimo su cui localizzare l'intervento: S.mi maggiore o uguale alla minima unità colturale di cui all'art.846 del Codice Civile e comunque non inferiore a 5.000 mq.; a.2) indice di fabbricabilità fondiaria <math>I_{ff} = 0,05</math> mc/mq; di cui massimo 0,03 mc/mq per la realizzazione di una residenza per azienda agricola, in un unico edificio e con eventuale superficie porticata pari al 25% massimo della superficie coperta; a.3) altezza massima, con esclusione dei volumi tecnici: 5,00 m; a.4) numero dei piani: N.P. = 1 fuori terra b) per la residenza a servizio dell'azienda agricola: b.1) lotto minimo su cui localizzare l'intervento: S.mi: maggiore o uguale alla minima unità colturale di cui all'art. 846 del codice civile e comunque non inferiore a 5.000 mq; b.2) indice di fabbricabilità fondiaria <math>I_{ff} = 0,03</math> mc/mq per azienda agricola in un unico edificio e con eventuale superficie porticata pari al massimo al 25% della sup. coperta; b.3) altezza massima: 5,00 m. b.4) numero dei piani: N.P. = 1 fuori terra Gli edifici di cui ai precedenti punti a) e b) devono rispettare la distanza minima da tutti i confini di ml.5,00 e di 10,00 m. dalle costruzioni. La distanza minima dal ciglio stradale nel rispetto delle previsioni del PRG e delle norme vigenti in materia. E' ammessa la costruzione in aderenza solo in presenza di costruzione esistente sul confine nella proprietà adiacente o in virtù di atto di convenzione, tra i privati confinanti, regolarmente registrato. Per gli interventi di edificazione di nuove costruzioni</p>

<p>azienda agricola, valgono le prescrizioni del 3° e 4° comma dell'art.9 della L.R.n. 6/79 e successive modificazioni, essi devono essere riferiti a superfici non inferiori alla minima unità colturale di cui all'art.846 del codice civile, con un minimo assoluto di 5.000 mq.</p> <p>Gli interventi di edificazione di nuove costruzioni a titolo gratuito destinate ad attività produttive devono essere dimensionate alle necessità strettamente correlate alla conduzione dei fondi ed alla lavorazione dei prodotti agricoli, ed autorizzate dall'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura.</p> <p><del>E' sempre ammessa la concessione a titolo oneroso per casi assentibili, diversi da quelli disciplinati dall'art. 9 della legge n.6/79 e successive modificazioni.</del></p> <p>Per le aziende con terreno non confinanti è ammesso l'accorpamento delle aree con asservimento delle stesse trascritto e registrato a cura e spese del richiedente, con l'osservanza dei rispettivi indici fissati dal PRG per le diverse zone agricole.</p> <p>Per gli altri edifici sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di risanamento igienico-edilizio e di ristrutturazione.</p> <p>Qualora gli edifici di abitazione esistenti superino il volume massimo consentito e/o insistano su superfici inferiori alla minima unità colturale, può essere consentito, per la dotazione dei servizi igienici ed il miglioramento delle condizioni abitative, l'ampliamento, una tantum, della superficie utile Su nella misura massima del 20% della Su esistente.</p> <p>La realizzazione di serre per colture speciali è subordinata al rispetto delle medesime norme fissate dal PRG al precedente art.79.</p> <p><del>E' tassativamente vietato l'accorpamento con terreni ricadenti nel territorio di altri comuni</del></p>	<p>destinate a residenze, comunque riferite all'intera azienda agricola, valgono le prescrizioni del 3° e 4° comma dell'art.9 della L.R.n. 6/79 e successive modificazioni, essi devono essere riferiti a superfici non inferiori alla minima unità colturale di cui all'art.846 del codice civile, con un minimo assoluto di 5.000 mq.</p> <p>Gli interventi di edificazione di nuove costruzioni a titolo gratuito destinate ad attività produttive devono essere dimensionate alle necessità strettamente correlate alla conduzione dei fondi ed alla lavorazione dei prodotti agricoli, ed autorizzate dall'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura.</p> <p>E' sempre ammessa la concessione a titolo oneroso.</p> <p>Per le aziende con terreno non confinanti è ammesso l'accorpamento delle aree con asservimento delle stesse trascritto e registrato a cura e spese del richiedente, con l'osservanza dei rispettivi indici fissati dal PRG per le diverse zone agricole.</p> <p>Per gli altri edifici sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di risanamento igienico-edilizio e di ristrutturazione.</p> <p>Qualora gli edifici di abitazione esistenti superino il volume massimo consentito e/o insistano su superfici inferiori alla minima unità colturale, può essere consentito, per la dotazione dei servizi igienici ed il miglioramento delle condizioni abitative, l'ampliamento, una tantum, della superficie utile Su nella misura massima del 20% della Su esistente.</p> <p>La realizzazione di serre per colture speciali è subordinata al rispetto delle medesime norme fissate dal PRG al precedente art.79.</p>
<p><b>Art. 82 - ZONE E3 : AGRICOLE CON PREVALENTI COLTURE ARBOREE.</b></p> <p>Comprendono le zone agricole prevalentemente interessate dalle colture tradizionali dell'olivo e del vigneto o da altre colture arboree, che costituiscono elementi caratterizzanti del paesaggio agricolo da salvaguardare.</p> <p>In tali zone è prescritto il mantenimento delle essenze arboree esistenti, salvo la loro sostituzione nel caso sia richiesta da esigenze di conduzione agricola.</p> <p>Interventi di trasformazioni colturali sono ammessi solo se finalizzati al miglioramento delle condizioni produttive dell'azienda che risultino da piani zionali o, in loro assenza, da certificazione della loro idoneità tecnico-produttiva da parte del competente Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura.</p> <p>Per le masserie e gli edifici rurali di interesse ambientale indicati con apposito retino nelle tavole di PRG e per quelli con carattere ambientale da accertarsi in sede di inventario dei beni culturali, si applicano le modalità di intervento stabilite nei</p>	<p><b>Art. 82 - ZONE E3 : AGRICOLE CON PREVALENTI COLTURE ARBOREE.</b></p> <p>Comprendono le zone agricole prevalentemente interessate dalle colture tradizionali dell'olivo e del vigneto o da altre colture arboree, che costituiscono elementi caratterizzanti del paesaggio agricolo da salvaguardare.</p> <p>In tali zone è prescritto il mantenimento delle essenze arboree esistenti, salvo la loro sostituzione nel caso sia richiesta da esigenze di conduzione agricola.</p> <p>Interventi di trasformazioni colturali sono ammessi solo se finalizzati al miglioramento delle condizioni produttive dell'azienda che risultino da piani zionali o, in loro assenza, da certificazione della loro idoneità tecnico-produttiva da parte del competente Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura.</p> <p>Per le masserie e gli edifici rurali di interesse ambientale indicati con apposito retino nelle tavole di PRG e per quelli con carattere ambientale da accertarsi in sede di inventario dei beni culturali, si</p>

<p>precedenti articoli n.48 e n.79.</p> <p>Per gli altri edifici esistenti sono consentiti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di risanamento igienico ed edilizio e di ristrutturazione con aumento una tantum del 20% della superficie utile (Su) preesistente per l'installazione di servizi igienici e tecnologici e per il miglioramento delle condizioni abitative.</p> <p>In relazione alla struttura aziendale presa nel suo insieme, sono consentiti:</p> <p>a) - costruzioni di locali del tipo ricovero-appoggio destinati ad accogliere i servizi occorrenti per la conduzione del fondo e le attrezzature agricole.</p> <p>Si applicano i seguenti indici:</p> <p>- indice di fabbricabilità fondiaria: iff = 0,02 mc/mq;</p> <p>- lotto minimo dell'area interessata dall'intervento: S.mi. = 1 ettaro</p> <p>- distacchi minimi dai confini: Dc = 5,00 mt;</p> <p>- distacchi minimi tra edifici: Df = 10,00 mt.</p> <p>b) - per aziende singole o raggruppate, anche se non contigue, che raggiungano una superficie non inferiore a 2 ettari, sono consentiti:</p> <p>- per la residenza a servizio dell'azienda agricola:</p> <p>1 - volume massimo in un unico edificio <math>V = 400</math> mc, aumentabile per ogni ettaro in più oltre ai 5 ettari nel rapporto di 30 mc/ha;</p> <p>2 - altezza massima Hmax = 4,50m</p> <p>3 - lotto minimo su cui localizzare l'intervento: S.mi. = 10.000 mq</p> <p>4 - distacchi minimi dai confini: Dc = 5,00 mt;</p> <p>5 - distacchi minimi. tra edifici df = 10,00 mt.</p> <p>- per le attrezzature a servizio della produzione agricola:</p> <p>1 - indice di fabbricabilità fondiaria: iff = 0,03 mc/mq</p> <p>2 - altezza massima, ad eccezione dei volumi tecnici: Hmax = 7,50 m.</p> <p>3 - lotto minimo su cui localizzare l'intervento: S.mi. = 10.000 mq.</p> <p>Per gli interventi di cui alla lett. b) del presente articolo è consentito l'accorpamento di terreni non confinanti, con asservimento degli stessi trascritto e registrato a cura e spese del richiedente, con l'osservanza dei rispettivi indici fissati dal PRG per le diverse zone agricole.</p> <p><del>E' tassativamente vietato l'accorpamento con terreni ricadenti nel territorio di altri comuni.</del></p> <p>Nelle aree eventualmente libere da colture arboree, per aziende con terreni non inferiori ad un ettaro, è consentita l'installazione di serre con le prescrizioni e le norme del precedente art. 80.</p>	<p>applicano le modalità di intervento stabilite nei precedenti articoli n.48 e n.79.</p> <p>Per gli altri edifici esistenti sono consentiti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di risanamento igienico ed edilizio e di ristrutturazione con aumento una tantum del 20% della superficie utile (Su) preesistente per l'installazione di servizi igienici e tecnologici e per il miglioramento delle condizioni abitative.</p> <p>In relazione alla struttura aziendale presa nel suo insieme, sono consentiti:</p> <p>a) - costruzioni di locali del tipo ricovero-appoggio destinati ad accogliere i servizi occorrenti per la conduzione del fondo e le attrezzature agricole.</p> <p>Si applicano i seguenti indici:</p> <p>- indice di fabbricabilità fondiaria: iff = 0,02 mc/mq;</p> <p>- lotto minimo dell'area interessata dall'intervento: S.mi. = 1 ettaro</p> <p>- distacchi minimi dai confini: Dc = 5,00 mt;</p> <p>- distacchi minimi tra edifici: Df = 10,00 mt.</p> <p>b) - per aziende singole o raggruppate, anche se non contigue, che raggiungano una superficie non inferiore a 2 ettari, sono consentiti:</p> <p>- per la residenza a servizio dell'azienda agricola:</p> <p>1 - volume massimo in un unico edificio <math>V = 400</math> mc, aumentabile per ogni ettaro in più oltre ai 5 ettari nel rapporto di 30 mc/ha;</p> <p>2 - altezza massima Hmax = 4,50m</p> <p>3 - lotto minimo su cui localizzare l'intervento: S.mi. = 10.000 mq</p> <p>4 - distacchi minimi dai confini: Dc = 5,00 mt;</p> <p>5 - distacchi minimi. tra edifici df = 10,00 mt.</p> <p>- per le attrezzature a servizio della produzione agricola:</p> <p>1 - indice di fabbricabilità fondiaria: iff = 0,03 mc/mq</p> <p>2 - altezza massima, ad eccezione dei volumi tecnici: Hmax = 7,50 m.</p> <p>3 - lotto minimo su cui localizzare l'intervento: S.mi. = 10.000 mq.</p> <p>Per gli interventi di cui alla lett. b) del presente articolo è consentito l'accorpamento di terreni non confinanti, con asservimento degli stessi trascritto e registrato a cura e spese del richiedente, con l'osservanza dei rispettivi indici fissati dal PRG per le diverse zone agricole.</p> <p>Nelle aree eventualmente libere da colture arboree, per aziende con terreni non inferiori ad un ettaro, è consentita l'installazione di serre con le prescrizioni e le norme del precedente art. 80.</p>
<p><b>Art. 93 - ZONE F8 : ATTREZZATURE ASSISTENZIALI RICETTIVE.</b></p> <p>Comprende in particolare l'area e l'edificio destinati a sede della casa di riposo per anziani "Ignazio</p>	<p><b>Art. 93 - ZONE F8 : ATTREZZATURE ASSISTENZIALI RICETTIVE.</b></p> <p>Comprende in particolare l'area e l'edificio destinati a sede della casa di riposo per anziani "Ignazio</p>

<p>Guarini".</p> <p>Tenuto conto che l'edificio che ospita l'attuale sede si pone in contrasto con l'adiacente Palazzo Guarini, classificato dal PRG come edificio di categoria Al.1 (monumentale), che altera profondamente i caratteri dell'edificio storico e che contrasta con la sistemazione prevista dal PRG per il Largo Indipendenza, se ne prescrive la demolizione ed il trasferimento nell'adiacente zona F9, all'uopo reperita dal PRG.</p> <p>Le aree rinvenienti dalla demolizione dovranno essere destinate e sistemate a verde pubblico, in conformità a quanto prescritto per le zone F4 (verde pubblico di quartiere d'urbanizzazione primaria) dal precedente art. 89, nonché nel rispetto delle prescrizioni e delle modalità d'intervento dell'art.51 e 52, prima categoria d'intervento "verde di pertinenza ad edifici di valore ambientale e storico-artistico".</p> <p>L'edificio esistente potrà in ogni caso essere mantenuto soltanto sino alla realizzazione e funzionamento a regime della nuova sede, e non potrà essere ampliato, se non per realizzare unicamente volumi tecnici destinati ad impianti tecnologici strettamente indispensabili.</p> <p>In attesa della demolizione sono consentiti soltanto interventi per opere interne ex art.26 della legge n.47/85, ovvero di manutenzione ordinaria e straordinario.</p>	<p>Guarini".</p>
<p><b>Art.94 - ZONE F9 : ATTREZZATURE PRIVATE D'INTERESSE COLLETTIVO.</b></p> <p>A) Zona F9 adiacente alla zona F8 destinata alla attuale sede della casa di riposo "Ignazio Guarini":</p> <p>- è ammessa unicamente la destinazione d'uso assistenziale, ed esattamente la nuova sede della casa di riposo "Ignazio Guarini".</p> <p>L'intervento, ammesso in forma diretta, è consentito soltanto allorquando la proprietà della Casa di Riposo, ai sensi del precedente art.93, si impegni, fornendo idonee e congrue garanzie, mediante apposita convenzione a demolire entro e non oltre tre anni dalla data di inizio dei lavori di costruzione della nuova sede, quella attualmente esistente in zona F8. Tale periodo di tre anni è fissato improrogabilmente soltanto per consentire il trasferimento degli ospiti dalla vecchia alla nuova struttura, senza arrecare loro disagio. E' consentita, ai sensi delle leggi vigenti, qualsivoglia destinazione d'uso consimile a quella attuale (pensionato, casa albergo, struttura sanitaria a carattere assistenziale etc), comprese eventuali ulteriori funzioni di supporto (sale per lo svago, ambienti per attività lavorative, cappella, pronto soccorso e centro medico, uffici amministrativi etc.).</p> <p>Ove, decorsi i tre anni dalla data di inizio dei lavori, non vengo demolita l'attuale sede in zona F8, a tanto provvederà, in forma sostitutiva, la Pubblica amministrazione, a spese del proprietario, e l'intera area su cui insiste il fabbricato, oltre all'area di sedime (e tipizzata F8), verrà acquisita gratuitamente al patrimonio indisponibile del Comune.</p> <p>Tali sanzioni e poteri sostitutivi dovranno essere</p>	<p><b>Art.94 - ZONE F9 : ATTREZZATURE PRIVATE D'INTERESSE COLLETTIVO.</b></p> <p>A) Zona F9 adiacente alla zona F8 destinata alla attuale sede della casa di riposo "Ignazio Guarini":</p> <p>- è ammessa unicamente la destinazione d'uso assistenziale.</p> <p>E' consentita, ai sensi delle leggi vigenti, qualsivoglia destinazione d'uso consimile a quella attuale (pensionato, casa albergo, struttura sanitaria a carattere assistenziale etc), comprese eventuali ulteriori funzioni di supporto (sale per lo svago, ambienti per attività lavorative, cappella, pronto soccorso e centro medico, uffici amministrativi etc.).</p>

appositamente ed esplicitamente disciplinati nella convenzione di cui in precedenza. Inoltre i caratteri architettonici del nuovo edificio dovranno essere quelli prescritti dal precedente art.51, lett. a) e b).

Per tale intervento in questa zona si applicano i seguenti indici e prescrizioni:

1) indice di fabbricabilità fondiaria:

$$\text{iff} = 5,5 \text{ mc/mq};$$

2) rapporto di copertura:  $R_c = 0,70 \text{ mq/mq};$

3) altezza massima:  $H_{\text{max}} = 11\text{m};$

4) numero dei piani: NP = 3 piani fuori terra;

5) parcheggi: 1 mq ogni 10 mc di volume (V);

6) distacchi dai confini: Dc = non inferiore a 6,00 m;

7) distacchi dai fabbricati: Df = non inferiore a 11 m;

8) le aree libere dovranno essere sistemate a verde con alberature d'alto fusto, nel rispetto di quanto prescritto dal precedente art. 52, secondo categoria d'intervento, "verde privato di pertinenza a edifici di valore ambientale".

B) Altre zone F9 :

B.1) Per destinazioni d'uso per impianti sportivi privati d'uso pubblico ed attrezzature ricreative private:

Comprendono le attrezzature sportive e ricreative di interesse urbano che il PRG prevede con tale destinazione nella zona F9.

I nuovi impianti coperti e scoperti dovranno essere inclusi in aree libere alberate o sistemate a verde senza attrezzature e non superare il 50% della superficie complessiva dell'area F9 a destinazione omogenea.

Per gli impianti coperti si applicano i seguenti indici massimi e prescrizioni:

- indice di fabbricabilità fondiaria:

$$\text{i.f.f.} = 1,00 \text{ mc/mq};$$

- rapporto di copertura:  $R_c = 0,25 \text{ mq/mq};$

- altezza massima:  $H_{\text{m a x}} = 9,00\text{m}.$

I parcheggi per gli impianti coperti e scoperti dovranno essere previsti, tenendo conto anche degli eventuali parcheggi esterni nell'area, nella misura di 4 mq per ogni spettatore previsto nel coso di attrezzature a carattere spettacolare e comunque nella misura non inferiore al 10% della superficie del comparto.

I parcheggi dovranno essere serviti da doppio accesso di entrata e di uscita ed alberati con alberature di alto fusto, nel rapporto di 1 pianta per ogni 30 mq di superficie.

Non sono conteggiate ai fini degli indici le coperture gonfiabili stagionali o simili.

Nuove attrezzature sportive e ricreative private d'uso pubblico possono essere autorizzate nelle zone agricole E1 ed E2 mediante concessione convenzionata e nel rispetto degli indici massimi e prescrizioni stabilite per le altre zone F9.

B.2) Per le altre destinazioni d'uso consentite:

Gli interventi potranno essere ammessi nel rispetto dei seguenti indici:

1) indice di fabbricabilità fondiaria:

$$\text{a. iff} = 3 \text{ mc/mq};$$

2) rapporto di copertura:  $R_c = 0,60 \text{ mq/mq};$

Per tale intervento in questa zona si applicano i seguenti indici e prescrizioni:

1) indice di fabbricabilità fondiaria:

$$\text{iff} = 5,5 \text{ mc/mq};$$

2) rapporto di copertura:  $R_c = 0,70 \text{ mq/mq};$

3) altezza massima:  $H_{\text{max}} = 11\text{m};$

4) numero dei piani: NP = 3 piani fuori terra;

5) parcheggi: 1 mq ogni 10 mc di volume (V);

6) distacchi dai confini: Dc = non inferiore a 6,00 m;

7) distacchi dai fabbricati: Df = non inferiore a 11 m;

8) le aree libere dovranno essere sistemate a verde con alberature d'alto fusto, nel rispetto di quanto prescritto dal precedente art.52, secondo categoria d'intervento, "verde privato di pertinenza a edifici di valore ambientale".

B) Altre zone F9 :

B.1) Per destinazioni d'uso per impianti sportivi privati d'uso pubblico ed attrezzature ricreative private:

Comprendono le attrezzature sportive e ricreative di interesse urbano che il PRG prevede con tale destinazione nella zona F9.

I nuovi impianti coperti e scoperti dovranno essere inclusi in aree libere alberate o sistemate a verde senza attrezzature e non superare il 50% della superficie complessiva dell'area F9 a destinazione omogenea.

Per gli impianti coperti si applicano i seguenti indici massimi e prescrizioni:

- indice di fabbricabilità fondiaria:

$$\text{i.f.f.} = 1,00 \text{ mc/mq};$$

- rapporto di copertura  $R_c = 0,25 \text{ mq/mq};$

- altezza massima:  $H_{\text{m a x}} = 9,00\text{m}.$

I parcheggi per gli impianti coperti e scoperti dovranno essere previsti, tenendo conto anche degli eventuali parcheggi esterni nell'area, nella misura di 4 mq per ogni spettatore previsto nel coso di attrezzature a carattere spettacolare e comunque nella misura non inferiore al 10% della superficie del comparto.

I parcheggi dovranno essere serviti da doppio accesso di entrata e di uscita ed alberati con alberature di alto fusto, nel rapporto di 1 pianta per ogni 30 mq di superficie.

Non sono conteggiate ai fini degli indici le coperture gonfiabili stagionali o simili.

Nuove attrezzature sportive e ricreative private d'uso pubblico possono essere autorizzate nelle zone agricole E1 ed E2 mediante concessione convenzionata e nel rispetto degli indici massimi e prescrizioni stabilite per le altre zone F9.

B.2) Per le altre destinazioni d'uso consentite:

<p>3) altezza massima: Hmax = 11,00 ml;</p> <p>4) numero dei piani; NP = 3 piani fuori terra;</p> <p>5) parcheggi: 1 mq ogni 5 mq di superficie utile (Su);</p> <p>6) distacchi dai confini: Dc = non inferiore a 6,00 m;</p> <p>7) distacchi dai fabbricati: Df = non inferiore a 11,00 m.</p> <p>Anche per gli interventi di cui ai punti B.1 e B.2 è ammesso il carattere diretto, subordinato a concessione convenzionata, che stabilirà termini e modalità d'intervento, in modo che risultino continuativamente e stabilmente garantiti i servizi previsti.</p>	<p>Gli interventi potranno essere ammessi nel rispetto dei seguenti indici:</p> <p>1) indice di fabbricabilità fondiaria: iff = 3 mc/mq;</p> <p>2) rapporto di copertura: Rc = 0,60 mq/mq;</p> <p>3) altezza massima: Hmax = 11,00 ml;</p> <p>4) numero dei piani; NP = 3 piani fuori terra;</p> <p>5) parcheggi: 1 mq ogni 5 mq di superficie utile (Su);</p> <p>6) distacchi dai confini: Dc = non inferiore a 6,00 m;</p> <p>7) distacchi dai fabbricati: Df = non inferiore a 11,00 m.</p> <p>Anche per gli interventi di cui ai punti B.1 e B.2 è ammesso il carattere diretto, subordinato a concessione convenzionata, che stabilirà termini e modalità d'intervento, in modo che risultino continuativamente e stabilmente garantiti i servizi previsti.</p>
---	--

Testo vigente Regolamento edilizio	Testo modificato Regolamento edilizio
<p><b>art. 138 ALLINEAMENTO DEGLI EDIFICI</b> L'allineamento degli edifici, stabilito dalle previsioni dello strumento urbanistico generale o esecutivo, costituisce la linea obbligatoria entro cui deve sorgere la costruzione. In mancanza di apposite previsioni urbanistiche, l'allineamento è determinato dai fronti degli edifici contigui o dall'allineamento prevalente negli isolati lungo l'intero fronte stradale <del>comprese tra le due vie</del></p>	<p><b>art. 138 ALLINEAMENTO DEGLI EDIFICI</b> L'allineamento degli edifici, stabilito dalle previsioni dello strumento urbanistico generale o esecutivo, costituisce la linea obbligatoria entro cui deve sorgere la costruzione. In mancanza di apposite previsioni urbanistiche, l'allineamento è determinato dai fronti degli edifici contigui o dall'allineamento prevalente negli isolati lungo l'intero fronte stradale.</p>

Posto quanto sopra, in riferimento alle modifiche apportate dal Consiglio Comunale di Botrugno, si rappresenta quanto segue:

#### **Normativa Tecnica di Attuazione**

##### **- modifica all'art. 9:**

si ritiene di non poter esprimere alcun parere, in quanto la modifica proposta consiste nell'inserimento di specifico rinvio all'art. 138 del Regolamento edilizio, oggetto a sua volta di altra modifica.

##### **- modifica all'art. 27:**

la modifica dell'articolo 27 riguarda la eliminazione di alcune parti, in particolare:

1. eliminazione dell'ultimo periodo del secondo comma: "e nei casi di interventi finalizzati alla conduzione produttiva dei fondi, alla lavorazione dei prodotti agricoli, strettamente correlati e dimensionati in funzione delle necessità della azienda agricola, documentate e/o risultanti da un piano di sviluppo aziendale, regolarmente approvato dallo Ispettorato Provinciale all'Agricoltura -I.P.A.-".

Per detta modifica si ritiene di poter esprimere parere favorevole, in quanto con la stessa si configura, per gli interventi in zona agricola, un completo adeguamento alle norme regionali ex art. 51, comma 1, lett. g), L.R. n. 56/80.

2. eliminazione del terzo comma: "Non è consentito, neanche nelle zone agricole, sfruttare la volumetria riveniente dall'asservimento di terreni di proprietari diversi dal titolare della concessione ad edificare".

Si esprime parere favorevole alla proposta poiché la stessa risulta coerente e conseguente con la variante riportata per il comma precedente.

3. eliminazione del quarto comma: **“Non è ammesso tassativamente l'accorpamento di cui alla lettera g) dell'art.51 della L.R.n.56/80 per terreni ricadenti nel territorio di altri Comuni, anche se confinanti quelli ricompresi nel territorio di Botrugno.”**

Si esprime parere favorevole alla modifica oggetto di variante in coerenza con quanto espresso circa la variante di cui al comma precedente.

**- modifica all'art. 32:**

pur trattandosi di una modifica delle N.T.A. l'argomento esposto riguarda norme di tipo regolamentari, per le quali la Regione, ai sensi della L.R. n. 3/09, non esprime alcun parere, attesa la esclusiva competenza della Amm.ne Com.le. Pertanto a parere dello scrivente ufficio la variante, più propriamente, dovrà essere finalizzata al trasferimento delle disposizioni di che trattasi all'interno del Regolamento Edilizio.

**- modifica all'art. 45:**

pur trattandosi di una modifica delle N.T.A. l'argomento esposto riguarda norme di tipo regolamentari, per le quali la Regione, ai sensi della L.R. n. 3/09, non esprime alcun parere, attesa la esclusiva competenza della Amm.ne Com.le. Pertanto a parere dello scrivente ufficio la variante, più propriamente, dovrà essere finalizzata al trasferimento delle disposizioni di che trattasi all'interno del Regolamento Edilizio.

**- modifica all'art. 60:**

si esprime parere non favorevole alla modifica proposta atteso che distacchi minimi devono in ogni caso fare riferimento alla maglia urbanistica all'interno della quale l'edificio di nuovo insediamento è inserito.

**- modifica all'art. 81:**

la modifica dell'articolo 81 riguarda la eliminazione di alcune parti, in particolare:

1. eliminazione al punto a.2) delle parole **“di volume massimo di 500 mc”**, comportando così la eliminazione della limitazione relativa al volume massimo realizzabile per una residenza per azienda agricola relativamente alle **“attrezzature a servizio della produzione agricola ed allevamenti zootecnici con o senza residenza annessa a servizio della azienda agricola”**.

La proposta non è condivisibile in quanto in contrasto con l'art. 9, comma 5 della L.R. n. 6/79.

2. eliminazione al punto b.2) delle parole **“con volume massimo di 500 mc”**, comportando così la eliminazione della limitazione relativa al volume massimo realizzabile per la **“residenza a servizio dell'azienda agricola”**.

La proposta non è condivisibile in quanto in contrasto con l'art. 9, comma 5 della L.R. n. 6/79.

3. eliminazione al comma 7 delle parole **“per casi assentibili, diversi da quelli disciplinati dall'art. 9 della legge n. 6/79 e successive modificazioni”**, relativa alla concessione a titolo oneroso, che viene così sempre ammessa.

La proposta non è condivisibile in quanto in contrasto con l'art. 9, comma 5 della L.R. n. 6/79.

4. eliminazione dell'ultimo comma **“E' tassativamente vietato l'accorpamento con terreni ricadenti nel territorio di altri comuni”**.

La proposta non è condivisibile in quanto in contrasto le disposizioni di cui all'art. 51, comma 1, lett. g), L.R. n. 56/80.

**- modifica dell'art. 82:**

la modifica dell'articolo 82 riguarda la eliminazione del comma **“E' tassativamente vietato l'accorpamento con terreni ricadenti nel territorio di altri comuni”**.

Si esprime parere non favorevole alla modifica oggetto di variante in coerenza con quanto espresso circa l'ultima modifica di cui all'articolo precedente.

**- modifica dell'art. 93:**

la modifica proposta elimina tutta la parte relativa alla demolizione della casa di riposo “Ignazio Guarini”.

In particolare è da rilevare che l'UTC pone a base di questa scelta la seguente motivazione:

*“L'immobile è stato oggetto di recente ristrutturazione (2001), con la quale è stata demolita l'ala prospiciente P.zza Indipendenza (riservandola ad area verde), per dare visibilità al Palazzo Marchesale, lasciando libero, parte di area da destinare a viabilità carrabile e parte da destinare a viabilità pedonale. Lo stato attuale si ritiene consono all'edificato storico circostante, pertanto si propone la conservazione della Struttura per anziani “Casa di riposo Ignazio Guarini” e possibilità di un eventuale ampliamento nell'area adiacente F9, nel rispetto degli indici di cui all'art. 94 lettera A”*

Dalla motivazione esposta si rileva che quanto prefigurato dalla variante in effetti rappresenta un stato di fatto esistente, e pertanto comporta la formazione di una “variante urbanistica” tesa alla legittimazione “a posteriori”. Ciò posto si ritiene di non poter condividere quanto proposto, fatta salva la possibilità, da parte dell'amministrazione comune, di riattivare la procedura di variante successivamente alla conclusione degli adempimenti ex titolo IV del D.P.R. 380/2001.

**- modifica dell'art. 94:**

L'articolo in questione è relativo alle Zone tipizzate come “F9 ATTREZZATURE PRIVATE DI INTERESSE COLLETTIVO”, nella zona adiacente alla zona F8 destinata alla attuale sede della casa di riposo “Ignazio Guarini”.

Poiché detta proposta è strettamente legata alla modifica dell'articolo precedente, si ritiene coerentemente con quanto innanzi, di non condividere la variante atteso che la stessa peraltro prefigura il possibile ampliamento della struttura attualmente esistente.

In via collaborativa si rappresenta che, a conclusione degli adempimenti ex D.P.R. 380/2001, l'amministrazione comunale debba prevedere sull'area interessata il recupero della superficie a verde pubblico (ex Zona F8) nella stessa quantità di cui al terzo comma dell'art. 93.

### **Regolamento Edilizio**

Circa la modifica al Regolamento Edilizio ed in particolare dell'art. 138, pur evidenziando che per detta fattispecie di variante, in relazione alla L.R. n. 3/09, non è richiesto alcun provvedimento da parte regionale.

Quanto sopra si rimette al CUR per le valutazioni di competenza.

**f.to Il Funzionario istruttore**  
(arch. Federica Greco)

**f.to Il Dirigente Ufficio 2**  
(arch. Fernando Di Trani)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 settembre 2012, n. 1872

**Adempimenti in materia di collocamento mirato ai sensi della L. n. 68/1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.**

L'Assessore al Federalismo, Sistema Conferenze, Enti Locali, Risorse Umane, sulla base dell'istruttoria compiuta dal Dirigente dell'Ufficio Reclutamento Mobilità e Contrattazione, confermata dal Dirigente del Servizio Personale e Organizzazione, riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 984 del 13/06/2008 avente ad oggetto “*Seguito D.G.R. n. 1877/07. Ulteriori direttive in ordine alle procedure concorsuali relative a n. 90 pos. lav. di cat. C, da coprire con procedure selettive per progressioni verticali; n. 79 pos. lav. di cat. C da coprire con pubblico concorso; n. 36 pos. lav. di cat. B, da coprire con procedure selettive per progressioni verticali e n. 36 pos. lav. da coprire con pubblico concorso.*”, la Giunta regionale ha, tra l'altro, deliberato di dare atto che “in osservanza del disposto dell'art. 36, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 165/2001 nonché dell'art. 5, comma 1, lett. c) del regolamento regionale del 16/10/2006, n. 17, la selezione per l'acquisizione di n. 36 posizioni lavorative di categoria B deve essere effettuata mediante avviamento degli iscritti alle liste di collocamento, in considerazione del titolo di studio previsto per l'accesso (scuola dell'obbligo), **previa verifica della insussistenza di obblighi di assunzione del personale delle categorie protette ex l. n. 68/1999**”.

In data 15/02/2012, il Servizio Personale e Organizzazione ha trasmesso agli uffici competenti il prospetto informativo relativo all'anno 2011, previsto dall'art. 9, co. 6 della legge n. 68/1999, dal quale è emerso che questa amministrazione presenta, allo stato, una **scopertura** in organico di n. **44 disabili** (art. 1, l. n. 68/1999) e n. **8** appartenenti alla categoria *degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro* (art. 18, l. n. 68/1999).

Più in particolare, la predetta scopertura di lavoratori disabili (art. 1, l. n. 68/1999) si rinviene negli uffici ubicati a Bari. Diversamente, la scopertura delle categorie protette di cui all'art. 18 della l. n. 68/1999 è così distribuita: n. 3 negli uffici ubicati a Foggia; n. 2 negli uffici ubicati a Bari; n. 2 negli uffici ubicati a Taranto e n. 1 negli uffici ubicati a Brindisi.

Ravvisato, dunque, che è necessario procedere alla copertura dei posti innanzi evidenziati, al fine di adempiere all'obbligo di assunzione di lavoratori disabili, nel rispetto della quota del 7% dell'intera forza in organico (art. 3, l. n. 68/1999) e dell'1% a favore dei lavoratori appartenenti alle altre categorie protette (art. 18, l. n. 68/1999).

Visto l'art. 5, co. 8-ter della l. n. 68/1999, in base al quale “*I datori di lavoro pubblici possono essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione*” e rilevate le esigenze funzionali e organizzative della Regione Puglia, in base alle quali occorre individuare, quale luogo di lavoro dei soggetti da assumere, le strutture centrali di Bari.

Fermo restando che, vista la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 190 del 12/02/2004, si dovrà preventivamente procedere all'esperimento delle procedure della mobilità obbligatoria ai sensi dell'art. 34-bis del d.lgs. n. 165/2001.

**D) categorie protette ex art. 18 l. n. 68/1999**

In relazione agli 8 appartenenti alla categoria *degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro*, si evidenzia che la l. n. 407/1998 stabilisce anche per le pubbliche amministrazioni l'obbligo delle assunzioni degli appartenenti alla categoria delle vittime del terrorismo e della criminalità orga-

nizzata o loro congiunti, **con precedenza assoluta rispetto alle altre categorie protette**, anche nell'ipotesi in cui già svolgano un'attività lavorativa e, quindi, in alternativa a quest'ultima.

Al riguardo, nella circolare 14 novembre 2003, n. 2 "Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Assunzioni obbligatorie presso amministrazioni pubbliche" (Gazzetta Ufficiale 05-12-2003, n. 283, Serie Generale) del Dipartimento della Funzione Pubblica si prevede quanto segue: *"I soggetti di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 407/1998, hanno diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza assoluta rispetto ad ogni altra categoria protetta. [...] In ogni caso dette assunzioni possono essere effettuate tramite chiamata diretta, a seguito di domanda che gli interessati possono presentare alle amministrazioni pubbliche. Nell'eventualità in cui non risultino presentate domande, l'amministrazione dovrà rivolgersi ai competenti uffici di collocamento per attingere alle relative liste."*

Tra l'altro, l'art. 35, co. 2 del d.lgs. n. 165/2001 dispone che *"Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa."*

Allo stato, risultano pervenute a questo Servizio, nel corso degli anni, alcune domande presentate ai sensi della disciplina in questione.

Ai sensi della sopra citata circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica, *"ogni amministrazione, ai fini dell'assunzione di soggetti appartenenti alle categorie protette, deve attenersi alle seguenti fasi procedurali:*

- 1) *determinare, nell'ambito della programmazione del fabbisogno di personale, la consistenza numerica dei soggetti da assumere, appartenenti alle categorie protette;*
- 2) *determinare preventivi, oggettivi e pubblici criteri per lo svolgimento delle prove di idoneità previste dall'art. 32 del decreto del Presidente*

*della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Tali prove, che non comportano valutazioni comparative, sono finalizzate all'accertamento di specifiche capacità e conoscenze correlate sia alla tipologia di lavoro da svolgere sia al livello di titolo di studio per esso richiesto;*

- 3) *determinare preventivi, oggettivi e pubblici criteri anche con riferimento all'ordine di convocazione degli interessati ai fini dell'espletamento delle prove di idoneità."*

Pertanto, al fine di adempiere alla copertura della quota d'obbligo prevista dall'art. 18 della l. n. 68/1999, occorre dare mandato al Dirigente del Servizio Personale e Organizzazione di procedere secondo quanto appresso indicato:

- individuare, quale luogo di lavoro dei soggetti da assumere, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative della Regione Puglia, le strutture centrali di Bari;
- procedere, pertanto, alla richiesta motivata ai sensi dell'art. 5, co. 8-ter della l. n. 68/1999, per la compensazione delle scoperture tra le unità produttive della Regione;
- determinare preventivi, oggettivi e pubblici criteri per lo svolgimento delle prove di idoneità previste dall'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, finalizzate all'accertamento di specifiche capacità e conoscenze correlate sia alla tipologia di lavoro da svolgere sia al livello di titolo di studio per esso richiesto, senza comportare valutazioni comparative;
- convocare, per l'espletamento della predetta prova di idoneità i soggetti richiedenti l'assunzione, secondo **la loro residenza**, in relazione alle scoperture dei territori provinciali innanzi indicati, e **l'ordine di arrivo** delle relative istanze pervenute all'amministrazione regionale (dalla più vecchia alla più recente), fino alla copertura della quota d'obbligo di ciascuna provincia attualmente interessata dalla copertura in organico;
- assumere i soggetti che supereranno la prova di idoneità con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel numero di 3 per la Provincia di Foggia, n. 2 per la Provincia di Bari, n. 2 per la Provincia di Taranto e n. 1 per la Provincia di Brindisi.

## II) disabili

Ai sensi dell'art. 35, co. 2 del d.lgs. 165/2001, *“Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere.”.*

La stessa previsione è richiamata dall'art. 5, co. 1, lett. b) del regolamento regionale n. 17/2006. Inoltre, l'art. 39 del d.lgs. 165/2001 così dispone: *“Le amministrazioni pubbliche promuovono o propongono **programmi di assunzioni** per portatori di handicap ai sensi dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68”;* inoltre, ai sensi dell'art. 11 della l. n. 68/1999, *“Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici competenti, sentito l'organismo di cui all'articolo*

*6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, possono stipulare con il datore di lavoro **convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge”.***

Ai sensi dell'art. 11, co. 2 della l. n. 68/1999, *“Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. Tra le modalità che possono essere convenute vi sono anche la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purché l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro”.*

Rilevato che *“le convenzioni sono improntate a criteri di trasparenza delle procedure di selezione dei soggetti segnalati dai servizi competenti, tenuto conto delle necessità e dei programmi di inserimento mirato”* (art. 7, co. 4 d.P.R. n. 333/2000).

Ritenuto che la possibilità di effettuare le assunzioni dei **44 disabili** mediante la stipulazione di una convenzione *ex art. 11 della l.n. 68/1999*, permetta

all'ente regionale di procedere gradualmente alla copertura della predetta quota d'obbligo e visti i verbali della Direzione Provinciale del lavoro di Bari n. 038-133-124 del 18/11/2010, n. 038-133-131 del 25/02/2011 e n. 133/038 del 25/02/2011, occorre dare mandato al Dirigente del Servizio Personale e Organizzazione di stipulare apposita convenzione con gli uffici competenti della Provincia di Bari, nella quale prevedere il seguente contenuto:

- la convenzione dovrà avere una durata di tre anni;
- in ciascun anno si procederà all'assunzione di una parte dei 44 disabili, come di seguito indicato: n. 15 il primo anno; n. 15 il secondo anno e i restanti 14 il terzo anno;
- le assunzioni avverranno mediante assunzione nominativa a seguito di avviso pubblico di selezione;
- quindi, una volta stipulata la convenzione, seguirà l'indizione di un apposito bando che stabilisca i criteri della selezione, la relativa procedura di selezione pubblica e la validità della graduatoria per tutto l'arco temporale di durata del programma convenzionale;
- visto l'art. 8 del regolamento regionale n. 17 del 16 ottobre 2006, in materia di accesso ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato della Regione Puglia, trattandosi di accesso alla categoria B, posizione economica iniziale B.1, in relazione ai requisiti, oltre a quelli di carattere generale per l'accesso ai concorsi a posizioni lavorative dell'ente, previsti dall'art. 7 del predetto regolamento, sarà richiesto il requisito culturale minimo del **compimento della scuola dell'obbligo**;
- considerato che la copertura riguarda il territorio di Bari si procederà alla richiesta di avvio di lavoratori dagli uffici competenti della Provincia di Bari, anche in virtù dei verbali della Direzione Provinciale del lavoro innanzi citati;
- la sede di destinazione dei soggetti da assumere, pertanto, e tenuto conto, altresì, delle esigenze funzionali e organizzative della Regione Puglia, è individuata nelle strutture centrali di Bari;
- l'assunzione dei disabili che supereranno la selezione avverrà con contratto di lavoro a tempo indeterminato con la previsione di un periodo di prova non superiore a sei mesi.

Tenuto conto peraltro che:

- secondo quanto dettato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del

13/10/2011, ai fini del rispetto dei limiti di spesa (art. 1, co. 557, l. n. 296/2006), dalle tabelle 12 e 13 del Conto annuale vanno detratti i costi relativi al personale appartenente alle categorie protette;

- che tali assunzioni, inoltre, non incidono sul *turn over*.

occorre procedere alla copertura dei posti innanzi evidenziati, al fine di adempiere all'obbligo di assunzione di lavoratori disabili, nel rispetto della quota del 7% dell'intera forza in organico (art. 3, l. n. 68/1999) e dell'1% a favore dei lavoratori appartenenti alle altre categorie protette (art. 18, l. n. 68/1999).

#### COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 16/11/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

“La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”.

L'Assessore relatore propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett.a) della l.r. 7/97 e ai sensi del regolamento regionale n. 17/06.

#### LA GIUNTA

udita la relazione dell'Assessore al Federalismo, Sistema Conferenze, Enti Locali, Risorse Umane;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Reclutamento Mobilità e Contrattazione e dal Dirigente del Servizio Personale e Organizzazione,

a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate ed approvate:

1. di approvare e fare propria, in ogni parte, la relazione dell'Assessore al Federalismo, Sistema Conferenze, Enti Locali, Risorse Umane e, per l'effetto di dare mandato al dirigente del Servizio Personale e Organizzazione:

a) di procedere all'esperimento delle procedure della mobilità obbligatoria ai sensi dell'art. 34-*bis* del d.lgs. n. 165/2001, per la copertura di n. 44 posti a favore di disabili (art. 1, l. n. 68/1999) e n. 8 per appartenenti alla categoria degli *orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro* (art. 18, l. n. 68/1999);

b) di procedere, per la copertura delle posizioni eventualmente rimaste vacanti anche all'esito della predetta procedura come di seguito indicato:

#### D) categorie protette ex art. 18 l. n. 68/1999

- individuare, quale luogo di lavoro dei soggetti da assumere, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative della Regione Puglia, le strutture centrali di Bari;
- procedere, pertanto, alla richiesta motivata ai sensi dell'art. 5, co. 8-*ter* della l. n. 68/1999, per la compensazione delle scoperture tra le unità produttive della Regione;
- determinare preventivi, oggettivi e pubblici criteri per lo svolgimento delle prove di idoneità previste dall'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, finalizzate all'accertamento di specifiche capacità e conoscenze correlate sia alla tipologia di lavoro da svolgere sia al livello di titolo di studio per esso richiesto, senza comportare valutazioni comparative;
- convocare, per l'espletamento della predetta prova di idoneità i soggetti richiedenti l'assunzione, secondo *la loro residenza*, in relazione alle scoperture dei territori provinciali innanzi indicati, e *l'ordine di arrivo* delle relative istanze pervenute all'amministrazione regionale (dalla più

vecchia alla più recente), fino alla copertura della quota d'obbligo di ciascuna provincia attualmente interessata dalla scoperta in organico;

- assumere i soggetti che supereranno la prova di idoneità con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel numero di 3 per la Provincia di Foggia, n. 2 per la Provincia di Bari, n. 2 per la Provincia di Taranto e n. 1 per la Provincia di Brindisi.

## II) disabili

stipulare apposita convenzione con gli uffici competenti della Provincia di Bari, nella quale stabilire la tempistica delle assunzioni.

In relazione al contenuto:

- la convenzione dovrà avere una durata di tre anni;
- in ciascun anno si procederà all'assunzione di una parte dei 44 disabili, come di seguito indicato: n. 15 il primo anno; n. 15 il secondo anno e i restanti 14 il terzo anno;
- le assunzioni avverranno mediante assunzione nominativa a seguito di avviso pubblico di selezione;
- quindi, una volta stipulata la convenzione, seguirà l'indizione di un apposito bando che stabilisca i criteri della selezione, la relativa procedura di selezione pubblica e la validità della graduatoria per tutto l'arco temporale di durata del programma convenzionale;
- visto l'art. 8 del regolamento regionale n. 17 del 16 ottobre 2006, in materia di accesso ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato della Regione Puglia, trattandosi di accesso alla categoria B, posizione economica iniziale B.1, in relazione ai requisiti, oltre a quelli di carattere generale per l'accesso ai concorsi a posizioni lavorative dell'ente, previsti dall'art. 7 del predetto regolamento, sarà richiesto il requisito culturale minimo del **compimento della scuola dell'obbligo**;
- considerato che la scoperta riguarda il territorio di Bari si procederà alla richiesta di avvio di lavoratori dagli uffici competenti della Provincia di Bari, anche in virtù dei verbali della Direzione Provinciale del lavoro innanzi citati;

- la sede di destinazione dei soggetti da assumere, pertanto, e tenuto conto, altresì, delle esigenze funzionali e organizzative della Regione Puglia, è individuata nelle strutture centrali di Bari;
- l'assunzione dei disabili che supereranno la selezione avverrà con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con la previsione di un periodo di prova non superiore a sei mesi.

2. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito istituzionale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 settembre 2012, n. 1873

**Legge regionale n. 33/2006 "Norme per lo Sviluppo dello Sport per Tutti" art. 15 - DGR 3042 del 29/12/2011 Programma triennale interassessorile di "Educazione ai corretti stili di vita" triennio scolastico 2012/2013 - 2013/2014 - 2014/2015 - Approvazione.**

L'Assessore allo Sport, di concerto con gli Assessori alle Politiche della Salute, alle Risorse Agroalimentari, al Diritto allo Studio, alle Infrastrutture Strategiche e Mobilità, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Dirigente del Servizio Sport per Tutti, riferisce quanto segue.

Con la DGR n. 3042 del 29/12/2011 è stato approvato il programma interassessorile di *Educazione ai corretti stili di vita* da realizzare sul territorio regionale nel triennio scolastico 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 che, utilizzando una pianificazione interassessorile degli interventi, finalizzata al perseguimento di medesimi obiettivi ed all'integrazione delle rispettive specifiche risorse, persegua i seguenti obiettivi generali:

- Promuovere e sostenere scelte alimentari corrette;

- Promuovere la conoscenza delle qualità salutistiche e nutrizionali delle produzioni alimentari locali;
- Promuovere e sostenere una regolare attività fisica per indurre la modifica del comportamento nei bambini con uno stile di vita "sedentario" o comunque scarsamente disponibile all'attività fisica;
- Promuovere l'avviamento e l'orientamento dei bambini allo sport come strumento di educazione e aggregazione, al fine di migliorare le condizioni fisiche e favorire la socializzazione attraverso il rispetto delle regole e le attività di gruppo;
- Promuovere un corretto stile di vita che coniughi un'attività motoria adeguata a pratiche alimentari corrette;
- Promuovere gli spostamenti casa - scuola a piedi o in bici, quale forma quotidiana di esercizio fisico.

Con la medesima DGR n. 3042/2011 è stato inoltre deliberato:

- a) di approvare che la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa triennale Interassessorile tra l'Assessorato allo Sport, alle Politiche della Salute, al Diritto allo Studio, alle Risorse Agroalimentari, alle Infrastrutture Strategiche e Mobilità, nel quale verrà indicato l'impegno di ciascuno sia in termini di obiettivi da raggiungere sia in termini di risorse professionali ed economiche da utilizzare, avvenga con successivo atto nel prossimo esercizio finanziario;
- b) di approvare che, ai fini della pianificazione triennale del progetto, della programmazione annuale degli interventi, del coordinamento, del monitoraggio delle attività e della valutazione, vengano costituiti con successivo atto:
  - una Cabina di Regia interassessorile composta dagli Assessori proponenti (o da loro delegati) e dai Dirigenti dei relativi Servizi (o da loro delegati) con compiti di programmazione, monitoraggio e coordinamento;
  - un Comitato Tecnico-Scientifico, i cui componenti saranno indicati dalla Cabina di Regia, con compiti di valutazione delle *best practice* già prodotte a livello regionale ai fini di una loro valorizzazione e riproposizione su scala regionale e di elaborazione di progetti specifici interassessorili di attuazione degli obiettivi generali sopra indicati.

- c) di approvare le azioni, ed il relativo costo, da realizzare nella fase di start up del programma interassessorile di "Educazione ai corretti stili di vita" con particolare riferimento all'attività motoria, per un costo complessivo di euro 200.000,00/.

Ai Partners del progetto inizialmente individuati si sono aggregate le Università degli Studi di Bari e Foggia - Facoltà di Scienze delle Attività Motorie e Sportive.

Il programma interassessorile prevede una fase di start up dedicata a diverse attività di sensibilizzazione e di coinvolgimento all'iniziativa, tanto delle scuole quanto delle famiglie dei bambini, per portare un numero significativo di scuole ad aderire al progetto nell'anno scolastico 2012-2013 e, dunque, consentire la più ampia partecipazione e diffusione delle finalità e dei benefici previsti.

Le azioni da realizzare a livello regionale nella fase di start up riguardano:

- azione a):** ricognizione delle attività e dei progetti in corso a livello regionale;
- azione b):** individuazione delle *best practice*;
- azione c):** attività di sensibilizzazione e di comunicazione sui contenuti e sulle finalità del programma attraverso vari strumenti di comunicazione;
- azione d):** produzione e divulgazione del materiale didattico/informativo;
- azione e):** organizzazione di una serie di eventi a carattere ludico-sportivo e laboratoriale-didattico

Pertanto, atteso che con Determinazione Dirigenziale n. 222 del 29/12/2011 la Dirigente del Servizio Sport per Tutti ha impegnato la somma di euro 200.000,00 al fine di avviare le azioni relative alla fase di start up, si propone alla Giunta:

- a) di approvare il Programma triennale interassessorile di "Educazione ai corretti stili di vita", riferito agli anni scolastici 2012-2013, 2013-2014 e 2014-2015, relativo alla collaborazione tra l'Assessorato allo Sport, alle Politiche della Salute, al Diritto allo Studio, alle Risorse Agroalimentari, alle Infrastrutture Strategiche e Mobilità;

- b) di approvare la costituzione della Cabina di regia, con compiti di coordinamento, di programmazione annuale degli interventi, di monitoraggio e di valutazione delle attività, composta:
- dagli Assessori allo Sport, alle Politiche della Salute, alle Risorse Agroalimentari, al Diritto allo Studio, alle Infrastrutture Strategiche e Mobilità (o da loro delegati)
  - dai Dirigenti del Servizio Sport per Tutti, del Servizio Programmazione Assistenza territoriale e Prevenzione, del Servizio Scuola Università e Ricerca, del Servizio Alimentazione, del Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità (o da loro delegati);
- c) di approvare che la Cabina di Regia, all'atto del suo insediamento, indichi i nominativi di coloro che andranno a comporre il Comitato Tecnico Scientifico, con compiti di elaborazione di progetti specifici interassessorili e di attuazione degli obiettivi generali sopra indicati.

#### COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata sia di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4 comma 4 - lettera "K" della L.R. 7/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale.

#### LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore allo Sport;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;

a voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge

#### DELIBERA

- 1) di far propria la relazione dell'Assessore proponente, qui da intendersi riportata;
- 2) di approvare il Programma triennale interassessorile di "Educazione ai corretti stili di vita", riferito agli anni scolastici 2012-2013, 2013-2014 e 2014-2015, relativo alla collaborazione tra l'Assessorato allo Sport, alle Politiche della Salute, al Diritto allo Studio, alle Risorse Agroalimentari, alle Infrastrutture Strategiche e Mobilità, finalizzato al perseguimento degli obiettivi generali indicati in premessa;
- 3) di approvare che gli Assessorati promotori, ciascuno per le proprie prerogative e competenze, al fine di favorire e sostenere lo svolgimento del programma attraverso l'integrazione delle rispettive specifiche risorse, si impegnino così come segue:

#### a) L'Assessorato allo Sport, Area Politiche per la Promozione della Salute delle Persone delle Pari Opportunità, Servizio Sport per Tutti, si impegna a:

- coordinare le azioni da realizzare a livello regionale nella fase di start up relative alla:
  - ricognizione delle attività e dei progetti in corso a livello regionale;
  - attività di sensibilizzazione e di comunicazione sui contenuti e sulle finalità del programma attraverso vari strumenti di comunicazione;
  - produzione e divulgazione del materiale didattico/informativo;
  - organizzazione di una serie di eventi a carattere ludico-sportivo e laboratoriale-didattico;
- promuovere e sostenere la pratica di un'adeguata attività motoria e sportiva da parte delle bambine e dei bambini delle scuole elementari della Regione con l'ausilio di personale specializzato, in collaborazione con il CONI Puglia e con l'Università degli Studi di Bari e Foggia - Facoltà di Scienze delle Attività Motorie e Sportive.

**b) L'Assessorato alle Politiche della Salute, Area Politiche per la Promozione della Salute delle Persone delle Pari Opportunità, Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione, si impegna a:**

- coordinare il Comitato Tecnico Scientifico;
- individuare le *best practice*;
- collaborare, anche mediante un diretto coordinamento degli altri soggetti firmatari, alla predisposizione del Progetto attuativo del Programma triennale di *Educazione ai corretti stili di vita*;
- collaborare alla predisposizione e diffusione del materiale didattico/informativo;
- acquisire, secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa Scuola-Salute, il consenso dell'Ufficio Scolastico Regionale all'attuazione del Programma di cui al presente protocollo nelle Scuole, favorendo il suo inserimento nel Programma strategico annuale delle attività da realizzare in ciascun anno scolastico;
- sostenere e rafforzare l'attività di programmazione regionale delle attività di promozione dei corretti stili di vita e di prevenzione delle patologie da scorretta alimentazione e da insufficiente attività motoria, mediante la diffusione di pratiche di provata efficacia, da condurre tramite il personale delle ASL (medico, dietista e nutrizionista) e seguendo una programmazione coerente con le indicazioni e le linee guida delle istituzioni sanitarie, nazionali e internazionali;
- condurre le attività di sorveglianza nutrizionale della popolazione target, sulla base della metodologia di indagine approvata dall'Istituto Superiore di Sanità ed utilizzata per lo studio statistico Okkio alla Salute, al fine di valutare gli effetti degli interventi realizzati in termini di efficacia nella riduzione della prevalenza di sovrappeso e obesità, di diffusione delle sane abitudini alimentari e di corretti stili di vita nei soggetti partecipanti al Programma rispetto alla restante popolazione;
- sostenere la formazione degli insegnanti e l'informazione e la sensibilizzazione dei

bambini e loro familiari sulle tematiche della sana e corretta alimentazione e dell'attività motoria attraverso l'intervento di personale sanitario presente nelle ASL, specializzato nelle correlate discipline.

**c) L'Assessorato alle Risorse Agroalimentari, Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, Servizio Alimentazione si impegna a:**

- collaborare alla predisposizione del Progetto attuativo del Programma triennale di *Educazione ai corretti stili di vita*;
- sostenere e coordinare gli incontri da parte degli operatori didattici afferenti alla rete delle Masserie Didattiche di Puglia in collaborazione e di concerto con gli operatori sanitari delle AA.SS.LL. con gli insegnanti, i genitori e gli alunni del territorio regionale destinatari del Programma di *Educazione ai corretti stili di vita*, al fine di trasmettere il messaggio di una sana e corretta alimentazione anche sotto il profilo del consumo alimentare consapevole attraverso i temi dell'agricoltura e dei suoi legami con l'ambiente e le produzioni locali;
- sostenere e coordinare le visite presso le Masserie Didattiche di Puglia degli alunni delle classi scelte attraverso le modalità di selezione previste dalle fasi operative della coprogettazione;
- collaborare per la produzione e divulgazione del materiale didattico/informativo.

**d) L'Assessorato al Diritto allo Studio, Area Politiche per la promozione del territorio, dei saperi e dei talenti, Servizio Scuola Università e Ricerca, si impegna a:**

- collaborare alla predisposizione del Progetto attuativo del Programma triennale di *Educazione ai corretti stili di vita*;
- promuovere azioni per la diffusione nelle scuole del progetto di educazione ai corretti stili di vita e per la informazione e sensibilizzazione delle famiglie e degli alunni;
- sostenere la formazione dei soggetti coinvolti;

- collaborare con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia per creare un intenso raccordo con le scuole interessate al Programma, funzionale ad esaltarne l'efficacia e la valenza pedagogica.
- e) **L'Assessorato alle Infrastrutture Strategiche e Mobilità, Area Politiche per la Mobilità e Qualità urbana, Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità, si impegna a:**
- collaborare alla predisposizione del Progetto attuativo del Programma triennale di *Educazione ai corretti stili di vita*;
  - inserire, nell'ambito della progettualità comune con l'Ufficio Scolastico Regionale, secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa per l'educazione alla sicurezza stradale e mobilità sostenibile, l'attuazione del Programma di cui al presente protocollo
  - sostenere la formazione degli insegnanti e l'informazione e la sensibilizzazione dei bambini e delle famiglie sulle tematiche della mobilità sostenibile e degli spostamenti casa- scuola a piedi come occasione di esercizio fisico quotidiano, attraverso l'intervento di personale esperto dell'Agenda Regionale per la Mobilità della Regione Puglia (AReM)
  - ideare e realizzare un piano di sensibilizzazione e comunicazione per la promozione degli spostamenti a piedi e/o in bici lungo il tragitto casa-scuola e per la dotazione di ciclo parcheggi presso alcune delle scuole interessate dal programma.
- 4) che la Cabina di regia, con compiti di coordinamento, di programmazione annuale degli interventi, di monitoraggio e di valutazione delle attività, sia coordinata dall'Assessore allo Sport e sia composta:
- dagli Assessori allo Sport, alle Politiche della Salute, alle Risorse Agroalimentari, al Diritto allo Studio, alle Infrastrutture Strategiche e Mobilità (o da loro delegati)
  - dai Dirigenti del Servizio Sport per Tutti, del Servizio Programmazione Assistenza territoriale e Prevenzione, del Servizio Scuola Università e Ricerca, del Servizio Alimentazione, del Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità (o da loro delegati);
- 5) che la Cabina di Regia indichi i nominativi di coloro che andranno a comporre il Comitato Tecnico Scientifico, con compiti di valutazione delle *best practice* già prodotte a livello regionale, di elaborazione di progetti specifici interassessorili e di attuazione degli obiettivi generali sopra indicati, che sarà coordinato dall'Assessorato alle Politiche della Salute. Il Comitato Tecnico-Scientifico, sarà formalizzato con atto del Dirigente del Servizio Programmazione, Assistenza territoriale e Prevenzione;
- 6) che alcun compenso e/o rimborso spese è dovuto ai componenti delle due strutture operative per le attività da svolgere in seno alle medesime;
- 7) che gli Assessorati promotori parteciperanno finanziariamente, e/o attraverso la disponibilità di risorse umane, risorse materiali ed immateriali, secondo le proprie specificità, per la realizzazione delle azioni previste dal presente programma triennale interassessorile e che i risultati delle attività realizzate saranno oggetto di pubblicazione e di diffusione congiunta presso l'intera collettività;
- 8) di demandare ai Dirigenti dei Servizi dei rispettivi Assessorati l'adozione di ogni altro ulteriore adempimento attuativo relativo al programma;
- 9) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito web [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it).

Il Segretario della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola



*Progetto nuova sede Consiglio Regionale*



**BOLLETTINO**  **UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE PUGLIA**

*Direzione e Redazione:* Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406317 - 6372 / fax 0805406379

*Abbonamenti:* 0805406376

*Sito internet:* <http://www.regione.puglia.it>

*e-mail:* [burp@regione.puglia.it](mailto:burp@regione.puglia.it)

*Direttore Responsabile*     **Dott. Antonio Dell'Era**